



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

## Guida all'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

---

Diritto a un equo processo  
(aspetto civile)

Aggiornata al 31 dicembre 2021

Elaborata dalla Cancelleria, non vincola la Corte.

Gli editori o le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono invitati a contattare [publishing@echr.coe.int](mailto:publishing@echr.coe.int) per le informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso, si prega di consultare [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua francese. È aggiornata regolarmente, e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data 31 dicembre 2021. Può subire modifiche di forma.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int) (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali). Per gli aggiornamenti relativi alla pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito [https://twitter.com/ECHR\\_CEDH](https://twitter.com/ECHR_CEDH).

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano. Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2022

## Indice

<b>Nota per i lettori .....</b>	<b>6</b>
<b>I. Campo di applicazione: nozione di “diritti e doveri di carattere civile” .....</b>	<b>7</b>
Condizioni generali di applicabilità dell'articolo 6 § 1 .....	7
1. “Controversia” “reale e seria” con esito determinante.....	8
2. Esistenza di un diritto sostenibile nella legislazione interna .....	10
3. Carattere “civile” del diritto o del dovere.....	14
B. Estensione ad altri tipi di controversie .....	15
C. Applicabilità dell'articolo 6 a procedimenti diversi dal procedimento principale.....	20
D. Materie escluse .....	23
E. Nessi con altre disposizioni della Convenzione.....	25
1. Articolo 2 (diritto alla vita) .....	25
2. Articolo 5 (diritto alla libertà) .....	25
3. Articolo 6 § 1 (equo processo penale) .....	26
4. Articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza) .....	26
5. Articolo 8 (vita privata) .....	27
6. Articolo 10 (libertà di espressione).....	27
7. Altri articoli .....	27
<b>II. Diritto a un tribunale.....</b>	<b>28</b>
A. Diritto e accesso a un tribunale .....	28
1. Diritto concreto ed effettivo .....	29
2. Limiti .....	36
B. Rinuncia.....	41
1. Principio .....	41
2. Condizioni .....	41
C. Gratuito patrocinio .....	42
1. Concessione del gratuito patrocinio .....	42
2. Effettività del gratuito patrocinio concesso.....	43
<b>III. Requisiti istituzionali .....</b>	<b>45</b>
A. Nozione di “tribunale” .....	45
1. Nozione autonoma .....	45
2. Grado di giurisdizione .....	47
3. Riesame da parte di un tribunale avente giurisdizione piena .....	48
4. Esecuzione delle sentenze .....	52
a. Diritto alla sollecita esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva e vincolante ...	52
b. Diritto a che una decisione giudiziaria definitiva non sia impugnata.....	56
c. Riconoscimento reciproco ed esecuzione delle sentenze straniere o pronunciate in seno all'Unione europea .....	57
B. Costituzione per legge .....	58
1. Principi .....	58
2. Applicazione di tali principi .....	59
C. Indipendenza e imparzialità.....	60

1. Considerazioni generali.....	60
2. Tribunale indipendente .....	61
a. Indipendenza dal potere esecutivo .....	62
b. Indipendenza dal Parlamento.....	63
c. Indipendenza dalle parti .....	63
d. La specifica situazione dell'indipendenza dei giudici dal Consiglio superiore della magistratura .....	63
e. Criteri di valutazione dell'indipendenza .....	63
i. Modalità di nomina dei componenti di un organo.....	64
ii. Durata del mandato dei componenti di un organo .....	64
iii. Garanzie da pressioni esterne .....	64
iv. Apparenza di indipendenza .....	64
3. Tribunale imparziale .....	65
f. Criteri di valutazione dell'imparzialità.....	65
i. Approccio soggettivo .....	66
ii. Approccio oggettivo.....	66
g. Situazioni in cui si può temere che l'organo giurisdizionale difetti di imparzialità .....	68
i. Situazioni di natura funzionale .....	68
α. Esercizio nella medesima causa sia di funzioni consultive che di funzioni giurisdizionali .....	68
β. Esercizio nella medesima causa sia di funzioni giurisdizionali che di funzioni extragiudiziarie.....	68
γ. Esercizio di differenti funzioni giurisdizionali.....	69
ii. Situazioni di natura personale .....	71
<b>IV. Requisiti procedurali .....</b>	<b>72</b>
A. Equità.....	72
1. Principi generali .....	72
2. Campo di applicazione .....	74
a. Principi .....	74
b. Esempi .....	77
3. Quarta istanza .....	83
a. Principi generali .....	83
b. Portata e limiti del controllo della Corte .....	83
c. Coerenza della giurisprudenza interna .....	86
4. Procedimento nel contraddittorio .....	87
5. Parità delle armi.....	89
6. Gestione della prova .....	91
a. Prove testimoniali .....	92
b. Perizie .....	92
c. Mancata esibizione delle prove .....	94
7. Motivazione delle decisioni giudiziarie.....	94
8. Udienza .....	96
9. Pronuncia .....	101
B. Durata del procedimento.....	103
1. Determinazione della durata del procedimento .....	103
2. Valutazione del requisito del termine ragionevole .....	104
a. Principi .....	104
b. Criteri .....	105
i. Complessità della causa.....	105
ii. Condotta del ricorrente .....	106

iii. Condotta delle autorità competenti .....	106
iv. Posta in gioco nella controversia .....	108

<b>Elenco delle cause citate .....</b>	<b>110</b>
--	------------

## Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide alla Convenzione pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o "la Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle fondamentali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 6 (aspetto civile) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti. Essi sono invitati a consultare accanto a questa Guida la [Guida all'articolo 6, aspetto penale](#).

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.\*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza da parte degli Stati degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], 2016, § 109).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati che hanno aderito alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 89). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione quale "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo" nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], 2005, n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI, e più recentemente, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 110, 13 febbraio 2020).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un [Elenco di parole chiave](#), scelte da una raccolta lessicografica di termini tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati Hudoc e sulle parole chiave, si prega di consultare il [Manuale dell'utente HUDOC](#).

---

\* La giurisprudenza citata può essere redatta in una o in entrambe le lingue ufficiali (l'inglese e il francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (\*).

### Articolo 6 § 1 della Convenzione – Diritto a un equo processo

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. (...)”

### Parole chiave HUDOC

Diritti e doveri di carattere civile (6-1) – Pronuncia (6-1) – Controversia (6-1) – Accusa penale (6-1) – Pronuncia (6-1) – Accesso al tribunale (6-1) – Processo equo (6-1) – Processo nel contraddittorio (6-1) – Parità delle armi (6-1) – Gratuito patrocinio (6-1) – Udiienza pubblica (6-1) – Udiienza orale (6-1) – Accesso vietato alla stampa (6-1) – Accesso vietato al pubblico (6-1) – Necessario in una società democratica (6-1) – Protezione della morale (6-1) – Protezione dell'ordine pubblico (6-1) – Sicurezza nazionale (6-1) – Protezione dei minori (6-1) – Protezione della vita privata delle parti in causa (6-1) – Misura giudicata strettamente necessaria (6-1) – Pregiudizio agli interessi della giustizia (6-1) – Termine ragionevole (6-1) – Tribunale indipendente (6-1) – Tribunale imparziale(6-1) – Tribunale costituito per legge (6-1) – Sentenza pubblica (6-1)

## I. Campo di applicazione: nozione di “diritti e doveri di carattere civile”

### Articolo 6 § 1 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)”

## Condizioni generali di applicabilità dell'articolo 6 § 1

1. La nozione di “diritti e doveri di carattere civile” non può essere interpretata esclusivamente con riferimento al diritto interno dello Stato convenuto; si tratta di una nozione “autonoma” derivante dalla Convenzione. L'articolo 6 § 1 deve essere applicato indipendentemente dalla qualità delle parti, dalla natura della legislazione che disciplina la “controversia” (diritto civile, commerciale, amministrativo, ecc.), e dalla natura dell'autorità competente in materia (tribunale ordinario, autorità amministrativa, ecc.) (*Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], 2015, § 43; *Naït-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 106; *Georgiadis c. Grecia*, 1997, § 34).

2. Tuttavia, il principio secondo il quale le nozioni autonome contenute nella Convenzione debbano essere interpretate alla luce delle condizioni attuali non conferisce alla Corte la facoltà di interpretare l'articolo 6 § 1 come se l'aggettivo “civile” (con le restrizioni che l'aggettivo necessariamente pone alla categoria di “diritti e doveri” cui si applica tale articolo) non fosse presente nel testo (*Ferrazzini c. Italia* [GC], 2001, § 30).

3. L'applicabilità dell'articolo 6 § 1 in materia civile è subordinata in primo luogo all'esistenza di una “controversia” (in francese, “*contestation*”). In secondo luogo, la controversia deve riguardare un

“diritto” del quale si possa affermare, almeno con ragioni sostenibili, che sia riconosciuto nel diritto interno, a prescindere dal fatto che esso sia tutelato dalla Convenzione o meno. La controversia deve essere reale e seria; essa può vertere non soltanto sull'effettiva esistenza di un diritto, bensì anche sul suo campo di applicazione e sulle modalità di esercizio di tale diritto. Infine, l'esito del procedimento deve essere direttamente determinante per il diritto “di carattere civile” in questione, meri deboli nessi o remote conseguenze non sono sufficienti per fare entrare in gioco l'articolo 6 § 1 (*Károly Nagy c. Ungheria* [GC], 2017, § 60; *Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 99; *Naït-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 106; *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, § 44).

4. I due aspetti, il civile e il penale, dell'articolo 6 della Convenzione non si escludono necessariamente a vicenda, pertanto se è applicabile l'aspetto civile dell'articolo 6 § 1, la Corte può valutare se sia applicabile anche l'aspetto penale del medesimo articolo (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 121). La Corte ritiene di essere competente a esaminare d'ufficio la questione dell'applicabilità dell'articolo 6 anche qualora il Governo convenuto non abbia sollevato tale questione dinanzi a essa (*Selmani e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2017, § 27).

## 1. “Controversia” “reale e seria” con esito determinante

5. Al termine “controversia” deve essere attribuito un significato sostanziale, piuttosto che formale (*Le Compte, Van Leuven e de Meyere c. Belgio*, 1981, § 45; *Moreira de Azevedo c. Portogallo*, 1990, § 66; *Miessen c. Belgio*, 2016, § 43). È necessario guardare oltre le apparenze e il linguaggio utilizzato e concentrarsi sulle realtà della situazione, in funzione delle circostanze di ciascuna causa (*Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], 2009, § 29; *Boulois c. Lussemburgo* [GC], 2012, § 92). Pertanto, i procedimenti contenenti una mistura di aspetti contenziosi e non contenziosi possono essere compresi nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Omdahl c. Norvegia*, 2021, § 47, concernente la ripartizione del patrimonio di una persona defunta tra gli eredi). Tuttavia, l'articolo 6 non si applica a una procedura non contenziosa e unilaterale, senza opposizione tra le parti, riservata soltanto a casi caratterizzati dall'assenza di controversia in ordine a diritti (*Alaverdyan c. Armenia* (dec.), 2010, § 35). L'articolo 6 non si applica neanche ai rapporti su un'indagine finalizzata ad accertare e documentare fatti che potrebbero essere utilizzati in un secondo tempo come fondamento dell'azione di altre autorità competenti, con funzioni requirenti, regolatorie, disciplinari o persino legislative (anche se i rapporti possono aver danneggiato la reputazione degli interessati) (*Fayed c. Regno Unito*, 1994, § 61).

6. La “controversia” deve essere di carattere reale e serio (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 1982, § 81; *Cipolletta c. Italia*, 2018, § 31; *Yankov c. Bulgaria* (dec.), 2019, §§ 26-27). Tale condizione ha escluso, per esempio, un'azione civile instaurata nei confronti della Direzione di un carcere a causa della semplice presenza, nell'istituto penitenziario, di detenuti sieropositivi (*Skorobogatykh c. Russia* (dec.), 2006). La Corte ha inoltre ritenuto una “controversia” reale in una causa concernente la domanda presentata al pubblico ministero per invitarlo a presentare ricorso per cassazione, in quanto tale domanda costituiva parte integrante del procedimento nel quale la ricorrente si era costituita parte civile al fine di ottenere un risarcimento (*Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], 2009, § 35).

7. Qualora il procedimento verta esclusivamente su questioni di osservanza delle condizioni di ricevibilità, non sussiste generalmente alcuna “controversia” concernente diritti e doveri “di carattere civile” (*Nicholas c. Cipro* (dec.), 2000; *Neshev c. Bulgaria* (dec.), 2003, con ulteriori rinvii giurisprudenziali; si raffronti con un esame da parte di giudici che non era limitato a requisiti puramente formali, *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, §§ 206-209). In diverse cause in cui i ricorsi dinanzi ai tribunali interni erano stati rigettati per motivi procedurali (in quanto non era stato esperito un ricorso preliminare, o era stato adito un tribunale incompetente), la Corte ha ritenuto che la “controversia” sollevata dai ricorrenti dinanzi ai tribunali interni non fosse né “reale” né “seria”, e, conseguentemente, che l'articolo 6 § 1 non fosse applicabile. Nel pervenire a tale conclusione, essa ha osservato che il rigetto del ricorso era prevedibile e che i ricorrenti non avevano alcuna prospettiva di ribaltare la situazione che lamentavano (*Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis c. Grecia* (dec.), 2005; *Arvanitakis e altri c. Grecia* (dec.), 2014; *Stavroulakis c. Grecia* (dec.), 2014). La

situazione è differente se i tribunali interni (dichiaratisi incompetenti) erano stati chiamati per la prima volta a pronunciarsi sulla questione giuridica sollevata (*Markovic e altri c. Italia* [GC], 2006, §§ 100-01). La constatazione di incompetenza del tribunale interno adito può risultare anche da un esame approfondito della legislazione applicabile (*Károly Nagy c. Ungheria* [GC], 2017, §§ 60, 72 e 75).

8. La controversia può vertere non soltanto sull'effettiva esistenza di un diritto, bensì anche sul suo campo di applicazione e sulle modalità di esercitarlo (*Bentham c. Paesi Bassi*, 1985, § 32; *Cipolletta c. Italia*, 2018, § 31). Per esempio, il fatto che lo Stato convenuto non contesti realmente l'esistenza di un diritto delle vittime di tortura di ottenere un risarcimento, bensì piuttosto la sua applicazione extraterritoriale, non significa che non possa esservi una "controversia" in ordine a tale diritto ai fini della Convenzione (*Naït-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 107). La controversia può riguardare anche questioni di fatto.

9. Nella causa *Cipolletta c. Italia*, del 2018, la Corte ha elaborato la sua giurisprudenza concernente l'esistenza di una "controversia" reale e seria in occasione del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di una società. Ha ritenuto opportuno adottare un nuovo approccio che armonizzasse la sua giurisprudenza concernente le garanzie fornite ai creditori, sia nel contesto di una procedura di fallimento che nella speciale procedura di liquidazione coatta amministrativa (§§ 33-37). In ordine alla liquidazione di una banca, si veda *Capital Bank AD c. Bulgaria*, 2005, §§ 86-88.

10. L'esito del procedimento deve essere direttamente determinante per il diritto in questione (si vedano, per esempio, *Ulyanov c. Ucraina* (dec.), 2010 e *Alminovich c. Russia* (dec.), 2019, §§ 31-32). Conseguentemente, un debole nesso o remote conseguenze non sono sufficienti a fare entrare in gioco l'articolo 6 § 1 (*Boulois c. Lussemburgo* [GC], 2012, § 90). Per esempio, la Corte ha ritenuto che un procedimento che contestava la legittimità della proroga della licenza di una gestione di una centrale nucleare non rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1, in quanto il nesso tra la decisione di proroga della licenza e il diritto alla tutela della vita, dell'integrità fisica e della proprietà era "troppo tenue e remoto", non avendo i ricorrenti dimostrato di essere personalmente esposti a un pericolo che non era soltanto specifico, bensì soprattutto imminente (*Athanassoglou e altri c. Svizzera* [GC], 2000, §§ 46-55; *Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera*, 1997, § 40; si veda, più recentemente, *Sdruženi Jihočeské Matky c. Repubblica ceca* (dec.), 2006; per una causa concernente il limitato inquinamento acustico in una fabbrica (*Zapletal c. Repubblica ceca* (dec.), 2010), o l'ipotetico impatto ambientale di un impianto per il trattamento delle scorie minerarie (*Ivan Atanasov c. Bulgaria*, 2010, §§ 90-95; si raffronti *Bursa Barosu Başkanlığı e altri c. Turchia*, 2018, §§ 127-128).

11. Anche un procedimento disciplinare che non costituisce una diretta ingerenza nel diritto di continuare a esercitare una professione, poiché per un simile esito è necessaria l'instaurazione di un procedimento distinto, non è "determinante" ai fini dell'articolo 6 (*Marušić c. Croazia* (dec.), 2017, §§ 74-75; si veda, in un contesto differente, *Morawska c. Polonia* (dec.), 2020, § 72). Inoltre, il procedimento per plagio instaurato nei confronti dell'autrice di un libro non è direttamente determinante, sotto il profilo dell'articolo 6, ai fini del diritto di carattere civile della stessa di godere di una buona reputazione (§§ 72 e 73). Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'esito di una controversia concernente la nomina di un altro candidato per il posto cui il ricorrente aveva aspirato fosse determinante per il diritto a una procedura di promozione legittima ed equa (*Bara e Kola c. Albania*, 2021, § 58, e i rinvii giurisprudenziali citati).

12. In compenso, la Corte ha ritenuto l'articolo 6 § 1 applicabile in una causa concernente la costruzione di una diga che avrebbe inondato il villaggio dei ricorrenti (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, 2004, § 46) nonché in una causa concernente la licenza di gestione di una miniera aurifera, che utilizzava la tecnica di lisciviazione con cianuro in prossimità dei villaggi dei ricorrenti (*Taşkın e altri c. Turchia*, 2004, § 133; *Zander c. Svezia*, §§ 24-25).

13. In una causa concernente il ricorso presentato da un'associazione locale di protezione ambientale al fine dell'annullamento di una licenza edilizia, la Corte ha ritenuto sufficiente il nesso tra la controversia e il diritto rivendicato dalla persona giuridica, tenuto conto, in particolare, dello status

dell'associazione e dei suoi fondatori, nonché del fatto che il fine che essa perseguiva era geograficamente e sostanzialmente limitato (*L'Érablière A.S.B.L. c. Belgio*, 2009, §§ 28-30). Inoltre, il procedimento finalizzato al ripristino della capacità giuridica di una persona è direttamente determinante per i suoi diritti e doveri di carattere civile (*Stanev c. Bulgaria* [GC], 2012, § 233).

14. Nella causa *Denisov c. Ucraina* [GC], del 2018 il ricorrente era stato sollevato dalle funzioni di presidente di un tribunale amministrativo di secondo grado perché non aveva adempiuto correttamente ai suoi doveri amministrativi, ma aveva conservato le funzioni di giudice del medesimo tribunale. La Corte ha ritenuto che la controversia riguardante l'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto di ricoprire tale ruolo amministrativo, per il quale era stato nominato per un quinquennio, fosse seria, in considerazione del ruolo che il diritto interno attribuiva al presidente di un tribunale e delle potenziali dirette conseguenze economiche (§§ 47-49).

## 2. Esistenza di un diritto sostenibile nella legislazione interna

15. Riguardo all'esistenza di un "diritto", nozione "autonoma" derivante dalla Convenzione, "deve esservi una 'controversia' relativa a un 'diritto' del quale si possa affermare, almeno per motivi sostenibili, che sia riconosciuto dal diritto interno, a prescindere dal fatto che esso sia tutelato dalla Convenzione o meno" (*Boulois c. Lussemburgo* [GC], 2012, § 90; *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, § 44; *Bilgen c. Turchia*, 2021, §§ 56 e 63).

16. Pertanto, il diritto sostanziale invocato dal ricorrente dinanzi ai giudici nazionali, o il "dovere" (*Evers c. Germania*, 2020, §§ 67-68), devono avere una base giuridica nello Stato interessato (*Roche c. Regno Unito* [GC], 2005, § 119; *Boulois c. Lussemburgo* [GC], 2012, § 91; *Károly Nagy c. Ungheria* [GC], 2017, §§ 60-61). Per decidere se il "diritto" o il "dovere" in questione abbia effettivamente una base nella legislazione interna, si deve partire dalle disposizioni della legislazione interna pertinente e dall'interpretazione delle stesse da parte dei giudici nazionali (*Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], 2016, § 97; *Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 100; *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, § 45; *Evers c. Germania*, 2020, § 66), e la Corte può rinviare alle fonti del diritto internazionale o ai valori comuni del Consiglio d'Europa quando si pronuncia in ordine all'interpretazione dell'esistenza di un "diritto" (*Enea c. Italia* [GC], 2009, § 101; *Boulois c. Lussemburgo* [GC], 2012, §§ 101-102; *Naït-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, §§ 106 e 108; e più recentemente, *Bilgen c. Turchia*, 2021, §§ 53, §§ 62-64).

17. La risoluzione dei problemi di interpretazione della legislazione interna spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in particolare ai giudici. Il ruolo della Corte è limitato alla verifica della compatibilità degli effetti di tale interpretazione con la Convenzione. Pertanto, tranne in caso di palese arbitrarietà, la Corte non ha il compito di mettere in discussione l'interpretazione della legislazione interna da parte dei giudici nazionali (*Naït-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 116). Perciò, se i tribunali nazionali di grado superiore hanno analizzato, sulla base della pertinente giurisprudenza relativa alla Convenzione e ai principi che ne discendono, l'esatta natura della restrizione contestata, in modo completo e convincente, occorrerebbero alla Corte motivi seri per discostarsi dalla conclusione cui sono pervenuti tali tribunali e sostituire il loro giudizio con il proprio riguardo a una questione di interpretazione della legislazione interna, constatando, contrariamente a essi, che fosse possibile sostenere l'esistenza di un diritto riconosciuto dalla legislazione interna (*Károly Nagy c. Ungheria* [GC], 2017, §§ 60 e 62; *X e altri c. Russia*, 2020, § 48).

18. Nella causa *Naït-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, la Corte ha tenuto conto anche di alcuni aspetti del diritto internazionale nel concludere che il ricorrente potesse rivendicare un diritto riconosciuto dalla legislazione svizzera. In particolare, la Corte ha rinviato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, la quale era diventata parte integrante dell'ordinamento giuridico nazionale successivamente alla ratifica da parte della Svizzera, e le autorità nazionali erano quindi obbligate a osservarla (§ 108; si veda altresì *Enea c. Italia* [GC], 2009, § 101; e si raffronti *Boulois c. Lussemburgo* [GC], 2012, § 102).

19. Deve essere osservato che è necessario esaminare il diritto invocato dal ricorrente nel procedimento interno per valutare se sia applicabile l'articolo 6 § 1 (*Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi* (dec.), 2013, § 120). Qualora, fin all'inizio del procedimento, sussista una controversia seria e reale circa l'esistenza di tale diritto, il fatto che i giudici nazionali abbiano concluso che il diritto non sussistesse non priva con effetto retroattivo la doglianza del ricorrente della sua sostenibilità (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, §§ 88-89; si veda altresì, se era stato richiesto per la prima volta ai giudici nazionali di pronunciarsi sulla materia in questione, *Markovic e altri c. Italia* [GC], 2006, §§ 100-02; si raffronti per contro *Károly Nagy c. Ungheria* [GC], 2017, §§ 75-77 e *X e altri c. Russia*, 2020, § 47). Quanto al momento in cui deve essere accertato, in caso di modifiche legislative, se esistesse un diritto "sostenibile" nella legislazione interna, si veda *Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 110.

20. Sussiste un "diritto" ai sensi dell'articolo 6 § 1 se un diritto sostanziale riconosciuto nella legislazione interna è accompagnato da un diritto procedurale, che ne consente l'applicazione per via giudiziaria (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 99). Si può tenere conto dell'eventuale potere discrezionale di cui godevano le autorità nel decidere di emettere il provvedimento richiesto dal ricorrente, e ciò può anche essere determinante (*Boulois c. Lussemburgo* [GC], 2012, § 93; *Fodor c. Germania* (dec.), 2006). Ciononostante, il semplice fatto che il testo di una disposizione di legge offra un elemento di discrezionalità non esclude, di per sé, l'esistenza di un "diritto" (*Pudas c. Svezia*, 1987, § 34; *Miessen c. Belgio*, 2016, § 48). In realtà, l'articolo 6 si applica nel caso in cui il procedimento giudiziario riguardi una decisione discrezionale da cui deriva un'ingerenza nei diritti del ricorrente (*Obermeier c. Austria*, 1990, § 69; *Mats Jacobsson c. Svezia*, 1990, § 32).

21. In alcuni casi la legislazione nazionale, pur non riconoscendo alla persona un diritto soggettivo, le concede il diritto a un procedimento di esame della sua pretesa, che si pronunci riguardo all'eventuale arbitrarietà della decisione o all'eccesso di potere, nonché in ordine a eventuali irregolarità procedurali (*Van Marle e altri c. Paesi Bassi*, 1986, § 35). Tale è il caso di alcune decisioni in ordine alle quali le autorità godono di un potere puramente discrezionale di concedere o rifiutare un vantaggio o un privilegio, mentre la legge conferisce all'interessato il diritto di adire un tribunale, che può annullare la decisione se la ritiene illegittima. In tal caso l'articolo 6 § 1 è applicabile, purché il vantaggio o il privilegio, una volta concesso, dia luogo a un diritto di carattere civile (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 105). Nella causa citata, il ricorrente non aveva il diritto di ottenere il rilascio di un nullaosta di sicurezza, questione lasciata alla discrezionalità delle autorità, ma una volta che gli era stato rilasciato tale nullaosta, al fine di consentirgli di svolgere le sue funzioni presso il Ministero della Difesa, egli aveva il diritto di contestarne la revoca.

22. Nella causa *Mirovni Inštitut c. Slovenia*, del 2018, la Corte ha applicato tali principi in relazione a un bando di gara emesso dalle autorità per l'assegnazione di un fondo di ricerca (§ 29). Sebbene l'istituto ricorrente non avesse diritto all'assegnazione della sovvenzione e l'esame nel merito delle diverse offerte di appalto presentate rientrasse nel potere discrezionale delle autorità, la Corte ha sottolineato che l'istituto ricorrente godeva chiaramente di un diritto procedurale a una corretta e legittima selezione delle offerte. Se la sua offerta fosse stata accettata, gli sarebbe stato conferito un diritto di carattere civile. L'articolo 6 era pertanto applicabile (§§ 28-30). In termini più generali, la Corte ha rivisto la sua linea giurisprudenziale relativa all'applicabilità dell'articolo 6 alle procedure di gara.

23. L'articolo 6 non è tuttavia applicabile nel caso in cui la legislazione interna, senza conferire un diritto, concede un determinato vantaggio del quale non è possibile ottenere il riconoscimento in tribunale (*Boulois c. Lussemburgo* [GC], 2012, §§ 96 e 101). Sorge la medesima situazione se i diritti di una persona ai sensi della legislazione interna si limitano a una semplice speranza di ottenere la concessione di un diritto, la cui effettiva concessione dipende interamente dalla decisione discrezionale e non motivata delle autorità (*Roche c. Regno Unito* [GC], 2005, §§ 122-125; *Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, 1995, §§ 49-51; *Ankarcrona c. Svezia* (dec.), 2000). Deve essere osservato che,

benché esista un certo livello di tolleranza da parte delle autorità nazionali, la legge non può riconoscere il “diritto” di commettere atti vietati dalla legge (*De Bruin c. Paesi Bassi* (dec.), 2013, § 58).

24. La Corte ha sottolineato che la possibilità che una persona sia titolare di una pretesa rivendicabile in giudizio può dipendere non soltanto dal contenuto vero e proprio del relativo diritto di carattere civile, secondo la definizione di esso nella legislazione nazionale, bensì anche dall'esistenza di ostacoli procedurali che impediscono o limitano le possibilità di esercitare in giudizio potenziali azioni (*Fayed c. Regno Unito*, 1994, § 65). In tal caso, la legislazione interna riconosce che una persona abbia un diritto sostanziale anche se, per una qualsivoglia ragione, non esiste un rimedio giuridico che consenta di esercitare o applicare il diritto per via giudiziaria. In simili casi, può essere applicato l'articolo 6 § 1 (*Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], 2001, § 47; *McElhinney c. Irlanda* [GC], 2001, § 25). Tuttavia, gli organi della Convenzione non possono creare, mediante l'interpretazione dell'articolo 6 § 1, un diritto sostanziale di carattere civile privo di una base giuridica nello Stato interessato (*Károly Nagy c. Ungheria* [GC], 2017, §§ 60-61; *Roche c. Regno Unito*, 2005, § 117). Nella causa *Károly Nagy c. Ungheria* [GC], 2017, §§ 60-61, la Corte ha sottolineato l'importanza di mantenere una distinzione tra gli elementi procedurali e quelli sostanziali: per quanto essa possa essere sottile in un dato insieme di disposizioni giuridiche nazionali, essa determina l'applicabilità e, se del caso, la portata delle garanzie di cui all'articolo 6. La Corte ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale l'articolo 6 non poteva essere applicato alle limitazioni sostanziali di un diritto esistente ai sensi della legislazione interna (*Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 100; *Roche c. Regno Unito*, 2005; *Boulois c. Lussemburgo*, 2012).

25. Applicando la distinzione tra le restrizioni sostanziali e gli ostacoli procedurali alla luce di tali criteri, la Corte ha, per esempio, riconosciuto che le azioni civili per negligenza instaurate nei confronti della Polizia fossero comprese nell'ambito dell'articolo 6 § 1 (*Osman c. Regno Unito*, 1998) così come quelle instaurate nei confronti di autorità locali (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001) e ha esaminato la proporzionalità di una determinata restrizione (improcedibilità o impunità) dal punto di vista dell'articolo 6 § 1. L'immunità non deve essere considerata la limitazione di un diritto sostanziale, bensì un ostacolo procedurale alla facoltà dei giudici nazionali di pronunciarsi su tale diritto (*Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], 2001, § 48; *Cudak c. Lituania* [GC], 2010, § 57). D'altro canto, la Corte ha ritenuto che l'esonero della Corona dalla responsabilità civile nei confronti di membri delle forze armate derivasse da una restrizione sostanziale e che, conseguentemente, la legislazione interna non riconoscesse un “diritto” ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*Roche c. Regno Unito* [GC], 2005, § 124; *Hotter c. Austria* (dec.), 2010; *Andronikashvili c. Georgia* (dec.), 2010). Nella causa *Károly Nagy c. Ungheria* [GC], 2017, § 60, la Corte ha esaminato la dichiarazione di incompetenza a giudicare la domanda di risarcimento di un ricorrente emessa da una sezione del sistema giudiziario. Rinviando alla legislazione interna applicabile quando il ricorrente aveva adito i tribunali con la sua domanda, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di incompetenza pronunciata dai giudici nazionali non fosse stata né arbitraria né manifestamente irragionevole. Pertanto, il ricorrente non aveva avuto, in alcun momento, un “diritto” del quale si potesse affermare, almeno con motivazioni sostenibili, l'esistenza nella legislazione interna (§§ 75-77). Nella causa *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, § 41, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un diritto “sostenibile” al risarcimento.

26. La Corte ha riconosciuto anche alle associazioni la legittimazione a invocare la protezione di cui all'articolo 6 § 1 quando esse chiedono il riconoscimento di specifici diritti e interessi dei loro soci (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, 2004, § 45) o anche di particolari diritti che possono vantare in quanto persone giuridiche (quali il diritto del “pubblico” a essere informato e a partecipare a decisioni concernenti l'ambiente (*Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox – Collectif Stop Melox e Mox c. Francia* (dec.), 2006), o quando l'azione dell'associazione non può essere considerata un'actio popularis (*L'Érablière A.S.B.L. c. Belgio*, 2009). Come sottolineato nella causa *Association Burestop 55 e altri c. Francia*, del 2021, le associazioni svolgono un ruolo importante, *inter alia* nella difesa di cause dinanzi alle autorità o ai giudici nazionali, in particolare in materia di protezione

ambientale, e ciò significa che i criteri di cui sopra dovrebbero essere applicati con elasticità quando un'associazione lamenta la violazione dell'articolo 6 § 1 (§§ 53 e ss.)<sup>1</sup>.

27. Sebbene in linea di massima la Convenzione non preveda il diritto di esercitare funzioni pubbliche nell'amministrazione della giustizia, tale diritto può essere previsto a livello nazionale. Nella causa *Regner c. Repubblica ceca* [GC], del 2017, la Corte ha ribadito che non poteva sussistere alcun dubbio riguardo all'esistenza di un diritto ai sensi dell'articolo 6 § 1, laddove un diritto sostanziale riconosciuto dalla legislazione interna era accompagnato da un diritto procedurale di ottenerne l'applicazione per via giudiziaria. Il semplice fatto che il testo di una disposizione di legge presenti un elemento di discrezionalità non esclude, di per sé, l'esistenza di un diritto. Infatti, l'articolo 6 si applica se il procedimento giudiziario concerne una decisione discrezionale da cui deriva un'ingerenza nei diritti di un ricorrente (§ 102). La Corte ha ritenuto che il diritto di partecipare a una procedura di concorso nel pubblico impiego legittima ed equa costituisca un "diritto" ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*Frezadou c. Grecia*, 2018, § 30). Conseguentemente, nella legislazione nazionale può essere riconosciuto il diritto a una procedura di assunzione o di promozione legittima ed equa, come ha ritenuto la Corte, per esempio, riguardo a una controversia concernente la nomina di un dipendente pubblico alla carica di rettore universitario (*Bara e Kola c. Albania*, 2021, §§ 55-56).

28. Se la legislazione stabilisce i requisiti di ammissione a un impiego o a una professione, il candidato che li soddisfa ha il diritto di accedere a tale impiego o a tale professione (*De Moor c. Belgio*, 1994, § 43). Per esempio, se il ricorrente può affermare sostenibilmente di possedere i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'ordine dei medici, si applica l'articolo 6 (*Chevrol c. Francia*, 2003, § 55; si veda, a contrario, *Bouilloc c. Francia* (dec.), 2006). In ogni caso, se è possibile contestare la legalità di un procedimento concernente un diritto di carattere civile mediante un ricorso di cui il ricorrente si è avvalso, si deve concludere che vi sia stata una "controversia" concernente un "diritto di carattere civile", anche se è stato infine accertato che il ricorrente non soddisfaceva i requisiti previsti dalla legge (diritto di proseguire il corso di specializzazione medica che la ricorrente aveva iniziato all'estero: *Kök c. Turchia*, 2006, § 37, o la domanda tesa a ottenere il titolo di consulente tecnico del giudice, *Cimperšek c. Slovenia*, 2020, §§ 35-36).

29. L'assunzione, nel contesto dell'accesso a un impiego, costituisce in linea di massima un privilegio che può essere concesso a discrezione dell'autorità pertinente e non può essere imposto per via giudiziaria. Ai fini dell'articolo 6, tale questione deve essere distinta dalla questione del proseguimento di un rapporto di lavoro o dalle condizioni del suo esercizio. Mentre l'accesso a un impiego e alle relative funzioni può costituire un privilegio che, in linea di massima, non può essere imposto per via giudiziaria, la situazione è diversa per quanto riguarda il proseguimento di un rapporto di lavoro o le condizioni del suo godimento (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 117). Nella causa *Baka c. Ungheria* [GC], 2016, per esempio, la Corte ha riconosciuto il diritto, previsto dalla legislazione ungherese, del Presidente della Corte suprema ungherese di svolgere interamente il suo mandato della durata di sei anni (§§ 107-111). Inoltre, nel settore privato, il diritto del lavoro conferisce generalmente ai dipendenti il diritto di contestare in giudizio il licenziamento, qualora lo ritengano illegittimo, o siano state introdotte unilateralmente modifiche sostanziali del loro contratto di lavoro. Lo stesso vale per i dipendenti pubblici, tranne nei casi in cui si applica l'eccezione prevista nella causa *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia*, 2007, (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 117; e *Kövesi c. Romania*, 2020, § 115, concernente un pubblico ministero).

30. Nella causa *Regner c. Repubblica ceca* [GC], del 2017, un funzionario del Ministero della Difesa aveva impugnato la revoca del nullaosta di sicurezza che gli era stato rilasciato, circostanza che gli aveva impedito di continuare ad adempiere alle sue funzioni di sostituto del Primo Vice-Ministro. Indubbiamente, il possesso di un nullaosta di sicurezza non costituiva un diritto autonomo. Tuttavia, esso era una condizione essenziale per lo svolgimento delle funzioni del ricorrente. La sua revoca aveva avuto un effetto determinante sulla sua situazione personale e professionale, impedendogli di

<sup>1</sup> Si veda la *Guida all'ambiente*.

svolgere alcune funzioni ministeriali e pregiudicando le sue prospettive di ottenere un nuovo incarico nell'amministrazione statale. Tali fattori sono stati ritenuti sufficienti perché il ricorrente potesse rivendicare un "diritto" ai fini dell'articolo 6 all'atto dell'impugnazione della revoca del suo nullaosta di sicurezza (§ 119; si vedano altresì i rinvii giurisprudenziali nel § 109 alla sentenza *Ternovskis c. Lettonia*, 2014, §§ 9-10, e nel § 112 il rinvio alla sentenza *Miryana Petrova c. Bulgaria*, 2016, §§ 30-35).

### 3. Carattere "civile" del diritto o del dovere

31. Il carattere civile di un diritto o di un dovere alla luce della Convenzione deve essere determinato con riferimento al suo contenuto e ai suoi effetti sostanziali (*Evers c. Germania*, 2020, § 65), – e non alla sua qualificazione giuridica – ai sensi della legislazione interna dello Stato interessato. Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, la Corte deve inoltre tenere conto dell'oggetto e del fine della Convenzione, nonché degli ordinamenti giuridici nazionali degli altri Stati contraenti (*König c. Germania*, 1978, § 89).

32. In linea di massima non è contestata dinanzi alla Corte l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 a controversie tra privati, qualificate di carattere civile nella legislazione interna (per una causa di separazione giudiziale, si veda *Airey c. Irlanda*, 1979, § 21).

33. La Corte ritiene inoltre che i procedimenti riconducibili, nella legislazione interna, al "diritto pubblico" e il cui esito sia determinante per diritti e doveri di carattere privato o per la tutela dei "diritti patrimoniali" siano compresi nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (si veda la recente ricapitolazione nella causa *Bilgen c. Turchia*, 2021, § 65). Tali procedimenti possono riguardare, *inter alia*, l'autorizzazione a vendere un fondo (*Ringeisen c. Austria*, 1971, § 94), la gestione di una clinica privata (*König c. Germania*, 1978, §§ 94-95), un permesso di costruire (si veda, *inter alia*, *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 1982, § 79), l'accertamento di un diritto di proprietà, anche riguardo a un luogo di culto (*Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, §§ 71-73), un'autorizzazione amministrativa in relazione ai requisiti per lo svolgimento di un'attività (*Bentham c. Paesi Bassi*, 1985, § 36), una licenza per la miscita di bevande alcoliche (*Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia*, 1989, § 43), o una controversia concernente il pagamento di un risarcimento per una malattia o un incidente connessi al lavoro (*Chaudet c. Francia*, 2009, § 30). Poiché il ricorso per il riesame della legittimità dei permessi concessi a una società concorrente per l'impianto e l'esercizio di un'attività di tipo analogo in un distretto limitrofo riguarda la perdita di clientela causata dalla concorrenza, esso concerne un "interesse patrimoniale" compreso nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grecia*, 2019, §§ 38-43).

34. In una causa concernente il rifiuto delle autorità amministrative di ottemperare a decisioni definitive che revocavano a una fabbrica il permesso di costruire, segnatamente per ragioni ambientali, la Corte ha ritenuto che, nonostante il carattere generale dell'interesse difeso dai ricorrenti, l'articolo 6 fosse applicabile. Gli interessati, i quali risiedevano in prossimità, avevano lamentato dinanzi ai tribunali nazionali gli effetti nocivi per l'ambiente delle attività della fabbrica e i tribunali avevano concluso che essi potessero vantare un diritto di carattere civile. La Corte ha tenuto conto della posta in gioco nel procedimento, della natura delle misure lamentate, e della legittimazione ad agire dei ricorrenti a norma della legislazione interna (*Bursa Barosu Başkanlığı e altri c. Turchia*, 2018, §§ 127-128; si veda altresì *Stichting Landgoed Steenbergen e altri c. Paesi Bassi*, 2021, § 30).

35. L'articolo 6 è applicabile a un'azione di responsabilità per negligenza nei confronti dello Stato (*X c. Francia*, 1992), a un'azione finalizzata all'annullamento di un provvedimento amministrativo lesivo dei diritti del ricorrente (*De Geouffre de la Pradelle c. Francia*, 1992), a un procedimento amministrativo concernente un divieto di pesca in acque appartenenti ai ricorrenti (*Alatulkkila e altri c. Finlandia*, 2005, § 49) e a una procedura di gara nella quale è in gioco un diritto di carattere civile, ossia il diritto di non essere discriminato per motivi fondati sul credo religioso, o sulle opinioni

politiche, al momento della presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione di appalti pubblici (*Tinnelly & Sons Ltd e altri e McElduff e altri c. Regno Unito*, 1998, § 61; *a contrario, I.T.C. Ltd c. Malta* (dec.), 2007). L'articolo 6 è stato ritenuto applicabile anche a procedimenti amministrativi di revoca della licenza di porto d'armi dovuta all'inserimento dei ricorrenti in una banca dati contenente informazioni riguardo a persone considerate potenzialmente pericolose per la società (*Pocius c. Lituania*, 2010, §§ 38-46; *Užukauskas c. Lituania*, 2010, §§ 34-39). I ricorrenti avevano impugnato la schedatura effettuata dalla polizia e avevano chiesto l'eliminazione dei loro nominativi dalla banca dati. La Corte ha concluso per l'applicabilità dell'articolo 6, in quanto l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti nella banca dati aveva danneggiato la loro reputazione, la loro vita privata e le loro prospettive di lavoro.

36. L'articolo 6 § 1 è applicabile anche a un'azione civile risarcitoria per maltrattamenti commessi asseritamente da agenti dello Stato (*Aksoy c. Turchia*, 1996, § 92), a un'azione nei confronti di un'autorità statale per il risarcimento di un danno non patrimoniale e per le spese (*Rotaru c. Romania* [GC], 2000, § 78) o alla revoca di un nullaosta di sicurezza rilasciato al ricorrente per permettergli di svolgere le sue funzioni di sostituto di un Vice-Ministro della Difesa (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, §§ 113-127).

## B. Estensione ad altri tipi di controversie

37. La portata della nozione di "civile" di cui all'articolo 6 non è limitata all'immediato oggetto della controversia. La Corte ha invece elaborato un approccio più ampio, in base al quale l'aspetto "civile" ha contemplato casi che inizialmente avrebbero potuto sembrare non concernenti un diritto di carattere civile, ma che potevano avere ripercussioni dirette e significative su un diritto privato patrimoniale, o non patrimoniale, appartenente a una persona. Mediante tale approccio, l'aspetto civile dell'articolo 6 è stato applicato a una varietà di controversie che avevano potuto essere qualificate nella legislazione interna come controversie di diritto pubblico (*Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, § 51).

38. L'articolo 6 è applicabile a *procedimenti disciplinari* dinanzi agli organi professionali di categoria in cui è direttamente in gioco il diritto di esercitare una professione (*Reczkowicz c. Polonia*, 2021, §§ 183-185 e i rinvii giurisprudenziali citati riguardo ai giudici e agli avvocati; *Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*; *Philis c. Grecia (n. 2)*, 1981, § 45, e i rinvii giurisprudenziali citati nella causa *Peleki c. Grecia*, 2020, § 39; si raffronti *Ali Riza e altri c. Turchia*, 2020, § 155 e §§ 159-160). L'applicabilità dell'articolo 6 ai procedimenti disciplinari è determinata in base alle sanzioni che la persona *rischia* di subire in conseguenza dell'asserito reato (*Marušić c. Croazia* (dec.), 2017, §§ 72-73 – inapplicabilità dell'articolo 6). Il concreto esito del procedimento non è decisivo al fine della valutazione dell'applicabilità dell'articolo 6 § 1; può essere sufficiente, nei casi appropriati, che sia in gioco il diritto di esercitare una professione, semplicemente perché la sospensione dall'esercizio di una professione costituisce una delle misure che possono essere potenzialmente adottate nei confronti del ricorrente (*Peleki c. Grecia*, 2020, § 39). La giurisprudenza relativa all'applicabilità dell'articolo 6 ai procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti pubblici rinvia al criterio di cui alla causa *Vilho Eskelinen (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 120 e i rinvii giurisprudenziali citati, e § 196; *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, § 66, concernente un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice; *Grace Gatt c. Malta*, 2019, §§ 60-63, concernente un procedimento disciplinare nei confronti di un agente di polizia). L'articolo 6 § 1 è stato ritenuto applicabile anche in relazione a sanzioni disciplinari nel campo dello sport (*Sedat Doğan c. Turchia*, 2021, §§ 20-21, e *Naki and AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği c. Turchia*, 2021, § 20).

39. La Corte ha ritenuto l'articolo 6 § 1 applicabile a controversie concernenti *questioni sociali*, tra cui un procedimento relativo al licenziamento di un dipendente da parte di un'impresa privata (*Buchholz c. Germania*, 1981), un procedimento concernente la concessione di prestazioni previdenziali (*Feldbrugge c. Paesi Bassi*, 1986), anche in assenza di prelievo contributivo (*Salesi c. Italia*, 1993), la concessione dell'assistenza sociale e di un alloggio (*Fazia Ali c. Regno Unito*, 2015 §§ 58-59), nonché a

procedimenti relativi a contributi previdenziali obbligatori (*Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi*, 1994). (Per l'opposizione di un datore di lavoro al riconoscimento della malattia professionale di un dipendente, si veda *Eternit c. Francia* (dec.), 2012, § 32). In tali cause la Corte ha ritenuto che gli aspetti di diritto privato predominassero su quelli di diritto pubblico. Essa ha inoltre rilevato delle similitudini tra il diritto a un assegno sociale e il diritto di percepire un risarcimento da una fondazione di diritto privato per la persecuzione nazista (*Woś c. Polonia*, 2006, § 76).

40. In linea di massima le controversie concernenti *dipendenti pubblici* sono comprese nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1. Nella sua sentenza relativa alla causa *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, (§§ 50-62) la Corte ha chiarito la portata della nozione di "civile" e ha elaborato nuovi criteri per l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 a controversie di lavoro riguardanti dipendenti pubblici (si vedano altresì *Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 103; *Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 107). Perciò, non può esservi in linea di massima alcuna giustificazione per escludere dalle garanzie dell'articolo 6 le ordinarie cause di lavoro, quali quelle relative a retribuzioni, indennità o altri diritti analoghi, sulla base della particolare natura del rapporto che intercorre tra il dipendente pubblico interessato e lo Stato in questione (per il caso particolare dei sistemi misti, che combinano le norme del diritto del lavoro applicabili nel settore privato a determinate specifiche norme applicabili al pubblico impiego, si veda *Pişkin c. Turchia*, 2020, § 98, concernente il licenziamento di un dipendente di un istituto pubblico). Secondo il nuovo principio sussiste la presunzione di applicabilità dell'articolo 6, e spetta al Governo convenuto dimostrare, in primo luogo, che ai sensi della legislazione interna il dipendente pubblico ricorrente non ha diritto ad accedere a un tribunale e, in secondo luogo, che è giustificato escludere il dipendente pubblico dai diritti di cui all'articolo 6 (*Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, § 62).

41. Conseguentemente, lo Stato non può invocare la qualità di dipendente pubblico del ricorrente per escluderlo dalla tutela accordata dall'articolo 6, salvo qualora siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, la legislazione interna deve avere espressamente escluso l'accesso a un tribunale per il posto o la categoria di personale in questione. In secondo luogo, l'esclusione deve essere giustificata da "motivi oggettivi connessi all'interesse dello Stato" (*Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, § 62). Per escludere legittimamente la protezione prevista dall'articolo 6 § 1 devono essere soddisfatte le due condizioni di cui al criterio *Vilho Eskelinen* (*Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 118 – si veda altresì *Kövesi c. Romania*, 2020, § 124).

42. Se il ricorrente aveva accesso a un tribunale ai sensi della legislazione interna, si applica l'articolo 6 (anche a ufficiali dell'esercito in servizio attivo e alle loro pretese dinanzi ai tribunali militari: *Pridatchenko e altri c. Russia*, 2007, § 47). Al fine dell'applicazione del criterio di cui alla causa *Vilho Eskelinen*, 2007, nulla vieta alla Corte di riconoscere a uno specifico organo interno, non facente parte dell'ordine giudiziario, la qualità di "tribunale" (*Xhoxhaj c. Albania*, 2021, §§ 284-288). In tale contesto, pertanto, un organo amministrativo o parlamentare può essere considerato un "tribunale" (*ibid.*, § 288), il che rende l'articolo 6 applicabile alle controversie riguardanti dipendenti pubblici determinate da tale organo (*Oleksandr Volkov c. Ucraina*, 2013, § 88; *Grace Gatt c. Malta*, 2019, §§ 61-62, e i rinvii giurisprudenziali citati).

43. La Corte ha sottolineato che l'eventuale esclusione dell'applicazione dell'articolo 6 deve essere compatibile con lo stato di diritto e, affinché ciò avvenga, essa deve essere basata su uno strumento di applicazione generale e non su una disposizione rivolta nei confronti di una specifica persona (*Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 117).

44. Riguardo al secondo criterio, non è sufficiente che lo Stato dimostri che il dipendente pubblico in questione partecipa all'esercizio del potere pubblico o che sussiste un particolare vincolo di fiducia e lealtà tra il dipendente pubblico e lo Stato, quale datore di lavoro. Lo Stato deve dimostrare anche che l'oggetto della controversia attenga all'esercizio del potere pubblico, o che esso abbia messo in discussione il particolare vincolo di fiducia e lealtà tra il dipendente pubblico e lo Stato (*Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, § 62). Pertanto, in linea di massima, non può essere giustificata

l'esclusione delle ordinarie cause di lavoro quali quelle relative a retribuzioni, indennità o altri diritti analoghi, dalle garanzie dell'articolo 6, sulla base del particolare carattere del rapporto tra il dipendente pubblico e lo Stato in questione (si veda, per esempio, la controversia relativa al diritto del personale della polizia a una speciale indennità nella causa *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007 – si vedano altresì *Zalli c. Albania* (dec.), 2011; *Ohneberg c. Austria*, 2012).

45. La Corte ha dichiarato che l'articolo 6 § 1 è applicabile ai procedimenti per licenziamento senza giusta causa instaurati dai dipendenti di un'ambasciata (una segretaria e un centralinista: *Cudak c. Lituania* [GC], 2010, §§ 44-47; un revisore contabile: *Sabeh El Leil c. Francia* [GC], 2011, § 39; un'addetta alla cultura e all'informazione: *Naku c. Lituania e Svezia*, 2016, § 95), un funzionario del Ministero degli Affari interni (*Fazliyski c. Bulgaria*, 2013, § 55), un commissario di polizia (*Šikić c. Croazia*, 2010, §§ 18-20) o un ufficiale dell'esercito dinanzi ai tribunali militari (*Vasilchenko c. Russia*, 2010, §§ 34-36), al procedimento relativo al diritto a ottenere il posto di assistente parlamentare (*Savino e altri c. Italia*, 2009), al procedimento disciplinare nei confronti di un giudice (*Olujić c. Croazia*, 2009; *Harabin c. Slovacchia*, 2012) e di un militare di carriera (*R.S. c. Germania* (dec.), 2017, § 34), al ricorso presentato da un pubblico ministero avverso un decreto presidenziale che ne disponeva il trasferimento (*Zalli c. Albania* (dec.), 2011, e gli altri rinvii ivi citati), alla prematura destituzione di un pubblico ministero (*Kövesi c. Romania*, 2020, §§ 115 e 121), al procedimento concernente la carriera professionale di un funzionario della dogana (diritto di concorrere a una promozione interna: *Fiume c. Italia*, 2009, §§ 33-36) e a un magistrato che intendeva impugnare la prematura cessazione del suo mandato di presidente della Corte suprema (*Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 118 – si veda altresì *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018 per il caso di un magistrato destituito dall'ufficio di presidente di tribunale ma che aveva conservato le funzioni di giudice), e ad altre controversie riguardanti dipendenti pubblici e giudici (si vedano i rinvii citati nella causa *Baka c. Ungheria* [GC], 2016, §§ 104-105; *Kamenos c. Cipro*, 2017, §§ 75 e ss., e i rinvii citati nel paragrafo 52 della sentenza *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018; e, riguardo alle sanzioni disciplinari nei confronti di un giudice, si vedano *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 120, e *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, §§ 65-68, concernente il trasferimento in un'altra sede; per la temporanea sospensione di un giudice, a causa e nelle more dell'esame del suo ricorso avverso una decisione disciplinare di destituzione dall'ufficio, si veda *Camelia Camelia Bogdan c. Romania*, 2020, § 70, e per la retrocessione di un pubblico ministero, si veda *Čivinskaitė c. Lituania*, 2020, § 95).

46. Sebbene la Corte abbia dichiarato nella sua sentenza relativa alla causa *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, che il suo ragionamento si applicava soltanto alla situazione dei dipendenti pubblici, essa ha ritenuto che *la magistratura* facesse parte del tipico servizio pubblico, pur non facendo parte del pubblico impiego ordinario (*Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 104). Conseguentemente, i giudici non possono essere esclusi dalla tutela dell'articolo 6 soltanto a causa del loro status. La sentenza di cui alla causa *Denisov c. Ucraina* [GC], del 2018 ha fornito una sintesi dettagliata della giurisprudenza e dei principi relativi all'applicazione dell'articolo 6 alle ordinarie cause di lavoro concernenti i giudici (si vedano i paragrafi §§ 46-49 e i precedenti pertinenti, §§ 52-55 – si vedano altresì *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 120, e *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, §§ 62-63); si dovrebbe tenere presente che ciò riguarda anche i procedimenti disciplinari (si veda, per esempio, *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, § 65 e ss., e si veda *supra*). La sentenza relativa alla causa *Bilgen c. Turchia*, del 2021, ha chiarito che ciò comprendeva anche le controversie concernenti un provvedimento che aveva notevoli effetti sulla vita professionale e la carriera di un giudice, anche senza conseguenze dirette dal punto di vista economico o della vita privata o familiare (*Bilgen c. Turchia*, 2021, §§ 68-69). La causa *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, 2021, concerneva due giudici che avevano chiesto un altro posto in un tribunale di livello superiore (§ 231, e si veda la sintesi della giurisprudenza concernente i giudici nei paragrafi §§ 227-228).

47. Nella causa *Bilgen c. Turchia*, 2021, la Corte ha chiarito le condizioni di applicabilità dell'articolo 6 (aspetto civile) alle doglianze formulate da giudici concernenti l'impossibilità di accesso a un tribunale (si veda la prima condizione del criterio *Eskelinen*) al fine di impugnare una decisione unilaterale nociva

per la loro vita professionale. La Corte ha tenuto conto dell'importanza di tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura per preservare lo stato di diritto. Conseguentemente, in controversie di tale tipo essa doveva determinare se l'ordinamento giudiziario nazionale assicurasse la protezione dei giudici da decisioni potenzialmente arbitrarie che influenzavano la loro carriera o il loro status professionale (nel caso di specie, il trasferimento in un tribunale di grado inferiore – si veda §§ 57-59, §§ 61-63). La controversia concerneva quindi il loro "diritto", ai sensi della Convenzione (che si ispirava a fonti internazionali), di essere tutelati da un trasferimento o da una nomina arbitrari (§ 64).

48. Se la cessazione dalle funzioni di un procuratore capo era stata decisa dal Presidente a seguito di proposta del Ministro della Giustizia, l'assenza di un riesame giudiziario della legalità della decisione non poteva corrispondere "agli interessi dello Stato" ai fini del secondo criterio *Eskelinen* citato sopra. I membri più anziani della magistratura dovrebbero – come gli altri cittadini – beneficiare della protezione dalle arbitrarie da parte del potere esecutivo, e soltanto la supervisione, da parte di un organo giudiziario indipendente, della legalità della decisione di cessazione può garantire l'effettività di tale diritto (*Kövesi c. Romania*, 2020, § 124; si veda altresì *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, § 76 *in fine*).

49. Il criterio *Vilho Eskelinen* è stato applicato a molte tipologie di controversie riguardanti i dipendenti pubblici, tra cui quelle relative all'assunzione o alla nomina (*Juričić c. Croazia*, 2011, §§ 54-58), alla carriera o alla promozione (*Dzhidzheva-Trendafilova c. Bulgaria* (dec.), 2012, § 50; *Bara e Kola c. Albania*, 2021, § 57), ai trasferimenti (*Ohneberg c. Austria*, 2012, § 24), alla cessazione dal servizio (*Olujić c. Croazia*, 2009; *Nazsız c. Turchia* (dec.), 2009) e ai procedimenti disciplinari (*Kamenos c. Cipro*, 2017, §§ 73-81). In maniera più esplicita, nella causa *Bayer c. Germania* (§ 38), 2009, concernente un ufficiale giudiziario destituito dall'ufficio a seguito di un procedimento disciplinare, la Corte ha ritenuto che le controversie riguardanti "retribuzioni, indennità o altri diritti analoghi" costituissero soltanto esempi non esaustivi di "ordinarie cause di lavoro" cui in linea di massima avrebbe dovuto essere applicato l'articolo 6 ai sensi del criterio *Vilho Eskelinen*. Nella causa *Olujić c. Croazia*, 2009, § 34, essa ha ritenuto che la presunzione di applicabilità dell'articolo 6, stabilita nella sentenza *Vilho Eskelinen*, si applicasse anche ai casi di destituzione (*Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 105).

50. La Corte ha inoltre ritenuto che l'articolo 6 fosse applicabile a una causa concernente il riesame giudiziario della nomina di un presidente di tribunale (*Tsanova-Gecheva c. Bulgaria*, 2015, §§ 84-85). Pur riconoscendo che l'articolo 6 non garantiva il diritto alla promozione o a occupare un determinato posto nel pubblico impiego, la Corte ha tuttavia osservato che si poteva sostenere che il diritto a una procedura di assunzione, o di promozione, legittima ed equa, o a pari opportunità di accesso al lavoro e all'impiego pubblico, doveva essere considerato riconosciuto nel diritto interno nella misura in cui i tribunali nazionali ne avevano riconosciuto l'esistenza e avevano esaminato i motivi presentati dagli interessati a tale riguardo (si vedano altresì *Majski c. Croazia (n. 2)*, 2011, § 50; *Fiume c. Italia*, 2009, § 35).

51. Infine, il criterio *Vilho Eskelinen* relativo all'applicabilità dell'articolo 6 § 1 è ugualmente pertinente nelle cause concernenti il diritto di accesso a un tribunale (si vedano, per esempio, *Nedelcho Popov c. Bulgaria*, 2007; *Suküt c. Turchia* (dec.), 2007) e nelle cause relative alle altre garanzie sancite dall'articolo 6 (*Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, relativa al diritto a un'udienza e all'ottenimento di una pronuncia giudiziaria entro un termine ragionevole).

52. L'articolo 6 § 1 è applicabile anche alla costituzione di parte civile in un procedimento penale (*Perez c. Francia* [GC], 2004, §§ 70-71), eccetto nel caso in cui l'azione civile sia instaurata unicamente per ottenere una vendetta privata o a fini punitivi (*Sigalas c. Grecia*, 2005, § 29; *Mihova c. Italia* (dec.), 2010). Infatti, la Convenzione non conferisce di per sé il diritto di fare perseguire o condannare penalmente terzi (si veda altresì *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 218). Per essere compreso nell'ambito della Convenzione, tale diritto deve essere indissociabile dall'esercizio da parte della persona offesa del diritto di instaurare un'azione civile, previsto dalla legislazione nazionale

(*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, §§ 188 e 194), anche se soltanto al fine di ottenere una riparazione simbolica, o la tutela di un diritto di carattere civile quale il diritto di godere di una “buona reputazione” (*Perez c. Francia* [GC], 2004, § 70; si veda altresì, in relazione a un risarcimento simbolico, *Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], 2009, § 24). L'articolo 6 si applica pertanto ai procedimenti riguardanti la costituzione di parte civile, a decorrere dal momento in cui la persona offesa si costituisce parte civile, anche nel corso della fase istruttoria considerata separatamente (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 207), salvo qualora la stessa abbia rinunciato in modo inequivocabile al diritto alla riparazione (*Arnoldi c. Italia*, 2017, § 43), e nella misura in cui il procedimento penale è determinante per il diritto di carattere civile al risarcimento fatto valere (*Alexandrescu e altri c. Romania*, 2015, § 22, relativa al diritto delle vittime di conoscere la verità riguardo a violazioni di massa di diritti fondamentali). Conseguentemente, è necessario compiere un esame caso per caso per determinare se l'ordinamento giuridico interno riconosca alla persona offesa un interesse di carattere civile da fare valere nel procedimento penale (*Arnoldi c. Italia*, 2017, §§ 36-40). Deve essere accertata l'intenzione della persona offesa di ottenere la tutela di un diritto di carattere civile e il suo interesse a chiedere un risarcimento, anche in una fase successiva, per la violazione di tale diritto. Inoltre, l'esito del procedimento in questione deve essere determinante al fine dell'ottenimento di una riparazione del danno (*Arnoldi c. Italia*, 2017, §§ 25-40). La Corte ha precisato che la questione dell'applicabilità dell'articolo 6 § 1 non può dipendere dal riconoscimento della formale qualità di “parte” nel diritto interno. Perché sia applicabile l'articolo 6, la data di deposito della domanda di risarcimento non è determinante, in quanto la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 fosse applicabile in casi in cui la domanda doveva ancora essere depositata, o non era stata minimamente depositata, benché il diritto interno prevedesse tale possibilità (§ 29 e §§ 37-40). Il fatto che la persona interessata avesse già ricevuto il risarcimento da altri organi, per esempio a seguito di un incidente mortale di un familiare, non preclude di per sé l'applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Gracia Gonzalez c. Spagna*, §§ 50-55).

53. La Corte ha ritenuto che – *nel contesto della reclusione* – alcune limitazioni dei diritti dei detenuti, e le eventuali ripercussioni di tali limitazioni, siano comprese nella sfera dei “diritti di carattere civile” (si veda la sintesi della giurisprudenza in materia contenuta nella sentenza *De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, §§ 147-50). L'articolo 6 si applica quindi alle condizioni di detenzione dei detenuti (per esempio, alle controversie relative alle limitazioni cui sono soggetti i detenuti in conseguenza della collocazione in una sezione di massima sicurezza (*Enea c. Italia* [GC], 2009, §§ 97-107) o in una cella di massima sicurezza (*Stegarescu e Bahrin c. Portogallo*, 2010), o a un procedimento disciplinare che limita le visite in carcere dei familiari (*Gülmez c. Turchia*, 2008, § 30); o ad altri tipi di limitazioni dei diritti dei detenuti (*Ganci c. Italia*, 2003, § 25). L'articolo 6 § 1 è stato applicato anche a un procedimento instaurato dalla direzione di un carcere al fine di richiedere la presenza di un agente di custodia durante i colloqui tra un detenuto e il suo difensore, sebbene tale misura fosse finalizzata soprattutto a preservare l'ordine e la sicurezza all'interno del carcere. Ritenendo che i colloqui personali tra il difensore e l'assistito fossero compresi nella nozione di “vita privata” di cui all'articolo 8 della Convenzione, la Corte ha concluso che la controversia fosse di natura prevalentemente personale e individuale (*Altay c. Turchia (n. 2)A*, 2019, §§ 61, 67-69). Per contro, l'articolo 6 non si applica ai procedimenti relativi alle condizioni di applicabilità della legislazione in materia di amnistia (*AMontcornet de Caumont c. Francia* (dec.), 2003) e non garantisce alcun diritto a una particolare modalità di espiazione della pena o alla liberazione condizionale (*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, § 48).

54. L'articolo 6 si applica anche alle *misure di sorveglianza speciale* nel quadro di un *provvedimento di obbligo di soggiorno* che comporta, in particolare, restrizioni della libertà di circolazione (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, §§ 151-55). Nella causa citata, la Corte ha ritenuto che alcune restrizioni, quali il divieto di uscire di notte, di allontanarsi dal comune di residenza, di partecipare a riunioni pubbliche, di utilizzare telefoni cellulari e apparecchi radioelettrici di comunicazione, fossero comprese nella sfera dei diritti personali e fossero pertanto di carattere “civile”.

55. L'articolo 6 contempla anche il diritto di godere di una buona reputazione (*Helmets c. Svezia*, 1991, § 27, e quindi a un procedimento per diffamazione – *Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, 1995,

§ 58); il diritto di accesso ad atti amministrativi (*Loiseau c. Francia* (dec.), 2003) o alle prove contenute nel fascicolo delle indagini (*Savitskyy c. Ucraina*, 2012, §§ 143-145); le controversie relative alla non menzione di una condanna nel casellario giudiziale (*Alexandre c. Portogallo*, 2012, §§ 54-55) o la cancellazione di un'iscrizione nel casellario giudiziale (*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, § 50), il ricorso avverso la registrazione in uno schedario di polizia lesiva del diritto alla reputazione, il diritto alla protezione della proprietà e la possibilità di trovare un impiego e guadagnarsi quindi da vivere (*Pocius c. Lituania*, 2010, §§ 38-46; *Užkauskas c. Lituania*, 2010, §§ 32-40); i procedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari non detentive (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, § 151), i procedimenti per il ripristino di alcuni diritti (l'accesso a particolari tipi di impiego) successivamente all'espiazione di una condanna penale (*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, § 50), il diritto di essere socio di un'associazione (*Sakellaropoulos c. Grecia* (dec.), 2011; *Lovrić c. Croazia*, 2017, §§ 55-56) – analogamente, un procedimento giudiziario relativo alla legittima esistenza di un'associazione riguarda i diritti di carattere civile dell'associazione, anche se ai sensi della legislazione interna la questione della libertà di associazione appartiene al campo del diritto pubblico (*APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri c. Ungheria*, 2000, §§ 34-35) – e, infine, il diritto di proseguire gli studi superiori (*Emine Araç c. Turchia*, 2008, §§ 18-25), diritto che si applica ugualmente all'istruzione elementare (*Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010, § 104).

56. L'articolo 6 è applicabile anche ad *altre questioni* quali quelle ambientali, in ordine alle quali possono sorgere controversie concernenti il diritto alla vita, alla salute o a un ambiente sano (*Taşkın e altri c. Turchia*, 2004); all'affidamento di minori (*McMichael c. Regno Unito*, 1995); alle modalità di scolarizzazione di minori (*Ellès e altri c. Svizzera*, 2010, §§ 21-23); al diritto all'accertamento della paternità (*Alaverdyan c. Armenia* (dec.), 2010, § 33); al diritto alla libertà (*Aerts c. Belgio*, 1998, § 59; *Laidin c. Francia (n. 2)*, 2003); e ai procedimenti di epurazione (si veda, per esempio, *Polyakh e altri c. Ucraina*, § 153 e i rinvii giurisprudenziali citati).

57. Anche il diritto alla libertà di espressione (*Kenedi c. Ungheria*, 2009, § 33; e, per l'applicazione in un contesto disciplinare, *Sedat Doğan c. Turchia*, 2021, §§ 20) e il diritto dei giornalisti di ricevere e comunicare informazioni mediante la stampa, al fine di esercitare la loro professione (*Shapovalov c. Ucraina*, 2012, § 49; *Selmani e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2017, § 47) sono stati ritenuti di carattere "civile".

58. Vi è pertanto stata una percettibile modifica della giurisprudenza a favore dell'applicazione dell'aspetto civile dell'articolo 6 in casi che potrebbero sembrare inizialmente non concernenti un diritto di carattere civile, ma che possono avere "dirette e significative ripercussioni su un diritto di carattere privato spettante a una persona" (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, § 151; *Alexandre c. Portogallo*, 2012, §§ 51 e 54), anche in un contesto professionale (*Pocius c. Lituania*, 2010, § 43; *Selmani e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2017, § 47; *Mirovni Inštitut c. Slovenia*, 2018, § 29), nonché nel pubblico impiego (per esempio, *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 52-53 e i rinvii giurisprudenziali citati; *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018).

## C. Applicabilità dell'articolo 6 a procedimenti diversi dal procedimento principale

59. *I procedimenti cautelari*, quali quelli concernenti la concessione di una misura provvisoria come un provvedimento conservativo, non sono stati normalmente ritenuti in grado di "determinare" diritti e doveri di carattere civile. Tuttavia, nel 2009, la Corte si è discostata dalla sua precedente giurisprudenza e ha adottato un nuovo approccio. Nella causa *Micallef c. Malta* [GC], 2009, §§ 80-86, la Corte ha stabilito che l'applicabilità dell'articolo 6 alle misure provvisorie dipende dal soddisfacimento di alcune condizioni. In primo luogo, il diritto in questione nel procedimento principale e in quello conservativo deve essere "di carattere civile" ai sensi della Convenzione. In secondo luogo, l'esame deve vertere sul carattere della misura provvisoria, sul suo oggetto, sul suo scopo, nonché sui suoi effetti sul diritto in questione. L'articolo 6 è applicabile ogniquale volta una

misura provvisoria possa essere ritenuta effettivamente determinante per il diritto, o il dovere, di carattere civile in questione, a prescindere dal lasso di tempo per il quale essa è in vigore (si veda altresì, per la temporanea sospensione di un giudice nel contesto di un procedimento disciplinare, *Camelia Bogdan c. Romania*, 2020, § 70, e per una misura amministrativa preventiva di sospensione temporanea mentre è in corso un procedimento penale, *Loquifer c. Belgio*, 2021, §§ 34-35).

60. Una sentenza provvisoria può essere equiparata a misure e procedimenti cautelari o conservativi, e valgono quindi i medesimi criteri per determinare se sia applicabile l'aspetto civile dell'articolo 6 (*Mercieca e altri c. Malta*, 2011, § 35).

61. Sempre con riferimento ai principi stabiliti nella sentenza *Micallef c. Malta* [GC], 2009, l'articolo 6 può essere applicato, in conformità ai summenzionati criteri, alla sospensione di un procedimento di esecuzione (*Central Mediterranean Development Corporation Limited c. Malta (n. 2)*, 2011, §§ 21-23).

62. L'articolo 6 è applicabile a *un procedimento cautelare* che persegue il medesimo fine del procedimento principale pendente, qualora il provvedimento conservativo sia immediatamente esecutivo e comporti una pronuncia sul medesimo diritto (*RTBF c. Belgio*, 2011, §§ 64-65).

63. *Procedimenti di autorizzazione a proporre impugnazione*: secondo la sentenza *Hansen c. Norvegia*, 2014, § 55, l'approccio prevalente sembra essere quello di considerare l'articolo 6 § 1 applicabile a tali procedimenti (sono citate le cause *Martinie c. Francia* [GC], 2006, §§ 11; *Monnell e Morris c. Regno Unito*, 1987, § 54; e 53-55; si veda altresì *Pasquini c. San Marino*, 2019, § 89). Le modalità di applicazione dell'articolo 6 dipendono dalle particolari caratteristiche del procedimento in questione, tenuto conto dell'intero procedimento svolto nell'ordinamento giuridico nazionale e del ruolo esercitato in esso dalla corte di appello o dalla corte di cassazione (*ibid.*; si veda altresì *Monnell e Morris c. Regno Unito*, 1987, § 56).

64. *Procedimenti penali e civili consecutivi*: se la legislazione interna di uno Stato prevede una procedura consistente in due fasi – la prima in cui il tribunale si pronuncia sull'esistenza del diritto al risarcimento, e la seconda in cui ne fissa l'importo – è ragionevole, ai fini dell'articolo 6 § 1, considerare che il diritto di carattere civile non sia stato "determinato" fino a quando non ne sia stato stabilito l'esatto importo: la determinazione di un diritto comporta una pronuncia non soltanto sulla sua esistenza, bensì anche sulla sua portata o sul modo in cui esso può essere esercitato e ciò comprende, ovviamente, la quantificazione del risarcimento (*Torri c. Italia*, 1997, § 19).

65. Anche le controversie *di carattere costituzionale* possono essere comprese nell'ambito dell'articolo 6 se il loro esito è determinante per diritti e doveri di carattere civile (*Süßmann c. Germania*, 1996, § 41; *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, §§ 203 e ss., in particolare § 206; *Ruiz-Mateos c. Spagna*, 1993). La situazione è diversa in caso di controversie concernenti un decreto presidenziale di concessione della cittadinanza a una persona a titolo eccezionale, o volte a determinare se il Presidente sia venuto meno al giuramento costituzionale (*Paksas c. Lituania* [GC], 2011, §§ 65-66). Poco importa che il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale riguardi un rinvio pregiudiziale o un ricorso costituzionale avverso decisioni giudiziarie (*Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, §§ 188-191 e i rinvii giurisprudenziali citati). L'articolo 6 è, in linea di massima, applicabile anche nel caso in cui la Corte costituzionale esamini un ricorso che impugna direttamente una legge, qualora la legislazione interna preveda tale rimedio (*Voggenreiter c. Germania*, 2004, §§ 31-33 e 36 e i rinvii giurisprudenziali citati). La sentenza *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, ha elaborato la posizione della Corte in materia, quale replica al rilievo formulato dal Governo convenuto che sottolineava la specificità del modello costituzionale nazionale (si vedano §§ 192 e ss., nonché il ragionamento concernente l'efficacia di un ricorso costituzionale ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione e l'applicabilità dell'articolo 6 § 1, § 201). Inoltre, i criteri che disciplinano l'applicazione dell'articolo 6 § 1 a una misura provvisoria si estendono alla Corte costituzionale (*Kübler c. Germania*, 2011, §§ 47-48).

66. *Esecuzione delle decisioni giudiziarie*: l'articolo 6 § 1 si applica a tutte le fasi del procedimento giudiziario volto a dirimere “una controversia (...) su diritti e doveri di carattere civile”, senza esclusione delle fasi successive alla pronuncia sul merito. L'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve quindi essere considerata parte integrante del “processo” ai fini dell'articolo 6 (*Hornsby c. Grecia*, 1997, § 40; *Romańczyk c. Francia*, 2010, § 53, concernente l'esecuzione di una decisione che autorizzava la riscossione di assegni di mantenimento). Indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 6 al procedimento iniziale, un titolo esecutivo che determina diritti di carattere civile non deve derivare necessariamente da un procedimento al quale è applicabile l'articolo 6 (*Buj c. Croazia*, 2006, § 19).

67. L'articolo 6 § 1 è applicabile anche all'esecuzione di sentenze straniere definitive (*exequatur* – si veda *Avotiņš c. Lettonia* [GC], 2016, § 96 e i rinvii giurisprudenziali citati). L'*exequatur* di un decreto di confisca pronunciato da un tribunale straniero è compreso nell'ambito dell'articolo 6, ma soltanto relativamente al suo aspetto civile (*Saccoccia c. Austria* (dec.), 2007).

68. *Domande di riapertura del procedimento/ricorsi straordinari*: la causa *Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], del 2015 ha chiarito la giurisprudenza della Corte in materia di applicabilità dell'articolo 6 ai ricorsi straordinari nell'ambito di procedimenti civili. La Convenzione non garantisce il diritto alla riapertura di una causa conclusa e l'articolo 6 non è applicabile ai procedimenti concernenti la domanda di riapertura di un procedimento civile conclusosi con decisione definitiva (*Sablon c. Belgio*, 2001, § 86). Tale ragionamento si applica anche alla domanda di riapertura di un procedimento presentata dopo che la Corte ha constatato la violazione della Convenzione (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)*, 2007, § 24). L'articolo 6 è stato pertanto considerato inapplicabile in tali casi. Ciò perché, nella misura in cui la materia è compresa nel principio della *res judicata* di una sentenza definitiva resa in un procedimento nazionale, non si può in linea di massima sostenere che una successiva domanda straordinaria, o un successivo ricorso straordinario, tesi a ottenere la revocazione di tale sentenza diano luogo a una pretesa sostenibile in ordine all'esistenza di un diritto riconosciuto dalla legislazione nazionale, o che l'esito del procedimento in cui si decide se riesaminare o meno la medesima causa siano decisivi per la “determinazione di (...) diritti e doveri di carattere civile” (*Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], 2015, §§ 44-45).

69. Tuttavia, qualora un ricorso straordinario comporti automaticamente, o dia comunque luogo, in pratica a un nuovo esame della causa, l'articolo 6 si applica al procedimento di “riesame” nella maniera consueta (*ibid.*, § 46). L'articolo 6 è stato inoltre ritenuto applicabile in alcuni casi in cui, sebbene il diritto interno qualificasse il procedimento come “straordinario” o “eccezionale”, esso era stato giudicato di natura e portata analoga a un procedimento ordinario di appello, in quanto la qualificazione nazionale del procedimento non è considerata determinante al fine della questione dell'applicabilità (*San Leonard Band Club c. Malta*, 2004, §§ 41-48). In conclusione, la Corte ha ritenuto che, benché l'articolo 6 § 1 non sia normalmente applicabile ai ricorsi straordinari tesi a ottenere la riapertura di procedimenti giudiziari conclusi, la natura, la portata e le specifiche caratteristiche di tali procedimenti nell'ordinamento giuridico interessato possano essere tali da condurli nell'ambito dell'articolo 6 § 1 e delle garanzie di un equo processo che esso offre ai litiganti. La Corte deve conseguentemente esaminare la natura, la portata e le specifiche caratteristiche del ricorso straordinario in questione (*Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], 2015, § 50). Nella causa citata tali criteri sono stati applicati a un “ricorso eccezionale” mediante il quale la ricorrente, invocando una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che aveva riscontrato la violazione dell'articolo 6, aveva chiesto alla Corte suprema del suo Paese di annullare le decisioni pronunciate dai giudici nazionali. Benché in tale causa la Corte abbia concluso per l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 al tipo di procedimento in questione (§§ 51-58), ciò non è avvenuto nella causa *Munteanu c. Romania* (dec.), 2020, §§ 38-44.

70. L'articolo 6 è stato dichiarato applicabile anche a un procedimento di opposizione di terzo che aveva dirette conseguenze sui diritti e i doveri di carattere civile dei ricorrenti (*Kakamoukas e altri c. Grecia* [GC], 2008, § 32), e a un procedimento relativo alle spese processuali svolto separatamente dal procedimento “civile” di merito (*Robins c. Regno Unito*, 1997, § 29).

## D. Materie escluse

71. La semplice dimostrazione della natura “patrimoniale” di una controversia non è di per sé sufficiente al fine dell'applicabilità dell'aspetto civile dell'articolo 6 § 1 (*Ferrazzini c. Italia* [GC], 2001, § 25).

72. Le materie che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 comprendono i *procedimenti tributari*: la materia fiscale fa ancora parte del nocciolo duro delle prerogative del potere pubblico, in quanto rimane predominante il carattere pubblico del rapporto tra il contribuente e la comunità (*ibid.*, § 29). Sono analogamente esclusi i procedimenti d'ingiunzione sommari relativi al pagamento di oneri o dazi doganali (*Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi* (dec.), 2005).

73. Lo stesso vale, in materia di *immigrazione*, per l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento di stranieri, in relazione a procedimenti relativi alla concessione dell'asilo politico o all'espulsione (per la domanda di annullamento di un decreto di espulsione: si veda *Maaouia c. Francia* [GC], 2000, § 38; per un'estradiizione: si vedano *Peñafiel Salgado c. Spagna* (dec.), 2002; *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], 2005, §§ 81-83; e per un'azione risarcitoria di un richiedente asilo in ragione del rifiuto della concessione dell'asilo: si veda *Panjeheighalehei c. Danimarca* (dec.), 2009), malgrado le eventuali gravi conseguenze per la vita privata o familiare o le prospettive di lavoro. Tale inapplicabilità si estende all'inserimento di uno straniero nel Sistema Informativo Schengen (*Dalea c. Francia* (dec.), 2010). Il diritto di essere titolare di un passaporto e il diritto alla cittadinanza non sono diritti di carattere civile ai fini dell'articolo 6 (*Smirnov c. Russia* (dec.), 2006). Il diritto di uno straniero di richiedere un permesso di lavoro può, tuttavia, essere compreso nell'ambito dell'articolo 6, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, anche se, ai sensi della legislazione interna, il lavoratore non ha alcun *locus standi* per richiedere il permesso, purché il contenzioso riguardi un semplice ostacolo procedurale che non pregiudica la sostanza del diritto (*Juriscic e Collegium Mehrerau c. Austria*, 2006,

74. Secondo la sentenza *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], del 2007, le *controversie relative ai dipendenti pubblici* non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 qualora siano soddisfatti i due seguenti criteri (*Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, §§ 71 e 80): lo Stato, nella sua legislazione nazionale, deve avere espressamente escluso l'accesso a un “tribunale” per il posto o la categoria di personale in questione, e tale esclusione deve essere giustificata da motivi oggettivi connessi all'interesse dello Stato (§ 62; si vedano altresì *Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 103; *Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 107). Inoltre, l'eventuale esclusione dell'applicazione dell'articolo 6 deve essere compatibile con lo stato di diritto e, perché ciò accada, essa deve essere fondata su uno strumento di applicazione generale e non su una disposizione rivolta nei confronti di una specifica persona (*Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 117). Soltanto in un esiguo numero di cause è stato riscontrato il soddisfacimento di entrambe le condizioni previste dal criterio *Vilho Eskelinen*.

75. Nei rari casi in cui la Corte ha riscontrato il soddisfacimento della prima condizione del criterio *Vilho Eskelinen* (per una sintesi concernente i giudici, si veda *Bilgen c. Turchia*, 2021, §§ 70 e 75), l'esclusione dall'accesso a un tribunale per il posto in questione era chiara ed “espressa” (si vedano, per esempio, *Suküt c. Turchia* (dec.), 2007; *Nedelcho Popov c. Bulgaria*, 2007, § 38; *Apay c. Turchia* (dec.), 2007; e *Nazsız c. Turchia* (dec.), 2009 (da valutare alla luce della successiva sentenza pronunciata nella causa *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, §§ 74-76); e si raffronti *Kövesi c. Romania*, 2020, §§ 119-121). Dovrebbe essere rilevato che l'assenza della possibilità di riedame della decisione lamentata non significa di per sé che sia escluso l'accesso a un tribunale ai fini della prima condizione (*Kamenos c. Cipro*, 2017, §§ 75 e 84; si veda altresì *Kövesi c. Romania*, 2020, §§ 122-123). La causa *Kamenos c. Cipro*, 2017, verteva su una sanzione disciplinare inflitta al ricorrente dal Consiglio Supremo della Magistratura, la cui decisione era definitiva (§ 84). Il Consiglio costituiva tuttavia un “tribunale” ai sensi dell'articolo 6, e il dipendente pubblico destituito dall'impiego aveva pertanto avuto accesso a un tribunale ai fini della prima condizione del criterio *Vilho Eskelinen*.

76. La Corte ha precisato che, al fine del criterio *Vilho Eskelinen* (per il principio, si veda *Bilgen c. Turchia*, 2021, § 71) nulla le vieta di qualificare come “tribunale” un particolare organo nazionale non facente parte dell’ordine giudiziario nazionale. Un organo amministrativo o parlamentare può pertanto essere considerato un “tribunale” e rendere quindi applicabile l’articolo 6 alle controversie relative ai dipendenti pubblici che esso determina (*Oleksandr Volkov c. Ucraina*, 2013, § 88); ciò può avvenire anche per un organo disciplinare (*Kamenos c. Cipro*, 2017, §§ 82-88), o può non avvenire (*Bilgen c. Turchia*, 2021, §§ 74-75). Peraltro, possono esservi particolari circostanze che impongono alla Corte di determinare se l’accesso a un tribunale sia stato escluso dalla legislazione interna precedentemente, piuttosto che al momento dell’adozione della contestata misura concernente il ricorrente (*Baka c. Ungheria* [GC], 2016, §§ 115-16).

77. In ordine alla seconda condizione, perché l’esclusione sia giustificata non è sufficiente che lo Stato dimostri che il dipendente pubblico in questione partecipi all’esercizio del potere pubblico o che sussista, per riprendere i termini utilizzati dalla Corte nella sentenza *Pellegrin c. Francia* [GC], 1999, un “particolare vincolo di fiducia e lealtà” tra il dipendente pubblico e lo Stato, quale datore di lavoro. Spetta allo Stato dimostrare che l’oggetto della controversia attenga all’esercizio del potere pubblico, o che esso abbia messo in discussione il particolare vincolo summenzionato. In linea di massima non può essere giustificata l’esclusione delle ordinarie cause di lavoro, quali quelle concernenti retribuzioni, indennità o altri diritti analoghi, dalle garanzie dell’articolo 6, sulla base del particolare carattere del rapporto tra il dipendente pubblico interessato e lo Stato in questione (*Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, § 62). La Corte ha ritenuto che l’articolo 6 non fosse applicabile al caso di un militare, congedato dall’esercito per violazioni disciplinari, il quale non aveva potuto impugnare tale congedo in tribunale, e del quale era stato messo in discussione il “particolare vincolo di fiducia e lealtà” con lo Stato (*Suküt c. Turchia* (dec.), 2007).<sup>2</sup> Essa è pervenuta a una conclusione simile riguardo ad alcuni dirigenti statali in campi sensibili (*Spūlis e Vaškevičs c. Lettonia* (dec.), 2014). Tuttavia, nelle cause *Bilgen c. Turchia*, 2021, §§ 79-81, e *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, §§ 76-80, concernenti dei giudici, la Corte ha sottolineato che tale ragionamento non poteva essere trasposto ai membri della magistratura, in particolare in considerazione delle garanzie della loro indipendenza.

78. *I diritti politici* quali il diritto di candidarsi alle elezioni e di conservare il proprio mandato (vertenza elettorale: si veda *Pierre-Bloch c. Francia*, 1997, § 50), il diritto al trattamento pensionistico in qualità di ex deputato (*Papon c. Francia* (dec.), 2005), o il diritto di un partito politico di svolgere le sue attività politiche (per una causa concernente l’estinzione di un partito, si veda *Refah Partisi (Il partito del benessere) e altri c. Turchia* (dec.), 2000), non possono essere considerati diritti di carattere civile ai sensi dell’articolo 6 § 1. Tale articolo non contempla nemmeno l’appartenenza o l’esclusione da un partito politico o da un’associazione (*Lovrić c. Croazia*, 2017, § 55). Analogamente, il procedimento nell’ambito del quale è stato negato a un’organizzazione non governativa preposta a osservare le elezioni politiche l’accesso ad atti non contenenti informazioni relative all’organizzazione stessa, non è compreso nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1 (*Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb c. Armenia* (dec.), 2009). La Corte ha confermato che le modalità di esercizio di un mandato politico, in particolare il dovere di non porsi in una situazione di conflitto di interesse, hanno carattere politico e non civile (*Cătănciu c. Romania* (dec.), 2018, § 35).

79. In aggiunta, la Convenzione non conferisce, di per sé, il diritto di far perseguire o condannare terzi per un reato (*Perez c. Francia* [GC], 2004, § 70; *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, § 218, concernente l’impugnazione della decisione di non perseguire un’altra persona), o alcun diritto, in quanto tale, a proporre appello in materia civile (*Durisotto c. Italia* (dec.), 2014, § 53, e i rinvii giurisprudenziali citati). Inoltre, l’articolo 6 non si applica ai procedimenti concernenti le condizioni di applicabilità della legislazione in materia di amnistia (*Montcornet de Caumont c. Francia* (dec.), 2003) e non garantisce il diritto a una particolare modalità di espiatione della pena o alla liberazione condizionale (*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, § 48). L’articolo 6 § 1 non impone neanche l’esistenza

<sup>2</sup>. Si veda la Sezione relativa all’“Estensione ad altri tipi di controversie”.

di un tribunale competente ad annullare o revocare la legislazione in vigore (*James e altri c. Regno Unito*, 1986, § 81).

80. Neanche il diritto di riferire questioni dibattute in pubblica udienza è un diritto di “carattere civile” ai sensi della Convenzione (*Mackay e BBC Scotland c. Regno Unito*, 2010, §§ 20-22).

81. Conclusione: se sussiste una “controversia” concernente “diritti e doveri di carattere civile”, in conformità alla definizione di essi secondo i summenzionati criteri, l'articolo 6 § 1 garantisce alla persona interessata il diritto di fare esaminare da una corte o da un tribunale qualsiasi pretesa concernente i suoi diritti e doveri di carattere civile. In tal modo, l'articolo sancisce il “diritto a un tribunale”, del quale il diritto di accesso, ovvero il diritto di adire un tribunale in materia civile, costituisce un aspetto. A ciò si aggiungono le garanzie previste dall'articolo 6 § 1, sia riguardo all'organizzazione e alla composizione del tribunale, che riguardo allo svolgimento del procedimento. In breve, il tutto forma il diritto a un “equo processo” (*Golder c. Regno Unito*, 1975, § 36).

## E. Nessi con altre disposizioni della Convenzione<sup>3</sup>

82. La Convenzione deve essere letta nell'insieme e interpretata in modo da promuovere la coerenza e l'armonia interna tra le sue varie disposizioni (per questo principio si veda, per esempio, *Mihalache c. Romania* [GC], 2019, § 92).

### 1. Articolo 2 (diritto alla vita)

83. Nella causa *Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], del 2019, il figlio della ricorrente, il quale era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, era fuggito e si era suicidato. Invocando l'articolo 2, la ricorrente ha lamentato che le autorità non avevano tutelato il diritto alla vita di suo figlio. Ha inoltre lamentato, ai sensi dell'articolo 6 § 1, l'eccessiva durata del procedimento risarcitorio che ella aveva instaurato nei confronti dell'ospedale. La Grande Camera ha deciso di esaminare tutte le doglianze soltanto ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione (§§ 80-81).

84. L'articolo 6 prevede un requisito di indipendenza, e la protezione procedurale del diritto alla vita inerente all'articolo 2 della Convenzione comporta che le indagini debbano essere sufficientemente indipendenti. Nella causa *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], del 2015, la Grande Camera ha fornito delle spiegazioni, in particolare, per chiarire se le autorità inquirenti debbano soddisfare ai sensi dell'articolo 2 condizioni di indipendenza simili a quelle prevalenti ai sensi dell'articolo 6 (§§ 217 e ss.).

85. Nella causa *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], del 2019, la Grande Camera ha sottolineato la differenza tra il diritto a un'indagine effettiva di cui all'articolo 2 della Convenzione e il diritto di accesso a un tribunale di cui all'articolo 6 § 1, concernente il diritto della vittima di chiedere il risarcimento del danno subito (§ 193).

### 2. Articolo 5 (diritto alla libertà)<sup>4</sup>

86. L'articolo 5 § 4 è una *lex specialis* in relazione all'articolo 6 (aspetto civile) e vi è uno stretto nesso tra tali due disposizioni della Convenzione, benché la procedura di cui all'articolo 5 § 4 non debba essere sempre accompagnata dalle medesime garanzie previste dall'articolo 6 per le liti civili o penali (*Manzano Diaz c. Belgio*, § 38).

---

3. Si vedano altresì le Guide giurisprudenziali ai seguenti articoli: *articolo 2* (diritto alla vita), *articolo 6 (aspetto penale)* (diritto a un equo processo), *articolo 8* (diritto al rispetto della vita privata e familiare), *articolo 13* (diritto a un ricorso effettivo) e l' *articolo 1 del Protocollo N. 1* (protezione della proprietà).

4. Si veda la *Guida all'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza)*.

### 3. Articolo 6 § 1 (equo processo penale)<sup>5</sup>

87. La Corte ritiene che i diritti delle persone accusate di un reato esigano maggiore tutela di quelli delle parti di un procedimento civile. I principi e i criteri che si applicano al procedimento penale devono, pertanto, essere definiti con particolare chiarezza e precisione (*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], 2017, § 67). I requisiti insiti nella nozione di “equo processo” non sono necessariamente uguali a quelli esistenti in cause concernenti la determinazione di diritti e doveri di carattere civile: “gli Stati contraenti godono di maggiore libertà quando trattano cause civili riguardanti diritti e doveri di carattere civile rispetto a quando si occupano di cause penali” (*Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 1993, § 32; *Levages Prestations Services c. Francia*, 1996, § 46; e si veda altresì *infra*). Una parte civile non si trova nella medesima posizione delle altre parti del procedimento penale, in cui le due parti avversarie sono l'imputato, che tenta di dimostrare che l'accusa è infondata, e il pubblico ministero il quale rappresenta le autorità requirenti. La persona che si costituisce parte civile nel procedimento, pur mirando a sostenere il procedimento penale, tenta soprattutto di ottenere un risarcimento per il danno che afferma di avere subito. La parte civile non è pertanto coinvolta nell'aspetto penale del procedimento bensì nell'aspetto civile. Conseguentemente, i diritti della parte civile riguardo ai principi della parità delle armi e del procedimento nel contraddittorio non coincidono con quelli dell'imputato nei confronti del pubblico ministero (*Gorou c. Grecia (n. 4)*, 2007, §§ 26-27, concernente il rifiuto di rinviare un'udienza, e § 22, concernente un ricorso per cassazione; si raffronti *Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009, §§ 101 e 100, concernente il ruolo del pubblico ministero/della Procura riguardo a una parte di un procedimento civile).

88. Nella sua giurisprudenza, quando esamina un procedimento compreso nell'ambito dell'aspetto civile dell'articolo 6, la Corte può ritenere che sia necessario trarre ispirazione dal suo approccio in materia di diritto penale (*Mihail Mihăilescu c. Romania*, 2021, § 75, e ai sensi dell'*Equità: Principi generali infra*, e vice versa, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 209 e 250; si veda altresì *Peleki c. Grecia*, 2020, §§ 55-56).

89. Dovrebbe essere sottolineato che in alcuni casi la conduzione di un procedimento penale può avere potenziali conseguenze per l'equità della determinazione di una controversia “di carattere civile” (si veda in particolare la specifica questione di una parte civile o dei diritti di carattere civile connessi a una procedura di indagine penale nella causa *Mihail Mihăilescu c. Romania*, 2021, §§ 74-89, compresa la questione della *res judicata*; *Victor Laurențiu Marin c. Romania*, 2021, §§ 144-150; e *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, §§ 192-201).

90. Dovrebbe essere inoltre rilevato che riguardo ai requisiti istituzionali dell'articolo 6 § 1, quali l'indipendenza e l'imparzialità di un “tribunale costituito per legge”, e ai fondamentali principi della Convenzione, nell'elaborare la sua giurisprudenza la Corte ha fatto affidamento sui suoi precedenti sia in materia “civile” che “penale” (si vedano, per esempio, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 211 e ss.; *Morice c. Francia* [GC], 2015).

91. Infine, l'applicabilità dell'aspetto civile dell'articolo 6 § 1 non impedisce alla Corte di esaminare anche l'eventuale applicabilità dell'aspetto penale di tale articolo (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 121). Dovrebbe essere rilevato che la Corte ha da lungo tempo una posizione secondo la quale i procedimenti disciplinari non siano di per sé di carattere “penale” (*Peleki c. Grecia*, 2020, §§ 35-36).

### 4. Articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza)

92. Le cause riguardanti procedimenti civili risarcitori che fanno seguito a un'assoluzione o all'archiviazione di un procedimento penale sono normalmente esaminate ai sensi dell'articolo 6 § 2 della Convenzione. La Corte ha esaminato una causa in cui la ricorrente lamentava che la sua

---

5. Si veda la *Guida all'articolo 6 (aspetto penale)*.

responsabilità civile per gli atti compiuti dal figlio minore fosse stata stabilita sulla base di un procedimento penale nel quale il figlio era stato un semplice testimone ed ella non aveva goduto di alcuno status procedurale. La ricorrente non era stata accusata di aver commesso atti illeciti né nel corso del procedimento penale né nel corso di quello civile. La causa pertanto non riguardava il suo diritto alla presunzione di innocenza garantito dall'articolo 6 § 2. Ciononostante, la Corte ha ritenuto che i principi elaborati dalla sua giurisprudenza ai sensi di tale disposizione fossero pertinenti alla situazione esaminata ai sensi dell'articolo 6 § 1 nella causa di cui era stata investita (*Kožemiakina c. Lituania*, 2018, § 51).

## 5. Articolo 8 (vita privata)

93. Qualora l'elemento patrimoniale di una controversia sia ritenuto significativo al fine dell'applicabilità dell'aspetto civile dell'articolo 6 § 1, l'articolo 8 non diviene automaticamente applicabile sotto il profilo del diritto al rispetto della "vita privata" (*Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 54 e 122; si veda altresì *Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, §§ 60-61, con una conclusione differente riguardo all'applicabilità degli articoli 6 e 8). La nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione è un elemento di cui tenere conto nel concludere che l'articolo 6 § 1 sia applicabile (si veda *Altay c. Turchia (n. 2)*, 2019, § 68).

94. Nella causa *López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], 2019, la Corte ha esaminato se il fatto che in un procedimento civile si fosse tenuto conto, come elementi di prova, di immagini di una videosorveglianza segreta (articolo 8) avesse pregiudicato la complessiva equità del procedimento (§§ 154-158). Nella causa *Evers c. Germania*, 2020, la Corte ha esaminato se il diritto di persone vulnerabili affette da disturbi mentali all'auto-determinazione e alla dignità, ai fini dell'articolo 8, fosse stato rispettato nel corso dei procedimenti (§§ 82-84). Nella causa *M.L. c. Slovacchia*, 2021, la Corte ha effettuato un parallelismo tra la protezione procedurale implicita nell'articolo 8 e la protezione esplicita contenuta nell'articolo 6 § 1 (§ 57).

## 6. Articolo 10 (libertà di espressione)

95. La Corte ha esaminato cause in cui i ricorrenti erano stati condannati per oltraggio alla corte a causa di commenti espressi nell'aula di un tribunale o indirizzati ai giudici. La Corte ha inizialmente esaminato separatamente le doglianze che le erano state presentate ai sensi degli articoli 6 e 10 della Convenzione, osservando che la conclusione secondo la quale vi era stata iniquità procedurale nel procedimento sommario per oltraggio non faceva che aggravare l'assenza di proporzionalità (*Kyprianou c. Cipro* [GC], 2005, § 181). Più recentemente, la Corte ha ritenuto che, alla luce delle carenze del procedimento in questione (che hanno condotto alla constatazione di violazione dell'articolo 6 § 1), la limitazione del diritto alla libertà di espressione del ricorrente non fosse stata accompagnata da "salvaguardie adeguate" ed effettive contro gli abusi e non fosse stata pertanto necessaria in una società democratica, in violazione dell'articolo 10 (*Słomka c. Polonia*, 2018, §§ 69-70).

## 7. Altri articoli

96. L'articolo 6 § 1 è una *lex specialis* in relazione all'articolo 13: i requisiti dell'articolo 6 § 1, che implicano l'intera serie dei procedimenti giudiziari, sono più rigorosi di quelli di cui all'articolo 13 e li assorbono (*Kudła c. Polonia* [GC], 2000, § 146).

97. Nella causa *Černius e Rinkevičius c. Lituania*, 2020, § 49, la Corte ha esaminato ai sensi dell'articolo 6 § 1 la doglianza dei ricorrenti concernente il rifiuto dei giudici nazionali di accordare loro il rimborso delle spese legali dopo una controversia con esito favorevole, mentre i ricorrenti avevano sollevato la doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione (si raffronti *Taratukhin c. Russia* (dec.), 2020, § 27, e per la riscossione dell'importo

dovuto, si veda *Gogić c. Croazia*, 2020, § 45). Nella causa *Cindrić e Bešlić c. Croazia*, 2016, §§ 119-123, concernente il pagamento delle spese di giudizio consistenti nelle competenze dovute ai pubblici ufficiali, la Corte ha esaminato la doglianza ai sensi di entrambi gli articoli (§§ 110 e 119-123). Si vedano altresì *Zustović c. Croazia*, 2021, §§ 98-100, e *Čolić c. Croazia*, 2021, §§ 39-48, per una sintesi della giurisprudenza.

98. Può esservi un nesso anche tra la questione dell'efficacia di un ricorso costituzionale ai fini dell'articolo 35 § 1 e quella dell'applicabilità dell'articolo 6 § 1 ai procedimenti dinanzi alla stessa Corte costituzionale (*Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, §§ 201-209).

## II. Diritto a un tribunale

### Articolo 6 § 1 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).”

### A. Diritto e accesso a un tribunale

99. Il diritto di accesso a un tribunale ai fini dell'articolo 6 è stato definito nella sentenza *Golder c. Regno Unito*, 1975, §§ 28-36). Rinviano ai principi dello stato di diritto e del divieto di un potere arbitrario che sono alla base della Convenzione, la Corte ha ritenuto che il diritto di accesso a un tribunale fosse un aspetto inerente alle garanzie sancite dall'articolo 6 (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, §§ 76 e ss.).

100. Il diritto a un equo processo, garantito dall'articolo 6 § 1, esige che i litiganti dispongano di un rimedio giudiziario effettivo, che consenta loro di fare valere i loro diritti di carattere civile (*Nait-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 112; *Běleš e altri c. Repubblica ceca*, 2002, § 49).

101. Ogni persona ha diritto a che la sua causa concernente “diritti e doveri di carattere civile” sia esaminata da un tribunale. In tal modo l'articolo 6 § 1 sancisce il “diritto a un tribunale”, del quale il diritto di accesso, ovvero il diritto di adire un tribunale in materia civile, costituisce un aspetto (*Nait-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 113; *Golder c. Regno Unito*, 1975, § 36; e i rinvii giurisprudenziali citati). L'articolo 6 § 1 può pertanto essere invocato da chiunque ritenga illegittima un'ingerenza nell'esercizio di un suo diritto di carattere civile, e lamenti di non avere avuto la possibilità di investire della sua pretesa un tribunale che soddisfi i requisiti dell'articolo 6 § 1. Qualora vi sia una controversia seria e reale riguardo alla legittimità di tale ingerenza, vertente sull'esistenza stessa o sulla portata dell'asserito diritto di carattere civile, l'articolo 6 § 1 conferisce all'interessato il diritto di “fare determinare da un tribunale tale questione di diritto interno” (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, § 92; *Marković e altri c. Italia* [GC], 2006, § 98). Il rifiuto da parte di un tribunale di esaminare le affermazioni di persone circa la compatibilità di una particolare procedura con le fondamentali garanzie procedurali di un equo processo limita il loro accesso a un tribunale (*Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], 2016, § 131).

102. Il “diritto a un tribunale” e il diritto di accesso non sono assoluti. Possono essere soggetti a restrizioni, ma esse non devono limitare o ridurre l'accesso offerto alla persona in modo tale da compromettere la sostanza stessa del diritto (*Stanev c. Bulgaria* [GC], 2012, § 229; *Baka c. Ungheria* [GC], 2016, § 120; *Nait-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 113; *Philis c. Grecia (n. 1)*, 1991, § 59; *De*

*Geouffre de la Pradelle c. Francia*, 1992, § 28).<sup>6</sup> Inoltre, una restrizione non è compatibile con l'articolo 6 § 1 se non persegue un fine legittimo e non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine perseguito (*Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 89; *Nait-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 115).

103. L'articolo 6 non garantisce un diritto di accesso a un tribunale che abbia la facoltà di annullare o revocare una legge promulgata dal legislatore. Ciononostante, se un decreto (emesso sulla base di una legge), una decisione o un'altra misura, benché non indirizzata formalmente a una persona fisica o giuridica, incida sostanzialmente sui "diritti" o sui "doveri di carattere civile" di tale persona, o di un gruppo di persone che si trovano in una situazione simile, a causa di alcune qualità caratteristiche di essi o in ragione di una situazione fattuale che li differenzia da qualsiasi altra persona, l'articolo 6 § 1 può esigere che vi sia la possibilità di impugnare la sostanza della decisione o della misura in questione da parte di tale persona o gruppo dinanzi a un "tribunale" che soddisfa i requisiti di tale disposizione (*Posti e Rahko c. Finlandia*, 2002, §§ 53-54). Ciò vale *a fortiori* per una misura che applica la legislazione pertinente in un particolare caso (*Project-Trade d.o.o. c. Croazia*, 2020, §§ 67-68).

104. Sebbene il diritto di adire un tribunale con una pretesa di carattere civile rappresenti uno "dei principi fondamentali del diritto universalmente riconosciuti", la Corte non ritiene che, allo stato attuale del diritto internazionale, tali garanzie facciano parte dello *jus cogens* (*Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], 2016, § 136).

105. Nella causa *Baka c. Ungheria* [GC], 2016, la Corte ha sottolineato la crescente importanza che gli strumenti internazionali e del Consiglio d'Europa, la giurisprudenza dei tribunali internazionali e la prassi di altri organi internazionali, attribuiscono al rispetto dell'equità procedurale nelle cause concernenti l'allontanamento o la destituzione di giudici, nonché all'intervento di un'autorità indipendente dai poteri esecutivo e legislativo in ogni decisione che incide sulla cessazione di un giudice dalle funzioni (§ 121). Nella causa *Kövesi c. Romania*, del 2020, le medesime considerazioni sono state applicate ai pubblici ministeri (§ 156). Si vedano inoltre, in materia disciplinare, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 176-186, e *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, §§ 99-104.

106. Nella sua decisione relativa alla causa *Lovrić c. Croazia*, del 2017, concernente l'espulsione di un socio di un'associazione, la Corte ha sottolineato che una restrizione del diritto di accesso a un tribunale per impugnare tale provvedimento perseguiva il "fine legittimo" di conservare l'autonomia organizzativa delle associazioni (che rinvia all'articolo 11 della Convenzione). La portata del riesame giudiziario di tale provvedimento può essere limitata, anche in misura significativa, ma l'interessato non deve tuttavia essere privato del diritto di accesso a un tribunale (§§ 71-73).

## 1. Diritto concreto ed effettivo

107. Il diritto di accesso a un tribunale deve essere "concreto ed effettivo" (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, §§ 76-79; *Bellet c. Francia*, 1995, § 38), in considerazione del posto di rilievo detenuto in una società democratica dal diritto a un equo processo (*Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania* [GC], 2001, § 45). Perché il diritto di accesso sia effettivo, una persona deve "avere una chiara e concreta possibilità di opporsi a un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti" (*Bellet c. Francia*, 1995, § 36; *Nunes Dias c. Portogallo* (dec.), 2003, per le norme che disciplinano la citazione a comparire; *Fazliyski c. Bulgaria*, 2013, concernente l'assenza di un riesame giurisdizionale di una perizia determinante per la decisione di una controversia di lavoro relativa alla sicurezza nazionale; e, per l'automatica sospensione di un giudice per avere esercitato il suo diritto di appello avverso una decisione disciplinare che l'aveva destituita dall'ufficio, *Camelia Bogdan c. Romania*, 2020, §§ 75-77), o una chiara e concreta possibilità di chiedere un risarcimento (*Georgel e Georgeta Stoicescu*

---

6. Si veda altresì la Sezione relativa all'"Equità".

*c. Romania*, 2011, § 74). Tale diritto deve essere distinto dal diritto garantito dall'articolo 13 della Convenzione<sup>7</sup> (*X e altri c. Russia*, 2020, § 50).

108. Le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare ai fini della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e, in particolare, il rispetto del principio della certezza del diritto (*Cañete de Goñi c. Spagna*, 2020, § 36). Ciò premesso, le norme in questione, o la loro applicazione, non devono impedire alle parti in causa di esperire un ricorso disponibile (*Miragall Escolano e altri c. Spagna*, 2000, § 36; *Zvolský e Zvolská c. Repubblica ceca*, 2002, § 51). In particolare, ogni causa dovrebbe essere valutata alla luce delle particolarità del procedimento in questione (*Kurşun c. Turchia*, 2018, §§ 103-104). I tribunali, nell'applicare le norme procedurali, devono evitare sia l'eccessivo formalismo, che pregiudicherebbe l'equità del procedimento, che l'eccessiva flessibilità, che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalle leggi (*Hasan Tunç e altri c. Turchia*, 2017, §§ 32-33).

109. In breve, l'osservanza di norme formalizzate di procedura civile, mediante le quali le parti riescono a ottenere la determinazione di una controversia, ha un grande valore ed è importante in quanto è in grado di limitare la discrezionalità, assicurando la parità delle armi, impedendo arbitrarietà, garantendo l'effettiva determinazione di una controversia e un giudizio entro un termine ragionevole, e assicurando la certezza del diritto e il rispetto per il tribunale (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 96). Tuttavia, il diritto di accesso a un tribunale è compromesso nella sostanza quando le norme cessano di servire i fini della "certezza del diritto" e della "corretta amministrazione della giustizia" e formano una specie di barriera che impedisce al litigante di ottenere dal tribunale competente una determinazione nel merito della sua causa (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 98). Se le autorità hanno fornito informazioni imprecise o incomplete circa i termini da osservare, i tribunali interni dovrebbero tenere sufficientemente conto delle particolari circostanze della causa e non applicare le norme e la giurisprudenza pertinenti in maniera eccessivamente rigida (si raffrontino *Gajtani c. Svizzera*, 2014, e *Clavien c. Svizzera* (dec.), 2017).

110. Il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere dal momento in cui le parti possono essere effettivamente venute a conoscenza di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo, o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Altrimenti, i tribunali, ritardando la notifica delle loro decisioni, potrebbero ridurre significativamente i termini per proporre appello, o renderlo persino impossibile. La notifica, in quanto mezzo di comunicazione tra l'organo giudiziario e le parti, rende noti alle parti la decisione del tribunale e i relativi motivi, consentendo alle stesse, se lo ritengono opportuno, di impugnarla (*Miragall Escolano e altri c. Spagna*, 2000, § 37) o a un terzo interessato di intervenire (*Cañete de Goñi c. Spagna*, 2002, § 40, concernente una ricorrente che non era stata citata a testimoniare in qualità di parte interessata in un procedimento il cui esito le aveva recato pregiudizio).

111. Più in generale, le autorità interne hanno la responsabilità di agire con la dovuta diligenza per garantire che i litiganti vengano a conoscenza dei procedimenti che li riguardano, in modo da poter comparire e difendersi; la notifica del procedimento non può essere lasciata interamente alla discrezionalità della parte avversaria (per una sintesi della giurisprudenza si veda *Schmidt c. Lettonia*, 2017, §§ 86-90, 92 e 94-95, in cui la ricorrente non era stata informata del procedimento di divorzio e la Corte ha sottolineato che, vista la posta in gioco nel procedimento, le autorità avrebbero dovuto esercitare una diligenza particolare per garantire il rispetto del diritto di accesso a un tribunale).

112. Se delle decisioni amministrative possono incidere potenzialmente su terzi, deve esistere un coerente sistema di notifica che assicuri che i dati pertinenti siano accessibili, entro il termine pertinente, a qualsiasi parte potenzialmente interessata (*Stichting Landgoed Steenberghe e altri c. Paesi Bassi*, 2021, § 47, concernente un sistema di notifica/comunicazione per via esclusivamente telematica, §§ 50-53). Un sistema di pubblicazione generale delle decisioni amministrative che consegue un giusto equilibrio tra gli interessi delle autorità e delle persone interessate, offrendo in

<sup>7</sup> Si veda la *Guida all'articolo 13 della Convenzione – Diritto a un ricorso effettivo*.

particolare a queste ultime una chiara, pratica ed effettiva possibilità di impugnare le decisioni, non costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto di accesso a un tribunale (*Geffre c. Francia* (dec.), 2003).

La causa *Zavodnik c. Slovenia*, 2015, riguardava una notifica nell'ambito di una procedura fallimentare. La Corte ha ritenuto che la modalità di notifica dell'udienza (era stata annunciata sulla bacheca del tribunale e nella Gazzetta ufficiale) fosse inadeguata e avesse impedito al ricorrente di contestare la ripartizione dell'attivo (*Zavodnik c. Slovenia*, 2015, §§ 78-81).

113. Le garanzie di accesso a un tribunale si applicano con uguale forza sia alle controversie private che ai procedimenti che coinvolgono autorità pubbliche, benché tali fattori possano influenzare la valutazione della proporzionalità della misura contestata (*Čolić c. Croazia*, 2021, § 53).

114. Nelle specifiche circostanze di una causa, il carattere concreto ed effettivo del diritto di accesso a un tribunale può essere compromesso, per esempio:

- dal costo proibitivo del procedimento, alla luce delle possibilità economiche della persona;
- dall'eccessivo importo della cauzione per le spese di giudizio nell'ambito di una domanda di costituzione di parte civile (*Ait-Mouhoub c. Francia*, 1998, §§ 57-58; *García Manibardo c. Spagna*, 2000, §§ 38-45);
  - da spese di giudizio eccessivamente elevate (*Kreuz c. Polonia*, 2001, §§ 60-67; *Podbielski e PPU Polpure c. Polonia*, 2005, §§ 65-66; *Weissman e altri c. Romania*, 2006, § 42; *Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania*, 2011, §§ 69-70, e, a contrario, *Reuther c. Germania* (dec.), 2003). In tali cause la Corte ha considerato la questione delle spese di giudizio che erano state richieste prima dell'instaurazione del procedimento civile e che avevano avuto l'effetto di ostacolare l'accesso a un tribunale di primo grado o a una successiva fase del procedimento da parte di ricorrenti che non erano in grado di sostenerle (si raffronti *Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, 1995, §§ 62-67, concernente il pagamento di una cauzione quale condizione preliminare per il deposito di un appello). La Corte ha sottolineato che se sussiste la possibilità di esenzione dalle spese di bollo per un'istanza giudiziaria a seguito della valutazione della situazione economica del ricorrente, le autorità devono pronunciarsi sollecitamente (*Laçi c. Albania*, 2021, §§ 53-60), e anche al ricorrente è richiesta diligenza (*Elcomp sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, § 41).

Nella causa *Stankov c. Bulgaria*, 2007, § 53, la Corte ha ritenuto che anche le considerevoli spese di giudizio imposte alla fine del procedimento potessero costituire una limitazione del diritto a un tribunale (si vedano, più specificamente, per cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, un'assoluzione o una custodia cautelare ingiustificata, §§ 59 e 62, e una domanda di risarcimento per un'aggressione, *Čolić c. Croazia*, 2021, §§ 58-59); si veda altresì, in ordine al rifiuto di rimborsare le spese legali, *Černius e Rinkevičius c. Lituania*, 2020, §§ 68-69 e § 74; e si raffronti con procedimenti in cui sono contestate le spese esigibili a seguito di un procedimento giudiziario, *Taratukhin c. Russia* (dec.), 2020, §§ 36 e ss. Nelle cause riguardanti le spese di giudizio si dovrebbe tenere conto anche della condotta del litigante (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 120) o della manifesta assenza di una prospettiva di successo di un'azione (*Marić c. Croazia* (dec.), 2020, §§ 58 e 60, concernente l'obbligo di sostenere l'intera spesa della rappresentanza dello Stato, e § 52, concernente l'obbligo della parte soccombente di pagare le spese del giudizio (la regola secondo la quale "chi perde paga")); si vedano altresì *Stankiewicz c. Polonia*, 2006, §§ 62 e ss.; *Klaur c. Croazia*, 2013, §§ 77 e ss.; e *Cindrić e Bešlić c. Croazia*, 2016, §§ 119-123). Riguardo alle spese di giudizio per procedimenti che non hanno dato luogo a una decisione di merito, si veda *Karahasanoglu c. Turchia*, 2021, §§ 136-137). La Corte si è opposta alla regola in base alla quale non è previsto il rimborso delle spese da parte di un'autorità pubblica la quale

è stata ritenuta responsabile in un procedimento giudiziario (*Zustović c. Croazia*, 2021, §§ 102-106, e si vedano altresì §§ 99-100 per l'obbligo dello Stato di sostenere le spese dei suoi errori in tale contesto);

- l'irrogazione di sanzioni pecuniarie al fine di impedire un incremento delle cause dinanzi ai tribunali e di assicurare la corretta amministrazione della giustizia non è, di per sé, incompatibile con il diritto di accesso a un tribunale. Tuttavia, l'importo di tali sanzioni è un fattore importante di cui tenere conto (*Sace Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. c. Turchia*, 2013, §§ 26 e ss., concernente un'ammenda obbligatoria del 10% dell'offerta in caso di tentativo infruttuoso di impugnare un'asta pubblica).
- da questioni concernenti la scadenza dei termini:
  - Il tempo impiegato per il giudizio di appello aveva comportato che il ricorso fosse dichiarato inammissibile (*Miragall Escolano e altri c. Spagna*, 2000, § 38; *Melnyk c. Ucraina*, 2006, § 26). I litiganti devono ciononostante agire con la necessaria diligenza (*Kamenova c. Bulgaria*, 2018, §§ 52-55).
  - Nella causa *Ivanova e Ivashova c. Russia*, del 2017, la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non avrebbero dovuto interpretare il diritto interno in maniera rigida con il risultato di imporre un obbligo al quale le litiganti non potevano ottemperare in alcun modo. Esigere che l'appello fosse proposto entro un mese dalla data di redazione da parte della cancelleria di una copia integrale della decisione del tribunale, invece che a decorrere dal momento in cui l'appellante era effettivamente venuta a conoscenza della decisione, equivaleva a far dipendere la scadenza del termine pertinente da un fattore sul quale ella non aveva alcun controllo. La Corte ha ritenuto che il diritto di proporre appello sarebbe dovuto decorrere dalla data in cui la ricorrente aveva effettivamente potuto conoscere il testo integrale della decisione.
  - Il termine di prescrizione dell'azione (si vedano, in materia di lesione dell'integrità personale, i rinvii giurisprudenziali citati nei paragrafi 53-55 della sentenza *Sanofi Pasteur c. Francia*, 2020, nonché *Howald Moor e altri c. Svizzera*, 2014, §§ 79-80; *Yagtzilar e altri c. Grecia*, 2001, § 27). Per esempio, la Corte ha riscontrato la violazione del diritto di accesso a un tribunale in diverse cause in cui l'archiviazione del procedimento penale e il conseguente mancato esame dell'azione civile erano stati dovuti a negligenza da parte delle autorità nazionali (*Atanasova c. Bulgaria*, 2008, §§ 35-47). Anche gli eccessivi ritardi nell'esame di una domanda possono vanificare il diritto di accesso a un tribunale (*Kristiansen e Tyvik AS c. Norvegia*, 2013).
  - La concessione dell'autorizzazione a proporre appello fuori dei termini e la conseguente ammissione, per ragioni che non appaiono particolarmente convincenti, di un appello ordinario presentato dopo un considerevole lasso di tempo, possono comportare la violazione del principio della certezza del diritto e del diritto a un tribunale (*Magomedov e altri c. Russia*, 2017, §§ 87-89, in cui sono stati ammessi appelli tardivi a favore delle autorità competenti, a seguito della proroga, senza un valido motivo, del termine per proporre appello).
    - La durata delle indagini preliminari, attribuibile alle autorità, che ha impedito al ricorrente di costituirsi parte civile nel procedimento penale chiedendo un risarcimento, o di instaurare un'azione civile risarcitoria (*Petrella c. Italia*, 2021, §§ 51-53 e i rinvii citati).
    - Il ritardo da parte delle autorità nazionali nell'esaminare il ricorso di una ricorrente (che contestava la procedura di selezione relativa a un posto per il quale si era candidata), con il risultato che il procedimento era stato archiviato poiché non sussisteva più alcun interesse giuridico a proseguire il ricorso, in quanto la decisione amministrativa in questione era giunta a scadenza (*Frezadou c. Grecia*, 2018, § 47 – si confronti *Sailing Club of Chalkidiki "I Kelyfos" c. Grecia*, 2019, § 72). Più in

generale, in casi eccezionali, mantenere sospeso un procedimento per un periodo eccessivo può compromettere il diritto di accesso a un tribunale (*Kristiansen e Tyvik AS c. Norvegia*, 2013, § 57). L'assenza infgiustificat di una decisione da parte del tribunale adito per un periodo particolarmente protratto può essere considerata un diniego di giustizia; il ricorso esperito dal ricorrente può quindi essere privato interamente della sua effettività se il tribunale interessato non perviene alla determinazione della questione in tempo utile, come esigono le circostanze e l'oggetto della causa (*Sailing Club of Chalkidiki "I Kelyfos" c. Grecia*, 2019, § 60).

- da questioni di competenza (si veda, per esempio, *Arlewin c. Svezia*, 2016, relativa alla diffusione di un programma televisivo trasmesso da un altro Paese dell'Unione europea) o da un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle finalità dichiarate di un'associazione, che l'aveva privata del suo diritto di accesso a un tribunale (*Association Burestop 55 e altri c. Francia*, 2021, § 71). Inoltre, nel caso di un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato, quest'ultimo ha l'obbligo positivo di facilitare l'identificazione dell'autorità resistente (*Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania*, 2011, §§ 69-71).
- da questioni in materia di prova, se i requisiti in materia di onere della prova sono eccessivamente rigidi (*Tence c. Slovenia*, 2016, §§ 35-38); riguardo al formalismo nella presentazione delle prove, si veda *Efstratiou e altri c. Grecia*, 2020, §§ 44 e ss.
- dall'esistenza di ostacoli procedurali che impediscono o limitano le possibilità di adire un tribunale:
  - un'interpretazione particolarmente rigida, da parte dei tribunali interni, di una norma procedurale (eccessivo formalismo) può privare i ricorrenti del diritto di accesso a un tribunale (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 97; *Pérez de Rada Cavanilles c. Spagna*, 1998, § 49; *Miragall Escolano e altri c. Spagna*, 2000, § 38; *Sotiris e Nikos Koutras ATTEE c. Grecia*, 2000, § 20; *Běleš e altri c. Repubblica ceca*, 2002, § 50; *RTBF c. Belgio*, 2011, §§ 71-72 e 74; *Miessen c. Belgio*, 2016, §§ 72-74; *Gil Sanjuan c. Spagna*, 2020, § 34; e per una corte costituzionale, *Dos Santos Calado e altri c. Portogallo*, 2020, §§ 118-130), tenendo presente che un'interpretazione irragionevole di un requisito procedurale compromette il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale (*Miragall Escolano e altri c. Spagna*, 2000, § 37). L'applicazione retroattiva di una nuova condizione di ricevibilità, successivamente al deposito di un appello, solleva una questione concernente il principio della certezza del diritto (*Gil Sanjuan c. Spagna*, 2020, §§ 35-45);
  - la considerazione del valore dell'oggetto della controversia (soglia di ammissibilità *ratione valoris*) al fine di determinare la competenza di un tribunale di grado superiore (*Zubac c. Croazia* [GC], § 73, §§ 85-86);
  - le condizioni connesse all'esecuzione di una precedente decisione possono pregiudicare il diritto di accesso a un tribunale, per esempio se le ristrettezze economiche in cui versa il ricorrente pongono quest'ultimo nell'impossibilità anche soltanto di iniziare a uniformarsi alla sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio (*Annoni di Gussola e altri c. Francia*, 2000, § 56; si raffronti *Arvanitakis c. Francia* (dec.), 2000);
  - gli ostacoli procedurali che impediscono ad alcuni soggetti di agire in giudizio (*I Santi Monasteri c. Grecia*, 1994, § 83; *Phillis c. Grecia (n. 1)*, 1991, § 65; *Lupaş e altri c. Romania*, 2006, §§ 64-67; e, per dei maggiorenni incapaci, *Stanev c. Bulgaria* [GC], 2012, §§ 241-45; *Nataliya Mikhaylenko c. Ucraina*, 2013, § 40; *Nikolyan c. Armenia*, 2019; e si raffronti *R.P. e altri c. Regno Unito*, 2012);
- dai limiti del riesame giudiziario disponibile, per esempio se un ricorso ai tribunali amministrativi avverso un decreto presidenziale poteva dare luogo soltanto a un riesame dell'osservanza delle formalità esterne nell'adozione del decreto, mentre il ricorso del ricorrente richiedeva un esame del merito e della legalità interna del decreto (*Kövesi*

*c. Romania*, 2020, §§ 153-154, concernente la prematura destituzione di un pubblico ministero), e, *a fortiori*, dall'indisponibilità di un riesame giudiziario (si veda *Camelia Bogdan c. Romania*, 2020, §§ 76-77, concernente l'automatica sospensione temporanea di un giudice nelle more dell'esame del suo appello avverso la decisione di destituirlo dall'ufficio).

115. Tuttavia, sempre a proposito di formalismo, le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono legittimamente essere più rigorose rispetto a quelle richieste per un ricorso ordinario (*Tourisme d'affaires c. Francia*, 2012, § 27 *in fine*). Data la specificità della funzione della Corte di cassazione, la procedura seguita dinanzi a quest'ultima può essere più formale, soprattutto quando il procedimento di cui è investita è successivo all'esame della causa da parte di un tribunale di primo grado e successivamente di una corte di appello, aventi entrambi giurisdizione piena (*Levages Prestations Services c. Francia*, 1996, §§ 44-48; *Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, 1997, §§ 34-39), tuttavia le autorità interne non godono di un potere discrezionale illimitato al riguardo (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, §§ 108-109). In tale contesto, la Corte ha rinviato al principio di sussidiarietà e alla sua giurisprudenza relativa ai meccanismi di filtro per i ricorsi dinanzi alle Corti supreme (*Succi e altri c. Italia*, 2021, § 85).

La Corte ha inoltre tenuto conto dello specifico ruolo del Supremo Tribunale amministrativo e ha ritenuto accettabile che potessero essere previsti requisiti più rigorosi per i procedimenti dinanzi a esso (*Papaioannou c. Grecia*, 2016, §§ 42-49). Nell'esaminare una doglianza presentata da un ricorrente riguardo alle nuove condizioni previste per un ricorso a tale tribunale, la Corte ha ritenuto che non le spetti esprimere un'opinione riguardo all'appropriatezza delle scelte di indirizzo giurisprudenziale dei tribunali nazionali, o della scelta di una politica legislativa, bensì soltanto di riesaminare se le conseguenze di tali scelte fossero conformi alla Convenzione (*ibid.*, § 43; si veda altresì *Ronald Vermeulen c. Belgio*, 2018, § 53). Inoltre, in considerazione del particolare ruolo svolto dalla Corte costituzionale quale giudice di ultima istanza preposto alla tutela dei diritti fondamentali, è possibile accettare anche che i procedimenti dinanzi a essa possano essere più formali (*Arribas Antón c. Spagna*, 2015, § 50 e *infra*).

116. Più in generale, la sentenza *Zubac c. Croazia* [GC], 2018, ha ribadito i principi generali relativi all'accesso a un tribunale di grado superiore (§§ 80-82 e § 84) e la giurisprudenza in materia di formalismo (§§ 96-99). Le questioni della "certezza del diritto" e della "corretta amministrazione della giustizia", in particolare, costituiscono due elementi fondamentali al fine della distinzione tra l'eccessivo formalismo e l'accettabile applicazione delle formalità procedurali (§ 98). Tali principi si applicano anche ai procedimenti dinanzi a una Corte costituzionale (*Fraile Iturralde c. Spagna* (dec.), 2019, §§ 36-37; *Dos Santos Calado e altri c. Portogallo*, 2020, §§ 111-112).

117. La Corte non ha il ruolo di risolvere le controversie relative all'interpretazione del diritto interno che disciplina l'accesso a un tribunale, bensì piuttosto di accertare se gli effetti di tale interpretazione siano compatibili con la Convenzione (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 81). A tale riguardo, la Corte esamina se la procedura da seguire per il ricorso in questione potesse essere considerata "prevedibile" dal punto di vista della parte in causa. Una prassi giudiziaria nazionale coerente e una costante applicazione di tale prassi soddisfano normalmente la condizione di prevedibilità riguardo a una restrizione dell'accesso a un tribunale di grado superiore (*ibid.*, § 88; *C.N. c. Lussemburgo*, 2021, § 44, e riguardo alla prevedibilità dell'applicazione combinata di varie disposizioni di legge, per la prima volta, da parte della Corte di cassazione, si vedano §§ 45 e ss.). È importante che il giudice nazionale fornisca i motivi riguardo all'applicazione del diritto interno, poiché ciò permette di verificare che sia stato conseguito un "giusto equilibrio" tra la legittima preoccupazione di assicurare l'osservanza dei requisiti procedurali per presentare ricorso per cassazione, da una parte, e il diritto di accesso a un tribunale dall'altra (*Ghrenassia c. Lussemburgo*, §§ 34-37).

118. Secondo la sentenza *Zubac c. Croazia* [GC], 2018, per determinare la proporzionalità delle restrizioni legali applicate all'accesso alle giurisdizioni superiori, si deve tener conto di tre fattori: i) la procedura da seguire al fine di proporre appello deve essere prevedibile per il ricorrente (si veda

altresì, riguardo a una corte costituzionale, *Arrozpide Sarasola e altri c. Spagna*, 2018, § 106); ii) dopo aver individuato gli errori procedurali commessi nel corso del procedimento che hanno impedito, in definitiva, al ricorrente di accedere al tribunale, deve essere determinato se, a causa di tali errori, l'interessato abbia dovuto sopportare un onere eccessivo. Se l'errore procedurale in questione è imputabile soltanto a una parte, a seconda dei casi, al ricorrente o alle autorità competenti (segnatamente alla giurisdizione o alle giurisdizioni), la Corte tende abitualmente a gravare dell'onere la parte che ha commesso l'errore (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 90 e gli esempi citati); e iii) se le restrizioni in questione possano essere considerate un "eccessivo formalismo" (§ 97; si veda altresì, relativamente a una Corte costituzionale, *Dos Santos Calado e altri c. Portogallo*, 2020, §§ 116-117, e gli esempi citati).

119. Nella causa *Gil Sanjuan c. Spagna*, 2020, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 6 § 1 in ragione dell'applicazione retroattiva di un nuovo criterio di ammissibilità per un ricorso alla Corte suprema successivamente al deposito del ricorso (§ 45). Rinviano al principio della certezza del diritto, la Corte ha ritenuto che l'emersione del nuovo criterio non fosse stata prevedibile per la ricorrente (§§ 38-39) e che ella non fosse stata pertanto in grado di porre rimedio ai potenziali effetti dell'applicazione del nuovo criterio (§§ 40-43).

120. Nella causa *Trevisanato c. Italia*, 2016, la Corte non ha censurato l'obbligo imposto ai difensori cassazionisti di concludere ciascun motivo del ricorso alla Corte di cassazione con un paragrafo che sintetizzasse il ragionamento svolto e indicasse espressamente il principio giuridico asseritamente violato (§§ 42-45). Nella causa *Succi e altri c. Italia*, 2021, la Corte ha sottolineato il livello di conoscenza preteso dai difensori cassazionisti nel redigere ricorsi per cassazione (§ 113), e nella causa *Ghrenassia c. Lussemburgo*, 2021, la Corte ha tenuto conto dell'assenza di un sistema che degli prevedesse avvocati specializzati per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione (§ 36).

La Corte ha ritenuto legittime anche le considerazioni connesse alla necessità di accelerare e semplificare l'esame delle cause da parte della Corte di cassazione (*Miessen c. Belgio*, 2016, § 71).

121. In linea di massima, la fissazione di una determinata soglia (criterio di ammissibilità *ratione valoris*) affinché sia consentito adire una Corte Suprema persegue il fine legittimo di garantire che tale Corte debba esaminare soltanto questioni di importanza adeguata al suo ruolo (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 73, § 83 e § 105). La proporzionalità di tale restrizione deve tuttavia essere valutata caso per caso (§§ 106-107) e la Corte ha stabilito precisi criteri per determinare se le autorità nazionali abbiano ecceduto il loro margine di discrezionalità nella causa in questione (§§ 108-109).

122. Inoltre, l'articolo 6 § 1 garantisce non soltanto il diritto di instaurare un'azione, bensì anche il diritto di ottenere una determinazione giudiziaria della controversia (*Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 86; *Kutić c. Croazia*, 2002, §§ 25 e 32, concernente la sospensione del procedimento; *Áćimović c. Croazia*, 2003, § 41§ 41; *Beneficio Cappella Paolini c. San Marino*, 2004, § 29, concernente un diniego di giustizia; *Marini c. Albania*, 2007, §§ 118-123, concernente il rifiuto di adottare una decisione definitiva riguardo al ricorso costituzionale del ricorrente a causa di una situazione di parità di voti, e *Gogić c. Croazia*, 2020, §§ 40-41, concernente le conseguenze di errori da parte delle autorità giudiziarie).

123. Nei casi in cui l'archiviazione del procedimento penale impedisce l'esame della domanda dei ricorrenti costituitisi parti civili nell'ambito di tale procedimento, la Corte verifica se essi avrebbero potuto utilizzare altre vie di ricorso per far valere i loro diritti di carattere civile. Nei casi in cui ha ritenuto che fossero disponibili altri rimedi accessibili ed effettivi, essa non ha riscontrato alcuna violazione del diritto di accesso a un tribunale (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 198). Più in generale, il mancato esame nel merito di una domanda di costituzione di parte civile non costituisce *ipso facto* una restrizione ingiustificata del diritto di accesso a un tribunale (*Petrella c. Italia*, 2021, §§ 49-53 e i rinvii citati).

124. Il diritto a un tribunale può essere violato anche quando un tribunale non osserva i termini di legge nel pronunciarsi in ordine a ricorsi avverso diverse decisioni di durata limitata (*Musumeci*

*c. Italia*, 2005, §§ 41-43) o in caso di assenza di decisione (*Ganci c. Italia*, 2003, § 31). Il “diritto a un tribunale” comprende anche l'esecuzione delle sentenze.<sup>8</sup>

125. Nell'esaminare la proporzionalità della restrizione dell'accesso a un tribunale civile, la Corte tiene conto degli errori procedurali commessi durante il procedimento che hanno impedito al ricorrente di adire tale tribunale e determina se, a causa di questi, il ricorrente abbia dovuto sopportare un onere eccessivo. La Corte ha stabilito dei criteri di riferimento per valutare se spetti al ricorrente o alle autorità competenti sopportare le conseguenze degli errori commessi (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, §§ 90-95, § 119), e, qualora essi siano stati commessi dinanzi a tribunali di grado inferiore, ha valutato il susseguente ruolo della Corte Suprema (§§ 122-124).

126. Peraltro, può avvenire che quando una persona rivendica il diritto di accesso a un tribunale, tale diritto previsto dalla Convenzione possa essere in conflitto con il diritto dell'altra parte alla certezza del diritto, anch'esso riconosciuto dalla Convenzione. Una simile situazione comporta l'esigenza di bilanciare interessi contrastanti e la Corte accorda allo Stato un ampio margine di discrezionalità (*Sanofi Pasteur c. Francia*, 2020, §§ 56-58).

## 2. Limiti

127. Il diritto di accesso a un tribunale non è assoluto. Il tribunale adito con un ricorso può declinare la giurisdizione per motivi convincenti e ragionevoli (*Ali Riza c. Svizzera*, 2021, §§ 94-96) e possono esservi limitazioni implicitamente ammesse (*Stanev c. Bulgaria* [GC], 2012, § 230; *Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 78; *Golder c. Regno Unito*, 1975, § 38). È questo il caso, in particolare, delle condizioni di ammissibilità di un ricorso che, per loro natura, richiedono una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode al riguardo di un certo margine di discrezionalità (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, §§ 107-109; *Luordo c. Italia*, 2003, § 85), o se sono in questione la corretta amministrazione della giustizia e l'effettività delle decisioni giudiziarie nazionali (*Ali Riza c. Svizzera*, 2021, § 97).

128. Cionondimeno, le limitazioni applicate non devono restringere o ridurre l'accesso offerto alla persona in modo o in misura tale da pregiudicare la sostanza stessa del diritto. Inoltre, una limitazione non è compatibile con l'articolo 6 § 1 se non persegue un “fine legittimo” (*Oorzhak c. Russia*, 2021, §§ 20-22) e non vi è “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine perseguito” (*Markovic e altri c. Italia* [GC], 2006, § 99; *Naït-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, §§ 114-115; *Ashingdane c. Regno Unito*, 1985, § 57; *Fayed c. Regno Unito*, 1994, § 65).

129. In alcune circostanze il diritto di accesso a un tribunale può anche essere soggetto a restrizioni legittime, quali i termini di legge in materia di prescrizione (*Sanofi Pasteur c. Francia*, 2020, §§ 50-55, concernente il convenuto e la vittima che chiedeva il risarcimento; *Stubbings e altri c. Regno Unito*, 1996, §§ 51-52), le ordinanze che dispongono il pagamento di una cauzione (*Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, 1995, §§ 62-67), il requisito del patrocinio legale (*R.P. e altri c. Regno Unito*, 2012, §§ 63-67), o l'obbligo di esperire una procedura di composizione amichevole prima di instaurare un'azione risarcitoria contro lo Stato (*Momčilović c. Croazia*, 2015, §§ 55-57), o l'osservanza delle norme relative alla notifica di memorie alle parti di un procedimento concernente un ricorso per cassazione (*C.N. c. Lussemburgo*, 2021, § 55). Lo stesso vale per il requisito che impone di essere rappresentato da un avvocato specializzato dinanzi alla Corte di cassazione (*Bąkowska c. Polonia*, 2010, §§ 45-46, 48). Inoltre, il rifiuto da parte del difensore del gratuito patrocinio di presentare un ricorso per cassazione a causa dell'assenza di prospettive di successo non viola di per sé l'articolo 6 § 1 (§ 47).

130. In aggiunta, una restrizione dell'accesso al riesame giudiziario può essere accettata per rispettare l'autonomia organizzativa di un'associazione o di un organo professionale con un certo grado di autonomia nel decidere le questioni interne, come le norme di condotta dei suoi membri, al di fuori di un ambito disciplinare (*Bilan c. Croazia* (dec.), 2020, §§ 27-31, concernente un avviso scritto emesso a un notaio; da distinguere da *Lovrić c. Croazia*, 2017, § 73). Una restrizione

8. Si veda la Sezione relativa all'“Esecuzione delle sentenze”.

dell'accesso a un tribunale può derivare dalla decisione di una Corte suprema di limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità di una legge. In circostanze eccezionali in cui ciò è giustificato da considerazioni di pubblico interesse, tale decisione non viola l'articolo 6 § 1. Invero, può essere necessario evitare le conseguenze manifestamente eccessive di una simile dichiarazione di incostituzionalità in ambiti delicati quale, per esempio la politica economica di un paese in tempi di grave crisi economica (*Frantzeskaki c. Grecia* (dec.), 2019, §§ 38-40 e i rinvii citati).

131. Se l'accesso a un tribunale è limitato dalla legge o nella prassi, la Corte esamina se la restrizione pregiudichi la sostanza del diritto e, in particolare, se persegua un fine legittimo (che deve essere indicato dal Governo convenuto: *Oorzhak c. Russia*, 2021, §§ 20-22) e se sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine perseguito: *Ashingdane c. Regno Unito*, 1985, § 57. Per quanto riguarda la proporzionalità della restrizione, la portata del margine di discrezionalità dello Stato può dipendere, *inter alia*, dal pertinente diritto internazionale in materia (*Nait-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, §§ 173-174). Nelle cause riguardanti questioni soggette a costante evoluzione negli Stati membri, la portata del margine di discrezionalità può dipendere anche dall'esistenza di un "consenso europeo", o almeno di una certa tendenza tra gli Stati membri (*ibid.*, § 175). Non può essere riscontrata alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 se la restrizione è compatibile con i principi stabiliti dalla Corte.

132. La possibilità che una persona sia titolare di una pretesa rivendicabile in giudizio a livello interno può dipendere non soltanto dal contenuto sostanziale vero e proprio del relativo diritto di carattere civile, come definito dalla legislazione nazionale, bensì anche dall'esistenza di ostacoli procedurali, che impediscono o limitano le possibilità di esercitare in giudizio potenziali azioni (*McElhinney c. Irlanda* [GC], 2001, § 24). L'articolo 6 § 1 non garantisce alcun particolare contenuto ai "diritti" di carattere civile nel diritto sostanziale degli Stati contraenti: la Corte non può creare, mediante l'interpretazione dell'articolo 6 § 1, un diritto sostanziale privo di una base giuridica nello Stato in questione (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], 2001, §§ 87 e 98). Nella causa *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, la Corte ha ritenuto che le difficoltà incontrate dai ricorrenti nei loro tentativi di ottenere la restituzione di un edificio di culto derivassero dal diritto sostanziale applicabile e non fossero connesse a limitazioni del diritto di accesso a un tribunale. Ha pertanto concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 6 § 1 (§§ 99 e 106).

133. In aggiunta, il mero fatto che una pretesa sia dichiarata inammissibile per il difetto di un interesse legittimo non costituisce un diniego di accesso a un tribunale, nella misura in cui le osservazioni delle parti siano state esaminate correttamente (*Obermeier c. Austria*, 1990, § 68, e per un tribunale internazionale, *Konkurrenten.no AS c. Norvegia* (dec.), 2019, §§ 46-48).

134. *Limitazioni della competenza dei tribunali nazionali a esaminare atti compiuti all'estero*: tali restrizioni possono perseguire fini legittimi connessi ai principi della corretta amministrazione della giustizia e della conservazione dell'effettività delle decisioni giudiziarie interne (*Nait-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 122; *Husein e altri c. Belgio*, 2021, §§ 59-73).

135. *Immunità delle organizzazioni internazionali dalla giurisdizione nazionale* (si veda in particolare *Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi* (dec.), 2013, § 139): tale norma convenzionale – che persegue un fine legittimo (*Waite e Kennedy c. Germania* [GC], 1999, § 63) – è ammissibile sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 soltanto se la restrizione che ne deriva non è sproporzionata. Essa sarà quindi compatibile con l'articolo 6 § 1 se le persone interessate dispongono di altri mezzi ragionevoli per tutelare effettivamente i diritti ai sensi della Convenzione (*ibid.*, §§ 68-74; *Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania* [GC], 2001, § 48; *Chapman c. Belgio* (dec.), 2013, §§ 51-56; e *Klausecker c. Germania* (dec.), 2015, §§ 69-77, concernente l'alternativa a una procedura di arbitrato). Non segue tuttavia che, in assenza di un ricorso alternativo, il riconoscimento dell'immunità di un'organizzazione internazionale costituisca *ipso facto* una violazione del diritto di accesso a un tribunale (*Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi* (dec.), 2013, § 164).

136. La decisione relativa alla causa *Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi* (dec.) concerneva la concessione dell'immunità alle Nazioni Unite (ONU) dinanzi ai tribunali nazionali. La

Corte ha ritenuto che le operazioni previste dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite fossero fondamentali per la missione di tale organizzazione, consistente nell'assicurare la pace e la sicurezza internazionali. Conseguentemente, in assenza di una decisione dell'ONU in tal senso, non si poteva interpretare la Convenzione in maniera tale da sottoporre gli atti e le omissioni del Consiglio di sicurezza alla giurisdizione interna. Condurre tali operazioni nell'ambito di applicazione della giurisdizione interna equivarrebbe a consentire ai singoli Stati di interferire, attraverso i propri tribunali, nell'adempimento di una missione fondamentale dell'ONU in questo campo, e in particolare nell'efficace svolgimento delle sue operazioni (§ 154). La Corte ha aggiunto che il diritto internazionale non sostiene la posizione secondo la quale un'azione civile dovrebbe indurre i tribunali interni a revocare l'immunità delle Nazioni Unite dal giudizio per il semplice motivo che l'azione era basata su un'accusa di una violazione particolarmente grave di una norma di diritto internazionale, anche se fosse stata una norma dello *jus cogens* (§ 158).

137. Immunità dello Stato: la dottrina dell'immunità dello Stato straniero è generalmente accettata dalla comunità delle Nazioni (*Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi*, 2013, (dec.), § 158). I provvedimenti adottati da uno Stato membro che rispecchiano le norme di diritto internazionale pubblico generalmente riconosciute in materia di immunità dello Stato non costituiscono automaticamente una restrizione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale (*Fogarty c. Regno Unito* [GC], 2001, § 36; *McElhinney c. Irlanda* [GC], 2001, § 37; *Sabeh El Leil c. Francia* [GC], 2011, § 49).

138. Immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione: non si deve ritenere che la concessione dell'immunità definisca un diritto sostanziale bensì un ostacolo procedurale al potere dei giudici nazionali di determinare il diritto (*J.C. e altri c. Belgio*, 2021, §§ 58-59). Uno Stato straniero può rinunciare al suo diritto all'immunità dinanzi ai tribunali di un altro Stato esprimendo il proprio consenso in modo chiaro e inequivocabile (*Ndayegamiye-Mporamazina c. Svizzera*, 2019, §§ 57 e 59). Nei casi in cui l'applicazione del principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione restringe l'esercizio del diritto di accesso a un tribunale è necessario accertare se le circostanze della causa giustificano tale restrizione (per esempio, *Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania* [GC], 2001, §§ 51-70). La restrizione deve perseguire un fine legittimo e deve essere proporzionata al fine (*Cudak c. Lituania* [GC], 2010, § 59; *Sabeh El Leil c. Francia* [GC], 2011, §§ 51-54). La concessione dell'immunità sovrana a uno Stato nei procedimenti civili persegue il "fine legittimo" dell'osservanza del diritto internazionale, finalizzata a promuovere la cortesia e le buone relazioni tra gli Stati (*Fogarty c. Regno Unito* [GC], 2001, § 34; *Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], 2001, § 54; *Treska c. Albania e Italia* (dec.), 2006; *J.C. e altri c. Belgio\**, 2021, § 60). Riguardo alla proporzionalità del provvedimento adottato (si veda la sintesi dei principi nella sentenza *J.C. e altri c. Belgio*, 2021, § 61 e 63), in alcuni casi quest'ultimo può pregiudicare la sostanza stessa del diritto della persona di accedere a un tribunale (*Cudak c. Lituania* [GC], 2010, § 74; *Sabeh El Leil c. Francia* [GC], 2011, § 49; *Naku c. Lituania e Svezia*, 2016, § 95), mentre in altri casi ciò non avviene (*Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], 2001, § 67; *Fogarty c. Regno Unito* [GC], 2001, § 39; *McElhinney c. Irlanda* [GC], 2001, § 38; e, più recentemente, *J.C. e altri c. Belgio*, 2021, § 75, in cui la Corte ha ritenuto che il giudice nazionale non si fosse discostato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immunità dello Stato). L'assenza di un rimedio alternativo non costituisce *ipso facto* violazione del diritto di accesso a un tribunale (*Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi* (dec.), 2013) benché la Corte abbia ritenuto che l'esistenza di un'alternativa sarebbe stata auspicabile, date le specifiche circostanze della causa *J.C. e altri c. Belgio*, 2021 (§ 71).

- L'immunità dello Stato dalla giurisdizione è stata circoscritta dall'evoluzione del diritto internazionale consuetudinario.
  - La Corte ha pertanto rilevato una tendenza nel diritto internazionale e comparato alla limitazione dell'immunità dello Stato nell'ambito delle cause di lavoro, a eccezione, tuttavia, di quelle concernenti l'assunzione del personale delle ambasciate (*Cudak c. Lituania* [GC], 2010, §§ 63 e ss.; *Sabeh El Leil c. Francia* [GC], 2011, §§ 53-54 e 57-58;

*Naku c. Lituania e Svezia*, 2016, § 89, concernente il licenziamento di membri del personale di un'ambasciata; si veda altresì *Wallishauser c. Austria*, 2012, concernente la notifica di una citazione in giudizio nei confronti di uno Stato estero in relazione ad arretrati salariali). Per ciò che concerne le controversie riguardanti i contratti di lavoro conclusi tra le ambasciate o le missioni permanenti e il personale ausiliario, la Corte ha sempre tutelato sia i cittadini dello Stato del foro (lo Stato in cui si svolge l'attività lavorativa) che i non-cittadini che vi risiedono (*Ndayegamiye-Mporamazina c. Svizzera*, 2019, §§ 49 e 61 e i rinvii citati). Tale costante approccio è conforme alle consuetudini internazionali codificate: in linea di massima, uno Stato straniero non può invocare l'immunità dalla giurisdizione nell'ambito di controversie riguardanti un contratto di lavoro eseguito nel territorio dello Stato del foro. Vi sono tuttavia eccezioni a tale principio, in particolare se "il dipendente, all'atto dell'instaurazione del procedimento, è cittadino dello Stato datore di lavoro, salvo qualora tale persona risieda permanentemente nello Stato del foro" (*ibid.*, §§ 61-63). Nella causa citata, diversamente dalle precedenti, la ricorrente era cittadina dello Stato datore di lavoro (il Burundi) quando aveva adito i tribunali svizzeri, e non risiedeva in maniera permanente nello Stato del foro (la Svizzera), dove lavorava alle dipendenze della Missione permanente della Repubblica del Burundi presso le Nazioni Unite. Il rispetto da parte della Svizzera dell'immunità dalla giurisdizione della Repubblica del Burundi in relazione al ricorso per licenziamento senza giusta causa presentato dalla ricorrente era compatibile con le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale in materia di immunità dello Stato (§ 66).

- Un approccio restrittivo all'immunità può essere adottato anche in relazione alle operazioni commerciali tra lo Stato e le persone fisiche straniere (*Oleynikov c. Russia*, 2013, §§ 61 e 66).
- In compenso, nel 2001 la Corte ha constatato che, sebbene sembrasse esistere nel diritto internazionale e comparato la tendenza a limitare l'immunità dello Stato in materia di lesioni personali causate da un atto o da un'omissione verificatisi nello Stato del foro, tale prassi non era affatto universale (*McElhinney c. Irlanda* [GC], 2001, § 38).
- Nella causa *J.C. e altri c. Belgio*, 2021, la Corte non ha accolto il rilievo dei ricorrenti secondo il quale non era possibile sostenere l'immunità dello Stato dalla giurisdizione in casi riguardanti un trattamento inumano o degradante (si vedano §§ 64 e ss., nonché la sintesi dei precedenti concernenti altre gravi violazioni del diritto in materia di diritti umani, del diritto umanitario internazionale o di norme dello *jus cogens*). Inoltre, nel 2014, la Corte ha ritenuto che, sebbene emergesse un sostegno a favore di una norma o di un'eccezione speciale nel diritto internazionale pubblico per le azioni civili per atti di tortura proposte nei confronti dei funzionari di uno Stato straniero, la maggior parte dei precedenti stabiliva che il diritto dello Stato all'immunità non poteva essere eluso citando in giudizio in sua vece i suoi funzionari o i suoi agenti (*Jones e altri c. Regno Unito*, 2014, §§ 213-15, concernente il rifiuto di esaminare l'azione civile dei ricorrenti riguardante presunti atti di tortura, a causa dell'immunità invocata dallo Stato in questione e dai suoi funzionari).
- L'immunità dello Stato dall'esecuzione non viola, di per sé, l'articolo 6 § 1. Nel 2005 la Corte ha constatato che tutti gli strumenti giuridici internazionali che disciplinano l'immunità dello Stato sanciscono il principio generale secondo il quale, fatte salve alcune eccezioni rigorosamente circoscritte, gli Stati stranieri beneficiavano dell'immunità dall'esecuzione nel territorio dello Stato del foro (*Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia* (dec.), 2005, § 73). A titolo illustrativo, nel 2002 la Corte ha ritenuto che "sebbene i tribunali ellenici avessero condannato lo Stato tedesco al pagamento di un risarcimento ai ricorrenti, tale condanna non obbligava necessariamente lo Stato ellenico ad assicurare che i ricorrenti potessero riscuotere il loro credito mediante una procedura di esecuzione forzata in Grecia" (*Kalogeropoulou e altri c. Grecia e Germania* (dec.), 2002). Tali decisioni sono valide in

relazione allo stato del diritto internazionale nel periodo pertinente e non precludono futuri sviluppi di tale diritto.

139. Immunità parlamentare: gli Stati hanno da lungo tempo la prassi di concedere generalmente vari livelli di immunità ai membri del Parlamento, al fine di permettere la libera espressione dei rappresentanti del popolo e impedire che rimostranze di parte possano interferire nelle funzioni parlamentari (*C.G.I.L. e Cofferati c. Italia (n. 2)*, 2010, § 44). L'immunità parlamentare può quindi essere compatibile con l'articolo 6, a condizione che:

- persegua fini legittimi: la tutela della libertà di espressione in Parlamento e il mantenimento della separazione del potere legislativo da quello giudiziario (*A. c. Regno Unito*, 2002, §§ 75-77 e 79);
- non sia sproorzionata ai fini perseguiti (se la persona interessata dispone di ragionevoli mezzi alternativi per tutelare efficacemente i suoi diritti (*ibid.*, § 86) e l'immunità attiene esclusivamente all'esercizio delle funzioni parlamentari (*ibid.*, § 84; *Zollmann c. Regno Unito* (dec.), 2010). L'assenza di un chiaro nesso con l'attività parlamentare esige un'interpretazione restrittiva della nozione di proporzionalità tra il fine perseguito e i mezzi utilizzati (*Cordova c. Italia (n. 2)*, 2003, § 64; *Syngelidis c. Grecia*, 2010, § 44). Il diritto delle persone di accedere a un tribunale non può essere limitato in modo incompatibile con l'articolo 6 § 1 ogniqualvolta le osservazioni oggetto di ricorso siano state formulate da un membro del Parlamento (*Cordova c. Italia (n. 1)*, 2003, § 63; *C.G.I.L. e Cofferati c. Italia (n. 2)*, 2010, §§ 46-50, qualora, inoltre, le parti lese non dispongano di alcun ragionevole mezzo alternativo per tutelare i loro diritti).

140. Analogamente, l'immunità dei giudici dalla giurisdizione non è incompatibile con l'articolo 6 § 1 se persegue un fine legittimo, ovvero la corretta amministrazione della giustizia (*Ernst e altri c. Belgio*, 2003, § 50), e osserva il principio di proporzionalità, nel senso che i ricorrenti dispongono di ragionevoli mezzi alternativi per tutelare efficacemente i loro diritti previsti dalla Convenzione (*Ernst e altri c. Belgio*, 2003, § 53-55).

141. Immunità di cui godono i dipendenti pubblici: le limitazioni poste alla possibilità che le persone ricorrano in giudizio per impugnare le dichiarazioni e le conclusioni formulate da dipendenti pubblici che arrecano pregiudizio alla loro reputazione, possono perseguire un legittimo fine di interesse pubblico (*Fayed c. Regno Unito*, 1994, § 70); deve tuttavia sussistere un rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e tale legittimo fine (*ibid.*, §§ 75-82). La causa *Jones e altri c. Regno Unito* (§§ 213-15) concerneva il rifiuto di esaminare l'azione civile dei ricorrenti riguardante presunti atti di tortura a causa dell'immunità invocata dallo Stato in questione e dai suoi funzionari. La Corte era convinta che nella fattispecie la concessione dell'immunità agli agenti dello Stato rispecchiasse le norme del diritto internazionale pubblico generalmente riconosciute, segnalando nel contempo che occorreva seguire gli sviluppi in tale campo.

142. Immunità del Capo dello Stato: in considerazione delle funzioni svolte dai Capi di Stato, la Corte ha ritenuto ammissibile concedere loro un'immunità funzionale al fine di tutelare la loro libertà di espressione e mantenere la separazione dei poteri nell'ambito dello Stato. I parametri di tale immunità devono essere regolamentati. Un'immunità perpetua e assoluta che non può essere revocata in nessun caso costituirebbe una restrizione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale (*Urechean e Pavlicenco c. Repubblica di Moldavia*, 2014, §§ 47-55).

143. Limiti all'immunità: non sarebbe conforme allo stato di diritto in una società democratica o ai principi fondamentali che costituiscono la base dell'articolo 6 § 1 – ovvero che deve essere possibile adire un giudice con un'azione civile al fine della sua determinazione – il fatto che uno Stato possa, senza restrizioni o controlli da parte degli organi preposti all'esecuzione della Convenzione, sottrarre alla competenza dei tribunali un'intera serie di azioni civili, o conferire l'esonero dalla responsabilità civile ad ampi gruppi o categorie di persone (*McElhinney c. Irlanda* [GC], 2001, §§ 23-26; *Sabeh El Leil c. Francia* [GC], 2011, § 50).

144. La sentenza relativa alla causa *Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], del 2016, concerneva la confisca di beni effettuata in applicazione della Risoluzione 1483 (del 2003) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La sentenza stabilisce i principi relativi alla disponibilità di un adeguato controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali in relazione a provvedimenti disposti a livello nazionale, a seguito di decisioni adottate nell'ambito del sistema di sanzioni delle Nazioni Unite. In tale particolare caso, la Corte ha ritenuto che la Risoluzione 1483 (del 2003) non contenesse alcun elemento che vietava esplicitamente ai tribunali interni di esaminare, sotto il profilo della tutela dei diritti umani, i provvedimenti adottati a livello nazionale ai sensi di tale Risoluzione. Se una Risoluzione non esclude esplicitamente la possibilità di un controllo giurisdizionale, essa deve essere intesa sempre nel senso che essa autorizza gli Stati a esercitare un controllo al fine di evitare arbitrarietà nella sua attuazione, in maniera tale da conseguire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in questione. L'eventuale attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza senza la possibilità di un controllo giurisdizionale che permetta di assicurare l'assenza di arbitrarietà comporterebbe la responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

## B. Rinuncia

### 1. Principio

145. Non si può ritenere che una persona abbia rinunciato a un suo diritto se la stessa non era a conoscenza dell'esistenza di tale diritto o dei procedimenti connessi (*Schmidt c. Lettonia*, 2017, § 96 e i rinvii giurisprudenziali citati).

146. Negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati contraenti, si riscontra frequentemente in materia civile la rinuncia, segnatamente sotto forma di clausole contrattuali di arbitrato, al diritto a fare esaminare la propria causa da una corte o da un tribunale. In linea di massima la rinuncia, che presenta innegabili vantaggi per la persona interessata così come per l'amministrazione della giustizia, non viola la Convenzione (*Deweert c. Belgio*, 1980, § 49; *Pastore c. Italia* (dec.), 1999). L'articolo 6 non preclude pertanto la creazione di tribunali arbitrali al fine di dirimere alcune controversie (*Transado - Transportes Fluviais Do Sado, S.A. c. Portogallo* (dec.), 2003). Le parti in causa sono libere di sottrarre ai tribunali ordinari determinate controversie che possono sorgere dall'esecuzione di un contratto. Sottoscrivendo una clausola di arbitrato, le parti rinunciano volontariamente ad alcuni diritti sanciti dalla Convenzione (*Eiffage S.A. e altri c. Svizzera* (dec.), 2009; *Tabbane c. Svizzera* (dec.), 2016, § 27). Può esservi una ragione legittima per limitare il diritto di accesso individuale diretto a un tribunale arbitrale (*Lithgow e altri c. Regno Unito*, 1986, § 197).

### 2. Condizioni

147. Le persone possono rinunciare al loro diritto a un tribunale a favore dell'arbitrato, a condizione che tale rinuncia sia lecita e sia espressa liberamente e inequivocabilmente (*Suda c. Repubblica ceca*, 2010, §§ 48-49 e i rinvii giurisprudenziali citati; *Tabbane c. Svizzera* (dec.), 2016, §§ 26-27 e 30). In una società democratica il diritto a un tribunale riveste un'importanza tale da non consentire che una persona ne perda il beneficio per il solo fatto di avere sottoscritto un accordo stragiudiziale (*Suda c. Repubblica ceca*, 2010, § 48). La rinuncia deve essere accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza (*Eiffage S.A. e altri c. Svizzera* (dec.), 2009; *Tabbane c. Svizzera* (dec.), 2016, § 31).

148. La giurisprudenza distingue l'arbitrato volontario da quello obbligatorio. In linea di principio, non sorgono questioni ai sensi dell'articolo 6 in caso di arbitrato volontario, poiché esso è accettato liberamente (si veda, tuttavia, in relazione all'arbitrato commerciale, *Beg S.p.a. c. Italia*, 2021, §§ 135 e ss.). Tuttavia, in caso di arbitrato obbligatorio – ovvero, se l'arbitrato è imposto dalla legge – le parti non hanno la possibilità di sottrarre la loro controversia alla decisione di un tribunale arbitrale, il quale deve, conseguentemente, offrire le garanzie previste dall'articolo 6 § 1 della Convenzione (*Tabbane c. Svizzera* (dec.), 2016, §§ 26-27 e i rinvii giurisprudenziali citati). Nella decisione citata, la

Corte ha ritenuto che la clausola di rinuncia e la pertinente disposizione di legge perseguissero un fine legittimo, ovvero quello di promuovere il ruolo della Svizzera quale sede arbitrale, mediante procedure flessibili e rapide, pur nel rispetto della libertà contrattuale del ricorrente (§ 36).

149. La Corte ha sottolineato i vantaggi dell'arbitrato rispetto ai procedimenti giudiziari nella risoluzione di controversie commerciali. In una causa instaurata da un calciatore professionista e da una pattinatrice di velocità, essa ha ribadito i principi applicabili in materia (*Mutu e Pechstein c. Svizzera*, 2018, §§ 94-96) e ha confermato che tale conclusione si applicava ugualmente al settore dello sport professionale. Nel determinare se i ricorrenti avessero rinunciato totalmente o parzialmente alle garanzie previste dall'articolo 6 § 1, la questione fondamentale era stabilire se la procedura arbitrale fosse stata loro imposta (§ 103). La Corte ha osservato che la seconda ricorrente non aveva avuto altra scelta all'infuori del ricorso al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), in quanto il Regolamento dell'Unione internazionale di pattinaggio indicava chiaramente che qualsiasi controversia doveva essere presentata al TAS, e l'inosservanza di tale obbligo comportava il rischio di esclusione dalle competizioni internazionali (§§ 113-115). Per contro, la Corte ha concluso che il primo ricorrente non fosse tenuto ad accettare la giurisdizione obbligatoria del TAS, in quanto le pertinenti norme internazionali offrivano ai calciatori una scelta al riguardo. Ciononostante, la Corte ha successivamente constatato che non si poteva ritenere che il primo ricorrente avesse acconsentito inequivocabilmente a ricorrere a un collegio del TAS, che difettava di indipendenza e di imparzialità. A giudizio della Corte, uno degli aspetti importanti era costituito dal fatto che il primo ricorrente, utilizzando le norme che disciplinavano la procedura dinanzi al TAS, aveva in realtà tentato di ruscare un arbitro del collegio. Conseguentemente, sia nel caso del primo ricorrente che in quello della seconda ricorrente, la procedura arbitrale avrebbe dovuto offrire le garanzie previste dall'articolo 6 § 1 (§§ 121-123). Si veda altresì, in ordine a una Commissione arbitrale che aveva una giurisdizione esclusiva e obbligatoria in materia di controversie calcistiche, *Ali Riza e altri c. Turchia*, 2020, §§ 175-181 e *Ali Riza c. Svizzera*, 2021, § 82).

## C. Gratuito patrocinio

### 1. Concessione del gratuito patrocinio

150. L'articolo 6 § 1 non comporta che lo Stato debba fornire il gratuito patrocinio per qualsiasi controversia concernente un "diritto di carattere civile" (*Airey c. Irlanda*, 1979, § 26). Vi è una chiara distinzione tra l'articolo 6 § 3, lettera c) – che garantisce il diritto al gratuito patrocinio nei procedimenti penali, se sussistono determinate condizioni – e l'articolo 6 § 1, che non menziona minimamente il gratuito patrocinio (*Essaadi c. Francia*, 2002, § 30).

151. La Convenzione è tuttavia finalizzata a tutelare diritti concreti ed effettivi, in particolare il diritto di accesso a un tribunale. L'articolo 6 § 1 può quindi obbligare talvolta lo Stato a fornire l'assistenza di un difensore quando tale assistenza risulta indispensabile per un effettivo accesso a un tribunale (*Airey c. Irlanda*, 1979, § 26).

152. La questione di sapere se l'articolo 6 esiga o meno che sia fornita a un singolo litigante l'assistenza di un difensore dipende dalle specifiche circostanze del caso (*ibid.*; *McVicar c. Regno Unito*, 2002, § 48, concernente un imputato in un procedimento promosso dalle autorità, e si veda § 50; *Steel e Morris c. Regno Unito*, 2005, § 61). È necessario stabilire se, alla luce dell'insieme delle circostanze, l'assenza del gratuito patrocinio priverebbe il ricorrente di un equo processo (*ibid.*, § 51), per esempio ponendolo in chiaro svantaggio rispetto alla parte avversaria (*Timofeyev e Postupkin c. Russia*, 2021, §§ 107 e 101).

153. La questione di sapere se l'articolo 6 comporti o meno l'obbligo di fornire il gratuito patrocinio dipende, tra gli altri fattori:

- dall'importanza della posta in gioco per il ricorrente (*P., C. e S. c. Regno Unito*, 2002, § 100; *Steel e Morris c. Regno Unito*, 2005, § 61), compresa la questione di sapere se i procedimenti nazionali vertessero su un diritto tutelato dalla Convenzione (per esempio, l'articolo 8 o l'articolo 10, o l'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione: *Timofeyev e Postupkin c. Russia*, 2021, § 102).;
- dalla complessità della legislazione o della procedura pertinenti (*Airey c. Irlanda*, 1979, § 24), per esempio a causa di particolari regole riguardanti la presentazione delle osservazioni delle parti (*Gnahoré c. Francia*, 2000, § 40) o la presentazione delle prove (*McVicar c. Regno Unito*, 2002, § 54);
- dalla capacità del ricorrente di rappresentarsi efficacemente (*McVicar c. Regno Unito*, 2002, §§ 48-62; *Steel e Morris c. Regno Unito*, 2005, § 61), che può concernere la questione di sapere se alla parte avversaria fosse stata fornita assistenza per tutta la durata del procedimento e le difficoltà incontrate dal ricorrente nella preparazione della sua difesa (*Timofeyev e Postupkin c. Russia*, 2021, §§ 104-107);
- dall'esistenza di un obbligo di legge che impone la rappresentanza legale (*Airey c. Irlanda*, 1979, § 26; *Gnahoré c. Francia*, 2000, § 41 *in fine*).

154. Il diritto in questione non è tuttavia assoluto (*Steel e Morris c. Regno Unito*, 2005, §§ 59-60) e può pertanto essere consentito di subordinare la concessione del gratuito patrocinio a condizioni basate in particolare sulle seguenti considerazioni, oltre che su quelle citate nel precedente paragrafo:

- la situazione economica del litigante (*Steel e Morris c. Regno Unito*, 2005, § 62);
- le sue possibilità di successo nel procedimento (*ibid*).

Può quindi esistere un regime di gratuito patrocinio che selezioni le cause che soddisfano i requisiti per beneficiarne e assicuri che i fondi pubblici stanziati per il gratuito patrocinio nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione siano accessibili soltanto alle persone i cui ricorsi hanno una ragionevole prospettiva di successo (*Del Sol c. Francia*, 2002, § 23). Il regime istituito dal legislatore deve tuttavia offrire alle persone garanzie sostanziali che le tutelino dalle arbitrarie (*Gnahoré c. Francia*, 2002, § 41; *Essaadi c. Francia*, 2002, § 36; *Del Sol c. Francia*, 2002, § 26; *Bakan c. Turchia*, 2007, §§ 75-76 con un rinvio alla sentenza pronunciata nella causa *Aerts c. Belgio*, 1998, concernente un pregiudizio per l'essenza stessa del diritto a un tribunale). È quindi importante tenere debitamente conto della qualità del regime di gratuito patrocinio esistente in uno Stato (*Essaadi c. Francia*, 2002, § 35) e verificare se il metodo scelto dalle autorità sia compatibile con la Convenzione (*Santambrogio c. Italia*, 2004, § 52; *Bakan c. Turchia*, 2007, §§ 74-78; *Pedro Ramos c. Svizzera*, 2010, §§ 41-45). Lo Stato non ha pertanto alcun obbligo di tentare di assicurare, mediante l'utilizzo di fondi pubblici, la totale parità delle armi tra la persona assistita e la parte avversaria, fintantoché è offerta a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso a condizioni che non la collochino in sostanziale svantaggio rispetto all'avversario (*Steel e Morris c. Regno Unito*, 2005, § 62).

155. È essenziale che il giudice indichi i motivi di diniego del gratuito patrocinio ed esamini diligentemente le istanze tese a ottenere il gratuito patrocinio (*Tabor c. Polonia*, 2006, §§ 45-46; *Saoud c. Francia*, 2007, §§ 133-36).

156. Inoltre, il diniego del gratuito patrocinio alle persone giuridiche straniere non viola l'articolo 6 (*Granos Organicos Nacionales S.A. c. Germania*, 2012, §§ 48-53).

## 2. Effettività del gratuito patrocinio concesso

157. Lo Stato non è responsabile degli atti compiuti da un difensore nominato d'ufficio. L'indipendenza dell'avvocatura dallo Stato (*Staroszczyk c. Polonia*, 2007, § 133), comporta che la conduzione della difesa sia essenzialmente una questione tra l'assistito e il difensore, sia quando quest'ultimo è stato nominato in base a un programma di gratuito patrocinio, che quando egli è retribuito privatamente. La conduzione della difesa in quanto tale non può, se non in particolari

circostanze, comportare la responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione (*Tuziński c. Polonia* (dec.), 1999).

158. La nomina di un difensore che rappresenti una parte non garantisce tuttavia, di per sé, un'assistenza effettiva (*Siałkowska c. Polonia*, 2007, §§ 110 e 116). Il difensore nominato ai fini del gratuito patrocinio può essere impossibilitato a svolgere le sue funzioni per un protratto lasso di tempo, o può sottrarsi ai suoi doveri di assistenza. Qualora siano informate della situazione, le competenti autorità nazionali devono provvedere alla sua sostituzione; se non lo facessero il litigante sarebbe in pratica privato di un'assistenza effettiva, nonostante la concessione del gratuito patrocinio (*Bertuzzi c. Francia*, 2003, § 30).

159. Lo Stato ha soprattutto la responsabilità di assicurare il giusto equilibrio necessario tra l'effettivo beneficio dell'accesso alla giustizia da una parte e l'indipendenza dell'avvocatura dall'altra. La Corte ha sottolineato chiaramente che il rifiuto di agire da parte di un difensore nominato nell'ambito del gratuito patrocinio deve soddisfare alcuni requisiti di qualità. Tali requisiti non sono soddisfatti quando le lacune del regime del gratuito patrocinio privano le persone del "concreto ed effettivo" accesso a un tribunale cui hanno diritto (*Staroszczyk c. Polonia*, 2007, § 135; *Siałkowska c. Polonia*, 2007, § 114 - violazione).

160. Per riassumere, lo Stato non può essere ritenuto responsabile di ogni azione/inazione o lacuna da parte di un difensore nominato nell'ambito del gratuito patrocinio, e anche il litigante ha alcune responsabilità in tale campo (*Bąkowska c. Polonia*, 2010, §§ 45-54, e, *mutatis mutandis*, *Feilazoo c. Malta*, 2021, §§ 125-126 e 131).

### III. Requisiti istituzionali

#### Articolo 6 § 1 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).”

161. Mentre i requisiti istituzionali dell'articolo 6 § 1 hanno ciascuno fini specifici quali distinte garanzie di un equo processo, essi sono tutti guidati dalla finalità di difendere i principi fondamentali dello stato di diritto e della separazione dei poteri. La necessità di mantenere la fiducia pubblica nella magistratura e di proteggere la sua indipendenza rispetto agli altri poteri è alla base di ciascuno di tali requisiti (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 233).

#### A. Nozione di “tribunale”

##### 1. Nozione autonoma<sup>9</sup>

162. La sentenza pronunciata nella causa *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], del 2020, ha raffinato e chiarito i pertinenti principi giurisprudenziali (si vedano, in particolare, §§ 219-222; si veda altresì *Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, §§ 90-91 e 94), che possono essere divisi in tre requisiti cumulativi, come delineato in prosieguo (si veda la pertinente sintesi nella sentenza *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, §§ 272-280).

163. In primo luogo, un “tribunale” è caratterizzato, nel senso sostanziale del termine dalla sua funzione giudiziaria (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020 §§ 219 e ss. per i principi pertinenti), ovvero sia quella di determinare, sulla base delle norme giuridiche e a seguito di un procedimento svolto secondo le modalità prescritte, qualsiasi questione di sua competenza (*Cipro c. Turchia* [GC], 2001, § 233; *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, § 194, in relazione a una corte costituzionale).

164. Il potere decisionale è insito nella nozione stessa di “tribunale”. I procedimenti devono assicurare la “determinazione giudiziaria delle questioni oggetto della controversia” che è richiesta dall'articolo 6 § 1 (*Bentham c. Paesi Bassi*, 1985, § 40).

165. La semplice facoltà di emettere pareri consultivi giuridicamente non vincolanti non è pertanto sufficiente, anche se nella grande maggioranza dei casi tali pareri sono seguiti (*ibid.*).

166. Ai fini dell'articolo 6 § 1 un “tribunale” non deve essere necessariamente un organo giudiziario inserito nell'ordinario apparato giudiziario del Paese interessato (*Xhoxhaj c. Albania*, 2021, § 284, concernente un organo istituito al fine di sottoporre a un'ulteriore valutazione l'abilità dei giudici e dei pubblici ministeri di svolgere le loro funzioni; *Ali Riza e altri c. Turchia*, 2020, §§ 194-195 e 202-204, e *Mutu e Pechstein c. Svizzera*, 2018, § 139, in materia di arbitrato). Esso può essere costituito per trattare una specifica materia, la quale può essere giudicata in modo adeguato al di fuori del sistema giudiziario ordinario. Per assicurare l'osservanza dell'articolo 6 § 1 sono importanti le garanzie attuate, sia sostanziali che procedurali (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020; *Rolf Gustafson c. Svezia*, 1997, § 45). Pertanto, un organo che non osserva le garanzie procedurali di cui all'articolo 6 non può essere considerato un “tribunale” costituito per legge (*Eminağaoğlu c. Turchia*, 2021, §§ 99-105, concernente procedimenti disciplinari nei confronti di giudici).

9. Si veda altresì la Sezione relativa alla “Costituzione per legge”.

167. La nozione di “tribunale” può quindi comprendere un organo preposto alla determinazione di un limitato numero di questioni specifiche, purché offra adeguate garanzie (*Lithgow e altri c. Regno Unito*, 1986, § 201, nel contesto di un tribunale arbitrale). Inoltre, un'autorità non compresa tra gli organi giudiziari di uno Stato può tuttavia rientrare, ai fini dell'articolo 6 § 1, nella nozione di “tribunale” nel senso sostanziale del termine (*Sramek c. Austria*, 1984, § 36).

168. Il fatto che svolga diverse funzioni (di carattere amministrativo, regolamentare, contenzioso, consultivo e disciplinare) non può, *di per sé*, precludere a un'istituzione la qualità di “tribunale” (*H. c. Belgio*, 1987, § 50).

169. La facoltà di emettere una decisione vincolante, che non può essere modificata da un'autorità non giudiziaria a discapito di una singola parte è insita nella nozione stessa di “tribunale” (*Van de Hurk c. Paesi Bassi*, 1994, § 45). Uno dei fondamentali aspetti dello stato di diritto è il principio della certezza del diritto, il quale esige, *inter alia*, che qualora i tribunali abbiano determinato una questione in via definitiva la loro pronuncia non debba più essere messa in discussione (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 238, che cita *Brumărescu c. Romania* [GC], 1999, § 61).<sup>10</sup> In aggiunta, soltanto un organo avente giurisdizione piena merita l'appellativo di “tribunale” ai fini dell'articolo 6 § 1 (*Mutu e Pechstein c. Svizzera*, 2018, § 139).

170. In secondo luogo, un “tribunale” deve inoltre soddisfare diversi ulteriori requisiti – di indipendenza, in particolare dal potere esecutivo; di imparzialità; di durata del mandato dei suoi componenti; di garanzie offerte dalla sua procedura – molti dei quali figurano nel testo dell'articolo 6 § 1 (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, § 55; *Cipro c. Turchia* [GC], 2001, § 233). Sia l'indipendenza che l'imparzialità sono certamente i principali elementi costitutivi della nozione di “tribunale”,<sup>11</sup> come è stato chiarito nella sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 231 e ss.). In breve, un organo giudiziario che non soddisfa i requisiti di indipendenza – in particolare dal potere esecutivo – e di imparzialità non può essere definito “tribunale” ai fini dell'articolo 6 § 1 (§ 232).

171. Infine, la sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], del 2020, ha aggiunto che la nozione stessa di “tribunale” implicava che esso dovesse essere composto da giudici scelti in base al merito, vale a dire giudici che soddisfacessero i requisiti di competenza tecnica e di integrità morale per svolgere le funzioni giurisdizionali richieste da esso in uno Stato regolamentato dalla preminenza del diritto (§§ 220-221). Una rigorosa procedura per la nomina dei giudici ordinari è di fondamentale importanza per garantire che siano nominati per gli uffici giudiziari i candidati più qualificati sotto entrambi tali aspetti. Quanto più elevato è il “tribunale” nella gerarchia giudiziaria, tanto più esigenti dovrebbero essere i criteri di selezione applicabili. Inoltre, i giudici onorari possono essere soggetti a criteri di selezione differenti, in particolare riguardo alle competenze tecniche richieste. Tale selezione basata sul merito non garantisce soltanto la capacità tecnica di un organo giudiziario di fornire giustizia quale “tribunale”, ma è anche fondamentale per assicurare la fiducia del pubblico nella magistratura e funge da garanzia supplementare dell'indipendenza personale dei giudici (§ 222).

172. La sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], del 2020, ha definito una procedura in tre fasi che guida la Corte e i tribunali nazionali nella valutazione della questione di sapere se le irregolarità verificatesi in una particolare procedura di nomina di giudici fossero “di gravità tale da comportare una violazione del diritto a un tribunale costituito per legge” e se le autorità statali competenti avessero conseguito un equilibrio tra i principi concorrenti in modo equo e proporzionato nelle particolari circostanze della causa (§§ 243-252) (e si veda la Sezione B. *infra*). Nella causa *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, tale approccio è stato applicato alla questione della validità dell'elezione di un giudice alla Corte costituzionale (§§ 255 e ss.).

10. Si veda la Sezione relativa all'“Esecuzione delle sentenze”.

11. Si veda la Sezione relativa all'“Indipendenza e imparzialità”.

173. Esempi di organi ai quali è stata riconosciuta la qualità di “tribunale” ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione comprendono:

- un’autorità regionale per le operazioni immobiliari (*Sramek c. Austria*, 1984, § 36);
- una Commissione per il risarcimento delle vittime di reati (*Rolf Gustafson c. Svezia*, 1997, § 48);
- un Comitato per la risoluzione di controversie forestali (*Argyrou e altri c. Grecia*, 2009, § 27);
- il Tribunale arbitrale dello sport (*Mutu e Pechstein c. Svizzera*, 2018, § 149), e una Commissione arbitrale in materia calcistica (*Ali Riza e altri c. Turchia*, 2020, §§ 202-204), e nell’ambito commerciale, si veda *Beg S.p.a. c. Italia*, 2021;
- organi istituiti per compiere un’ulteriore valutazione dell’abilità dei giudici e dei pubblici ministeri del Paese di svolgere le loro funzioni (*Xhoxhaj c. Albania*, 2021, §§ 283 e ss. – si veda altresì *Loquifer c. Belgio*, 2021, § 55).

## 2. Grado di giurisdizione

174. Benché l’articolo 6 § 1 non obblighi gli Stati contraenti a istituire corti di appello o di cassazione, lo Stato che istituisce tali uffici giudiziari ha l’obbligo di assicurare che le persone soggette alla legge beneficino dinanzi a detti uffici giudiziari delle fondamentali garanzie contenute nell’articolo 6 § 1 (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 80; *Platakou c. Grecia*, 2001, § 38):

- valutazione *in concreto*: le modalità di applicazione dell’articolo 6 § 1 alle corti di appello o di cassazione dipenderanno, tuttavia, dalle particolari caratteristiche del procedimento in questione. Le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose di quelle richieste per un appello ordinario (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 82; *Levages Prestations Services c. Francia*, 1996, § 45).
- valutazione *in globo*: si deve tenere conto dell’intero procedimento svolto nell’ordinamento giuridico interno (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 82; *Levages Prestations Services c. Francia*, 1996, § 45). Conseguentemente, un tribunale di grado superiore o supremo può, in alcuni casi, porre rimedio all’iniziale violazione di una disposizione della Convenzione (*De Haan c. Paesi Bassi*, 1997, § 54; *mutatis mutandis*, *Zubac c. Croazia* [GC], 2018, § 123).

175. Esigenze di elasticità e di efficienza, pienamente compatibili con la tutela dei diritti umani, possono giustificare il previo intervento di organi amministrativi o di categoria e, *a fortiori*, di organi giudiziari che non soddisfano, sotto ogni aspetto, i requisiti dell’articolo 6 (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, § 51). Non può essere riscontrata violazione della Convenzione se il procedimento dinanzi a tali organi è “oggetto di un successivo riesame da parte di un organo giudiziario avente giurisdizione piena” che fornisca le garanzie previste dall’articolo 6 (*Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, § 65; *Zumtobel c. Austria*, 1993, §§ 29-32; *Bryan c. Regno Unito*, 1995, § 40).

176. Analogamente, l’attribuzione della funzione giudicante a organi disciplinari di categoria non costituisce, di per sé, violazione della Convenzione. Ciononostante, in tali circostanze la Convenzione esige l’esistenza di almeno uno dei due seguenti sistemi: o gli organi disciplinari di categoria stessi soddisfano i requisiti di tale articolo, o non li soddisfano, ma sono soggetti a un successivo riesame da parte di “un organo giudiziario avente giurisdizione piena” e che fornisca le garanzie previste dall’articolo 6 § 1 (*Albert e Le Compte c. Belgio*, 1983, § 29; *Gautrin e altri c. Francia*, 1998, § 57; *Fazia Ali c. Regno Unito*, 2015, § 75).

177. Conseguentemente, la Corte ha costantemente ribadito che ai sensi dell’articolo 6 § 1 è necessario sottoporre le decisioni pronunciate da autorità amministrative, che non soddisfano i

requisiti di tale articolo, a un successivo riesame da parte di “un organo giudiziario avente giurisdizione piena” (*Ortenberg c. Austria*, 1994, § 31).<sup>12</sup>

### 3. Riesame da parte di un tribunale avente giurisdizione piena

178. Soltanto un organo che abbia giurisdizione piena può essere definito “tribunale” ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*Beaumartin c. Francia*, 1994, § 38). L'articolo 6 § 1 esige che i tribunali svolgano un riesame giudiziario effettivo (*Obermeier c. Austria*, 1990, § 70). La nozione di “giurisdizione piena” non dipende necessariamente dalla qualificazione giuridica attribuita nel diritto interno. I principi giurisprudenziali concernenti la portata del riesame giudiziario sono esposti in particolare nella sentenza *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 176-186, che ha sottolineato “lo specifico contesto di un procedimento disciplinare svolto nei confronti di un giudice” (per un'applicazione di tali principi nel campo del licenziamento, si veda *Pişkin c. Turchia*, 2020, §§ 131-136).

179. Ai fini dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, il “tribunale” deve avere “competenza a esaminare tutte le questioni di fatto o di diritto pertinenti alla controversia di cui è investito” (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 176-177). L'organo in questione deve esercitare una “competenza sufficiente” o svolgere “un riesame sufficiente” del procedimento di cui è investito (*Sigma Radio Television Ltd c. Cipro*, 2011, § 152, e i rinvii giurisprudenziali citati). Il principio che prevede che un tribunale debba esercitare una giurisdizione piena esige che esso non rinunci ad alcun elemento della sua funzione giurisdizionale (*Chevroil c. Francia*, 2003, § 63). Se i tribunali nazionali avevano teoricamente una giurisdizione piena per determinare una controversia, il fatto che si siano dichiarati incompetenti a esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti alla controversia di cui erano investiti comporta una violazione dell'articolo 6 § 1 (*Pişkin c. Turchia*, 2020, §§ 137-151).

180. Se un organo amministrativo che determina controversie riguardanti “diritti e doveri di carattere civile” non soddisfa tutti i requisiti dell'articolo 6 § 1, non può essere riscontrata alcuna violazione della Convenzione se il procedimento dinanzi a tale organo è “soggetto a un successivo riesame da parte di un organo giudiziario avente giurisdizione piena, che fornisca le garanzie previste dall'articolo 6 § 1”, ovvero, qualora nel corso del successivo riesame da parte di un organo giudiziario avente giurisdizione piena si ponga rimedio a eventuali carenze strutturali o procedurali emerse nel procedimento dinanzi all'autorità amministrativa (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 132; *Peleki c. Grecia*, 2020, §§ 58-60).

181. In linea di principio l'articolo 6 § 1 esige che un tribunale abbia competenza a esaminare qualsiasi questione di fatto o di diritto pertinente alla controversia di cui è investito (*Terra Woningen B.V. c. Paesi Bassi*, 1996, § 52; *Sigma Radio Television Ltd c. Cipro*, 2011, §§ 151-57). Ciò significa, in particolare, che il tribunale debba avere la facoltà di esaminare, punto per punto, ogni motivo di merito del litigante, senza rifiutare l'esame di alcuno di essi, e debba motivare in modo chiaro il loro rigetto. Per quanto riguarda i fatti, il tribunale deve essere in grado di riesaminare quelli che sono fondamentali per la causa del litigante (*Bryan c. Regno Unito*, 1995, §§ 44-45). In alcuni casi, il tribunale in questione non ha giurisdizione piena ai sensi del diritto interno in quanto tale, ma esamina punto per punto i motivi di appello dei ricorrenti, senza doversi dichiarare incompetente quando vi replica o esamina le conclusioni di fatto o di diritto cui sono pervenute le autorità amministrative. In tali casi, la valutazione deve riguardare l'intensità del riesame della discrezionalità esercitata dalle autorità amministrative svolto dal tribunale (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 183 e i rinvii giurisprudenziali citati).

182. Inoltre, non si può affermare che un organo giudiziario abbia giurisdizione piena qualora non abbia la facoltà di valutare se la sanzione sia proporzionata alla condotta illecita in questione (*Diennet c. Francia*, 1995, § 34, *Mérigaud c. Francia*, 2009, § 69).

12. Si veda altresì la Sezione relativa all'“Equità”.

183. Il principio della giurisdizione piena è stato definito in diverse cause dalla giurisprudenza della Corte, che lo ha spesso interpretato in maniera elastica, specialmente nelle cause di diritto amministrativo, nelle quali la competenza del tribunale di secondo grado era stata limitata a causa della natura tecnica dell'oggetto della controversia (*Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], 2016, § 130; *Chaudet c. Francia*, 2009, § 37).

184. Infatti, negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri esistono alcuni campi specialistici del diritto (per esempio, nell'ambito della pianificazione urbanistica e rurale) in cui i tribunali hanno competenza limitata riguardo ai fatti, ma possono annullare le decisioni delle autorità amministrative, se esse sono basate su deduzioni fattuali arbitrarie o irrazionali. L'articolo 6 della Convenzione non esige l'accesso a un grado di giurisdizione che possa sostituire il parere dell'autorità amministrativa con il proprio (si vedano, per esempio, in relazione alla pianificazione rurale, *Zumtobel c. Austria*, 1993, §§ 31-32, e alla pianificazione urbanistica, *Bryan c. Regno Unito*, 1995, §§ 44-47; alla protezione dell'ambiente, *Alatulkkila e altri c. Finlandia*, 2005, § 52; alla regolamentazione del gioco d'azzardo, *Kingsley c. Regno Unito* [GC], 2002, § 32; e per una sintesi della giurisprudenza, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 178 e *Fazia Ali c. Regno Unito*, 2015, §§ 75-78).

185. Le summenzionate situazioni concernono il riesame giudiziario di decisioni adottate nel corso dell'esercizio ordinario della discrezionalità amministrativa in un *campo specialistico del diritto* (pianificazione, sicurezza sociale, ecc.), che la Corte, nella sentenza *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 196 e 203, ha distinto dalle *controversie disciplinari*. In tale sentenza essa ha ritenuto che il riesame giurisdizionale di una decisione amministrativa debba essere adeguato all'oggetto della controversia (§ 196).

186. Nell'ambito dell'esercizio ordinario da parte delle autorità amministrative della loro discrezionalità in *campi specialistici del diritto che richiedono una particolare esperienza professionale o una conoscenza specialistica* (si veda, a contrario, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 195), la giurisprudenza ha stabilito alcuni criteri per valutare se il riesame fosse stato effettuato da un organo avente "giurisdizione piena" ai fini della Convenzione (*Sigma Radio Television Ltd c. Cipro*, 2011, §§ 151-57). Pertanto, al fine di determinare se l'organo giudiziario in questione abbia svolto un sufficiente riesame, occorre tenere conto congiuntamente dei tre seguenti criteri (si veda altresì *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 179-181):

- L'oggetto della decisione impugnata:
  - se la decisione amministrativa concerneva una semplice questione di fatto, è necessario che l'esame da parte del tribunale sia più approfondito rispetto a un caso concernente un campo specialistico che richiedeva conoscenze tecniche specifiche;
  - gli ordinamenti esistenti in Europa limitano generalmente la facoltà del giudice di riesaminare le questioni fattuali, ma non gli impediscono di annullare per vari motivi la decisione. Ciò non è messo in discussione dalla giurisprudenza.
- La maniera in cui si è giunti alla decisione: quali garanzie procedurali erano previste dinanzi all'autorità amministrativa in questione?
  - Se nel corso del precedente procedimento amministrativo il ricorrente ha goduto di garanzie procedurali che soddisfacevano numerosi requisiti dell'articolo 6, può essere giustificato che il successivo riesame giudiziario sia meno rigoroso (*Bryan c. Regno Unito*, 1995, §§ 46-47; *Holding e Barnes PLC c. Regno Unito* (dec.), 2002).
- Il contenuto della controversia, compresi gli auspicati ed effettivi motivi di appello (*Bryan c. Regno Unito*, 1995, § 45):
  - la sentenza deve poter esaminare qualsiasi osservazione del ricorrente relativa al merito, punto per punto, senza declinare l'esame di alcuna di esse, e deve motivare in modo chiaro il loro rigetto. In ordine ai fatti il tribunale deve poter riesaminare quelli che sono fondamentali per il ricorso del ricorrente. Quindi, se il ricorrente presenta soltanto

osservazioni procedurali, egli non può successivamente contestare che il tribunale non sia pronunciato sui fatti (*Potocka e altri c. Polonia*, 2001, § 57).

187. Per esempio, il rifiuto di un tribunale di pronunciarsi in maniera indipendente su alcune questioni di fatto, cruciali per la risoluzione della controversia di cui è investito, può costituire violazione dell'articolo 6 § 1 (*Terra Woningen B.V. c. Paesi Bassi*, 1996, §§ 53-55). Lo stesso vale se il tribunale non è competente a decidere la questione fondamentale oggetto della controversia (*Tsfayo c. Regno Unito*, 2006, § 48). In tali casi la questione determinante per l'esito della causa non è sottoposta a un riesame giudiziario indipendente (per una sintesi dei precedenti pertinenti, si veda *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 181-183).

188. In sintesi, in una controversia che coinvolge le autorità amministrative, se i tribunali rifiutano di considerare questioni essenziali per l'esito della controversia, in quanto esse sono già state determinate dalle autorità amministrative con effetto vincolante per i tribunali, vi è violazione dell'articolo 6 § 1 (*Tinnelly & Sons Ltd e altri e McElduff e altri c. Regno Unito*, 1998, §§ 76-79, relativa all'accesso all'impiego; *Aleksandar Sabev c. Bulgaria*, 2018, §§ 55-58, relativa a licenziamenti).

189. In caso di accoglimento di un motivo di appello, è necessario che il tribunale che procede al riesame possa annullare la decisione impugnata e adottare una nuova decisione, o rinviare la causa per la decisione al medesimo organo o a un organo differente (*Kingsley c. Regno Unito* [GC], 2002, §§ 32 e 34, e *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 184). In ogni caso, i giudici nazionali devono svolgere un esame approfondito ed esauriente dei rilievi del ricorrente e motivare il rigetto delle doglianze formulate da quest'ultimo (*Pişkin c. Turchia*, 2020, §§ 146-151).

190. Se l'autorità amministrativa ha già accertato i fatti nel corso di un procedimento para-giudiziario che soddisfaceva numerosi requisiti previsti dall'articolo 6 § 1, e non vi sono contestazioni relative ai fatti accertati in tal modo o alle conclusioni che l'autorità amministrativa ne ha tratto, e il tribunale ha esaminato punto per punto gli altri motivi di appello della parte, la portata del riesame svolto dal tribunale investito dell'appello è ritenuta sufficiente a ottemperare all'articolo 6 § 1 (*Bryan c. Regno Unito*, 1995, §§ 44-47).

191. Rinviando nuovamente alla portata del riesame giudiziario, la Corte ha aggiunto che i tribunali interni devono "indicare in modo adeguato i motivi sui quali si basano le loro decisioni" (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 185). Tale obbligo, pur non imponendo una risposta dettagliata a ogni rilievo presentato dal ricorrente, presuppone tuttavia che la parte di un procedimento giudiziario possa attendersi una risposta specifica ed esplicita alle osservazioni determinanti per l'esito del procedimento in questione (*ibid.*).

192. I criteri e i principi di cui sopra, ribaditi nella sentenza *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 173-186), sono stati adattati dalla Grande Camera al contesto, ritenuto specifico, delle *sanzioni disciplinari* nei confronti dei giudici, sottolineando che il riesame giudiziario svolto doveva essere appropriato all'oggetto della controversia. Essa ha sottolineato l'importanza del ruolo di tali sanzioni e della magistratura in uno Stato democratico e ha tenuto conto, a tale riguardo, dell'aspetto punitivo. Il riesame di una decisione che infligge una sanzione disciplinare differisce da quello di una decisione amministrativa che non comporta tale elemento punitivo (§ 196). I criteri pertinenti al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 6 § 1 riguardano sia i procedimenti disciplinari di primo grado che i procedimenti giudiziari di appello. Ciò comporta, in primo luogo, che i procedimenti dinanzi a un organo disciplinare non debbano fornire soltanto garanzie procedurali (§ 197) bensì anche, se il ricorrente rischia sanzioni molto gravi, misure che permettano di accertare i fatti in modo adeguato (per ulteriori dettagli, si veda il paragrafo 198 della sentenza). Successivamente, per quanto riguarda l'impugnazione dinanzi a un organo giudiziario, la Grande Camera ha esaminato i seguenti punti (§§ 199 e ss. della sentenza):

- le questioni sottoposte a riesame giudiziario (in questo particolare caso, la constatazione di violazione dei doveri professionali impugnata dalla ricorrente, sia per quanto concerneva i

fatti che per quanto concerneva le sanzioni: si vedano §§ 201-03). Si deve osservare che, nello specifico ambito dei procedimenti disciplinari, per l'esito della controversia le questioni di fatto sono altrettanto cruciali di quelle di diritto. L'accertamento dei fatti riveste particolare importanza in caso di procedimenti che comportano l'infrazione di sanzioni, in particolare di sanzioni disciplinari nei confronti di giudici, in quanto questi ultimi devono godere del rispetto necessario all'adempimento dei propri doveri, in maniera tale da assicurare la fiducia della collettività nel funzionamento e nell'indipendenza della magistratura (§ 203).

- il metodo del riesame giudiziario, i poteri decisionali dell'organo che svolge il riesame e le motivazioni delle decisioni adottate da tale organo (§§ 204-213). Si deve osservare che nell'ambito dei procedimenti disciplinari la dispensa dalla pubblica udienza dovrebbe costituire una misura eccezionale, che deve essere debitamente giustificata alla luce della giurisprudenza delle istituzioni della Convenzione (§ 210).

193. Esempi di organi giudiziari che non sono stati considerati aventi "giurisdizione piena":

- un tribunale amministrativo che aveva soltanto la facoltà di determinare se il potere discrezionale di cui godeva l'autorità amministrativa fosse stato utilizzato in modo compatibile con l'oggetto e il fine della legge (*Obermeier c. Austria*, 1990, § 70);
- un tribunale che ha esaminato ricorsi in punto di diritto avverso decisioni delle sezioni disciplinari di ordini professionali, senza avere la facoltà di valutare se la sanzione fosse proporzionata alla negligenza (*Diennet c. Francia*, 1995, § 34, nell'ambito di un ordine dei medici; *Mérigaud c. Francia*, 2009, § 69, nell'ambito di un ordine dei geometri);
- una Corte costituzionale che poteva esaminare il procedimento contestato soltanto sotto il profilo della sua conformità alla Costituzione, e non poteva quindi esaminare l'insieme dei fatti pertinenti (*Zumtobel c. Austria*, 1993, §§ 29-30);
  - il *Conseil d'État* che, in conformità alla propria giurisprudenza, era obbligato, nel risolvere la questione di cui era investito riguardante l'applicabilità dei trattati, ad attenersi al parere del Ministro – autorità esterna che era anche un rappresentante del potere esecutivo – senza sottoporre tale parere ad alcuna critica o discussione delle parti. La partecipazione del Ministro, che era stata determinante per l'esito del procedimento giudiziario, non poteva essere contestata dalla ricorrente, cui non era stata inoltre concessa l'opportunità di fare esaminare la base della propria replica al Ministro (*Chevrol c. Francia*, 2003, §§ 81-82).
- una Corte suprema nello specifico contesto di un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 214).

194. Per contro, i requisiti dell'articolo 6 § 1 sono stati soddisfatti nelle seguenti cause:

- la causa *Fazia Ali c. Regno Unito*, del 2015, concerneva il limitato riesame giudiziario di una decisione amministrativa in materia di assistenza sociale, relativa alla sistemazione abitativa di famiglie prive di un'abitazione. Il programma in questione nella causa era destinato a fornire un alloggio ai senzatetto; esso riguardava una moltitudine di cause di modesta entità e mirava a offrire alle persone bisognose, in modo economico ed equo, il massimo aiuto possibile. Secondo la Corte, se fosse stata svolta a livello amministrativo un'inchiesta approfondita sui fatti, l'articolo 6 § 1 non avrebbe potuto essere interpretato come se esso imponesse che il riesame da parte dei tribunali interni dovesse comprendere necessariamente una completa riapertura del procedimento e una nuova escussione dei testimoni.
- *Chaudet c. Francia*, del 2009: il *Conseil d'État* si era pronunciato su una domanda di riesame giudiziario in qualità di giudice di prima e ultima istanza nel quadro di un ricorso per eccesso di potere. In tale causa il *Conseil d'État* non aveva "giurisdizione piena", che avrebbe avuto

l'effetto di sostituire con la sua decisione la decisione del Consiglio sanitario dell'aviazione civile. Dal fascicolo risultava tuttavia chiaro che, malgrado ciò, esso aveva esaminato tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente, concernenti motivi di fatto e di diritto, e aveva valutato tutte le prove contenute nella sua cartella clinica, tenendo conto delle conclusioni di tutte le relazioni mediche discusse dalle parti dinanzi a esso. La Corte ha pertanto ritenuto che la causa della ricorrente fosse stata esaminata in conformità ai requisiti dell'articolo 6 § 1 (§§ 37-38).

- *Zumtobel c. Austria*, del 1993: la Corte ha ritenuto che il Tribunale amministrativo austriaco avesse soddisfatto i requisiti dell'articolo 6 § 1 in relazione a questioni non soggette esclusivamente al potere discrezionale delle autorità amministrative e che avesse esaminato le osservazioni nel loro merito, punto per punto, senza avere mai dovuto declinare la competenza nel replicare a esse o nell'accertare vari fatti (§§ 31-32 – si vedano altresì *Ortenberg c. Austria*, 1994, §§ 33-34; *Fischer c. Austria*, 1995, § 34).
- *McMichael c. Regno Unito*, del 1995: in tale causa un decreto della *Sheriff Court* che dichiarava un minore adottabile poteva essere impugnato dinanzi alla *Court of Session*. Quest'ultima aveva giurisdizione piena al riguardo; essa procedeva normalmente sulla base delle conclusioni fattuali dello *Sheriff*, ma non era obbligata a farlo. Poteva, se opportuno, acquisire essa stessa le prove o rinviare la causa allo *Sheriff*, impartendogli istruzioni sulle modalità con cui avrebbe dovuto procedere (§ 66). Inoltre, anche la *Sheriff Court*, nel pronunciarsi sugli appelli avverso le decisioni delle *children's hearings*, aveva giurisdizione piena, in quanto aveva la facoltà di esaminare sia il merito che le asserite irregolarità procedurali (§ 82).
- *Potocka e altri c. Polonia*, del 2001: la portata della competenza del Tribunale amministrativo supremo, come determinata dal Codice di procedura amministrativa, era limitata alla valutazione della legittimità delle decisioni amministrative contestate. Il Tribunale aveva tuttavia anche il potere di annullare una decisione, in tutto o in parte, se era stato accertato che nel procedimento che aveva condotto alla sua adozione non erano stati rispettati i requisiti procedurali di equità. Il ragionamento del Tribunale amministrativo supremo dimostrava che esso aveva esaminato effettivamente la causa sotto il profilo dell'opportunità. Sebbene il Tribunale potesse limitare la sua analisi al constatare che le decisioni contestate dovevano essere confermate alla luce dei vizi procedurali e sostanziali contenuti nel ricorso dei ricorrenti, esso aveva esaminato tutte le loro osservazioni relative al merito, punto per punto, senza essere mai stato costretto a dichiararsi incompetente a replicare a esse, o ad accertare i fatti pertinenti. Aveva emesso una sentenza accuratamente motivata e i rilievi formulati dai ricorrenti, rilevanti ai fini dell'esito della causa, erano stati esaminati in maniera approfondita. Conseguentemente, la portata del riesame svolto dal Tribunale amministrativo supremo era sufficiente all'osservanza dell'articolo 6 § 1 (§§ 56-59).

## 4. Esecuzione delle sentenze

### a. Diritto alla sollecita esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva e vincolante

195. L'articolo 6 § 1 tutela l'esecuzione di decisioni giudiziarie definitive e vincolanti (distinta dall'esecuzione di decisioni suscettibili di riesame da parte di un giudice superiore) (*Ouzounis e altri c. Grecia*, 2002, § 21).

196. Il diritto all'esecuzione di tali decisioni, qualunque sia il tribunale che le ha pronunciate, è parte integrante del "diritto a un tribunale" (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 196; *Hornsby c. Grecia*, 1997, § 40). Diversamente, le disposizioni dell'articolo 6 § 1 sarebbero prive di qualsiasi effetto utile (*Burdov c. Russia*, 2002, §§ 34 e 37). Un ritardo irragionevolmente lungo nell'esecuzione di una sentenza vincolante può quindi violare la Convenzione (*Burdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 66).

197. Il “diritto a un tribunale” tutela anche l’esecuzione di provvedimenti provvisori adottati nelle more dell’adozione di una decisione definitiva (*Sharxhi e altri c. Albania*, 2018, § 92). Pertanto, la demolizione di un edificio residenziale, nonostante le ordinanze provvisorie emesse dai tribunali nazionali, costituisce violazione dell’articolo 6 § 1 (§§ 94-97).

198. Il diritto all’esecuzione delle decisioni giudiziarie riveste un’importanza ancora maggiore nell’ambito dei procedimenti amministrativi (*Sharxhi e altri c. Albania*, 2018, § 92). Depositando un ricorso presso il Tribunale amministrativo supremo dello Stato, l’attore mira non soltanto all’annullamento della decisione impugnata, bensì anche e soprattutto all’eliminazione dei suoi effetti (si veda, in relazione a questioni ambientali, *Bursa Barosu Başkanlığı e altri c. Turchia*, 2018, § 144).

199. L’effettiva protezione del litigante e il ripristino della legalità presuppongono pertanto l’obbligo delle autorità amministrative di osservare la sentenza (*Hornsby c. Grecia*, 1997, § 41; *Kyrtatos c. Grecia*, 2003, §§ 31-32; e riguardo alle sentenze di una corte costituzionale, si veda, *mutatis mutandis*, *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, §§ 282-283).

200. Pertanto, benché in particolari circostanze un certo ritardo nell’esecuzione di una sentenza possa essere giustificato, esso non può essere tale da pregiudicare il diritto del litigante all’esecuzione della sentenza (*Burdov c. Russia*, 2002, §§ 35-37).

201. Intesa in tal modo, l’esecuzione deve essere piena ed esaustiva e non soltanto parziale (*Sabin Popescu c. Romania*, 2004, §§ 68-76; *Matheus c. Francia*, 2005, § 58), e non può essere impedita, annullata o ritardata eccessivamente (*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], 1999, § 74).

202. Anche il rifiuto di un’autorità di tenere conto della pronuncia emessa da un tribunale di grado superiore – che dà potenzialmente luogo a una serie di sentenze nell’ambito del medesimo procedimento, che annullano ripetutamente le decisioni rese – viola l’articolo 6 § 1 (*Turczanik c. Polonia*, 2005, §§ 49-51; *Miracle Europe Kft c. Ungheria*, 2016, § 65).

203. Un ritardo protrattosi irragionevolmente nell’esecuzione di una sentenza vincolante può violare la Convenzione. La ragionevolezza di tale ritardo deve essere determinata tenendo conto, in particolare, della complessità della procedura di esecuzione, del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti, nonché dell’importo e della natura del risarcimento concesso dal giudice (*Raylyan c. Russia*, 2007, § 31).

204. Per esempio, la Corte ha ritenuto che, astenendosi per oltre cinque anni dall’adottare le misure necessarie a conformarsi a una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva, le autorità nazionali avessero privato le disposizioni dell’articolo 6 § 1 di ogni effetto utile (*Hornsby c. Grecia*, 1997, § 45).

205. In un’altra causa, un periodo complessivo di nove mesi impiegato dalle autorità per eseguire una sentenza non è stato ritenuto irragionevole, in considerazione delle circostanze (*Moroko c. Russia*, 2008, §§ 43-45).

206. La Corte ha ritenuto che il diritto a un tribunale di cui all’articolo 6 § 1 fosse stato violato a causa del rifiuto delle autorità, per un periodo di circa quattro anni, di avvalersi dell’assistenza della polizia per eseguire un’ordinanza di finita locazione nei confronti di un locatario (*Lunari c. Italia*, 2001, §§ 38-42), e a causa della sospensione dell’esecuzione, per oltre sei anni, derivante dall’intervento del legislatore, che metteva in discussione l’ordinanza di finita locazione nei confronti di un locatario emessa da un tribunale, che le disposizioni legislative censurate avevano conseguentemente privato di ogni effetto utile (*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], 1999, §§ 70 e 74).

207. Quanto al pagamento di una somma di denaro da parte di un’autorità pubblica, un ritardo inferiore a un anno è in linea di massima compatibile con la Convenzione, mentre un ritardo superiore è a prima vista irragionevole. Tuttavia, tale presunzione confutabile può essere ribaltata, a seconda delle circostanze, sulla base di precisi criteri (*Gerasimov e altri c. Russia*, 2014, §§ 167-174, e per un complesso procedimento di liquidazione in materia di arretrati salariali durato un anno e dieci mesi, *Kuzhelev e altri c. Russia*, 2019, §§ 110 e 137, o una durata di circa tredici mesi, *Titan Total Group S.R.L.*

*c. Repubblica di Moldavia*, 2021, §§ 81-84; si veda altresì *Cocchiarella c. Italia* [GC], 2006, § 89: in ordine a un ricorso risarcitorio previsto dalla legislazione nazionale al fine di porre rimedio alle conseguenze della eccessiva durata di un procedimento, il lasso temporale per procedere al pagamento non dovrebbe generalmente eccedere il termine di sei mesi, che decorre dalla data in cui la decisione che concede il risarcimento diventa esecutiva).

208. Benché la Corte tenga debitamente conto dei termini di legge previsti dalla legislazione interna per le procedure di esecuzione, l'inosservanza di tali termini non comporta automaticamente violazione della Convenzione. Un ritardo può essere giustificato in particolari circostanze ma, in ogni caso, esso non può avere la conseguenza di compromettere la sostanza stessa del diritto tutelato dall'articolo 6 § 1. Nella causa *Burdov c. Russia (n. 2)*, del 2009, la Corte ha ritenuto che la mancata esecuzione per sei mesi di una sentenza pronunciata nei confronti di un'autorità pubblica non fosse di per sé irragionevole (§ 85), e nella causa *Moroko c. Russia*, del 2008, che un ritardo complessivo di nove mesi per l'esecuzione di una sentenza da parte delle autorità non fosse a prima vista irragionevole ai sensi della Convenzione (§ 43). Si deve tuttavia rilevare che tali considerazioni non eliminano la necessità di esaminare il procedimento nell'insieme, alla luce dei summenzionati criteri e delle altre circostanze pertinenti (*Burdov c. Russia (n. 2)*, del 2009, § 67).

209. In particolare, nella sentenza *Gerasimov e altri c. Russia*, 2014, §§ 168-74, la Corte ha dichiarato che, se la sentenza che doveva essere eseguita ordinava alle autorità pubbliche di compiere una specifica azione, di significativa importanza per il ricorrente (per esempio, perché avrebbe riguardato le condizioni di vita quotidiane di quest'ultimo), un ritardo nell'esecuzione superiore a sei mesi avrebbe contrastato con il requisito della speciale diligenza richiesta dalla Convenzione (§ 170). In ordine all'assegnazione di un alloggio, la Corte ha richiesto che il ritardo dovesse essere inferiore a due anni, salvo qualora fosse necessaria una particolare diligenza (§ 171).

210. Non ci si può attendere che una persona che ha ottenuto una sentenza nei confronti dello Stato al termine di un procedimento giudiziario instauri un distinto procedimento di esecuzione (*Burdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 68; *Sharxhi e altri c. Albania*, 2018, § 93). L'onere di assicurare l'osservanza di una sentenza nei confronti dello Stato spetta alle autorità statali (*Yavorivskaya c. Russia*, 2005, § 25), a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa vincolante ed esecutiva (*Burdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 69). Ne consegue che il pagamento tardivo, a seguito di un procedimento di esecuzione, della somma dovuta al ricorrente, non può sanare la protratta inosservanza di una sentenza da parte delle autorità nazionali e non offre una riparazione adeguata (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 198).

211. Si può chiedere alla parte vittoriosa di compiere determinati atti procedurali al fine di consentire o accelerare l'esecuzione di una sentenza. L'obbligo della collaborazione del creditore non deve, tuttavia, eccedere quanto strettamente necessario e non esonera le autorità dai loro obblighi (*Burdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 69).

212. La Corte ha inoltre ritenuto che la posizione delle autorità che ritenevano che spettasse al ricorrente di instaurare un procedimento di esecuzione di una decisione esecutiva a suo favore, unita all'indifferenza per la sua situazione economica, costituisse un onere eccessivo e limitasse il suo diritto di accesso a un tribunale in misura tale da pregiudicare l'essenza stessa di tale diritto (*Apostol c. Georgia*, 2006, § 65).

213. Il litigante non può non beneficiare, entro un termine ragionevole, del vantaggio di una decisione definitiva che gli abbia accordato il risarcimento del danno (*Burdov c. Russia*, 2002, § 35), o un alloggio (*Teteriny c. Russia*, 2005, §§ 41-42), a prescindere dalla complessità della procedura interna di esecuzione o del sistema di bilancio dello Stato. Un'autorità statale non può addurre la mancanza di risorse economiche o di altro tipo come pretesto per non onorare un debito derivante da una sentenza (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 199; *Burdov c. Russia*, 2002, § 35; *Amat-G Ltd e Mebaghishvili c. Georgia*, 2005, § 47), né può addurre come pretesto per non onorare una sentenza l'assenza di una sistemazione alternativa (*Prodan c. Moldavia*, 2004, § 53; *Tchokontio Happi c. Francia*, 2015, § 50; *Burdov c. Russia (n. 2)*, 2009, § 70)).

214. Il tempo impiegato dalle autorità per ottemperare a una sentenza che dispone il pagamento di un risarcimento pecuniario deve essere calcolato a decorrere dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva ed esecutiva alla data del pagamento del risarcimento accordato. Un ritardo di due anni e un mese nel pagamento di un risarcimento concesso dal giudice è a prima vista incompatibile con i requisiti della Convenzione, salvo qualora sussistano circostanze che lo giustificano (*Burdov c. Russia (n. 2)*, 2009, §§ 73-76 e 83).

215. L'argomento secondo il quale le autorità locali godono di autonomia ai sensi del diritto interno, in virtù del principio della responsabilità internazionale dello Stato ai sensi della Convenzione è inoltre inefficace (*Société de gestion du port de Campoloro e Société fermière de Campoloro c. Francia*, 2006, § 62).

216. Può avvenire certamente, in situazioni eccezionali, che l'esecuzione di una *restitutio in integrum* disposta da una sentenza che dichiara l'illegalità e la nullità di atti amministrativi possa, in quanto tale, risultare oggettivamente impossibile a causa di insormontabili ostacoli fattuali o giuridici. Tuttavia, in tali situazioni, in conformità ai requisiti del diritto di accesso a un tribunale, uno Stato membro deve esaminare, in buona fede e di propria iniziativa, altre soluzioni che permettano di porre rimedio ai dannosi effetti dei suoi atti illegali, come la concessione di un risarcimento (*Cingilli Holding A.Ş. e Cingilloğlu c. Turchia*, 2015, § 41, e per un'applicazione nell'ambito di una controversia tra privati, *Nikoloudakis c. Grecia*, 2020, § 50).

217. È necessario distinguere i debiti delle *autorità statali* (*Burdov c. Russia (n. 2)*, 2009, §§ 68-69, 72 e ss.) da quelli delle *persone*, poiché la portata dell'obbligo dello Stato ai sensi della Convenzione varia a seconda della natura del debitore.

218. Di norma una persona che ha ottenuto una sentenza nei confronti di un'*autorità pubblica* non è tenuta a instaurare un distinto procedimento di esecuzione. La Corte ha ritenuto improprio chiedere alla persona che ha ottenuto una sentenza nei confronti dello Stato in un procedimento giudiziario di instaurare successivamente un procedimento di esecuzione per ottenere soddisfazione (*Metaxas c. Grecia*, 2004, § 19; *Kukalo c. Russia*, 2005, § 49). È sufficiente che la persona informi in maniera adeguata l'autorità statale in questione (*Akashev c. Russia*, 2008, § 21) o che compia determinati atti procedurali di natura formale (*Kosmidis e Kosmidou c. Grecia*, 2007, § 24).

219. Qualora il debitore sia un *privato*, lo Stato non può essere ritenuto responsabile del mancato pagamento di un credito esecutivo a causa dell'insolvenza di un debitore "privato" (*Sanglier c. Francia*, 2003, § 39; *Ciprová c. Repubblica ceca* (dec.), 2005; *Cubanit c. Romania* (dec.), 2007). Lo Stato ha tuttavia l'obbligo positivo di organizzare un sistema di esecuzione delle sentenze definitive relative a controversie tra privati che sia effettivo sia sul piano giuridico che su quello pratico (*Fuklev c. Ucraina*, 2005, § 84; *Fomenko e altri c. Russia* (dec.), 2019, §§ 171-181). Lo Stato può pertanto essere ritenuto responsabile qualora le autorità pubbliche coinvolte nelle procedure di esecuzione non dimostrino la necessaria diligenza, o addirittura impediscano l'esecuzione (*Fuklev c. Ucraina*, 2005, § 67). Le misure adottate dalle autorità nazionali per assicurare l'esecuzione devono essere adeguate e sufficienti a tale fine (*Ruianu c. Romania*, 2003, § 66), in considerazione dei loro obblighi in materia di esecuzione, in quanto esercitano l'autorità pubblica (*ibid.*, §§ 72-73; *Sekul c. Croazia* (dec.), 2015, §§ 54-55).

220. Pertanto, per esempio, la Corte ha ritenuto che, astenendosi dal sanzionare la mancata collaborazione di un terzo (privato) con le autorità competenti a eseguire decisioni esecutive definitive, le autorità nazionali avessero privato le disposizioni dell'articolo 6 § 1 di ogni effetto utile (*Pini e altri c. Romania*, 2004, §§ 186-88, in cui l'istituto privato in cui risiedevano due minori aveva impedito per oltre tre anni l'esecuzione dei decreti di adozione dei minori).

221. Tuttavia, se lo Stato ha adottato tutte le misure previste dalla legge per assicurare che un privato osservi una decisione, esso non può essere ritenuto responsabile del rifiuto del debitore di osservare i suoi obblighi (*Fociac c. Romania*, 2005, §§ 74 e 78) e gli obblighi dello Stato ai sensi della Convenzione sono stati soddisfatti (*Fomenko e altri c. Russia* (dec.), 2019, § 195).

222. Infine, il diritto di accesso a un tribunale tutela anche il diritto di accesso a una procedura di esecuzione, ovvero il diritto di instaurare tale procedura (*Apostol c. Georgia*, 2006, § 56).

### **b. Diritto a che una decisione giudiziaria definitiva non sia impugnata**

223. Inoltre, il diritto a un equo processo deve essere interpretato alla luce del principio dello stato di diritto. Uno degli aspetti fondamentali dello stato di diritto è il principio della certezza del diritto (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 238; *Okyay e altri c. Turchia*, 2005, § 73), il quale esige, *inter alia*, che se i tribunali hanno determinato una questione in maniera definitiva, la loro pronuncia non debba essere messa in discussione (*Brumărescu c. Romania* [GC], 1999, § 61; *Agrokompleks c. Ucraina*, 2011, § 148). Ciò concerne anche le decisioni che dispongono misure provvisorie che rimangono in vigore fino alla conclusione del procedimento (*Sharxhi e altri c. Albania*, 2018, §§ 92-96).

224. I sistemi giudiziari caratterizzati dalla possibilità che le sentenze definitive siano riesaminate infinitamente, e che rischiano di essere ripetutamente annullate, violano l'articolo 6 § 1 (*Sovtransavto Holding c. Ucraina*, 2002, §§ 74, 77 e 82, che riguardava la procedura di *protest* mediante la quale il Presidente del Tribunale arbitrale supremo, il Procuratore generale e i loro sostituti disponevano del potere discrezionale di impugnare le sentenze definitive mediante una procedura di revisione, presentando opposizione).

225. Non è accettabile che delle decisioni siano impugunate in tal modo, sia da parte di giudici e membri dell'esecutivo (*Tregubenko c. Ucraina*, 2004, § 36) che da autorità non giudiziarie (*Agrokompleks c. Ucraina*, 2011, §§ 150-51).

226. Una decisione definitiva può essere impugnata soltanto quando lo rendono necessario circostanze di natura sostanziale e imperativa, come in caso di errore giudiziario (*Ryabykh c. Russia*, 2003, § 52; si veda altresì *Vardanyan e Nanushyan c. Armenia*, 2016, § 70, e si raffronti *Trapeznikov e altri c. Russia*, 2016, nella quale la procedura di riesame applicata su richiesta delle parti non aveva violato il principio della certezza del diritto, §§ 39-40; e, per i principi, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 238). Nella causa *Tigrak c. Turchia*, 2021, §§ 58-63, la Corte ha sottolineato che una richiesta presentata dopo che una sentenza era diventata definitiva ed esecutiva non poteva costituire un motivo per non tenere conto del principio della *res judicata* (e per una sintesi dei principi, si vedano §§ 48-49).

227. In sintesi, la certezza del diritto presuppone il rispetto del principio della *res judicata*, vale a dire, il principio del carattere definitivo delle sentenze (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 238 e *infra*). In virtù di tale principio, nessuna delle parti è autorizzata a chiedere il riesame di una sentenza definitiva e vincolante al solo scopo di ottenere un nuovo dibattimento e una nuova pronuncia sulla causa. I tribunali di grado superiore non devono usare il loro potere di controllo per procedere a un nuovo esame. Il riesame non deve diventare un appello sotto mentite spoglie e la mera possibilità che possano esistere due pareri su una questione non costituisce un motivo sufficiente per riesaminare una causa. Il discostamento da tale principio è giustificato soltanto quando ciò è necessario a causa di circostanze di carattere sostanziale e imperativo, quali la correzione di un vizio fondamentale o un errore giudiziario: *Ryabykh c. Russia*, 2003, § 52; *Şamat c. Turchia*, 2020, § 62, e *OOO Link Oil SPB c. Russia* (dec.), 2009). Si tratta di un aspetto fondamentale dell'articolo 6 § 1 e l'osservanza di esso deve essere valutata alla luce della giurisprudenza (si veda, in particolare, *Gražulevičiūtė c. Lituania*, 2021, §§ 72-74).

228. La giurisprudenza della Corte relativa al principio della *res iudicata* contempla, in particolare, due situazioni simili ma non identiche: il riesame di una sentenza definitiva e vincolante per mezzo di un ricorso straordinario o alla luce della scoperta di nuovi fatti (si vedano, per esempio, *Pravednaya c. Russia*, 2004, §§ 30-33, *Tregubenko c. Ucraina*, 2004, §§ 34-38) e la proroga del termine per esperire un ricorso ordinario (*Magomedov e altri c. Russia*, 2017, §§ 87-89). La prima situazione riguarda l'annullamento da parte dell'autorità di controllo di una sentenza definitiva e vincolante

mediante l'applicazione della procedura prevista nel caso in cui si verificano o si scoprono nuove circostanze, il che costituisce in realtà una forma di appello sotto mentite spoglie, ovvero consente all'autorità pubblica di assicurarsi il riesame della causa invocando un fatto esistente e conosciuto che essa aveva ommesso di sollevare precedentemente. Nella seconda situazione il tribunale accoglie la richiesta della parte soccombente finalizzata a presentare ricorso fuori dei termini. In tal modo una sentenza che costituisce una *res iudicata* non viene immediatamente annullata, ma cessa tuttavia di essere definitiva e vincolante. Entrambe tali situazioni possono essere considerate una violazione del principio del carattere definitivo delle sentenze.

229. Può avvenire anche che una sentenza definitiva non sia annullata, ma sia privata di effetti giuridici a causa di una decisione pronunciata in un procedimento distinto (*Gražulevičiūtė c. Lituania*, 2021, §§ 79-81).

230. In tale contesto la Corte ha sottolineato che il rischio che un'autorità pubblica commetta un errore in un procedimento giudiziario o di altro tipo deve essere sopportato dallo Stato, specialmente qualora non sia in gioco nessun altro interesse privato, e che non si deve porre rimedio agli errori a spese della persona interessata. Sebbene la necessità di correggere gli errori giudiziari possa costituire, in linea di massima, una preoccupazione legittima, essa non deve essere soddisfatta in maniera arbitraria e, in ogni caso, le autorità devono, per quanto possibile, conseguire un giusto equilibrio tra gli interessi della persona e la necessità di assicurare la corretta amministrazione della giustizia (*Magomedov e altri c. Russia*, 2017, §§ 94-95, relativa all'ammissione di ricorsi fuori dei termini a beneficio delle autorità a seguito della proroga, senza validi motivi, del termine per proporre impugnazione).

### **c. Riconoscimento reciproco ed esecuzione delle sentenze straniere o pronunciate in seno all'Unione europea**

231. La Corte ha osservato che il riconoscimento e l'esecuzione da parte di uno Stato di una sentenza pronunciata da un altro Stato permette di assicurare la certezza del diritto nei rapporti internazionali tra privati (*Ateş Mimarlık Mühendislik A.Ş. c. Turchia*, 2012, § 46). Chiunque abbia un interesse giuridico al riconoscimento di una sentenza straniera deve essere in grado di presentare un'istanza a tal fine (*Selin Aslı Öztürk c. Turchia*, 2009, §§ 39-41, concernente il riconoscimento di un decreto di divorzio emesso all'estero).

232. La decisione di eseguire una sentenza straniera (*exequatur*) è incompatibile con i requisiti dell'articolo 6 § 1 qualora sia stata adottata senza concedere la possibilità di fare valere effettivamente - nello Stato di origine o nello Stato richiesto - una doglianza relativa all'iniquinà del procedimento che ha dato luogo a tale sentenza. La Corte ha sempre applicato il principio generale secondo il quale un tribunale che esamina una richiesta di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera non può accoglierla senza aver svolto preliminarmente un certo riesame di tale sentenza alla luce delle garanzie di un equo processo: l'intensità di tale riesame può variare a seconda della natura della causa (*Pellegrini c. Italia*, 2001, § 40).

233. La causa *Avotiņš c. Lettonia* [GC], 2016, riguardava l'esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tale causa è stata applicata per la prima volta la giurisprudenza della Corte relativa alla presunzione di protezione equivalente dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea (nota come "presunzione *Bosforo*") ai meccanismi di riconoscimento reciproco fondati sul principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri dell'Unione europea. La causa riguardava l'esecuzione in Lettonia di una sentenza pronunciata in un diverso paese (Cipro) in assenza del debitore. La Corte ha stabilito i principi generali in tale materia e ha indicato le circostanze nelle quali tale presunzione poteva essere confutata (si vedano, in particolare, §§ 115-17). Applicando tali principi, la Corte ha concluso che la protezione dei diritti fondamentali non era così manifestamente carente da confutare la presunzione di protezione equivalente.

## B. Costituzione per legge

### 1. Principi

234. Alla luce del principio dello stato di diritto, inerente al sistema della Convenzione, un “tribunale” deve essere sempre “costituito per legge” (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 211), o più precisamente un “tribunale costituito in conformità alla legge” (§§ 229-230). Ciò è necessario per proteggere la magistratura da qualsiasi illecita o inopportuna influenza esterna (§§ 226 e 246). Dopo aver analizzato la giurisprudenza (§§ 211-217 e i rinvii civili citati), tale sentenza ha raffinato i principi giurisprudenziali e ha spiegato il significato di tale nozione (§§ 223-230) e del suo rapporto con gli altri “requisiti istituzionali” di indipendenza e imparzialità di cui all'articolo 6 § 1 (§§ 218 e ss., §§ 231-234)<sup>13</sup>, lo stato di diritto e la fiducia pubblica nella magistratura (§§ 237 e ss.; si veda la sintesi pertinente nella sentenza *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, §§ 245-251, e per il principio della legalità, § 282).

235. La “legge” in base alla quale si può ritenere che un “tribunale” sia “costituito” comprende qualsiasi disposizione del diritto interno – comprese, in particolare, le disposizioni concernenti l'indipendenza dei membri di un tribunale – che, se fosse violato, renderebbe la partecipazione di uno o più giudici all'esame della causa “irregolare” (§ 232). L'esame ai sensi del requisito del “tribunale costituito per legge” deve sistematicamente indagare se l'asserita irregolarità in un dato caso fosse di gravità tale da compromettere i principi fondamentali dello stato di diritto e della separazione dei poteri e di pregiudicare l'indipendenza del tribunale in questione (§§ 234 e 237).

236. La Corte può pertanto esaminare se sia stata rispettata la legislazione interna a tale riguardo. Tuttavia, in considerazione del principio generale secondo il quale l'interpretazione delle disposizioni del diritto interno spetta principalmente ai giudici nazionali (§ 209), la Corte ha ritenuto di non poter mettere in discussione la loro interpretazione salvo se vi sia stata una “flagrante violazione” della legislazione (*Kontalexis c. Grecia*, 2011, §§ 39 e ss., concernente la fissazione della data di un'udienza e la sostituzione di un giudice da parte di un giudice supplente il giorno dell'udienza; *Pasquini c. San Marino*, 2019, §§ 104 e 109). Per una causa in cui la Corte ha rigettato la valutazione dei tribunali interni riguardante l'osservanza del requisito del “tribunale costituito per legge”, si veda *Miracle Europe Kft c. Ungheria*, 2016, §§ 65-66. Successivamente, nella causa *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], del 2020, la Grande Camera ha effettuato una distinzione tra la nozione di “flagrante violazione” del diritto interno e quella di “manifesta violazione delle norme interne in materia di nomine giudiziarie” (si vedano, in particolare, § 242, §§ 244 e ss., § 254). In tale causa, il tribunale interno aveva già riscontrato la violazione delle norme nella fase della iniziale nomina dei giudici da parte dell'autorità nazionale preposta (§§ 208-210, 242, 254), e il compito della Corte era limitato a determinare le conseguenze ai sensi dell'articolo 6 § 1 delle violazioni del diritto interno riscontrate.

237. L'espressione “costituito per legge” non si riferisce soltanto alla base giuridica dell'esistenza stessa di un “tribunale” bensì anche all'osservanza da parte del tribunale delle specifiche norme che lo disciplinano (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 223; *Sokurenko e Strygun c. Ucraina*, 2006, § 24). La legittimità di una corte o di un tribunale deve, per definizione, comprendere anche la sua composizione in ciascuna causa e la procedura per l'iniziale nomina dei giudici (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 224-228). Quest'ultimo aspetto è stato esaminato dalla Grande Camera nella sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC].

238. La nomina di giudici da parte del potere esecutivo o dell'assemblea legislativa è ammissibile, a condizione che i giudici nominati non subiscano influenze o pressioni durante lo svolgimento del loro ruolo giurisdizionale (*ibid.*, § 207). A prescindere dal sistema di nomina esistente a livello nazionale, è importante che la legislazione interna in materia di nomina dei giudici sia formulata per quanto

13. Si veda la Sezione relativa alla “Costituzione per legge”.

possibile in termini inequivoci, in modo da non permettere ingerenze arbitrarie nella procedura di nomina, anche da parte del potere esecutivo (*ibid.*, § 230).

239. Riguardo all'iniziale processo di nomina di un giudice di un tribunale, la sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], del 2020, ha dichiarato che non tutte le irregolarità violano l'articolo 6 § 1 (avendo cura di non adottare un'interpretazione eccessivamente estensiva del diritto a un "tribunale costituito per legge"; si vedano §§ 236 e ss.). La Corte ha elaborato un "criterio minimo" e ha definito un "criterio in tre fasi" per determinare se le irregolarità verificatesi in una determinata procedura di nomina di giudici "fossero di gravità tale da comportare la violazione del diritto a un tribunale costituito per legge e se le pertinenti autorità statali avessero conseguito un equilibrio tra i principi concorrenti in modo equo e proporzionato nelle particolari circostanze di una causa" (§§ 235 e ss., §§ 243-252 per la presentazione delle differenti misure e §§ 254-290 per la loro applicazione; si veda altresì *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, concernente una corte costituzionale, e specialmente §§ 285-289). Applicando tale approccio nella causa *Reczkowicz c. Polonia*, 2021 (§§ 216-282), la Corte ha ritenuto che la procedura di nomina dei giudici nell'ambito della riorganizzazione del sistema giudiziario avesse subito un'illecita influenza da parte dei poteri legislativo ed esecutivo, e che ciò costituiva una fondamentale irregolarità che aveva effetti nocivi per l'intera procedura e comprometteva la legittimità della pertinente composizione della Corte suprema (§§ 276-280). Una fondamentale irregolarità è stata riscontrata anche nella causa *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, 2021, in violazione, tra altri principi, dei requisiti di indipendenza della magistratura e di separazione dei poteri (§ 349). La sentenza ha sottolineato che l'intenzionale disprezzo del potere esecutivo per una decisione giudiziaria vincolante e l'ingerenza nel corso della giustizia, al fine di minare la validità di un riesame giudiziario pendente riguardo alla nomina di giudici, doveva essere qualificato come un evidente disprezzo dello stato di diritto (§§ 338 e 348-350).

240. Non è precluso a un organo costituito per legge su base eccezionale e transitoria di essere considerato un "tribunale costituito per legge" ai sensi della Convenzione (*Xhoxhaj c. Albania*, 2021, §§ 284-288).

## 2. Applicazione di tali principi

241. I tribunali hanno il compito di gestire i procedimenti in modo da assicurare la corretta amministrazione della giustizia. L'assegnazione di una causa a un determinato giudice o tribunale rientra nel margine di discrezionalità in tale materia. Tuttavia, per essere compatibile con l'articolo 6 § 1, essa deve rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità (*Pasquini c. San Marino*, 2019, §§ 103 e 107). Il giudice destinato a una causa deve essere indipendente dal potere esecutivo, e la designazione non può dipendere soltanto dalla discrezionalità delle autorità giudiziarie (*ibid.*, § 110). La giurisprudenza ha distinto l'assegnazione dalla riattribuzione di una causa (*ibid.*, § 107).

242. La prassi di rinnovare tacitamente il mandato dei giudici a tempo indeterminato successivamente alla scadenza del loro mandato previsto dalla legge, e nelle more del rinnovo della loro nomina, è stata ritenuta contraria al principio del "tribunale costituito per legge" (*Oleksandr Volkov c. Ucraina*, 2013, § 151). Le procedure che disciplinano la nomina dei giudici non possono essere relegate al livello di prassi interna (*ibid.*, §§ 154-56). Anche la sostituzione di un giudice non deve essere arbitraria (*Pasquini c. San Marino*, 2019, § 112, così come la riattribuzione di una causa (*Miracle Europe Kft c. Ungheria*, 2016, §§ 59-67; *Biagioli c. San Marino* (dec.), 2014, §§ 77-78 e 80, per il caso specifico di un Paese di esigue dimensioni e di un tribunale con un numero limitato di cause).

243. Le seguenti situazioni hanno dato luogo alla constatazione di violazione, per esempio: la sostituzione di un giudice da parte di un giudice supplente il giorno dell'udienza (*Kontalexis c. Grecia*, 2011, §§ 42-44), la pronuncia di una sentenza da parte di una corte composta da un numero di membri inferiore al numero previsto dalla legge (*Momčilović c. Serbia*, 2013, § 32, e *Jenița Mocanu c. Romania*, 2013, § 41), lo svolgimento di un procedimento giudiziario da parte di un amministratore giudiziario non autorizzato a svolgere tale funzione ai sensi del diritto interno pertinente (*Ezgeta c. Croazia*, 2017,

§ 44), o un tribunale che eccede la sua usuale competenza senza alcuna spiegazione, violando deliberatamente la legge (*Sokurenko e Strygun c. Ucraina*, 2006, §§ 27-28); tali casi dovrebbero essere considerati alla luce della sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 211 e ss., in particolare § 218. Inoltre, una Corte suprema che, invece di agire entro i limiti della sua competenza stabilita dal diritto interno, annullando una decisione e rinviando una causa per un nuovo esame, determina la causa nel merito in luogo dell'organo competente non è un "tribunale costituito per legge" (*Aviakompaniya A.T.I., ZAT c. Ucraina*, 2017, § 44).

244. Riguardo all'iniziale procedura per la nomina dei giudici, la sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], del 2020, ha delineato le situazioni che avrebbero, o non avrebbero, violato l'articolo 6 § 1 (§§ 246-247 e ss.). In tale causa, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata una "grave violazione" di una norma fondamentale della procedura relativa alla nomina di giudici a una nuova corte di appello – in particolare da parte del Ministro della Giustizia – la quale, non essendo stata effettivamente riparata nel riesame condotto dalla Corte suprema, della quale la Corte non ha potuto accettare il ragionamento (§ 286), è stata ritenuta contraria all'articolo 6 § 1 (§§ 288-289). Nella sentenza *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, la Corte ha concluso che i poteri esecutivo e legislativo avevano esercitato un'indebita influenza sulla procedura relativa all'elezione di giudici alla Corte costituzionale e che vi erano state "gravi irregolarità" (§§ 284-291; si vedano altresì *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, 2021, § 353, e *Reczkowicz c. Polonia*, 2021).

## C. Indipendenza e imparzialità

### 1. Considerazioni generali

245. Il diritto a un equo processo di cui all'articolo 6 § 1 esige che una causa sia esaminata da un "tribunale indipendente e imparziale". Le nozioni di "indipendenza" e "imparzialità" sono strettamente connesse e, a seconda delle circostanze, possono richiedere un esame congiunto (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 150 e 152; si veda altresì, la loro stretta interrelazione, §§ 153-156; *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 61-64). Tali due nozioni interagiscono anche con quella di "tribunale costituito per legge" ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 218 e ss., §§ 231 e ss.<sup>14</sup>, e anche § 295). Quindi, nel valutare l'indipendenza di un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 § 1, sotto i suoi aspetti penale e civile, si deve tenere conto, *inter alia*, delle modalità di nomina dei suoi componenti (si veda, per esempio, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 144), questione che attiene al campo della costituzione di un "tribunale" (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 232). Inoltre, il termine "indipendenza" rinvia alla necessaria indipendenza personale e istituzionale che è richiesta per un processo decisorio imparziale, ed è quindi un requisito preliminare per l'imparzialità (*Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, 2021, § 316: tale sentenza costituisce un esempio del nesso tra le nozioni di "tribunale costituito per legge" e "tribunale indipendente e imparziale", § 357).

246. L'imparzialità caratterizza sia uno stato d'animo che denota l'impermeabilità di un giudice alle pressioni esterne come questione di integrità morale, sia un insieme di disposizioni istituzionali e operative – che comportano sia una procedura attraverso la quale i giudici possono essere nominati in modo da garantirne l'indipendenza, sia criteri di selezione basati sul merito – che devono prevedere salvaguardie contro indebite influenze e/o illimitata discrezionalità degli altri poteri dello Stato, sia nella fase iniziale della nomina di un giudice che durante l'esecuzione dei suoi compiti (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 234).

247. La nozione della separazione dei poteri tra gli organi politici di governo e la magistratura sta assumendo una crescente importanza nella giurisprudenza della Corte (*Svilengacánin e altri c. Serbia*, 2021, §§ 64 e 72). La sentenza *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], del 2018, ha quindi

---

14. Si veda la Sezione relativa alla "Costituzione per legge".

sottolineato la crescente importanza attribuita alla separazione dei poteri e alla necessità di salvaguardare l'indipendenza della magistratura (§ 196; si veda altresì *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, 2021, §§ 349-353).

248. La partecipazione di giudici onorari a una causa non è, di per sé, contraria all'articolo 6 § 1. L'esistenza di un collegio a composizione mista, comprendente, sotto la presidenza di un giudice, pubblici ufficiali o rappresentanti degli organi interessati non costituisce, di per sé, prova di parzialità (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, §§ 57-58), né vi è alcuna obiezione *per se* alla partecipazione di periti onorari alla procedura decisionale di un tribunale (*Pabla Ky c. Finlandia*, 2004, § 32).

249. I principi stabiliti nella giurisprudenza in materia di imparzialità si applicano ai giudici onorari come ai giudici togati (*Cooper c. Regno Unito* [GC], 2003, § 123; *Langborger c. Svezia*, 1989, §§ 34-35). La Corte ha riconosciuto che se una procedura di arbitrato commerciale o sportiva è accettata liberamente, lecitamente e inequivocabilmente, le nozioni di indipendenza e imparzialità possono essere interpretate in modo elastico, nella misura in cui l'essenza stessa del sistema arbitrale è costituita dalla nomina effettuata dalle parti in causa degli organi decisionali, o almeno di parte di essi (*Mutu e Pechstein c. Svizzera*, 2018, § 146; si raffronti con un comitato arbitrale che godeva di una competenza esclusiva e obbligatoria, *Ali Riza e altri c. Turchia*, 2020, §§ 207-222). Ciononostante, l'imparzialità della procedura arbitrale rimane importante, compreso il ruolo delle apparenze (*Beg S.p.a. c. Italia*, 2021, §§ 144-153). Per quanto riguarda l'eventuale inequivoca rinuncia alle garanzie di arbitri imparziali, si vedano §§ 138-143.

250. In linea di massima, una violazione dell'articolo 6 § 1 non può essere motivata dal difetto di indipendenza o di imparzialità del tribunale che ha adottato la decisione, o dalla violazione da parte di tale tribunale di una essenziale garanzia procedurale, qualora la decisione adottata sia stata sottoposta al successivo controllo di un organo giudiziario avente "giurisdizione piena" e che assicuri il rispetto delle garanzie pertinenti sanando il difetto in questione (*Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 65, 67 e 72, in un contesto disciplinare; *De Haan c. Paesi Bassi*, 1997, §§ 52-55; *Helle c. Finlandia*, 1997, § 46; *Crompton c. Regno Unito*, 2009, § 79).<sup>15</sup>

251. La Corte ha costantemente sottolineato che la portata dell'obbligo in capo allo Stato di assicurare un processo da parte di "un tribunale indipendente e imparziale" di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione non si limita alla magistratura. Esso comporta obblighi anche per il potere esecutivo, il potere legislativo e qualsiasi altra autorità statale, indipendentemente dal suo livello, di rispettare e conformarsi alle sentenze e alle decisioni dei tribunali, anche quando non le condividono. Quindi, il rispetto da parte dello Stato dell'autorità dei tribunali è un prerequisito indispensabile per la fiducia del pubblico nei tribunali e, più in generale, per lo stato di diritto. Perché ciò accada, non sono sufficienti le garanzie costituzionali di indipendenza e imparzialità della magistratura. Esse devono diventare effettivamente parte degli atteggiamenti e delle prassi amministrative di ogni giorno (*Agrokompleks c. Ucraina*, 2011, § 136; si veda altresì *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, 2021, §§ 328-330).

252. Le dichiarazioni rese da funzionari governativi e da politici possono violare le summenzionate garanzie dell'articolo 6 (*Sovtransavto Holding c. Ucraina*, 2000, § 80; *Kinský c. Repubblica ceca*, 2012, § 94) o possono non farlo (*Čivinskaitė c. Lituania*, 2020, § 144, e per una sintesi dei precedenti, §§ 119-120).

## 2. Tribunale indipendente

253. Il termine "indipendente" si riferisce all'indipendenza *dagli altri poteri* (il potere esecutivo e il Parlamento) (*Beaumartin c. Francia*, 1994, § 38) così come *dalle parti* (*Sramek c. Austria*, 1984, § 42).

---

15. Si vedano altresì le Sezioni relative al "Riesame da parte di un tribunale avente giurisdizione piena" e all'"Equità".

L'osservanza di tale requisito è valutata, in particolare, sulla base di criteri di legge quali le modalità di nomina dei componenti del tribunale, la durata del loro mandato o l'esistenza di sufficienti garanzie contro il rischio di pressioni esterne (si veda, per esempio, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 153-156). Ha rilevanza anche la questione di sapere se l'organo appaia indipendente (*ibid.*, § 144; *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, 2013, § 103; *Grace Gatt c. Malta*, 2019, § 85). Le carenze riscontrate possono essere state sanate nelle fasi successive del procedimento, oppure possono non esserlo state (*Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 65, 67 e 72).

254. Sebbene la nozione della separazione dei poteri tra gli organi politici di governo e la magistratura abbia assunto crescente importanza nella giurisprudenza della Corte, né l'articolo 6 né nessuna altra disposizione della Convenzione esige che gli Stati si conformino ad alcun concetto costituzionale teorico riguardante i limiti ammissibili dell'interazione tra i poteri. La questione è sempre quella di stabilire se, in una data causa, i requisiti della Convenzione siano soddisfatti (*Kleyn e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2003, § 193; *Ramos Nunes de Carvalho e Sá* [GC], 2018, § 144). Invero la nozione di indipendenza dei tribunali comporta l'esistenza di garanzie procedurali che separino il potere giudiziario dagli altri poteri (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 215). Inoltre, nel valutare l'indipendenza di un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1, si deve tenere conto, *inter alia*, delle modalità di nomina dei suoi componenti, questione che attiene alla sfera della costituzione di un "tribunale" (§ 232, che sottolinea l'interazione tra i requisiti di "indipendenza", "imparzialità" e di un "tribunale costituito per legge").<sup>16</sup> Riguardo alla separazione dei poteri e alla necessità di salvaguardare l'indipendenza della magistratura, la Corte ha tenuto conto della necessità di proteggere i membri della magistratura da misure che possono potenzialmente minare la loro indipendenza e la loro autonomia, compreso sotto il profilo dell'applicabilità dell'articolo 6 § 1 e dell'accesso a un tribunale (si veda *Bilgen c. Turchia*, 2021, § 58 *in fine*) e in relazione a un'udienza di un procedimento disciplinare (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 196).

255. La sentenza relativa alla causa *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 2015, ha definito le distinzioni e le sfumature applicabili alla valutazione dei criteri di indipendenza, a seconda che essi riguardino l'articolo 6 o gli articoli 2 e/o 3 della Convenzione (§§ 217-21). I criteri normativi di verifica del requisito di indipendenza ai sensi dell'articolo 6 non devono essere necessariamente valutati nella stessa maniera con cui è esaminata la questione dell'indipendenza di un'indagine dal punto di vista degli obblighi procedurali di cui all'articolo 2 (§§ 219-25).

256. *Tribunali militari* (si veda, per esempio, *Mikhno c. Ucraina*, 2016, §§ 162-64 e 166-70). Nella causa citata la Corte ha rilevato la tendenza nel diritto internazionale in materia di diritti umani a sollecitare gli Stati a utilizzare con prudenza i tribunali militari e, in particolare, a escludere dalla loro competenza la determinazione delle accuse relative a gravi violazioni dei diritti umani, quali le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate e la tortura. Secondo la Corte tale approccio, che riguarda gravi e intenzionali violazioni dei diritti umani, non si applica automaticamente a un incidente che causa un danno molto grave, ma involontario, in conseguenza della negligenza da parte dagli ufficiali militari coinvolti (*ibid.*, § 165).

### a. Indipendenza dal potere esecutivo

257. L'indipendenza dei giudici è compromessa se il potere esecutivo interviene in una causa pendente dinanzi ai tribunali al fine di influenzarne l'esito (*Sovtransavto Holding c. Ucraina*, 2002, § 80; *Mosteanu e altri c. Romania*, 2002, § 42).

258. Il fatto che i giudici siano nominati dal potere esecutivo e possano essere destituiti non costituisce *per se* violazione dell'articolo 6 § 1 (*Clarke c. Regno Unito* (dec.), 2005). La nomina dei giudici da parte del potere esecutivo è ammissibile, purché i giudici nominati siano liberi da influenze o da pressioni nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali (in particolare *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 207 e ss., e *Flux c. Moldavia (n. 2)*, 2007, § 27).

16. Si veda la Sezione relativa alla "Nozione di "tribunale"".

259. Il fatto che il presidente della Corte di cassazione sia nominato dal potere esecutivo non compromette di per sé la sua indipendenza purché, dopo essere stato nominato, egli non subisca pressioni, non riceva istruzioni e svolga le sue funzioni in completa indipendenza (*Zolotas c. Grecia*, 2005, § 24).

260. Allo stesso modo, il fatto che i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa siano nominati dall'autorità amministrativa regionale non può fare dubitare della loro indipendenza o della loro imparzialità, purché, dopo essere stati nominati, essi non subiscano pressioni, non ricevano istruzioni ed esercitino la loro attività giudiziaria in completa indipendenza (*Majorana c. Italia* (dec.), 2005).

261. Una situazione in cui una figura pubblica (il presidente del Paese) che svolge un ruolo istituzionale nel progresso della carriera dei giudici sia attore in un procedimento può fare legittimamente dubitare dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici che esaminano la causa (*mutatis mutandis*, *Thiam c. Francia*, 2018, § 85, non violazione).

## **b. Indipendenza dal Parlamento**

262. Il fatto che i giudici siano nominati dal Parlamento non li rende di per sé subordinati alle autorità qualora, dopo essere stati nominati, essi non subiscano pressioni e non ricevano istruzioni durante lo svolgimento delle loro funzioni giurisdizionali (*Sacilor Lormines c. Francia*, 2006, § 67). Inoltre, il fatto che un perito della corte di appello, composta principalmente da giudici togati, fosse anche membro del Parlamento non ha *per se* violato il diritto a un tribunale indipendente e imparziale (*Pabla Ky c. Finlandia*, 2004, §§ 31-35).

## **c. Indipendenza dalle parti**

263. Se la composizione di un tribunale comprende una persona che si trova in posizione subordinata rispetto a una delle parti, in termini di funzioni e di organizzazione del servizio, i litiganti possono legittimamente dubitare dell'indipendenza di tale persona. Una simile situazione compromette gravemente la fiducia che devono ispirare i tribunali in una società democratica (*Sramek c. Austria*, 1984, § 42).

## **d. La specifica situazione dell'indipendenza dei giudici dal Consiglio superiore della magistratura<sup>17</sup>**

264. Il fatto che i giudici, che appellano decisioni del Consiglio superiore della magistratura (o di un organo equivalente) siano soggetti all'autorità del medesimo organo per quanto riguarda le loro carriere e i procedimenti disciplinari nei loro confronti è stato esaminato nelle cause *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, § 79 e *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, 2013, § 130 (violazioni), e *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 157-165 (non violazione). La Corte ha valutato e confrontato i sistemi disciplinari applicati alla magistratura negli Stati interessati al fine di determinare se vi fossero "gravi carenze strutturali" o "un'apparenza di parzialità nell'organo disciplinare della magistratura" (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 157-160) e se fosse stato osservato il requisito dell'indipendenza (*ibid.*, §§ 161-163).

## **e. Criteri di valutazione dell'indipendenza**

265. Nel determinare se un organo possa essere considerato "indipendente", la Corte tiene conto, *inter alia*, dei seguenti criteri (*Kleyn e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2003, § 190; *Langborger c. Svezia*, 1989, § 32):

- i. la modalità di nomina dei suoi componenti;
- ii. la durata del loro mandato;

---

17. Si veda la Sezione relativa a un "Tribunale imparziale".

- iii. l'esistenza di garanzie da pressioni esterne;
- iv. se l'organo appare indipendente.

#### **i. Modalità di nomina dei componenti di un organo**

266. Sono state sollevate questioni riguardo all'intervento del Ministro della Giustizia nella nomina e/o nella destituzione dall'ufficio dei componenti di un organo decisionale (*Sramek c. Austria*, 1984, § 38; *Brudnicka e altri c. Polonia*, 2005, § 41; *Clarke c. Regno Unito* (dec.), 2005).

267. Benché l'assegnazione di una causa a un determinato giudice o a un determinato tribunale rientri nel margine di discrezionalità di cui godono in materia le autorità interne, la Corte deve essere convinta del fatto che essa sia compatibile con l'articolo 6 § 1 e, in particolare, con i requisiti di indipendenza e imparzialità (*Bochan c. Ucraina*, 2007, § 71).

#### **ii. Durata del mandato dei componenti di un organo**

268. La Corte non ha specificato alcuna particolare durata del mandato dei componenti di un organo decisionale, sebbene la loro inamovibilità nel corso del mandato debba essere considerata in generale un corollario della loro indipendenza (si veda, in particolare, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 239-240, relativa al principio dell'inamovibilità dei giudici). Tuttavia, l'assenza di un formale riconoscimento giuridico di tale inamovibilità non comporta di per sé assenza di indipendenza, purché essa sia riconosciuta nei fatti e siano soddisfatte le altre garanzie necessarie (*Sacilor Lormines c. Francia*, 2006, § 67; *Luka c. Romania*, 2009, § 44).

#### **iii. Garanzie da pressioni esterne**

269. L'indipendenza del potere giudiziario esige che i singoli giudici siano liberi da qualsiasi indebita influenza proveniente sia dall'esterno che dall'interno della magistratura. L'indipendenza giudiziaria interna richiede che essi non siano soggetti a istruzioni o a pressioni da parte dei loro colleghi o dei responsabili amministrativi del tribunale, quali il presidente del tribunale o il presidente di una sezione. L'assenza di sufficienti garanzie che assicurino l'indipendenza dei magistrati nell'ambito della magistratura e, in particolare, rispetto ai loro superiori gerarchici, può condurre la Corte a concludere che si possa affermare che i dubbi nutriti da un ricorrente sull'indipendenza e l'imparzialità di un tribunale fossero obiettivamente giustificati (*Parlov-Tkalčić c. Croazia*, 2009, § 86; *Agrokompleks c. Ucraina*, 2011, § 137).

270. È stato ritenuto che i giudici di un tribunale di contea fossero sufficientemente indipendenti dal presidente di tale tribunale in quanto i presidenti del tribunale svolgevano esclusivamente funzioni amministrative (dirigenziali e organizzative), rigidamente distinte dalla funzione giurisdizionale. L'ordinamento giuridico forniva adeguate garanzie dall'esercizio arbitrario della funzione dei presidenti di tribunale di assegnazione o di riassegnazione delle cause ai giudici (*ibid.*, §§ 88-95).

#### **iv. Apparenza di indipendenza**

271. Per determinare se un tribunale possa essere considerato indipendente, come esige l'articolo 6 § 1, anche le apparenze possono avere importanza (*Sramek c. Austria*, 1984, § 42). Per quanto riguarda l'apparenza di indipendenza, il punto di vista di una parte è importante, ma non determinante; l'elemento determinante è se il timore della parte interessata possa essere ritenuto "obiettivamente giustificato" (*Sacilor Lormines c. Francia*, 2006, § 63; *Grace Gatt c. Malta*, 2019, § 85). Non sorge pertanto alcun problema di indipendenza quando la Corte ritiene che nelle circostanze della causa in esame un "osservatore obiettivo" non riscontrerebbe alcun motivo di preoccupazione al riguardo (*Clarke c. Regno Unito* (dec.), 2005).

### 3. Tribunale imparziale<sup>18</sup>

272. L'articolo 6 § 1 esige che un tribunale cui si applica tale articolo debba essere imparziale (*Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 60-65, con riferimento a *Morice c. Francia* [GC], 2015 – si vedano §§ 87-88 relativamente a un procedimento per cassazione). Imparzialità significa normalmente assenza di pregiudizio e la sua esistenza o inesistenza può essere esaminata in vari modi (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, § 93; *Wettstein c. Svizzera*, 2000, § 43; *Nicholas c. Cipro*, 2018, § 49). Le nozioni di indipendenza e imparzialità sono strettamente connesse e, a seconda delle circostanze, possono richiedere un esame congiunto (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 150 e 152 – si vedano altresì, per quanto riguarda la loro stretta interrelazione, §§ 153-156; *Sacilor Lormines c. Francia*, 2006, § 62). Deve essere notato che tali nozioni interagiscono anche con quella di “tribunale costituito per legge” di cui all'articolo 6 § 1 (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 231 e ss.)<sup>19</sup>. Le carenze riscontrate possono essere state sanate, o possono non esserlo state, nelle successive fasi del procedimento (*Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 65, 67 e 72; *Helle c. Finlandia*, 1997, § 46).

273. Se durante i procedimenti interni l'imparzialità è contestata per un motivo che non appare immediatamente manifestamente infondato, il giudice nazionale deve verificare la fondatezza di tali preoccupazioni, in modo da poter porre rimedio a eventuali situazioni che violano l'articolo 6 § 1 (*Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency c. Ucraina*, 2019, §§ 78-82).

274. Quando affronta un notevole flusso di cause simili, una corte suprema può adottare misure preventive per trattare gli aspetti procedurali della controversia, anche se ciò comporta un contatto istituzionale con un rappresentante del dipartimento governativo interessato, che diventa successivamente l'avversario del ricorrente dopo che la corte suprema è stata investita del procedimento (*Svilengaćanin e altri c. Serbia*, 2021, §§ 67-68), se nessuna delle cause in questione pendeva dinanzi al tribunale all'epoca del contatto (§§ 71-72). In tale contesto, estrarre un caso di principio dalla massa delle cause al fine di gestire la notevole quantità di cause simili pendenti non compromette l'imparzialità di una procedura giudiziaria (§ 72); la corte suprema può eliminare le ambiguità nell'interpretazione della legge per fornire un orientamento ai tribunali di grado inferiore che trattano i relativi procedimenti (§ 73); benché le “apparenze” di imparzialità rimangano importanti, mere preoccupazioni al riguardo da parte dei litiganti non sono sufficienti (§ 74).

#### f. Criteri di valutazione dell'imparzialità

275. La sussistenza dell'imparzialità deve essere determinata in base ai seguenti criteri (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, §§ 93-101; *Morice c. Francia* [GC], 2015, §§ 73-78; e *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 61-65):

- i. un *criterio soggettivo*, secondo il quale si deve tenere conto delle convinzioni personali e del comportamento di un particolare giudice, ovvero stabilire se egli nutrisse pregiudizi personali o parzialità in una determinata causa; e anche
- ii. un *criterio oggettivo*, consistente nell'accertare se il tribunale stesso e, tra gli altri aspetti, la sua composizione, abbia offerto garanzie sufficienti a escludere ogni legittimo dubbio riguardo alla sua imparzialità.

276. Tuttavia, non esiste una divisione inoppugnabile tra l'imparzialità soggettiva e l'imparzialità oggettiva, in quanto la condotta di un giudice può suscitare non solo timori obiettivamente giustificati riguardo alla sua imparzialità dal punto di vista di un osservatore esterno (criterio oggettivo), bensì può anche sollevare la questione delle sue convinzioni (criterio soggettivo) (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 145).

18. Si veda la Sezione relativa a “La specifica situazione dell'indipendenza dei giudici dal Consiglio superiore della magistratura”.

19. Si veda la Sezione relativa alla “Nozione di “tribunale””.

277. Quindi, in alcuni casi, in cui può essere difficile procurarsi prove con cui confutare la presunzione dell'imparzialità soggettiva del giudice, il requisito dell'imparzialità oggettiva fornisce un'ulteriore importante garanzia (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, §§ 95 e 101). Deve essere sottolineato che nella stragrande maggioranza delle cause che sollevano questioni di imparzialità la Corte si è concentrata sul criterio oggettivo (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 146).

278. La Corte ha sottolineato che le apparenze possono avere qualche importanza, ovvero, in altre parole "Non si deve soltanto fare giustizia, ma si deve anche vedere che è fatta giustizia". Ciò che è in gioco è la fiducia che i tribunali devono ispirare al pubblico in una società democratica. Pertanto, il giudice del quale si può legittimamente dubitare che difetti di imparzialità ha l'obbligo di astenersi (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, § 98; *Stoimenovikj e Miloshevijk c. Macedonia del Nord*, 2021, § 40)). Un tribunale che esamina un'istanza di ricsuzione deve rispondere ai rilievi presentati a sostegno di tale istanza (*Harabin c. Slovacchia*, 2012, § 136) e soddisfare determinati requisiti, ma deve farlo anche la persona che presenta l'istanza (*Mikhail Mironov c. Russia*, 2020, §§ 34-40).

279. I principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in materia di imparzialità dei tribunali si applicano sia ai giurati che ai giudici togati e ai giudici onorari, nonché agli altri funzionari che svolgono funzioni giudiziarie quali i consulenti tecnici, i cancellieri o gli assistenti giudiziari (*Bellizzi c. Malta*, 2011, § 51). La Corte ha sottolineato che l'osservanza delle garanzie dell'articolo 6 è particolarmente importante nei procedimenti disciplinari nei confronti del giudice che ricopre la carica di presidente della Corte Suprema, in quanto è in gioco la fiducia della collettività nel funzionamento del potere giudiziario al massimo livello nazionale (*Harabin c. Slovacchia*, 2012, § 133).

### **i. Approccio soggettivo**

280. Nell'applicare il criterio soggettivo, la Corte ha costantemente ritenuto che "debba essere presunta, fino a prova contraria, la personale imparzialità di un giudice" (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, § 94; *Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, § 58 *in fine*). Per quanto riguarda il tipo di prova richiesto, la Corte ha, per esempio, tentato di accertare se un giudice avesse dimostrato ostilità (*Buscemi c. Italia*, 1999, §§ 67-68). Il fatto che un giudice non si fosse astenuto dal trattare un appello civile dopo aver precedentemente partecipato a un'altra causa civile connessa, non costituiva una prova sufficiente per confutare tale presunzione (*Golubović c. Croazia*, 2012, § 52). La Corte ha ritenuto anche che la mera espressione di sentimenti di cortesia o di simpatia nei confronti di una parte civile non possa essere considerata di per sé un riflesso dei pregiudizi nei confronti del convenuto bensì, al contrario, che si possa affermare che mostri "l'aspetto umano" del sistema giudiziario (*Karrar c. Belgio*, 2021, § 35).

281. Il principio che prevede che un tribunale debba essere esente da pregiudizi personali o da parzialità è consolidato nella giurisprudenza della Corte (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, § 58; *Driza c. Albania*, 2007, § 75).

282. In linea di principio, l'animosità personale di un giudice nei confronti di una parte costituisce un motivo imperativo di ricsuzione. In pratica, la Corte esamina spesso tale questione mediante l'approccio oggettivo (*Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia*, 2019, § 359 e i rinvii giurisprudenziali citati).

### **ii. Approccio oggettivo**

283. Consiste nel determinare, a prescindere dalla condotta personale del giudice, se esistano fatti accertabili che permettono di dubitare della sua imparzialità. Se applicato a un organo collegiale, ciò significa determinare, a prescindere dalla condotta personale di qualsiasi componente di tale organo, se sussistano fatti accertabili che permettano di dubitare dell'imparzialità dell'organo stesso. Ciò comporta che, nel decidere se in una determinata causa vi sia un legittimo motivo per temere che un particolare giudice (2000, §§ 45-50; *Pescador Valero c. Spagna*, 2003, § 23) o organo collegiale (*Luka c. Romania*, 2009, § 40) difetti di imparzialità, il punto di vista della persona interessata è importante,

ma non determinante. Ciò che è determinante è se tale timore possa essere ritenuto oggettivamente giustificato (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, § 96; *Wettstein c. Svizzera*, 2000, § 44; *Pabla Ky c. Finlandia*, 2004, § 30).

284. A tale riguardo anche le apparenze possono avere una certa importanza, ovvero, in altre parole “non si deve soltanto fare giustizia, ma si deve anche vedere che è fatta giustizia”. Ciò che è in gioco è la fiducia che i tribunali devono ispirare alla collettività in una società democratica. Pertanto, ogni giudice del quale si possa legittimamente dubitare che difetti di imparzialità ha l'obbligo di astenersi (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, § 98; per esempio, nel caso in cui il giudice abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche relative all'esito della causa: *Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia*, 2019, §§ 341-342).

285. Affinché i tribunali possano ispirare alla collettività la fiducia indispensabile, si deve tenere conto anche di questioni relative all'organizzazione interna. Un fattore rilevante è costituito dall'esistenza di procedure nazionali destinate a garantire l'imparzialità, in particolare di norme che disciplinino l'astensione dei giudici (si vedano le specifiche disposizioni concernenti la ricsuzione dei giudici nella causa *Micallef c. Malta* [GC], 2009, §§ 99-100; una situazione in cui la ricsuzione non era possibile nella causa *Stoimenovikj e Miloshevikj c. Macedonia del Nord*, 2021, § 40; *Mikhail Mironov c. Russia*, 2020, concernente i requisiti di cui all'articolo 6 in cui una ricsuzione per parzialità è presentata da un litigante e decisa da un giudice, anche se il giudice in questione è quello che emette la decisione, §§ 34-40 e i rinvii giurisprudenziali citati; e *Debled c. Belgio*, 1994, § 37, concernente una ricsuzione generale). Tali norme manifestano la preoccupazione del legislatore nazionale di eliminare qualsiasi ragionevole dubbio circa l'imparzialità del giudice o del tribunale interessato e costituiscono un tentativo di garantire l'imparzialità, eliminando le cause di tali preoccupazioni in materia. Oltre ad assicurare l'assenza di un'effettiva parzialità, esse mirano a eliminare qualsiasi apparenza di parzialità e rafforzano in tal modo la fiducia che i tribunali devono ispirare alla collettività in una società democratica (*Mežnarić c. Croazia*, 2005, § 27 e *A.K. c. Liechtenstein*, 2015, §§ 82-83, concernente l'astensione di giudici di una corte suprema in un Paese di esigue dimensioni). Anche la struttura gerarchica degli organi amministrativi competenti può sollevare un problema per quanto riguarda le apparenze (*Grace Gatt c. Malta*, 2019, §§ 85-86).

286. Si deve osservare che il sistema nazionale che disciplina la carriera dei giudici e i procedimenti disciplinari nei loro confronti è stato esso stesso oggetto di ricorsi dinanzi alla Corte, sotto il profilo dell'indipendenza e dell'imparzialità oggettiva dei giudici (si raffronti *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 151-65 e in particolare § 163, con *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, §§ 68-80, e *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, 2013, §§ 109-117 e 124-29).

287. La Corte ha inoltre esaminato il caso specifico dell'indipendenza dei giudici in ordine a una decisione del Consiglio superiore della magistratura (il loro organo disciplinare) in ragione del fatto che i giudici che impugnano una decisione di tale organo sono soggetti alla sua autorità per quanto riguarda la loro carriera e i procedimenti disciplinari nei loro confronti (si raffrontino *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, 2013, § 130, e *Denisov c. Ucraina* [GC] (violazioni) con *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 157-165 (non violazione)). La Corte ha distinto i due sistemi nazionali in questione (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 158-160, e *Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, § 79).

288. Nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, i giudici stessi possono, in un dato momento della loro carriera, trovarsi in una situazione analoga a quella di una delle parti, compreso a quella del convenuto. La Corte tuttavia non ritiene che un rischio di questo tipo, in assenza di circostanze specifiche attinenti alla situazione personale del giudice, possa fare dubitare della sua imparzialità. Nei procedimenti disciplinari nei confronti di membri della magistratura, il fatto che i giudici aditi siano essi stessi comunque soggetti a un regime disciplinare non è di per sé una base sufficiente per riscontrare la violazione dei requisiti di imparzialità (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC],

2018, § 163)<sup>20</sup>. Può tuttavia sorgere la questione dell'osservanza delle garanzie fondamentali di indipendenza e imparzialità se la struttura e il funzionamento dell'organo disciplinare stesso sollevano gravi questioni sotto tale profilo (*Denisov c. Ucraina* [GC], 2018, § 79 (violazione)).

### **g. Situazioni in cui si può temere che l'organo giurisdizionale difetti di imparzialità**

289. Esistono due possibili situazioni in cui si può temere un difetto di imparzialità dell'organo giurisdizionale:

- i. la prima è di *natura funzionale* e riguarda, per esempio, l'esercizio nel procedimento giudiziario di diverse funzioni da parte della medesima persona, o l'esistenza di legami gerarchici o di altro tipo tra il giudice e gli altri attori del procedimento (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, §§ 97-98). In quest'ultimo caso, è necessario esaminare la natura e il grado del legame in questione.
- ii. la seconda è di *carattere personale* e deriva dalla condotta del giudice in una determinata causa, o dall'esistenza di legami con una delle parti in causa, o con il rappresentante di una parte.

### **i. Situazioni di natura funzionale**

#### ***α. Esercizio nella medesima causa sia di funzioni consultive che di funzioni giurisdizionali***

290. Il consecutivo esercizio sia di funzioni consultive che di funzioni giurisdizionali in seno al medesimo organo può, in determinate circostanze, sollevare una questione ai sensi dell'articolo 6 § 1 riguardo all'imparzialità di tale organo, considerata sotto il profilo oggettivo (*Procola c. Lussemburgo*, 1995, § 45 – violazione).

291. Si deve stabilire se siano state esercitate funzioni giurisdizionali e funzioni consultive concernenti "la medesima causa", "la medesima decisione" o "questioni analoghe" (*Kleyn e altri c. Paesi Bassi* [GC], 2003, § 200; *Sacilor Lormines c. Francia*, 2006, § 74 – non violazione).

#### ***β. Esercizio nella medesima causa sia di funzioni giurisdizionali che di funzioni extragiudiziarie***

292. Nel determinare se il timore del ricorrente sia oggettivamente giustificato, la Corte può tenere conto di fattori quali il duplice ruolo del giudice nel procedimento, il tempo trascorso tra le due occasioni in cui ha partecipato alla causa e la portata della sua partecipazione al procedimento (*McGonnell c. Regno Unito*, 2000, §§ 52-57).

293. Qualsiasi diretta partecipazione all'approvazione di leggi, o di regolamenti attuativi, può essere sufficiente a fare dubitare dell'imparzialità giudiziaria di una persona, chiamata successivamente a determinare una controversia finalizzata ad accertare l'esistenza di motivi che consentano di discostarsi dalla lettera della legge o del regolamento in questione (*ibid.*, §§ 55-58, in cui la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 6 § 1 in ragione della diretta partecipazione di un giudice all'adozione del piano regolatore in questione nel procedimento; si raffronti con *Pabla Ky c. Finlandia*, 2004, § 34 – non violazione).

294. Se vi sono due procedimenti paralleli in cui la medesima persona riveste il duplice ruolo di giudice da una parte e di rappresentante legale della parte avversaria dall'altra, il ricorrente potrebbe avere motivo di preoccuparsi che il giudice continui a considerarlo la parte avversaria (*Wettstein c. Svizzera*, 2000, §§ 44-47).

295. L'esame di una doglianza costituzionale da parte di un giudice che era stato difensore dell'avversario del ricorrente all'inizio del procedimento aveva condotto alla constatazione della violazione dell'articolo 6 § 1 (*Mežnarić c. Croazia*, § 36). Quanto all'imparzialità di un giudice di una

---

20. Si veda la Sezione relativa a un "Tribunale indipendente".

corte costituzionale che aveva agito in qualità di consulente legale per l'avversario del ricorrente nel procedimento civile di primo grado, si veda *Švarc e Kavnik c. Slovenia*, 2007, § 44.

#### *χ. Esercizio di differenti funzioni giurisdizionali*

296. La valutazione finalizzata a stabilire se la partecipazione del medesimo giudice a diverse fasi di una causa civile sia conforme al requisito di imparzialità previsto dall'articolo 6 § 1 deve essere effettuata caso per caso, tenuto conto delle circostanze del singolo caso (*Pasquini c. San Marino*, 2019, § 148). Ciò vale anche nel caso in cui il medesimo giudice abbia partecipato a due procedimenti distinti, come un procedimento penale e un procedimento civile connessi sul piano dei fatti (*ibid.*, § 149) o a procedimenti strettamente connessi e che avevano avuto luogo a diversi anni di distanza (*Stoimenovikj e Miloshevikj c. Macedonia del Nord*, 2021, §§ 36-38 e 40).

297. Non si può ritenere che il mero fatto che un giudice abbia già adottato delle decisioni nella fase pre-processuale giustifichi preoccupazioni in ordine alla sua imparzialità. Ciò che conta è la portata e la natura delle misure adottate dal giudice precedentemente al processo. Analogamente, il fatto che il giudice abbia una conoscenza particolareggiata del fascicolo non comporta alcun pregiudizio da parte sua che impedisca di ritenerlo imparziale al momento dell'adozione della decisione di merito. Né un'analisi preliminare delle informazioni disponibili significa che sia stata compromessa l'analisi finale. L'importante è che tale analisi sia svolta al momento della pronuncia della sentenza e che essa sia basata sulle prove prodotte e sugli argomenti dibattuti durante l'udienza (*Morel c. Francia*, 2000, § 45).

298. È necessario esaminare se il nesso tra le questioni sostanziali determinate nelle varie fasi del procedimento sia talmente stretto da fare dubitare dell'imparzialità del giudice che ha partecipato all'adozione delle decisioni in tali fasi (*Toziczka c. Polonia*, 2012, § 36).

299. Nel caso di un organo collegiale, la Corte ha ritenuto che il fatto che alcuni giudici avessero precedentemente adottato una particolare posizione non fosse di per sé sufficiente per concludere che il collegio non fosse nel complesso imparziale. In situazioni del genere, è necessario tenere conto di altri fattori, quali il numero dei giudici che partecipano all'adozione dell'opinione pertinente e il loro ruolo nell'organo collegiale in questione (*Fazli Aslaner c. Turchia*, 2014, §§ 36-43). In considerazione della segretezza delle deliberazioni, è impossibile accertare l'influenza del giudice o dei giudici in questione (si veda *Stoimenovikj e Miloshevikj c. Macedonia del Nord*, 2021, §§ 39-41 e i rinvii giurisprudenziali citati nel § 39). Conseguentemente, il difetto di imparzialità oggettiva in relazione a un solo componente del collegio non è determinante ai fini dell'articolo 6 § 1, nella misura in cui la segretezza delle deliberazioni non permette di discernere l'effettiva influenza del giudice in questione nel corso di esse (si veda, *mutatis mutandis*, *Karrar c. Belgio*, 2021, §§ 36 e 39).

300. La situazione è diversa se i due organi che conducono i procedimenti nei confronti del ricorrente sono composti interamente dai medesimi giudici e regna una certa confusione tra la funzione requirente e quella giudicante (*Kamenos c. Cipro*, 2017, §§ 105-109). La confusione tra le funzioni del pubblico ministero e quelle del giudice possono suscitare dubbi obiettivamente giustificati in ordine all'imparzialità delle persone interessate (§ 104).

301. Si devono osservare altri casi:

- non si può affermare che esista una regola generale, discendente dall'obbligo di imparzialità, che prevede che un tribunale superiore, che annulla una decisione amministrativa o giudiziaria, debba rinviare la causa a una diversa autorità amministrativa, o a una divisione, diversamente composta, di tale autorità (*Ringeisen c. Austria*, 1971, § 97 *in fine*).
- il fatto che un giudice partecipi a due procedimenti riguardanti i medesimi fatti può sollevare una questione (*Indra c. Slovacchia*, 2005, §§ 51-53).
- un giudice che presiede un tribunale di appello assistito da due giudici onorari non dovrebbe esaminare un ricorso avverso una propria decisione (*De Haan c. Paesi Bassi*, 1997, § 51).

- si può dubitare dell'imparzialità di una corte di appello in cui i giudici del merito sono chiamati a determinare se abbiano commesso un errore di interpretazione o di applicazione della legge nella loro precedente decisione (*San Leonard Band Club c. Malta*, 2004, § 64). Per un ragionamento simile relativo a una corte costituzionale, si veda *Scerri c. Malta*, 2020, § 78).
- il fatto che il medesimo giudice partecipi, dapprima, alla decisione del merito di una causa e, successivamente, a un procedimento in cui è esaminata l'ammissibilità di un appello avverso tale decisione non è apparentemente incompatibile con i requisiti di imparzialità (*Warsicka c. Polonia*, 2007, §§ 38-47).
- un giudice ha svolto un duplice ruolo, di difensore che rappresentava la parte avversaria della società dei ricorrenti nel primo procedimento e di giudice della corte di appello nel secondo procedimento: tenuto conto in particolare della distanza temporale e della diversità della materia del primo procedimento in relazione al secondo e del fatto che le funzioni di difensore e di giudice non si erano sovrapposte nel tempo, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avrebbero potuto nutrire alcun dubbio obiettivamente giustificato riguardo all'imparzialità del giudice (*Puolitaival e Pirttiaho c. Finlandia*, 2004, §§ 46-54).
- la Corte ha riscontrato la violazione del principio di imparzialità in una causa in cui era stato chiesto ad alcuni giudici, che si erano già pronunciati sulla causa, di decidere se avessero errato o meno nella loro precedente decisione, e in cui altri tre giudici avevano già espresso i loro pareri sulla questione (*Driza c. Albania*, 2007, §§ 78-83).
- uno dei giudici che aveva partecipato al procedimento relativo a un ricorso per cassazione aveva precedentemente partecipato alla causa in qualità di giudice della corte di appello (*Peruš c. Slovenia*, 2012, §§ 38-39).
- nella causa *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, il presidente della Corte suprema era anche presidente dell'organo amministrativo la cui decisione era esaminata in appello (§§ 153-156).
- nella causa *Bellizzi c. Malta*, 2011, §§ 60-61 era stato esaminato il caso di un assistente giudiziario del presidente della corte costituzionale che aveva fatto parte del collegio di difensori che avevano rappresentato l'avversario del ricorrente nel precedente procedimento civile.
- la Corte ha riscontrato la violazione del diritto a un tribunale imparziale tenuto conto della grande proporzione di giudici che aveva già preso parte a una causa con funzioni di presidente o relatore al collegio (*Fazli Aslaner c. Turchia*, 2014, § 39). In aggiunta, ha ritenuto che l'imparzialità oggettiva di un tribunale potesse essere messa in dubbio in un caso in cui quattro giudici su sette avevano già trattato la causa, per via della natura e della portata delle funzioni svolte da tali quattro giudici (*Pereira da Silva c. Portogallo*, 2016, §§ 59-60).
- la causa *Fazli Aslaner c. Turchia*, 2014, riguardava un collegio di trentuno giudici, tre dei quali avevano già partecipato al procedimento in una precedente fase. Benché il numero di giudici la cui imparzialità era stata messa in dubbio fosse esiguo rispetto al numero totale dei componenti del collegio, la Corte ha riscontrato la violazione, ritenendo che il numero o la proporzione dei giudici interessati dalla questione dell'imparzialità oggettiva non fosse determinante. In primo luogo, non era stata giustificata la necessità di includere i tre giudici in questione nel collegio, e in secondo luogo, uno dei tre suddetti giudici aveva presieduto il collegio di trentanove giudici e aveva diretto le sue deliberazioni relative alla causa. La Corte ha pertanto concluso che i dubbi del ricorrente riguardo all'imparzialità del collegio fossero obiettivamente giustificati (§§ 40-43; si confronti con le altre cause citate nel § 38 della sentenza, e con la sentenza *Stoimenovikj e Miloshevikj c. Macedonia del Nord*, 2021, §§ 39-41, concernente un componente di un collegio composto da cinque giudici).

- Nella causa *Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia*, 2019, la controversia verteva sull'imparzialità del presidente di un collegio di nove giudici che si era pronunciato all'unanimità; la Corte non ha riscontrato alcuna violazione (§ 363 e i rinvii giurisprudenziali citati).
- Nella causa *Svilengacánin e altri c. Serbia*, 2021, lo svolgimento di un incontro pubblico e la firma di un accordo in materia procedurale con il Ministero della Difesa, futuro convenuto in una controversia salariale con l'esercito, non aveva compromesso l'oggettiva imparzialità della Corte suprema (§§ 65-75).

## ii. Situazioni di natura personale

302. Il principio di imparzialità è violato se il giudice ha un interesse personale nella causa (*Langborger c. Svezia*, 1989, § 35; *Gautrin e altri c. Francia*, 1998, § 59). Riguardo alla questione di sapere se le dichiarazioni pubblicate dalla moglie di un giudice sui social media facciano dubitare dell'imparzialità del marito, si veda *Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia*, 2019, §§ 342 e ss., e, più in generale, per la pubblica espressione di opinioni da parte di familiari di un giudice, § 344. Per l'esistenza di un nesso tra la decisione di una causa da parte della corte costituzionale e il fatto che il marito di uno dei tre giudici facesse parte del collegio, si veda *Croatian Golf Federation c. Croazia*, 2020, §§ 129-132.

303. Anche i rapporti professionali, economici e personali tra un giudice e una parte in causa, o il difensore della parte, possono sollevare questioni relative all'imparzialità (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, § 102; *Wettstein c. Svizzera*, 2000, § 47; *Pescador Valero c. Spagna*, 2003, § 27; *Tocono e Profesorii Prometejšti c. Moldavia*, 2007, § 31). Si può tenere conto anche di fattori indiretti (*Pétur Thór Sigurðsson c. Islanda*, 2003, § 45). Il comportamento di un giudice nei confronti di una parte, al di fuori del contesto del procedimento, può obiettivamente dare luogo a timori di difetto di imparzialità, tali da mettere in discussione l'oggettiva imparzialità del giudice, anche se ciò non costituisce una scorrettezza ai sensi del diritto interno (*mutatis mutandis*, *Karrar c. Belgio*, 2021, §§ 36 e 39).

304. Il fatto che un giudice abbia legami di sangue con un collaboratore dello studio legale che rappresenta una parte in causa non implica automaticamente che vi sia stata una violazione (*Ramljak c. Croazia*, 2017, §§ 29, e in relazione a un paese di esigue dimensioni, *Koulias c. Cipro*, 2020, §§ 62-64). Si deve tenere conto di diversi fattori, tra i quali: la partecipazione o meno del congiunto del giudice alla causa in esame, la posizione del congiunto nello studio legale in questione, la dimensione dello studio, la sua struttura organizzativa interna, l'importanza economica della causa per lo studio, e i potenziali interessi o vantaggi (e la loro consistenza) per il congiunto (*Nicholas c. Cipro*, 2018, § 62; si veda altresì *Ramljak c. Croazia*, 2017, §§ 38-39).

305. Il fatto che dei giudici si conoscano in quanto colleghi, o condividano perfino i medesimi uffici, non è di per sé sufficiente per concludere che le preoccupazioni riguardanti la loro imparzialità siano obiettivamente giustificate (*Steck-Risch e altri c. Liechtenstein*, 2005, § 48). In un paese di dimensioni molto esigue, neanche il fatto che un professionista del diritto possa esercitare due funzioni in regime di part-time, per esempio di giudice e di avvocato, non è di per sé problematico (*ibid.*, § 39; *Bellizzi c. Malta*, 2011, § 57; e si raffronti *Micallef c. Malta* [GC], 2009, § 102, relativa ai legami di parentela tra un giudice e un avvocato).

306. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che le doglianze che lamentano parzialità da parte dei tribunali non debbano condurre alla paralisi del sistema giudiziario dello Stato. In giurisdizioni di esigue dimensioni, quali Cipro o il Liechtenstein, l'amministrazione della giustizia potrebbe essere ostacolata oltremodo dall'applicazione di criteri eccessivamente rigidi (*A.K. c. Liechtenstein*, 2015, § 82, *Nicholas c. Cipro*, 2018, § 63). Data l'importanza delle apparenze, l'esistenza di una situazione che può dare luogo a dubbi in ordine all'imparzialità dovrebbe essere segnalata all'inizio del procedimento. In tal

modo, la situazione in questione può essere valutata alla luce dei vari fattori coinvolti, al fine di determinare se l'esclusione sia effettivamente necessaria (*Nicholas c. Cipro*, 2018, §§ 64-66).

307. Inoltre, il linguaggio utilizzato da un giudice può essere importante e dimostrare che egli difetti del distacco necessario per svolgere le sue funzioni (*Vardanyan e Nanushyan c. Armenia*, 2016, § 82). La Corte ha tuttavia ritenuto che se un giudice ha formulato un'osservazione inappropriata circa la pericolosità di un ricorrente, già condannato per omicidio finalizzato alla gratificazione sessuale, sebbene ciò potesse indicare un comportamento contrario alla deontologia professionale, il fatto non dimostrava che il giudice nutriva personalmente pregiudizi nei confronti del ricorrente o che sussistessero dubbi obiettivamente giustificati riguardo alla sua imparzialità nel procedimento in questione (*Ilmseher c. Germania* [GC], 2018, § 289).

## IV. Requisiti procedurali

### A. Equità

#### Articolo 6 § 1 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente da [un] tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)”

#### 1. Principi generali

308. Posto preminente: la Corte ha sempre sottolineato il posto preminente occupato in una società democratica dal diritto a un equo processo (*Stanev c. Bulgaria* [GC], 2012, § 231; *Airey c. Irlanda*, 1979, § 24). Tale garanzia “è uno dei fondamentali principi di qualsiasi società democratica, ai sensi della Convenzione” (*Pretto e altri c. Italia*, 1983, § 21). Non può essere pertanto giustificata alcuna interpretazione restrittiva dell'articolo 6 § 1 (*Moreira de Azevedo c. Portogallo*, 1990, § 66). Il requisito dell'equità si applica all'intero procedimento; esso non è limitato alle udienze *inter partes* (*Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, 1994, § 49). Il procedimento è quindi esaminato nella sua interezza, al fine di determinare se sia stato svolto in conformità ai requisiti di un equo processo (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, § 172; *Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 161, secondo il medesimo principio previsto per un procedimento penale; si veda *Beuze c. Belgio* [GC], 2018, § 120). L'iniustizia può derivare da diversi fattori di differente importanza (*Carmel Saliba c. Malta*, 2016, § 79, concernente il requisito della motivazione).

309. La Corte ha tuttavia precisato che, in circostanze del tutto eccezionali, le limitazioni dei diritti processuali di un individuo (compreso l'accesso a determinate informazioni) possono essere giustificate (*Adorisio e altri c. Paesi Bassi* (dec.), 2015).

310. Contenuto: deve essere prevista la possibilità di presentare a un giudice pretese di carattere civile (*Fayed c. Regno Unito*, 1994, § 65) per un effettivo riesame giudiziario (*Sabeh El Leil c. Francia* [GC], 2011, § 46), il che significa che uno Stato non può, senza restrizioni o controlli da parte delle istituzioni della Convenzione, sottrarre alla competenza dei suoi tribunali un'intera gamma di azioni di carattere civile o conferire l'immunità dalla responsabilità civile a intere categorie di persone. Conseguentemente, laddove un decreto legislativo d'urgenza non contenga alcuna formulazione chiara o esplicita che escluda la possibilità di un controllo giurisdizionale sui provvedimenti adottati per la sua attuazione, esso deve essere sempre inteso nel senso che autorizza i tribunali dello Stato a esercitare un controllo sufficiente affinché possa essere evitata qualsiasi arbitrarietà (*Pişkin c. Turchia*, 2020, § 153). L'articolo 6 § 1 descrive dettagliatamente le garanzie processuali offerte alle parti nei

procedimenti civili. Esso mira soprattutto a garantire gli interessi delle parti e della corretta amministrazione della giustizia (*Nideröst-Huber c. Svizzera*, 1997, § 30). Le parti in causa devono pertanto essere in grado di presentare il loro caso con l'efficacia necessaria (*H. c. Belgio*, 1987, § 53). Ciò non significa che in una determinata fase del procedimento l'onere della prova non possa essere fatto ricadere sulla parte in causa (*Xhoxhaj c. Albania*, 2021, § 352).

311. Ruolo delle autorità nazionali: la Corte ha sempre affermato che le autorità nazionali devono assicurare che in ciascuna singola causa siano soddisfatti i requisiti di un "equo processo" di cui alla Convenzione (*Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 1993, § 33 *in fine*).

312. Pretese dell'attore: il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente da un tribunale il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi "diritti e doveri di carattere civile" – secondo la definizione di essi nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo<sup>21</sup> – è una questione di principio. A ciò si aggiungono le garanzie previste dall'articolo 6 § 1 sia in ordine all'organizzazione e alla composizione del tribunale, che allo svolgimento del procedimento. In sintesi, tutto ciò costituisce il diritto a un equo processo (*Golder c. Regno Unito*, 1975, § 36). Tuttavia, né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 impediscono a una persona di rinunciare volontariamente alle garanzie di un equo processo, espressamente o tacitamente, a determinate condizioni (*Dilipak e Karakaya c. Turchia*, 2014, § 79; *Schmidt c. Lettonia*, § 96).

313. Principi di interpretazione:

- il principio che prevede che debba esistere la possibilità di presentare a un giudice una pretesa di carattere civile rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto riconosciuti universalmente; lo stesso vale per il principio di diritto internazionale che proibisce il diniego di giustizia. L'articolo 6 § 1 deve essere interpretato alla luce di tali principi (*ibid.*, § 35).
- come ribadito nella sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, §§ 237 e ss., il diritto a un equo processo dinanzi a un tribunale, garantito dall'articolo 6 § 1 deve essere interpretato alla luce del Preambolo della Convenzione, che dichiara che lo stato di diritto (*Sabeh El Leil c. Francia* [GC], 2011, § 46) fa parte del patrimonio comune degli Stati contraenti (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, § 57; *Brumărescu c. Romania*, 1999, § 61). La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali siano in linea di principio più idonee di essa a valutare il modo migliore per tutelare gli interessi della giustizia e dello Stato di diritto in una particolare situazione (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 243). Essa ha tuttavia rilevato che il principio dello stato di diritto comprende diversi altri principi ugualmente importanti, i quali, benché interconnessi e spesso complementari, possono in alcune circostanze entrare in competizione (§§ 237-240).
- il principio fondamentale dello stato di diritto deve prevalere anche nel contesto di una situazione di emergenza (*Pişkin c. Turchia*, 2020, § 153). Inoltre, il dovere dello Stato di fornire un adeguato risarcimento per gli errori attribuibili alle autorità e debitamente accertati dai tribunali è di cruciale importanza in una società regolamentata dallo stato di diritto (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 201).
- il principio della certezza del diritto costituisce uno degli elementi fondamentali dello stato di diritto (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, § 56; *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 116; *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 238; si vedano altresì, riguardo all'assenza di un termine di prescrizione, *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, 2013, §§ 137-139, e *Xhoxhaj c. Albania*, 2021, §§ 348-349; e si raffronti con *Camelia Bogdan c. Romania*, 2020, §§ 47-48, o, per il *dies a quo* di tale termine, *Sanofi Pasteur c. Francia*, 2020, § 52). Tale principio presuppone, in generale, il rispetto per il principio della *res judicata* (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 238). L'arbitrarietà equivale alla negazione del principio dello stato di diritto (*Al-Dulimi e Montana*

21. Si veda la Sezione relativa al "Campo di applicazione".

*Management Inc. c. Svizzera* [GC], 2016, § 145). Tale principio può essere violato anche in altri modi (*Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, 2021, §§ 328-330).

- in una società democratica ai sensi della Convenzione, il diritto a un'equa amministrazione della giustizia occupa un posto talmente prominente che un'interpretazione restrittiva dell'articolo 6 § 1 non corrisponderebbe all'obiettivo e al fine di tale disposizione (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 283, per il ruolo dei tribunali; *Ryakib Biryukov c. Russia*, 2008, § 37).
- la sentenza *Zubac c. Croazia* [GC], 2018, ha sottolineato l'importanza di tali principi, come ha fatto la sentenza *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, che tratta anch'essa situazioni in cui i fondamentali principi della Convenzione entrano in conflitto (§§ 237 e ss., § 243).
- in aggiunta, la Convenzione non è finalizzata a garantire diritti teorici o illusori, bensì diritti concreti ed effettivi (*Perez c. Francia* [GC], 2004, § 80; *Airey c. Irlanda*, 1979, § 24).

314. Gli Stati hanno maggiore autonomia decisionale nelle cause civili: la Corte ha riconosciuto che i requisiti inerenti alla nozione di "equo processo" nelle cause concernenti la determinazione di diritti e doveri di carattere civile non sono necessariamente uguali nei procedimenti concernenti la determinazione di un'accusa penale: "gli Stati contraenti hanno maggiore autonomia decisionale quando trattano cause concernenti diritti e doveri di carattere civile rispetto a quando trattano cause penali" (*Peleki c. Grecia*, 2020, § 70; *Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 1993, § 32; *Levages Prestations Services c. Francia*, 1996, § 46). I requisiti dell'articolo 6 § 1 riguardo a cause concernenti diritti di carattere civile sono meno onerosi di quelli concernenti accuse penali (*König c. Germania*, 1978, § 96). La sentenza relativa alla causa *Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], 2017, §§ 66-67, ha confermato che i diritti delle persone accusate di un reato, o incriminate per un reato, esigevano una tutela maggiore dei diritti delle parti di un procedimento civile.

315. Tuttavia, quando esamina un procedimento ai sensi dell'aspetto civile dell'articolo 6, la Corte può ritenere necessario ispirarsi all'approccio che applica in materia penale (si vedano, riguardo al principio, *López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], 2019, § 152; *Čivinskaitė c. Lituania*, 2020, § 121, e, per esempio, *Dilipak e Karakaya c. Turchia*, 2014, § 80, relativa a un'ingiunzione di pagamento disposta in contumacia nei confronti di una persona cui non era stata notificata la citazione; *Carmel Saliba c. Malta*, 2016, §§ 67 e 70-71, relativa alla responsabilità civile per il danno derivante da un atto illecito; *R.S. c. Germania* (dec.), 2017, §§ 35 e 43, relativa a un procedimento disciplinare nelle forze armate). Nei casi in cui la responsabilità civile sorge per il danno derivante da un atto illecito, è imperativo che le decisioni interne, a causa delle gravi conseguenze che possono comportare, si basino su una valutazione approfondita delle prove prodotte e contengano motivazioni adeguate (*Carmel Saliba c. Malta*, 2016, § 73)<sup>22</sup>.

316. Infine, in circostanze del tutto eccezionali relative a un particolare caso, la Corte ha potuto tenere conto della "necessità" che il tribunale nazionale adottasse "una decisione molto rapida" (*Adorisio e altri c. Paesi Bassi* (dec.), 2015).

## 2. Campo di applicazione

### a. Principi

317. Diritto effettivo: le parti del procedimento hanno il diritto di presentare le osservazioni che ritengono pertinenti alla loro causa. Tale diritto può essere considerato effettivo soltanto se le osservazioni sono effettivamente "valutate", vale a dire debitamente esaminate dal tribunale del merito (*Donadze c. Georgia*, 2006, § 35). In altre parole, il "tribunale" deve svolgere un esame effettivo delle osservazioni, degli argomenti e delle prove addotti dalle parti (per un appellante rappresentato

---

22. Si veda altresì la Sezione relativa all'"Articolo 6 § 1 (equo processo penale)".

da un difensore, si vedano *Göç c. Turchia* [GC], 2002, § 57; *Perez c. Francia* [GC], 2004, § 80; *Kraska c. Svizzera*, 1993, § 30; *Van de Hurk c. Paesi Bassi*, 1994, § 59). Perché il diritto garantito da questo articolo sia effettivo, le autorità devono agire “diligentemente”: per un appellante non rappresentato da un difensore, si vedano *Kerojärvi c. Finlandia*, 1995, § 42; *Fretté c. Francia*, 2002, § 49).

318. La corretta partecipazione della parte appellante al procedimento esige che il tribunale comunichi, d'ufficio, i documenti di cui dispone. Pertanto, il fatto che il ricorrente non abbia lamentato la mancata comunicazione dei documenti pertinenti, o abbia preso l'iniziativa di accedere al fascicolo, non è importante (*Kerojärvi c. Finlandia*, 1995, § 42). La mera possibilità per l'appellante di consultare il fascicolo e ottenerne copia non è di per sé una garanzia sufficiente (*Göç c. Turchia* [GC], 2002, § 57). All'appellante deve essere inoltre concesso il tempo necessario per presentare al tribunale interno ulteriori rilievi e prove (si veda, per esempio, *Adorisio e altri c. Paesi Bassi* (dec.), 2015, relativa alla brevità del termine per proporre appello).

319. Obbligo spettante alle autorità amministrative: l'appellante deve avere accesso ai documenti pertinenti di cui sono in possesso le autorità amministrative, se necessario mediante una procedura che permetta di ottenerne l'esibizione (*McGinley e Egan c. Regno Unito*, 1998, §§ 86 e 90). Il fatto che, senza un valido motivo, lo Stato convenuto impedisca agli appellanti di accedere a documenti di cui è in possesso, utili alla difesa della loro causa, o ne nega falsamente l'esistenza, avrebbe l'effetto di negare loro un equo processo, in violazione dell'articolo 6 § 1 (*ibid.*).

320. Valutazione globale del procedimento: per determinare se un procedimento sia equo è necessario esaminarlo nella sua interezza (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], 2012, § 197; *Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, §§ 151 e 161; *Ankerl c. Svizzera*, 1996, § 38).

321. Pertanto, a determinate condizioni, le carenze nell'equità del procedimento possono essere riparate in una fase successiva, da parte di un tribunale di pari grado (*Helle c. Finlandia*, 1997, §§ 46 e 54) o di grado superiore (*Schuler-Zgraggen c. Svizzera*, 1993, § 52; a contrario *Albert e Le Compte c. Belgio*, 1983, § 36; *Feldbrugge c. Paesi Bassi*, 1986, §§ 45-46).

322. In ogni caso, se il vizio interessa il livello del supremo organo giudiziario – per esempio perché non è possibile replicare alle conclusioni presentate a tale organo – sussiste violazione del diritto a un equo processo (*Ruiz-Mateos c. Spagna*, 1993, §§ 65-67).

323. Una carenza procedurale può essere riparata soltanto se la decisione in questione è soggetta a riesame da parte di un organo giudiziario indipendente che abbia giurisdizione piena e offra esso stesso le garanzie richieste dall'articolo 6 § 1. Ciò che conta è la portata del riesame della corte di appello, esaminata alla luce delle circostanze della causa (*Obermeier c. Austria*, 1990, § 70).<sup>23</sup>

324. Precedenti decisioni che non offrono le garanzie di un equo processo: in tali cause non sorge alcuna questione se il ricorrente ha avuto accesso a un rimedio dinanzi a un organo giudiziario indipendente avente giurisdizione piena e che ha fornito le garanzie previste dall'articolo 6 § 1 (*Oerlemans c. Paesi Bassi*, 1991, §§ 53-58; *British-American Tobacco Company Ltd c. Paesi Bassi*, 1995, § 78). Ciò che conta è l'esistenza di un rimedio che offra sufficienti garanzie (*Air Canada c. Regno Unito*, 1995, § 62).

325. La conduzione di procedimenti penali può in alcuni casi avere potenziali conseguenze sull'equità della determinazione di una controversia “di carattere civile”. In particolare, la specifica questione di una parte civile, o di diritti di carattere civile associati a una procedura di indagine penale, possono sollevare una questione relativa all'equità del processo se, nel corso di tale preliminare fase del procedimento penale, i diritti di carattere civile sono compromessi irrimediabilmente ai fini della successiva controversia civile (si vedano i principi applicabili nella sentenza *Mihail Mihăilescu c. Romania*, 2021, §§ 74-89, compresa la questione della *res judicata*, e il livello di protezione richiesto,

---

23. Si veda altresì la Sezione relativa al “Riesame da parte di un tribunale avente giurisdizione piena”.

§ 90, e anche *Victor Laurențiu Marin c. Romania*, 2021, §§ 144-150, e *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019).

326. Dinanzi alle corti di appello: l'articolo 6 § 1 non obbliga gli Stati contraenti a istituire corti di appello o di cassazione, ma, se tali corti esistono, lo Stato deve garantire che dinanzi a esse le parti godano delle fondamentali garanzie previste dall'articolo 6 § 1 (*Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009, § 97). Tuttavia, le modalità di applicazione dell'articolo 6 § 1 ai procedimenti dinanzi alle corti di appello dipendono dalle particolari caratteristiche del procedimento in questione; si deve tenere conto dell'intero procedimento nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo svolto in esso dalla corte di appello (*Helmers c. Svezia*, 1991, § 31) o dalla Corte di cassazione (*K.D.B. c. Paesi Bassi*, 1998, § 41; *Levages Prestations Services c. Francia*, 1996, §§ 44-45).

327. Dato il particolare carattere del ruolo svolto dalla corte di cassazione, che si limita a esaminare la corretta applicazione della legge, la procedura seguita può essere più formale (*ibid.*, § 48). Ciononostante, il rigetto di un ricorso per cassazione senza un esame nel merito per inosservanza di un requisito prescritto dalla legge deve perseguire un "fine legittimo" ai sensi della giurisprudenza (*Oorzhak c. Russia*, 2021, §§ 20-22). Il requisito della rappresentanza dinanzi alla corte di cassazione da parte di un difensore specializzato non viola di per sé l'articolo 6 (*Bqkowska c. Polonia*, 2010, § 45; *G.L. e S.L. c. Francia* (dec.); *Tabor c. Polonia*, § 42).

328. Limiti: come norma generale la valutazione dei fatti spetta ai tribunali nazionali: la Corte non ha il compito di sostituire la valutazione effettuata dai tribunali nazionali con la propria (*Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 1993, § 31).<sup>24</sup> Inoltre, benché gli appellanti abbiano il diritto di presentare le osservazioni che ritengono pertinenti alla loro causa, l'articolo 6 § 1 non garantisce a un litigante un esito favorevole (*Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 1997, § 201). In aggiunta, l'articolo 6 § 1 non impone ai tribunali di indicare nei testi delle loro decisioni le modalità dettagliate e i termini di impugnazione delle stesse (*Avotiņš c. Lettonia* [GC], 2016, § 123).

329. La Corte può ritenere che un ricorrente abbia contribuito in ampia misura, per via della sua inerzia o mancanza di diligenza, a causare la situazione che lamenta dinanzi a essa e che egli avrebbe potuto impedire (*Avotiņš c. Lettonia* [GC], 2016, §§ 123-24; *Barik Edidi c. Spagna* (dec.), 2016, § 45; e, *a contrario*, *Zavodnik c. Slovenia*, 2015, §§ 79-80). Errori commessi durante il procedimento possono essere obiettivamente imputabili soprattutto alla persona (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, §§ 90 e 121). Risultano tuttavia più problematiche le situazioni in cui sono stati commessi errori procedurali sia dalla persona che dalle autorità competenti, in particolare dal tribunale o dai tribunali (§§ 91-95 e §§ 114-121).

330. Le parti di un procedimento civile devono dare prova di diligenza nel compiere gli atti procedurali relativi alla loro causa (*Bqkowska c. Polonia*, 2010, § 54). Per valutare se sia stata dimostrata la "diligenza richiesta" nel compimento degli atti procedurali pertinenti, si deve accertare se il ricorrente sia stato rappresentato o meno durante il procedimento. Infatti, "di norma i diritti procedurali vanno di pari passo con gli obblighi procedurali" (*Zubac c. Croazia* [GC], 2018, §§ 89 e 93). Ciò vale anche per i detenuti, considerando che la nozione di "diligenza normalmente richiesta alla parte di un procedimento civile" è una questione che deve essere valutata nel contesto della detenzione (si raffronti *Parol c. Polonia*, 2018, §§ 42-48, in particolare § 47, e *Kunert c. Polonia*, 2019, §§ 34-37, relativa a detenuti non assistiti da un difensore).

331. Teoria delle apparenze: la Corte ha sottolineato l'importanza delle apparenze nell'amministrazione della giustizia; è importante assicurare che l'equità del procedimento sia evidente. La Corte ha inoltre tuttavia chiarito che il punto di vista delle persone interessate non è di per sé determinante; i timori delle persone che si trovano dinanzi ai tribunali, relativi all'equità del procedimento, devono inoltre poter essere ritenuti oggettivamente giustificati (*Kraska c. Svizzera*, 1993, § 32). È pertanto necessario esaminare le modalità di trattamento della causa da parte dei tribunali.

---

24. Si veda la Sezione relativa alla "Quarta istanza".

332. In altre cause, dinanzi alle Corti supreme, la Corte ha sottolineato che l'accresciuta sensibilità del pubblico nei confronti della corretta amministrazione della giustizia giustificava la crescente importanza attribuita alle apparenze (*Kress c. Francia* [GC], 2001, § 82; *Martinie c. Francia* [GC], 2006, § 53; *Menchinskaya c. Russia*, 2009, § 32). In tali cause la Corte ha attribuito importanza alle apparenze (si vedano altresì *Vermeulen c. Belgio*, 1996, § 34; *Lobo Machado c. Portogallo*, 1996, § 32).

333. Prassi giudiziaria: al fine di tenere conto della realtà dell'ordinamento giuridico interno, nell'esaminare la compatibilità della legislazione interna con l'articolo 6 § 1 la Corte ha sempre attribuito una certa importanza alla prassi giudiziaria (*Kerojärvi c. Finlandia*, 1995, § 42; *Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], 2009, § 32). Infatti, nel valutare se i litiganti abbiano beneficiato di un equo processo non si dovrebbe trascurare il contesto fattuale e giuridico generale (*Stankiewicz c. Polonia*, 2006, § 70).

334. Le autorità statali non possono prescindere da un effettivo controllo giudiziario per motivi di sicurezza nazionale o di terrorismo<sup>25</sup>: è possibile utilizzare tecniche che conciliano sia le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza che i diritti procedurali della persona (*Dağtekin e altri c. Turchia*, 2007, § 34). Per il caso di una deroga ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione durante una situazione di emergenza, si veda *Pişkin c. Turchia*, 2020, § 153.

335. La Corte ha elaborato la sua giurisprudenza relativa alle accuse concernenti l'influenza dei media sui procedimenti civili (*Čivinskaitė c. Lituania*, 2020, § 122 e §§ 137-139, o i commenti espressi in un rapporto di inchiesta parlamentare (§§ 124 e ss.) o le dichiarazioni pubbliche di rappresentanti dello Stato e politici di alto rango (§§ 133 e ss.).

336. Principio indipendente dall'esito dei procedimenti: le garanzie procedurali dell'articolo 6 § 1 si applicano a tutti i litiganti, e non soltanto a quelli che non hanno conseguito un risultato positivo nei tribunali nazionali (*Philis c. Grecia (n. 2)*, 1997, § 45).

## b. Esempi

337. La giurisprudenza ha contemplato numerose situazioni, tra cui:

338. *Notifica al corretto indirizzo dell'esistenza del procedimento*: ai ricorrenti deve essere data la possibilità di partecipare al procedimento nei loro confronti e di difendere i loro interessi. Le autorità competenti devono quindi compiere gli atti necessari per informarli del procedimento che li riguarda (*Dilipak e Karakaya c. Turchia*, 2014, §§ 85-88, in cui erano stati compiuti sforzi insufficienti a individuare il corretto indirizzo dei ricorrenti ed era stato successivamente impossibile per essi comparire a una nuova udienza, benché non avessero rinunciato a tale diritto; *Bacaksız c. Turchia*, 2019, § 53, e i rinvii giurisprudenziali citati).

339. *Procedimento civile svolto in contumacia/sentenza civile emessa in contumacia*: ispirandosi alla propria giurisprudenza concernente i procedimenti penali, la Corte ha riassunto le condizioni di conformità di una simile situazione con l'articolo 6 § 1 nella sentenza *Bacaksız c. Turchia*, 2019, §§ 56-57 e 60, che rinvia in particolare alla sentenza *Dilipak e Karakaya c. Turchia*, 2014, §§ 78-80 (nella sentenza *Bacaksız*, a differenza dei precedenti casi, il ricorrente aveva potuto successivamente partecipare a una nuova udienza, §§ 62-65).

340. *Assenza di gratuito patrocinio*: ciò può sollevare la questione di stabilire se il convenuto in un procedimento civile sia stato in grado di presentare una difesa effettiva (*McVicar c. Regno Unito*, 2002, § 50).

341. *Osservazioni trasmesse dal tribunale alla Corte di appello manifestamente finalizzate a influenzarne la decisione*: le parti devono poter commentare le osservazioni, a prescindere dal loro reale effetto sul tribunale, e anche nel caso in cui secondo la corte di appello (*Nideröst-Huber c.*

---

25. Si veda la [Guida sul terrorismo](#).

*Svizzera*, 1997, §§ 26-32) o secondo il Governo convenuto dinanzi alla Corte di Strasburgo (*APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri c. Ungheria*, 2000, § 42) le osservazioni non presentano alcun fatto o argomento che non sia già stato menzionato nella decisione impugnata.

342. *Questioni preliminari*: la Convenzione non garantisce, di per sé, il diritto al rinvio di una causa da parte di un tribunale interno a un'altra autorità nazionale (compresa una corte costituzionale: *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, § 166) o internazionale al fine di una pronuncia pregiudiziale (*Coëme e altri c. Belgio*, 2000, § 114; *Acar e altri c. Turchia* (dec.), 2017, § 43).

343. L'articolo 6 § 1 non garantisce pertanto un diritto assoluto al rinvio di una causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) da parte di un tribunale interno (*Dotta c. Italia* (dec.), 1999; *Herma c. Germania* (dec.), 2009). Spetta al ricorrente fornire i motivi espliciti di tale richiesta (*John c. Germania* (dec.), 2007); *Somorjai c. Ungheria*, 2018, § 60). L'esame della fondatezza dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea (UE) fornita dai tribunali nazionali esula dalla competenza della Corte di Strasburgo (§ 54).

344. Se esiste un meccanismo di rinvio pregiudiziale, il rigetto da parte di un tribunale interno della richiesta di tale rinvio può, in determinate circostanze, violare l'equità del procedimento (*Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio*, 2011, §§ 57-67, con ulteriori rinvii; *Canela Santiago c. Spagna* (dec.), 2001). Ciò avviene se il rigetto risulta arbitrario, ovvero se vi è stato un rigetto anche se le norme applicabili non consentono alcuna eccezione o alternativa al principio del rinvio pregiudiziale, se il rigetto si basa su motivi diversi da quelli previsti da tali norme, o se il rigetto non è stato debitamente motivato in conformità a tali norme (*Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio*, 2011, § 59).

344. Applicando la giurisprudenza sopra citata, la Corte esamina se il rigetto appaia arbitrario (*Canela Santiago c. Spagna* (dec.), 2001). Quanto alla motivazione del rigetto da parte di un tribunale nazionale della domanda di rinvio pregiudiziale di una questione alla CGUE, pronunciato con decisione inoppugnabile, la sentenza *Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio*, 2011, citata, *inter alia*, nella sentenza *Somorjai c. Ungheria*, 2018, §§ 57 e 62 (e i rinvii citati), ha rilevato quanto segue:

- l'articolo 6 § 1 obbliga i tribunali interni a motivare, alla luce del diritto applicabile, la decisione di rifiutare il rinvio pregiudiziale di una questione;
- quando la Corte di Strasburgo esamina una doglianza che lamenta la violazione dell'articolo 6 § 1 su tale base, il suo compito consiste nell'assicurarsi che il rifiuto contestato sia stato debitamente accompagnato da tale motivazione;
- benché tale verifica debba essere approfondita, non spetta alla Corte esaminare eventuali errori commessi dai tribunali interni nell'interpretazione o nell'applicazione del diritto pertinente (*Repcevirág Szövetkezet c. Ungheria*, 2019, § 59) ;
- nello specifico quadro del terzo paragrafo dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea (l'attuale articolo 267 del TFUE), i tribunali nazionali dell'Unione europea per le cui decisioni il diritto interno non prevede alcun rimedio giudiziario e che rifiutano di chiedere alla CGUE una pronuncia pregiudiziale su una questione riguardante l'interpretazione del diritto dell'Unione europea di cui sono investiti, sono tenuti a motivare tale rifiuto alla luce delle eccezioni previste dalla giurisprudenza della CGUE in conformità ai criteri *Cifit* (*Somorjai c. Ungheria*, 2018, §§ 39-41). Essi devono pertanto indicare le ragioni per le quali hanno concluso che la questione non è pertinente, che la disposizione del diritto dell'Unione in questione è già stata interpretata dalla CGUE, o che la corretta applicazione del diritto comunitario è talmente ovvia da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio.

345. Le motivazioni della decisione del tribunale di ultima istanza di rifiutare di rinviare una causa alla CGUE per una pronuncia pregiudiziale devono essere valutate alla luce delle circostanze della causa e del procedimento interno nella sua interezza (*Krikorian c. Francia* (dec.), 2013, § 99; *Harisch c. Germania*, 2019, § 42; *Repcevirág Szövetkezet c. Ungheria*, 2019, § 59).

346. La Corte ha accettato una motivazione sommaria nei casi in cui il ricorso di merito non aveva di per sé alcuna possibilità di successo, cosicché un rinvio per una pronuncia pregiudiziale non avrebbe avuto alcun effetto sull'esito della causa (*Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi* (dec.),

2013, §§ 173- 174, e, *mutatis mutandis*, in materia penale, *Baydar c. Paesi Bassi*, 2018, §§ 48-49), per esempio nel caso in cui il ricorso non soddisfaceva le condizioni interne di ammissibilità (*Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon e Karagiorgos c. Grecia* (dec.), 2017, §§ 46-47). La Corte accetta anche che, *in concreto*, i motivi di rifiuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce dei criteri *Cilfit* possano essere desunti dal ragionamento del resto della sentenza del tribunale interessato (*Krikorian c. Francia* (dec.), 2013, §§ 97-99; *Harisch c. Germania*, 2019, §§ 37-42; e *Ogieriakhi c. Irlanda* (dec.), 2019, § 62), o da un ragionamento piuttosto implicito nella decisione di rigetto della domanda (*Repcevirág Szövetkezet c. Ungheria*, 2019, §§ 57-58).

347. Nella causa *Dhahbi c. Italia*, 2014, §§ 32-34, la Corte ha riscontrato per la prima volta una violazione dell'articolo 6 dovuta alla mancata motivazione da parte di un tribunale interno del rifiuto di rinviare una questione alla CGUE per una pronuncia pregiudiziale. La Corte di cassazione non aveva fatto alcun riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal ricorrente, o ai motivi per i quali aveva ritenuto che la questione sollevata non meritasse il rinvio alla CGUE, o il riferimento alla giurisprudenza di tale Corte. La motivazione della sentenza contestata pertanto non chiariva se la questione fosse stata ritenuta non pertinente, o concernente una disposizione chiara o già interpretata dalla CGUE, o se fosse stata semplicemente ignorata (si veda altresì *Schipani e altri c. Italia*, 2015, §§ 71-72). Nella causa *Sanofi Pasteur c. Francia*, 2020, §§ 74-79, la Corte ha inoltre riscontrato una violazione a causa dell'assenza di una sufficiente motivazione, poiché la sentenza della corte di cassazione conteneva un rinvio alle domande della società ricorrente di pronuncia pregiudiziale mediante le parole “senza che sia necessario rinviare una questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia pregiudiziale”.

348. In aggiunta, se una parte di un procedimento civile solleva una specifica questione costituzionale importante per la determinazione di una causa e chiede che tale questione sia rinviata alla Corte costituzionale al fine dell'esame, un tribunale interno deve fornire motivi specifici che giustifichino il suo rifiuto di rinviare la questione, e indicare pertanto di avere svolto un rigoroso esame della questione (*Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, 2021, §§ 171-172).

349. *Modifiche della giurisprudenza nazionale*: l'esigenza della certezza del diritto e della tutela delle aspettative legittime non comporta il diritto a una giurisprudenza costante (*Unédic c. Francia*, 2008, § 74). L'evoluzione giurisprudenziale non è di per sé in contrasto con la corretta amministrazione della giustizia (*Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 116), in quanto l'assenza di un approccio evolutivo rischierebbe di ostacolare qualsiasi riforma o miglioramento (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, § 58; *Albu e altri c. Romania*, 2012, § 34). Nella causa *Atanasovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2010, § 38, la Corte ha ritenuto che l'esistenza di una giurisprudenza consolidata ponesse in capo alla Corte suprema l'obbligo di indicare in modo più sostanziale le ragioni che giustificavano il suo discostamento dalla giurisprudenza, diversamente sarebbe stato violato il diritto della persona a una decisione sufficientemente motivata. In alcuni casi le modifiche della dottrina interna che incidono su procedimenti civili in corso possono violare la Convenzione (*Petko Petkov c. Bulgaria*, 2013, §§ 32-34).

350. *Le divergenze della giurisprudenza* dei tribunali nazionali o nell'ambito del medesimo tribunale non possono, di per sé, essere ritenute contrarie alla Convenzione (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, § 51, e *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 116).

<sup>26</sup> La Corte ha tuttavia sottolineato l'importanza dell'istituzione di meccanismi finalizzati a garantire la coerenza della prassi giudiziaria e l'uniformità della giurisprudenza dei tribunali (*Svilengačanin e altri c. Serbia*, 2021, § 82). Gli Stati contraenti hanno la responsabilità di organizzare i loro ordinamenti giuridici in modo da evitare l'adozione di sentenze discordanti (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, § 55). Una corte suprema ha precisamente il ruolo di risolvere eventuali contraddizioni o incertezze derivanti da sentenze contenenti interpretazioni divergenti (*Parrocchia greco-cattolica di*

---

26. Si veda altresì la Sezione relativa alla “Coerenza della giurisprudenza interna”.

*Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 123, e i rinvii giurisprudenziali citati, e, per esempio, *Svilengačanin e altri c. Serbia*, 2021, § 81).

In linea di massima la Corte non ha la funzione di comparare le diverse decisioni dei tribunali nazionali, anche qualora esse siano state rese a seguito di procedimenti apparentemente simili o connessi; la Corte deve rispettare l'indipendenza di tali tribunali. Essa ha sottolineato che non si può ritenere che il differente trattamento di due controversie dia origine a una giurisprudenza contrastante, qualora esso sia giustificato da differenze nelle situazioni fattuali in questione (*Ferreira Santos Pardal c. Portogallo*, 2015, § 42, e *Hayati Çelebi e altri c. Turchia*, 2016, § 52).

- La causa *Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, riguardava le sentenze di due distinte corti supreme, indipendenti e non in rapporto gerarchico tra loro. La Corte ha ritenuto, in particolare, che una domanda individuale alla Corte non potesse essere utilizzata come mezzo per affrontare o eliminare i conflitti giurisprudenziali che potevano sorgere nel diritto interno, o come meccanismo di riesame per rettificare le incongruenze delle decisioni dei differenti tribunali interni (§ 95).

- La causa *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, concerneva profonde e persistenti divergenze nella giurisprudenza di un unico tribunale – la Corte suprema – e il mancato utilizzo di un meccanismo che garantisse l'armonizzazione della giurisprudenza. La Corte ha sottolineato l'importanza di assicurare una prassi coerente in seno al supremo organo giurisdizionale del Paese, al fine di evitare il rischio di compromettere il principio della certezza del diritto. Tale principio, implicito in tutti gli articoli della Convenzione, costituisce uno degli aspetti fondamentali dello stato di diritto (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 238). La persistenza di decisioni giudiziarie contrastanti può creare uno stato di incertezza giuridica suscettibile di ridurre la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario, mentre tale fiducia è chiaramente una componente essenziale di uno Stato basato sulla preminenza del diritto (§ 116) (si veda altresì *Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grecia*, 2019, §§ 51-59, concernente la persistenza di divergenze nelle posizioni adottate da due differenti sezioni del Tribunale amministrativo supremo, nonostante l'istituzione di un meccanismo finalizzato ad armonizzare la giurisprudenza).

351. *Interpretazione di una sentenza della Corte di Strasburgo da parte di un giudice nazionale*: nella causa *Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], 2015, il quadro normativo applicabile forniva alla ricorrente un rimedio che consentiva il riesame giudiziario della sua causa civile da parte della Corte suprema alla luce della constatazione di una violazione da parte della Corte di Strasburgo. La Corte ha tuttavia osservato che la Corte suprema "aveva travisato" le conclusioni della sua sentenza. Non si trattava semplicemente di una differente lettura di un testo giuridico, bensì di un'interpretazione errata. Il ragionamento del tribunale interno poteva pertanto essere considerato "manifestamente arbitrario" o comportante un "diniego di giustizia" in violazione dell'articolo 6 (*ibid.* [GC], §§ 63-65).

352. *Entrata in vigore di una legge nelle more di una causa in cui lo Stato è parte*: la Corte è particolarmente attenta ai pericoli inerenti all'utilizzo di una legislazione retroattiva che ha l'effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia in cui lo Stato è parte, compreso se l'effetto è impedire la vittoria nel giudizio pendente. Le ragioni addotte per giustificare tali misure devono essere esaminate attentamente (*National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 1997, § 112). In linea di massima, in materia civile al legislatore non è preclusa l'adozione di disposizioni retroattive per disciplinare diritti derivanti da leggi esistenti. L'articolo 6 preclude tuttavia l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia – tranne che per "imperativi motivi di interesse generale" (*Zielinski, Pradal, Gonzalez e altri c. Francia* [GC], 1999, § 57; *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 126).

La Corte ha, per esempio, riscontrato violazioni riguardo a:

- l'intervento del legislatore – in un momento in cui il procedimento nel quale lo Stato era parte pendeva da nove anni e i ricorrenti disponevano di una sentenza definitiva ed esecutiva

nei confronti dello Stato – per influenzare a favore dello Stato l'imminente esito della causa (*Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, 1994, §§ 49-50);

- una legge che aveva influenzato in modo determinante, a favore dello Stato, l'imminente esito di una causa (*Zielinski, Pradal, Gonzalez e altri c. Francia* [GC], 1999, § 59);
- la promulgazione, in una fase cruciale di un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, di una legge che aveva risolto, per fini pratici, questioni sostanziali e aveva reso inutile la prosecuzione della lite (*Papageorgiou c. Grecia*, 1997);
- la decisione di una corte di appello basata, anche sussidiariamente, su una legge promulgata nel corso del procedimento e che ne aveva influenzato l'esito (*Anagnostopoulos e altri c. Grecia*, 2000, §§ 20-21);
- il ricorso, da parte dello Stato, a una legislazione retroattiva che aveva influenzato la determinazione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato era parte, senza dimostrare che tale atto rispondesse a "imperativi motivi di interesse generale". La Corte ha sottolineato, in particolare, che considerazioni di ordine economico non potevano da sole giustificare il fatto che il legislatore si sostituisse ai tribunali per risolvere le controversie (*Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, 2014, §§ 76 e 88-89).

Non si può tuttavia interpretare l'articolo 6 § 1 come se esso impedisca qualsiasi ingerenza delle autorità in procedimenti giudiziari pendenti nei quali esse sono parti. In altre cause la Corte ha ritenuto che le considerazioni invocate dallo Stato convenuto fossero basate sugli imperativi motivi di interesse pubblico richiesti per giustificare l'effetto retroattivo di una legge (*National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 1997, § 112; *Forrer-Niedenthal c. Germania*, 2003, § 64; *OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e altri c. Francia*, 2004, §§ 71-72; *EEG-Slachthuis Verbist Izegem c. Belgio* (dec.), 2005; *Hôpital local Saint-Pierre d'Oléron e altri c. Francia*, 2018, §§ 72-73).

353. Tale giurisprudenza si applica anche nei casi in cui lo Stato, pur non essendo parte, vizia il procedimento mediante i suoi poteri legislativi (*Ducret c. Francia*, 2007, §§ 33-42).

354. Altri tipi di intervento legislativo:

- Possono essere promulgate delle leggi prima dell'inizio del procedimento (*Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (ONSIL) c. Francia* (dec.), 2000) – si confronti *Azzopardi e altri c. Malta* (dec.), 2019, § 44) – o dopo che esso si è concluso (*Preda e Dardari c. Italia* (dec.), 1999), senza che ciò sollevi una questione ai sensi dell'articolo 6.
- La promulgazione di una legislazione generale può dimostrarsi sfavorevole ai litiganti, anche se essa non è effettivamente finalizzata ai procedimenti giudiziari pendenti e a eludere in tal modo il principio dello stato di diritto (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, 2004, § 72).
- Una legge con effetto retroattivo può essere approvata a seguito di una sentenza pilota della Corte al fine di porre rimedio a un problema sistemico e risponde quindi a una giustificazione ovvia e imperativa di interesse pubblico (*Beshiri e altri c. Albania* (dec.), 2020, concernente la protratta mancata esecuzione di numerose decisioni amministrative definitive).
- Una legge può essere dichiarata incostituzionale nelle more di un procedimento, senza che vi sia alcuna intenzione di influenzare tale procedimento (*Dolca e altri c. Romania* (dec.), 2012).

355. Si deve osservare che per quanto riguarda le summenzionate considerazioni di interesse generale di cui occorre tenere conto nell'esaminare la giustificazione dell'intervento legislativo, la Corte ha specificato che la protezione dell'ambiente è una materia di interesse generale (*Dimopoulos c. Turchia*, 2019, §§ 39-40).

356. Mancata comunicazione ai litiganti dinanzi a una Corte suprema delle osservazioni di un "magistrato indipendente" (membri dell'Ufficio del Pubblico Ministero: *Vermeulen c. Belgio*, 1996; *Van Orshoven c. Belgio*, 1997; *K.D.B. c. Paesi Bassi*, 1998; Pubblico ministero principale/Procuratore

generale: *Göç c. Turchia* [GC], 2002; *Lobo Machado c. Portogallo*, 1996; Commissario del governo: *Kress c. Francia* [GC], 2001; *Martinie c. Francia* [GC], 2006) e *impossibilità di replicarvi*: numerosi Stati convenuti hanno sostenuto che tale categoria di magistrati non fosse parte del procedimento, né alleata o avversaria di alcuna parte, ma la Corte ha ritenuto che si debba tener conto del ruolo che il magistrato in questione aveva effettivamente svolto nel procedimento, e più in particolare, del contenuto e degli effetti delle sue osservazioni (*Vermeulen c. Belgio*, 1996, § 31; *Kress c. Francia* [GC], 2001, § 71 *in fine*).

357. La Corte ha sottolineato l'importanza del procedimento nel contraddittorio in casi in cui le osservazioni di un magistrato indipendente in una causa civile non sono state comunicate in anticipo alle parti, che sono state private della possibilità di replicarvi (*ibid.*, § 76; *Göç c. Turchia* [GC], 2002, §§ 55-56; *Lobo Machado c. Portogallo*, 1996, § 31; *Van Orshoven c. Belgio*, 1996, § 41; *Immeubles Groupe Kosser c. Francie*, 2002, § 26).

358. È stata condannata la partecipazione e anche la mera presenza, sia “attiva” che “passiva”, di tali magistrati alle deliberazioni, dopo che essi avevano espresso pubblicamente le loro opinioni sulla causa (*Kress c. Francia* [GC], 2001, § 87; *Van Orshoven c. Belgio*, 1996, § 34; *Lobo Machado c. Portogallo*, 1996, § 32). Tale giurisprudenza si basa prevalentemente sulla teoria delle apparenze (*Martinie c. Francia* [GC], 2006, § 53).

359. Si devono pertanto esaminare le condizioni di svolgimento del procedimento, e in particolare se esso sia stato svolto nel contraddittorio e abbia osservato il principio della parità delle armi (si raffrontino *Kress c. Francia* [GC], 2001, § 76, e *Göç c. Turchia* [GC], 2002, §§ 55-57; si veda altresì *Marc-Antoine c. Francia* (dec.), 2013), al fine di determinare se il problema fosse attribuibile alla condotta del litigante, all'atteggiamento delle autorità o alla legislazione applicabile (*Fretté c. Francia*, 2002, §§ 49-51). Per la procedura dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee/dell'Unione europea: *Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi* (dec.), 2009.

360. Limiti:

- La parità delle armi non comporta il diritto di una parte di ottenere la comunicazione, prima dell'udienza, di osservazioni non comunicate alla parte avversaria nel procedimento, al giudice relatore o ai giudici del collegio (*Kress c. Francia* [GC], 2001, § 73).
- Non ha senso riconoscere un diritto privo di portata o sostanza reale: ciò si potrebbe verificare qualora il diritto invocato ai sensi della Convenzione non avesse inciso sull'esito della causa in quanto la soluzione adottata era giuridicamente ineccepibile (*Stepinska c. Francia*, 2004, § 18).

Rinviando nuovamente a situazioni in cui il ricorrente – che era parte del procedimento interno – ha lamentato di non avere ricevuto copia degli elementi di prova o delle osservazioni inviate al giudice, la Corte ha applicato in alcuni casi il nuovo criterio di ricevibilità del “pregiudizio importante” (articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione), introdotto nel 2010. Secondo tale criterio, la violazione di un diritto, per quanto reale da un punto puramente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare l'esame da parte della Corte, in conformità al principio *de minimis non curat praetor*. In tale contesto, la Corte ha dichiarato irricevibili doglianze relative alla mancata comunicazione ai ricorrenti degli elementi di prova adottati o delle osservazioni depositate, per assenza di un pregiudizio importante (*Holub c. Repubblica ceca* (dec), 2010; *Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portogallo* (dec.), 2012, §§ 36-40; *Kılıç e altri c. Turchia* (dec.), 2013; e, *a contrario*, *Collredo Mannsfeld c. Repubblica ceca*, 2016, §§ 33-34). Tale approccio è stato applicato, per esempio, se il documento in questione non conteneva nulla di nuovo per il ricorrente e per la sua natura o il suo contenuto non aveva chiaramente avuto alcuna influenza sulla decisione del tribunale; ciò risulta ancora più evidente nel caso in cui il tribunale nazionale stesso abbia dichiarato di non avere tenuto

conto del documento che non era stato comunicato al ricorrente (*Cavajda c. Repubblica ceca* (dec.), 2011).

### 3. Quarta istanza

#### a. Principi generali

361. Una particolare categoria di doglianze presentate alla Corte comprende quelle che sono comunemente definite di “quarta istanza”. Tale espressione – che non compare nel testo della Convenzione e che è stata introdotta dalla giurisprudenza delle istituzioni della Convenzione (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, § 170); *Kemmache c. Francia (n. 3)*, 1994, § 44 ) - è alquanto paradossale, in quanto sottolinea ciò che la Corte non è: essa non è una corte di appello, né una Corte che può annullare le pronunce rese dai tribunali degli Stati parti della Convenzione, né giudicare nuovamente le cause che essi hanno trattato, né riesaminare le cause come fa una Corte di cassazione. I ricorsi di quarta istanza derivano dunque da un frequente doppio malinteso.

362. In primo luogo si verifica spesso tra i ricorrenti un malinteso assai diffuso sul ruolo della Corte e sul carattere del meccanismo giudiziario istituito dalla Convenzione. La Corte non ha il compito di sostituirsi ai tribunali interni, e i suoi poteri si limitano a verificare l'osservanza da parte degli Stati contraenti degli impegni in materia di diritti umani che essi hanno assunto quando hanno aderito alla Convenzione. Inoltre, non disponendo di poteri di intervento diretto negli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, la Corte deve rispettare l'autonomia di tali ordinamenti giuridici. Ciò significa che la Corte non è competente a trattare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi da un tribunale nazionale, se non nel caso e nella misura in cui tali errori possano aver violato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione. Essa non può valutare i fatti che hanno condotto un tribunale nazionale ad adottare una decisione piuttosto che un'altra, altrimenti si ergerebbe a giudice di terza o quarta istanza, disconoscendo i limiti imposti alla sua azione (*García Ruiz c. Spagna* [GC], 1999, § 28; *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], 2012, § 197; *Avotiņš c. Lettonia* [GC], 2016, § 99; *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 90; *De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, §§ 170-72).

363. In secondo luogo vi è spesso un malinteso sull'esatto significato del termine “equo” di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione. L'“equità” richiesta dall'articolo 6 § 1 non è un'equità “sostanziale” (concetto in parte giuridico e in parte etico, e che può essere applicato soltanto dal giudice del merito), bensì un'equità procedurale (si veda *Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, § 78). L'articolo 6 § 1 garantisce soltanto l'equità “procedurale”, che si traduce sul piano pratico in un procedimento nel contraddittorio, nel quale sono ascoltate le osservazioni delle parti, le quali sono su un piano di parità dinanzi al giudice (*Star Cate Epilekta Gevmata e altri c. Grecia* (dec.), 2010). L'equità del procedimento è valutata sempre esaminandolo nella sua globalità, cosicché un'irregolarità isolata non può essere sufficiente a rendere il procedimento complessivamente iniquo (*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, 2009, § 103).

364. Inoltre, la Corte rispetta la diversità degli ordinamenti giuridici e giudiziari europei e non ha il compito di uniformarli, né di esaminare la saggezza delle decisioni dei tribunali interni, laddove non vi sia prova di arbitrarietà (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, §§ 68, 89 e 94).

#### b. Portata e limiti del controllo della Corte

365. L'interpretazione e la valutazione dell'osservanza del diritto interno spetta principalmente alle autorità nazionali, in particolare ai tribunali (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 186, e *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 251), e la Corte ha infine il compito di determinare se le modalità di interpretazione e di applicazione della legge producano conseguenze compatibili con i principi della Convenzione (si veda, per esempio, *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 191), nella sua qualità di autorità suprema per l'applicazione e l'interpretazione della Convenzione (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 286), e in virtù del principio di sussidiarietà e di “responsabilità condivisa” tra gli Stati parti e la Corte (§ 250).

366. La Corte ha sempre affermato che generalmente essa non ha il compito di trattare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un tribunale nazionale, salvo se e nella misura in cui tali errori siano manifesti e abbiano violato diritti e libertà tutelati dalla Convenzione (*García Ruiz c. Spagna* [GC], 1999, § 28; *Perez c. Francia* [GC], 2004, § 82; *De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, § 170). Pertanto, la Corte non può mettere in discussione le conclusioni delle autorità interne in ordine ad asseriti errori di diritto, salvo qualora essi siano “arbitrari o manifestamente irragionevoli” (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 191, e *Naït-Liman c. Svizzera* [GC], 2018, § 116), che ha aggiunto che un chiaro errore nella valutazione da parte dei tribunali interni poteva sorgere anche a causa di un uso improprio o di una interpretazione errata della giurisprudenza della Corte). L'unico compito della Corte in relazione all'articolo 6 è l'esame dei ricorsi che sostengono che i tribunali interni non hanno osservato le “specifiche garanzie procedurali” previste da tale articolo, o che “lo svolgimento dell'insieme del procedimento non aveva garantito al ricorrente un equo processo” (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, § 171).

367. Detto ciò, accade estremamente di rado che la Corte metta in discussione la valutazione dei tribunali nazionali ai sensi dell'articolo 6 § 1, ritenendo che le loro conclusioni possano essere considerate arbitrarie o manifestamente irragionevoli.

Ciò è avvenuto, per esempio, nella causa *Dulaurans c. Francia*, 2000, § 38, in cui la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 § 1 a causa di un “manifesto errore di giudizio”, vale a dire un errore di fatto o di diritto da parte del tribunale nazionale che è talmente “evidente” da essere definito “manifesto”, nel senso che nessun tribunale ragionevole avrebbe mai potuto farlo, come sottolineato nella causa *Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], 2015, § 61; *Khamidov c. Russia*, 2007, § 170, in cui il procedimento lamentato era stato “gravemente arbitrario”; *Anđelković c. Serbia*, 2013, § 24, e *Lazarević c. Bosnia-Erzegovina*, 2020, § 32, in cui si era verificato un “diniego di giustizia”; *Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], 2015, in cui il ragionamento del tribunale interno era stato ritenuto “gravemente arbitrario” o comportante un “diniego di giustizia”: si vedano §§ 63-65 e le cause citate *supra* e, *Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, §§ 82 e *Société anonyme d'habitations à loyers modérés Terre et Famille c. Francia* (dec.), 2004. Nella causa *Baljak e altri c. Croazia\**, 2021, la Corte ha ritenuto che le conclusioni dei tribunali interni fossero state “manifestamente irragionevoli”, rinviando in particolare alla sua giurisprudenza ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione e al fatto che i tribunali avessero imposto ai ricorrenti un livello di prova irrealizzabile (§ 41).

Sulla stessa falsariga, nella causa *Carmel Saliba c. Malta*, 2016, la Corte ha ritenuto inaccettabile che fosse emessa una sentenza nei confronti di un ricorrente nell'ambito di un procedimento civile senza motivi convincenti, sulla base di prove incoerenti e contrastanti, trascurando allo stesso tempo le memorie di replica del ricorrente (§ 79).

Infine, in tale contesto, l'assenza di coordinazione e diligenza giudiziaria può avere innegabili conseguenze sul destino del ricorrente (*Tel c. Turchia*, 2017, § 67).

In conclusione, non avviene un “diniego di giustizia” se non è fornito alcun motivo, o se i motivi forniti sono basati su un “manifesto” errore fattuale o giuridico commesso dal giudice nazionale (*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, § 77, che rinvia alla causa *Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], 2017, § 85, nella sfera penale).

368. Tornando al principio, la Corte non può, come regola generale, mettere in discussione le constatazioni e le conclusioni dei tribunali interni in ordine a:

- L'accertamento dei fatti oggetto della causa: come regola generale, la valutazione dei fatti è di competenza del giudice nazionale (*Van de Hurk c. Paesi Bassi*, 1994, § 61); la Corte non può contestare le conclusioni dei tribunali interni, salvo qualora esse siano palesemente e manifestamente arbitrarie (*García Ruiz c. Spagna* [GC], 1999, §§ 28-29; *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], 2018, § 150).

- L'interpretazione e l'applicazione del diritto interno: spetta primariamente ai tribunali interni risolvere i problemi di interpretazione della legislazione nazionale (*Perez c. Francia* [GC], 2004, § 82), e non alla Corte di Strasburgo, il cui ruolo è verificare se gli effetti di tale interpretazione siano compatibili con la Convenzione (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, § 49). In casi eccezionali la Corte può trarre le opportune conclusioni qualora i tribunali interni di uno Stato contraente abbiano interpretato il diritto interno in modo arbitrario o manifestamente irragionevole (*Barač e altri c. Montenegro*, 2011, §§ 32-34, con ulteriori rinvii; *Andelković c. Serbia*, 2013, §§ 24-27 (diniego di giustizia); *Laskowska c. Polonia*, 2007, § 61, e le cause citate *supra*), e tale principio è applicabile anche ai sensi di altre disposizioni della Convenzione (*S., v. e A. c. Danimarca* [GC], 2012, § 148 e il rinvio citato; *Fabris c. Francia* [GC], 2013, § 60; o *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], 2007, §§ 85-86; si vedano altresì *Kushoglu c. Bulgaria*, 2007, § 50; *Işyar c. Bulgaria*, 2008, § 48).
- La Corte non è neanche competente a pronunciarsi formalmente in ordine all'osservanza di altri trattati internazionali o del diritto dell'Unione europea. Il compito di interpretare e applicare le disposizioni del diritto dell'Unione europea spetta in primo luogo alla CGUE. La competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è limitata al controllo dell'osservanza dei requisiti della Convenzione, per esempio dell'articolo 6 § 1. Conseguentemente, in assenza di qualsiasi arbitrarietà, che solleverebbe di per sé una questione ai sensi dell'articolo 6 § 1, non spetta alla Corte esprimere un giudizio in ordine alla correttezza dell'applicazione da parte di un tribunale interno di una disposizione del diritto dell'Unione europea (*Avotiņš c. Lettonia* [GC], 2016, § 100), del diritto internazionale generale o di accordi internazionali (*Waite e Kennedy c. Germania* [GC], 1999, § 54; *Marković e altri c. Italia* [GC], 2006, §§ 107-108). A ogni modo, le divergenze della giurisprudenza dei tribunali nazionali creano un'incertezza giuridica che è incompatibile con i requisiti dello stato di diritto (*mutatis mutandis*, *Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 153).
- Ammissibilità e valutazione della prova:<sup>27</sup> le garanzie previste dall'articolo 6 § 1 contemplano soltanto la gestione della prova a livello procedurale. L'ammissibilità della prova o le modalità di valutazione nel merito della stessa sono primariamente questioni di competenza dei tribunali interni, cui spetta il compito di valutare le prove di cui sono in possesso (*García Ruiz c. Spagna* [GC], 1999, § 28; *Farange S.A. c. Francia* (dec.), 2004). I motivi che forniscono a tale riguardo sono ciononostante importanti al fine dell'articolo 6 § 1 ed esigono l'esame da parte della Corte (si veda, per esempio, *Carmel Saliba c. Malta*, 2016, §§ 69-73).

369. Nella causa *Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], 2016, la Corte ha ribadito che, poiché la Convenzione è uno strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo, gli Stati parti devono assicurare, in tale contesto, un grado di controllo dell'osservanza della Convenzione che preservi, almeno, i fondamenti di tale ordine pubblico. Una delle fondamentali componenti dell'ordine pubblico europeo è il principio dello stato di diritto, del quale l'arbitrarietà costituisce la negazione. Anche nell'ambito dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto interno, nel quale la Corte lascia alle autorità nazionali un margine di discrezionalità molto ampio, essa lo subordina sempre, esplicitamente o implicitamente, al divieto di arbitrarietà (§ 145).

370. Pertanto l'articolo 6 § 1 non permette alla Corte di mettere in discussione l'equità sostanziale dell'esito di una controversia civile, in cui nella maggior parte dei casi una parte vince e l'altra soccombe.

371. La Corte rigetta una doglianza di quarta istanza ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, se il ricorrente ha beneficiato di un procedimento nel contraddittorio; se ha potuto presentare, nelle varie fasi del procedimento, i rilievi e le prove che ha ritenuto pertinenti alla sua causa; se ha avuto la possibilità di contestare effettivamente i rilievi e le prove prodotti dalla parte avversaria; se tutti i rilievi che, considerati obiettivamente, erano pertinenti per la risoluzione della controversia sono stati

---

27. Si veda altresì la Sezione relativa alla "Gestione della prova".

debitamente sentiti ed esaminati dai tribunali; se i motivi fattuali e giuridici della decisione contestata sono stati esposti esaurientemente; se il procedimento, considerato nel suo complesso, è stato equo (*García Ruiz c. Spagna* [GC], 1999, § 29). La maggior parte dei ricorsi di quarta istanza sono dichiarati irricevibili *de plano* da un giudice unico o da un Comitato composto da tre giudici (articoli 27 e 28 della Convenzione).

### c. Coerenza della giurisprudenza interna<sup>28</sup>

372. L'articolo 6 § 1 non conferisce di per sé un diritto acquisito a una giurisprudenza costante. L'evoluzione della giurisprudenza non è di per sé contraria alla corretta amministrazione della giustizia, in quanto l'assenza di un approccio dinamico ed evolutivo rischierebbe di ostacolare le riforme e i miglioramenti (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, § 58; *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 116). Le divergenze giurisprudenziali sono, per loro natura, una conseguenza inerente a qualsiasi ordinamento giudiziario basato su una rete di tribunali di primo grado e di appello con competenza nella regione della loro giurisdizione territoriale. Il ruolo della Corte suprema è precisamente quello di risolvere tali conflitti (*Beian c. Romania (n. 1)*, 2007, § 37; *Svilengacánin e altri c. Serbia*, 2021, §§ 81-82).

373. In linea di massima, non spetta alla Corte, neanche nei casi che appaiono a prima vista paragonabili o connessi, comparare le varie decisioni pronunciate dai tribunali interni, di cui essa deve rispettare l'indipendenza. La possibilità di divergenze giurisprudenziali è una conseguenza inerente a qualsiasi ordinamento giudiziario basato su una rete di tribunali di primo grado e di appello con competenza nella regione della loro giurisdizione territoriale. Tali divergenze possono sorgere anche all'interno del medesimo tribunale. Ciò non può, di per sé, essere considerato contrario alla Convenzione (*Santos Pinto c. Portogallo*, 2008, § 41). Inoltre, non può esservi "divergenza" qualora le situazioni fattuali in questione siano oggettivamente diverse (*Uçar c. Turchia* (dec.), 2009).

374. Possono, tuttavia, verificarsi casi in cui le divergenze giurisprudenziali conducono alla constatazione di violazione dell'articolo 6 § 1. In tal caso la Corte adotta un approccio differente se le divergenze si verificano in seno al medesimo ordine giurisdizionale, o tra due ordini giurisdizionali completamente indipendenti l'uno dall'altro.

375. Nel primo caso (divergenze nella giurisprudenza del supremo organo giurisdizionale nazionale), la Corte utilizza tre criteri nel determinare:

- se le divergenze giurisprudenziali siano "profonde e persistenti";
- se il diritto interno preveda meccanismi in grado di risolvere tali incoerenze; e
  - se siano stati applicati tali meccanismi e quali effetti abbiano avuto (*Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, §§ 116-35; *Beian c. Romania (n. 1)*, 2007, §§ 37 e 39).

In quest'ultima causa, la Corte suprema nazionale aveva adottato sentenze "diametralmente opposte" e il meccanismo previsto dal diritto interno per assicurare la coerenza della prassi non era stato utilizzato tempestivamente ed era quindi stato compromesso il principio della certezza del diritto.

376. Una prassi di differenze profonde e persistenti sviluppatasi nell'ambito della più elevata autorità giudiziaria del Paese viola di per sé il principio della certezza del diritto, principio implicito in tutti gli articoli della Convenzione e che costituisce uno dei fondamentali elementi dello stato di diritto (*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], 2020, § 238, riguardo al principio; *Beian c. Romania (n. 1)*, 2007, § 39).

- Nella causa citata, la Corte ha rilevato che, invece di svolgere il suo compito di stabilire quale interpretazione dovesse essere seguita, la Corte suprema era diventata essa stessa fonte di incertezza giuridica, compromettendo in tal modo la fiducia del pubblico nel sistema

28. Si veda altresì la Sezione relativa alle "Divergenze giurisprudenziali".

giudiziario. La Corte ha concluso che tale assenza di certezza riguardo alla giurisprudenza aveva avuto l'effetto di privare il ricorrente di qualsiasi possibilità di ottenere i benefici previsti dalla legge, che erano stati invece concessi ad altre persone che si trovavano in una situazione analoga (§§ 39-40).

- Nella causa *Hayati Çelebi e altri c. Turchia*, 2016, le manifeste contraddizioni nella giurisprudenza della Corte di cassazione, unite al mancato funzionamento del meccanismo destinato a garantire l'armonizzazione della prassi di tale Corte, avevano fatto sì che la pretesa risarcitoria dei ricorrenti fosse dichiarata inammissibile, mentre altre persone che si trovavano in una situazione analoga avevano ottenuto l'esame nel merito delle loro pretese (§ 66).

377. Per contro, laddove il sistema previsto dal diritto interno per risolvere le divergenze giurisprudenziali si è dimostrato efficace, poiché è stato introdotto con una certa rapidità e ha posto fine a tali divergenze in un lasso di tempo relativamente breve, la Corte non ha riscontrato violazioni (*Albu e altri c. Romania*, 2012, § 42; si confronti *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, §§ 130-132).

378. Nella seconda situazione, le decisioni contrastanti sono pronunciate in ultima istanza da tribunali di due ordini giurisdizionali distinti, dotati di Corti supreme indipendenti, non sottoposte a una comune gerarchia giudiziaria. In tal caso l'articolo 6 § 1 non esige l'attuazione di un meccanismo di riesame verticale o di una autorità regolatrice comune (quale un tribunale dei conflitti). In un sistema giudiziario caratterizzato da più ordini giurisdizionali, e in seno al quale coesistono inoltre più Corti supreme chiamate a pronunciarsi contemporaneamente e parallelamente, può occorrere del tempo per pervenire all'elaborazione di una giurisprudenza coerente, e possono pertanto essere tollerati periodi in cui la giurisprudenza è contrastante, senza che ciò mini la certezza del diritto. In tal modo due tribunali, ciascuno con il proprio settore di competenza, esaminando cause diverse, possono pervenire facilmente a conclusioni divergenti, ma comunque razionali e motivate, sulla medesima questione giuridica sollevata partendo da circostanze fattuali simili, senza violare l'articolo 6 § 1 (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], 2011, §§ 81-83 e 86).

#### 4. Procedimento nel contraddittorio

379. Principio del contraddittorio: la nozione di equo processo comprende il diritto fondamentale a un procedimento nel contraddittorio, il quale è strettamente connesso al principio della parità delle armi (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 146).

In conformità al diritto a un procedimento nel contraddittorio e al diritto di accesso a un tribunale, i litiganti rappresentati da persone che dipendono in varia misura dall'altra parte del procedimento non sarebbero in grado di esporre le proprie ragioni e tutelare i propri interessi in condizioni adeguate (*Capital Bank AD c. Bulgaria*, 2005, § 118).

380. I requisiti derivanti dal diritto a un procedimento nel contraddittorio sono in linea di massima gli stessi sia nelle cause civili che in quelle penali (*Werner c. Austria*, 1997, § 66).

381. Il desiderio di risparmiare tempo e accelerare il procedimento non giustifica l'inosservanza di un principio fondamentale quale il diritto a un procedimento nel contraddittorio (*Nideröst-Huber c. Svizzera*, 1997, § 30).

382. Contenuto (salvi i limiti delineati *infra*): il diritto a un procedimento nel contraddittorio comporta in linea di massima che le parti di un procedimento penale o civile abbiano l'opportunità di conoscere e commentare tutte le prove addotte o le osservazioni depositate, anche da un magistrato indipendente, al fine di influenzare la decisione del tribunale (*Kress c. Francia* [GC], 2001, § 74; *Ruiz-Mateos c. Spagna*, 1993, § 63; *McMichael c. Regno Unito*, 1995, § 80; *Vermeulen c. Belgio*, 1996, § 33; *Lobo Machado c. Portogallo*, 1996, § 31). Tale requisito può essere applicato anche dinanzi a una Corte costituzionale (*Milatová e altri c. Repubblica ceca*, 2005, §§ 63-66; *Gaspari c. Slovenia*, 2009, § 53).

- Il reale effetto sulla decisione del tribunale ha poca importanza (*Nideröst-Huber c. Svizzera*, 1997, § 27; *Ziegler c. Svizzera*, 2002, § 38).
- Il principio del contraddittorio è valido per le parti del procedimento come lo è per un magistrato indipendente, un rappresentante dell'amministrazione, il tribunale di grado inferiore o il tribunale che giudica la causa (*Köksoy c. Turchia*, 2020, §§ 34-35 e i rinvii giurisprudenziali citati).
- Il diritto a un procedimento nel contraddittorio deve poter essere esercitato a condizioni soddisfacenti: la parte di un procedimento deve avere la possibilità di familiarizzare con le prove di cui dispone il tribunale, nonché la possibilità di commentarne l'esistenza, il contenuto e l'autenticità in forma appropriata ed entro un termine sufficiente (*Krčmář e altri c. Repubblica ceca*, 2000, § 42; *Immeubles Groupe Kosser c. Francia*, 2002, § 26), se necessario ottenendo un rinvio (*Yvon c. Francia*, 2003, § 39).
- Le parti dovrebbero avere la possibilità di comunicare le prove necessarie al successo delle loro pretese (*Clinique des Acacias e altri c. Francia*, 2005, § 37).
- Il tribunale stesso deve rispettare il principio del contraddittorio, per esempio se decide una causa sulla base di un motivo o di un'eccezione che ha sollevato d'ufficio (*Čepek c. Repubblica ceca*, 2013, § 45, e si confronti *Clinique des Acacias e altri c. Francia*, 2005, § 38, con *Andret e altri c. Francia* (dec.), 2004, irricevibile: in quest'ultima causa la Corte di cassazione ha comunicato alle parti che erano contemplati nuovi rilievi e i ricorrenti hanno avuto la possibilità di replicare prima della pronuncia della sentenza da parte di tale Corte).
- Spetta soltanto alle parti della controversia decidere se un documento prodotto dalla parte avversaria, o la deposizione resa dai testimoni, richieda le loro osservazioni. La fiducia dei litiganti nel funzionamento della giustizia si basa sulla consapevolezza di aver potuto esprimere le proprie opinioni su ciascun documento contenuto nel fascicolo (compresi i documenti che il tribunale ha ottenuto d'ufficio: *K.S. c. Finlandia*, 2001, § 22; *Nideröst-Huber c. Svizzera*, 1997, § 29; *Pellegrini c. Italia*, 2001, § 45).

383. Esempi di violazione del diritto al procedimento nel contraddittorio in conseguenza della mancata esibizione dei documenti o delle prove seguenti:

- in un procedimento concernente l'affidamento di un minore, delle relazioni dei servizi sociali contenenti informazioni sul minore, sul contesto della causa, nonché raccomandazioni, benché i genitori fossero stati informati del loro contenuto nel corso dell'udienza (*McMichael c. Regno Unito*, 1995, § 80);
- delle prove addotte dal pubblico ministero, a prescindere dal fatto che egli fosse o meno considerato "parte", in quanto poteva, soprattutto in virtù del potere conferitogli dalle sue funzioni, influenzare la decisione del tribunale in un modo che avrebbe potuto essere sfavorevole alla persona interessata (*Ferreira Alves c. Portogallo (n. 3)*, 2007, §§ 36-39);
- della nota di un tribunale di grado inferiore alla corte di appello finalizzata a influenzare la decisione di quest'ultima, malgrado la nota non esponesse fatti o argomenti nuovi (*ibid.*, § 41);
- dei documenti ottenuti direttamente dai giudici, contenenti pareri motivati sul merito della causa (*K.S. c. Finlandia*, 2001, §§ 23-24).

384. Limiti<sup>29</sup>: il diritto a un procedimento nel contraddittorio non è assoluto e la sua portata può variare a seconda delle specifiche caratteristiche della causa in questione (*Hudáková e altri c. Slovacchia*, 2010, §§ 26-27), salvo l'esame della Corte in ultima istanza (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, §§ 146-147). Nell'ultima causa menzionata, la Corte ha sottolineato che il procedimento doveva essere considerato nell'insieme e che le limitazioni dei principi del contraddittorio e della

---

29. Si veda altresì la Sezione relativa agli "Esempi" *supra*.

parità delle armi avrebbero potuto essere compensati sufficientemente da altre garanzie procedurali (§§ 151-161).

- Il principio del contraddittorio non esige che ciascuna parte debba trasmettere alla parte avversaria documenti che non sono stati presentati neanche al tribunale (*Yvon c. Francia*, 2003, § 38).

- In diverse cause, in cui sussistevano circostanze molto particolari, la Corte ha ritenuto che la mancata esibizione di una prova e l'impossibilità per il ricorrente di discuterla non avessero compromesso l'equità del procedimento, in quanto tale possibilità non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'esito della causa e la soluzione giuridica adottata non era soggetta a discussione (*Stepinska c. Francia*, 2004, § 18; *Salé c. Francia*, 2006, § 19; *Asnar c. Francia (n. 2)*, 2007, § 26).

385. L'inosservanza del principio del contraddittorio può essere riparata dall'organo di appello, nella misura in cui esso abbia "giurisdizione piena" ai sensi della giurisprudenza. Analogamente un vizio procedurale da parte della corte di appello può essere corretto dal tribunale di grado inferiore cui è stata rimessa la causa (*Köksoy c. Turchia*, 2020, §§ 36-39).

## 5. Parità delle armi<sup>30</sup>

386. Il principio della "parità delle armi" è inerente al più ampio concetto di equo processo ed è strettamente connesso al principio del contraddittorio (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 146). Il requisito della "parità delle armi", nel senso di un "giusto equilibrio" tra le parti, si applica in linea di massima sia alle cause civili che a quelle penali (*Feldbrugge c. Paesi Bassi*, 1986, § 44).

387. Contenuto: mantenimento del "giusto equilibrio" tra le parti: la parità delle armi comporta che debba essere offerta a ciascuna parte la ragionevole possibilità di presentare la sua causa – comprese le proprie prove – a condizioni che non la collochino in sostanziale svantaggio rispetto alla parte avversaria (*Kress c. Francia* [GC], 2001, § 72; *Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, § 146; *Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 1993, § 33).

- Questo principio, che riguarda tutti gli aspetti del diritto processuale degli Stati contraenti, si applica anche nello specifico ambito della notificazione di atti giudiziari alle parti, sebbene l'articolo 6 § 1 non possa essere interpretato come se prescriva una forma specifica di notificazione degli atti (*Avotiņš c. Lettonia* [GC], 2016, § 119).
- È inammissibile che una parte presenti osservazioni al tribunale senza informarne l'avversario, e senza che questi abbia la possibilità di presentare osservazioni. Spetta soltanto alle parti valutare se le osservazioni meritino risposta (*APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri c. Ungheria*, 2000, § 42).
- Tuttavia, qualora le osservazioni presentate in tribunale non siano comunicate ad alcuna parte, non è di per sé violata la parità delle armi (*Kress c. Francia* [GC], 2001, § 73), bensì piuttosto la più ampia equità del procedimento (*Nideröst-Huber c. Svizzera*, 1997, §§ 23-24; *Clinique des Acacias e altri c. Francia*, 2005, §§ 36-37).

388. Esempi di inosservanza del principio della parità delle armi: è stato ritenuto che nelle seguenti cause il principio fosse stato violato, in quanto una parte era stata collocata in chiaro svantaggio:

- L'appello di una parte non era stato notificato all'avversario, il quale non aveva pertanto avuto alcuna possibilità di replicare (*Beer c. Austria*, 2001, § 19).
- Il decorso del termine era cessato soltanto per una parte, collocando la parte avversaria in sostanziale svantaggio (*Platakou c. Grecia*, 2001, § 48; *Wynen e Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell c. Belgio*, 2002, § 32).
- Era stata consentita la deposizione di uno soltanto dei due testimoni fondamentali (*Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 1993, §§ 34-35).

---

30. Si veda altresì la Sezione relativa agli "Eempi" *supra*, in ordine ai limiti.

- La parte avversaria aveva beneficiato di importanti vantaggi in ordine all'accesso alle informazioni pertinenti, aveva occupato una posizione dominante nel procedimento e aveva esercitato una notevole influenza sulla valutazione da parte del tribunale (*Yvon c. Francia*, 2003, § 37).
- La parte avversaria rivestiva incarichi o funzioni che la ponevano in vantaggio ed era stato difficile per l'altra parte contestarla seriamente, in quanto il tribunale non le aveva consentito di addurre prove documentali o testimoniali pertinenti (*De Haes e Gijssels c. Belgio*, 1997, §§ 54 e 58).
- Nell'ambito di un procedimento amministrativo le motivazioni fornite dall'autorità amministrativa, eccessivamente sommarie e generiche, non avevano consentito al ricorrente di presentare un'impugnazione motivata della loro valutazione; e i giudici del merito non avevano autorizzato il ricorrente a presentare argomenti a sostegno della sua causa (*Hentrich c. Francia*, 1994, § 56).
- Il diniego del gratuito patrocinio a una parte l'aveva privata della possibilità di presentare efficacemente la sua causa al tribunale, a fronte di un avversario che aveva possibilità economiche molto maggiori (*Steel e Morris c. Regno Unito*, 2005, § 72).
- Nella sua sentenza relativa alla causa *Martinie c. Francia*, 2006, [GC], § 50, la Corte ha ritenuto che sussistesse uno squilibro pregiudizievole per i litiganti in ragione della posizione dell'Avvocato dello Stato nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti: a differenza della parte avversaria, questi era presente all'udienza, era stato informato anticipatamente del punto di vista del giudice relatore, aveva sentito le osservazioni formulate da quest'ultimo in udienza, aveva partecipato pienamente al procedimento e aveva potuto esprimere il proprio punto di vista oralmente senza essere contraddetto dalla parte avversaria, e tale squilibrio era stato accentuato dal fatto che l'udienza non fosse stata pubblica.
- Il pubblico ministero era intervenuto a favore dei rilievi formulati dall'avversario della ricorrente (*Menchinskaya c. Russia*, 2009, §§ 35-39).
- Il giudice aveva rifiutato di rinviare l'udienza sebbene il ricorrente fosse stato ricoverato d'urgenza in ospedale e il suo difensore non potesse rappresentarlo all'udienza, privandolo in tal modo irrimediabilmente del diritto di replicare in modo adeguato alle osservazioni formulate dal suo avversario (*Vardanyan e Nanushyan c. Armenia*, 2016, §§ 88-90).

389. La Corte ha tuttavia ritenuto compatibile con l'articolo 6 § 1 una disparità di trattamento in ordine all'audizione dei testimoni delle parti (testimonianza resa sotto giuramento per una parte e non per l'altra), in quanto, in pratica, ciò non aveva influenzato l'esito del procedimento (*Ankerl c. Svizzera*, 1996, § 38). Inoltre, la Corte non ha ritenuto che il ricorrente fosse stato posto in "sostanziale svantaggio" se la parte avversaria aveva avuto in pratica maggiore tempo per preparare la sua replica, poiché la causa era piuttosto semplice e il ricorrente aveva già avuto numerose possibilità di presentare la sua difesa (*Ali Riza c. Svizzera*, 2021, §§ 131-135). Più in generale, nella causa *Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, la Corte ha sottolineato che il procedimento doveva essere considerato nell'insieme e che le limitazioni dei principi del contraddittorio e della parità delle armi avrebbero potuto essere compensate sufficientemente da altre garanzie procedurali (§§ 151-161).

390. Il caso specifico della costituzione di parte civile: la Corte ha distinto il sistema che prevede la denuncia, accompagnata dalla costituzione di parte civile, dall'azione esercitata dal pubblico ministero, investito di potere pubblico e responsabile della tutela dell'interesse generale (*Guigue e SGEN-CFDT c. Francia* (dec.), 2004). Conseguentemente, condizioni formali e termini differenti per presentare ricorso (un termine più breve per il private) non violavano il principio della "parità delle armi", purché tale ricorso potesse essere esperito utilmente (si raffronti la specificità del sistema interessato).

391. La Corte ha ritenuto compatibile con il principio della parità delle armi anche una disposizione che limitava le possibilità di ricorso della parte civile senza limitare quelle del pubblico ministero, in quanto i loro ruoli e i loro obiettivi sono chiaramente diversi (*Berger c. Francia*, 2002, § 38).

392. Nelle cause in cui le autorità requirenti sono opposte a un privato, le prime possono beneficiare di una posizione privilegiata, giustificata dalla tutela dell'ordinamento giuridico. Tuttavia, ciò non deve comportare che una parte del procedimento civile sia posta in eccessivo svantaggio rispetto alle autorità requirenti (*Stankiewicz c. Polonia*, 2006, §§ 68-69, concernente il rifiuto di ordinare il rimborso delle spese della lite a seguito di un procedimento civile instaurato senza successo dalle autorità requirenti).

## 6. Gestione della prova

393. Principi generali:<sup>31</sup> la Convenzione non stabilisce norme sulla prova in quanto tale (*Mantovanelli c. Francia*, 1997, § 34). L'ammissibilità delle prove e le modalità di valutazione delle stesse sono questioni che devono essere valutate principalmente dalla legislazione nazionale e dai giudici nazionali (*García Ruiz c. Spagna* [GC], 1999, § 28; *Moreira de Azevedo c. Portogallo*, 1990, §§ 83-84). Lo stesso vale per il valore probatorio della prova e l'onere della prova (*Tiemann c. Francia e Germania* (dec.), 2000). Spetta ai tribunali nazionali anche la valutazione della rilevanza delle prove proposte (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], 2012, § 198). Le presunzioni di fatto o di diritto sono accettate in ogni ordinamento giuridico e la Convenzione, in linea di massima, non le vieta; tuttavia si devono offrire alle persone garanzie giudiziarie effettive (*Lady S.R.L. c. Repubblica di Moldavia*, 2018, § 27). La Corte ha inoltre ammesso che il principio della certezza del diritto implichi che la parte che invoca la valutazione effettuata da un tribunale in una causa precedente, in ordine a una questione sollevata anche nella causa in cui essa è parte, possa legittimamente attendersi che il tribunale si attenga alla sua precedente decisione, salvo qualora vi sia un valido motivo per discostarsene (*Siegle c. Romania*, 2013, §§ 38-39, e *Rozalia Avram c. Romania*, 2014, §§ 42-43).

394. Tuttavia, ai sensi della Convenzione, la Corte ha il compito di accertare se il procedimento, comprese le modalità di acquisizione delle prove, sia stato complessivamente equo (*Elsholz c. Germania* [GC], 2000, § 66; *Devinar c. Slovenia*, 2018, § 45). Essa deve pertanto accertare che le prove siano state presentate in modo da garantire un equo processo (*Blücher c. Repubblica ceca*, 2005, § 65). La Corte non deve svolgere il ruolo di tribunale di quarta istanza e non mette pertanto in discussione, ai sensi dell'articolo 6 § 1, la valutazione effettuata dai giudici nazionali, salvo qualora le loro conclusioni possano essere considerate arbitrarie o manifestamente irragionevoli (*Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], 2015, § 61, e *López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], 2019, §§ 149, 159-161).

395. La Corte quindi, in linea di principio, non deve pronunciarsi sulla ammissibilità di particolari tipi di prove, per esempio, delle prove ottenute illegalmente ai sensi della legislazione interna. Essa deve esaminare se la procedura, compresa la modalità di acquisizione degli elementi di prova, sia stata complessivamente equa, il che comporta l'esame dell'illegalità in questione e, nel caso in cui sussista la violazione di un altro diritto tutelato dalla Convenzione, del carattere di tale violazione (si veda la sentenza *López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], 2019, §§ 150, in cui tali principi, elaborati in un contesto penale, sono stati applicati a una causa civile). Nella sentenza citata, la Corte ha stabilito i criteri per determinare se l'utilizzo come prove di informazioni ottenute in violazione dell'articolo 8 della Convenzione, o in violazione del diritto interno, rendesse iniquo il procedimento civile (§§ 151-152). Nella fattispecie, la Corte non aveva constatato la violazione dell'articolo 8 in ragione della video-sorveglianza segreta dei dipendenti. Questi ultimi tuttavia sostenevano che la video-sorveglianza era stata realizzata ignorando il diritto interno e che i tribunali nazionali non avevano esaminato tale questione, non ritenendola pertinente. La Corte ha esaminato se l'utilizzo come prove delle immagini

---

31. Si veda altresì la Sezione relativa alla "Quarta istanza".

ottenute per mezzo della video-sorveglianza avesse violato la complessiva equità del procedimento. Essa non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 6 in tale particolare causa (§§ 154-158).

396. Nel corso del procedimento, si deve avere cura di proteggere le persone vulnerabili, per esempio quelle affette da disabilità mentale, e la dignità e gli interessi delle stesse in relazione all'articolo 8 (*Evers c. Germania*, 2020, §§ 82-84).

397. I tribunali nazionali hanno il compito di effettuare un esame effettivo delle osservazioni, dei rilievi e delle prove addotti dalle parti (*Van de Hurk c. Paesi Bassi*, 1994, § 59). Conseguentemente, i litiganti devono presentare elementi pertinenti e sufficienti a sostegno della loro causa (*Fleischner c. Germania*, 2019, §§ 40-41).

### a. Prove testimoniali

398. L'articolo 6 § 1 non garantisce esplicitamente il diritto di citare testimoni e l'ammissibilità della prova testimoniale è in linea di massima una questione di diritto interno. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6 § 1, il procedimento, nonché le modalità di ammissione della prova, devono essere complessivamente "equi" (*Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 1993, § 31).

- Il tribunale deve rispondere a una domanda di audizione dei testimoni presentata in modo appropriato (*Carmel Saliba c. Malta*, 2016, § 77).
- Se i tribunali rifiutano di citare i testimoni essi devono motivarlo in modo sufficiente e il rifiuto non deve essere viziato da arbitrarietà: esso non deve costituire una limitazione sproporzionata della capacità del litigante di presentare rilievi a sostegno della sua causa (*Wierzbicki c. Polonia*, 2002, § 45).
- Una disparità di trattamento riguardo all'audizione dei testimoni delle parti può essere di natura tale da violare il principio della "parità delle armi" (*Ankerl c. Svizzera*, 1996, § 38, in cui la Corte ha ritenuto che la disparità di trattamento non avesse collocato il ricorrente in sostanziale svantaggio rispetto all'avversario; *a contrario*, *Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 1993, § 35, in cui era stato permesso di testimoniare soltanto a uno dei due partecipanti agli eventi in questione (violazione)).
- Il tribunale deve motivare la conclusione di inattendibilità o irrilevanza della prova testimoniale (*Carmel Saliba c. Malta*, 2016, §§ 69-70).
- Il rifiuto di autorizzare il controinterrogatorio di un testimone può violare l'articolo 6 § 1 (*Carmel Saliba c. Malta*, 2016, § 76).

### b. Perizie

399. Le norme interne relative all'ammissibilità delle perizie devono consentire alle parti in causa di contestarle efficacemente (*Letinčić c. Croazia*, 2016, § 50). Nella causa *Hamzagić c. Croazia*, 2021, §§ 40-44 la Corte ha ribadito i principi generali applicabili.

400. Rifiuto di disporre una perizia:

- Il rifiuto di disporre una perizia non è, di per sé, iniquo; la Corte deve accertare se il procedimento sia stato complessivamente equo (*H. c. Francia*, 1989, § 61 e 70). I motivi del rifiuto devono essere ragionevoli (*Hamzagić c. Croazia*, 2021, §§ 57-58).
- Il rifiuto di disporre una perizia psicologica in una causa concernente l'affidamento di un minore e il diritto di visita allo stesso deve essere esaminato anche alla luce delle particolari circostanze della causa (*Elsholz c. Germania* [GC], 2000, § 66, e, *mutatis mutandis*, *Sommerfeld c. Germania* [GC], 2003, § 71).
- In una causa riguardante la sottrazione di un minore (*Tiemann c. Francia e Germania* (dec.), 2000) la Corte ha esaminato se la corte di appello avesse fornito motivazioni sufficienti del

suo rigetto della domanda del genitore tesa a ottenere una seconda perizia, al fine di accertare la ragionevolezza del rifiuto.

401. Nomina di un perito: qualora il tribunale abbia nominato un perito, le parti devono avere la possibilità di assistere ai colloqui che egli svolge, o di prendere visione dei documenti che egli ha esaminato; l'essenziale è che le parti possano partecipare correttamente al procedimento (*Letinčić c. Croazia*, 2016, § 50; *Devinar c. Slovenia*, 2018, § 46).

402. L'articolo 6 § 1 della Convenzione non esige espressamente che il perito sentito da un "tribunale" soddisfi i medesimi requisiti di indipendenza e imparzialità previsti per il tribunale stesso (*Sara Lind Eggertsdóttir c. Islanda*, 2007, § 47; *Letinčić c. Croazia*, 2016, § 51). Tuttavia, l'assenza di neutralità da parte di un perito, unitamente alla posizione e al ruolo che egli riveste nel procedimento, possono influenzare quest'ultimo favorendo una parte, a svantaggio dell'altra, in violazione del principio della parità delle armi (*Sara Lind Eggertsdóttir c. Islanda*, 2007, § 53; *Letinčić c. Croazia*, 2016, § 51); analogamente, il perito può avere una posizione dominante nel procedimento ed esercitare notevole influenza sulla valutazione effettuata dal tribunale (*Yvon c. Francia*, 2003, § 37; *Letinčić c. Croazia*, 2016, § 51). Riassumendo, la posizione rivestita dal perito nel corso del procedimento, le modalità con cui adempie ai suoi doveri, nonché le modalità con cui il giudice valuta la sua perizia, sono fattori pertinenti di cui si deve tenere conto nel valutare l'osservanza del principio della parità delle armi (*Devinar c. Slovenia*, 2018, § 47).

403. Una perizia medica relativa a un settore tecnico che non rientra nella conoscenza dei giudici può avere un'influenza preponderante sulla loro valutazione dei fatti; è una prova essenziale e le parti devono poterla commentare efficacemente (*Mantovanelli c. Francia*, 1997, § 36; *Storck c. Germania*, 2005, § 135).

404. Qualora l'unica perizia prodotta dinanzi al tribunale, per esempio in ordine ai sussidi di invalidità, sia stata presentata da un organismo specializzato, essa, in assenza di un secondo parere di un perito indipendente, avrà un'influenza determinante sui giudici (*Devinar c. Slovenia*, 2018, §§ 49-50). È tuttavia opportuno osservare quanto segue.

La Convenzione non vieta ai tribunali nazionali di basarsi su perizie redatte da organismi specializzati che sono essi stessi parti in causa, qualora ciò sia richiesto dalla natura delle questioni controverse (*Letinčić c. Croazia*, 2016, § 61; *Devinar c. Slovenia*, 2018, § 47). La circostanza che un perito sia impiegato dalla stessa autorità amministrativa che è parte in causa potrebbe suscitare dubbi nel ricorrente, suo avversario, tuttavia la questione determinante è stabilire se tali dubbi possano essere ritenuti obiettivamente giustificati (*Devinar c. Slovenia*, 2018, §§ 48 e 51; si veda *Hamzagić c. Croazia*, 2021, §§ 49-52, concernente una concessione di invalidità concessa in un paese, ma non in un altro, nella quale i dubbi del ricorrente non sono stati ritenuti giustificati). Pertanto, qualora il ricorrente chieda che un perito indipendente esprima un secondo parere, egli deve produrre elementi sufficienti che giustifichino la sua richiesta (*Devinar c. Slovenia*, §§ 56-58). Qualora non lo faccia, nonostante abbia il diritto di commentare la perizia e di contestarla per iscritto e oralmente, o di presentare una controperizia effettuata da uno specialista di sua scelta, la Corte conclude per la non violazione dell'articolo 6 (§ 56). Può esservi una constatazione di violazione anche se la questione è stata esaminata da diversi periti le cui opinioni convergevano, e il ricorrente non ha prodotto alcuna prova che potesse fare sorgere dubbi a tale riguardo (*Krunoslava Zovko c. Croazia*, 2017, §§ 48-50).

405. Riguardo ai diritti delle parti in relazione al perito: si confronti *Feldbrugge c. Paesi Bassi*, 1986, § 44 (violazione), con *Olsson c. Svezia (n. 1)*, 1988, §§ 89-91 (non violazione). Riguardo all'obbligo di comunicare una perizia sfavorevole, si veda *L. c. Regno Unito* (dec.), 1999, e riguardo all'accesso al materiale contenuto in un fascicolo in materia di affidamento, si veda *Evers c. Germania*, 2020, §§ 86-93). Per la nomina di un perito medico non specializzato in ordine alla condizione del ricorrente, si veda *Hamzagić c. Croazia*, 2021, § 54.

### c. Mancata esibizione delle prove

406. In alcune cause sono stati adottati imperativi interessi nazionali per negare a una parte un procedimento pienamente contraddittorio (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017; *Miryana Petrova c. Bulgaria*, 2016, §§ 39-40).

407. A giudizio della Corte, il diritto all'esibizione delle prove pertinenti non è assoluto. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6 § 1, sono consentite soltanto misure che limitano i diritti di una parte del procedimento senza incidere sulla sostanza stessa di tali diritti.

408. Affinché ciò avvenga, le difficoltà causate al ricorrente dalla limitazione dei suoi diritti devono essere sufficientemente controbilanciate dalla procedura seguita dalle autorità giudiziarie. Qualora una prova non sia esibita al ricorrente per motivi di pubblico interesse, la Corte deve esaminare la procedura decisionale per sincerarsi che essa abbia rispettato, per quanto possibile, i requisiti del procedimento nel contraddittorio e della parità delle armi e abbia incluso garanzie adeguate ai fini della tutela degli interessi del ricorrente (*Regner c. Repubblica ceca* [GC], 2017, §§ 147-49).

409. La causa citata sollevava la questione della necessità di mantenere riservati documenti secretati. La Corte aveva considerato il procedimento nel suo complesso, esaminando se le restrizioni poste ai principi del contraddittorio e della parità delle armi fossero state sufficientemente compensate da altre garanzie procedurali (§ 151).

## 7. Motivazione delle decisioni giudiziarie

410. Le garanzie sancite dall'articolo 6 § 1 comprendono l'obbligo per i tribunali di motivare in modo sufficiente le loro decisioni (*H. c. Belgio*, 1987, § 53). Una decisione motivata dimostra alle parti che la loro causa è stata effettivamente giudicata, e contribuisce in tal modo a una maggiore accettazione della decisione (*Magnin c. Francia* (dec.), 2012, § 29).

411. Benché un tribunale interno abbia un certo margine di discrezionalità quando sceglie dei rilievi o ammette delle prove, esso ha l'obbligo di giustificare le attività che compie, motivando le sue decisioni (*Suominen c. Finlandia*, 2003, § 36; *Carmel Saliba c. Malta*, 2016, §§ 73 e 79).

412. Le motivazioni devono essere tali da consentire alle parti di avvalersi efficacemente dell'esistente diritto di appello (*Hirvisaari c. Finlandia*, 2001, § 30 *in fine*).

413. L'articolo 6 § 1 obbliga i tribunali a motivare le loro decisioni, ma non può essere interpretato come se esso esiga una risposta dettagliata a ciascun rilievo (*García Ruiz c. Spagna* [GC], 1999, § 26; *Perez c. Francia* [GC], 2004, § 81; *Van de Hurk c. Paesi Bassi*, 1994, § 61; *Jahnke e Lenoble c. Francia* (dec.), 2000).

414. La portata di tale obbligo di motivare può variare in base al carattere della decisione (*Ruiz Torija c. Spagna*, 1994, § 29; *Hiro Balani c. Spagna*, 1994, § 27) e può essere determinata soltanto alla luce delle circostanze della causa; è necessario, *inter alia*, tener conto della diversità delle osservazioni che un litigante può presentare in tribunale, e delle differenze esistenti negli Stati contraenti riguardo alle disposizioni di legge, alle norme consuetudinarie, ai pareri giuridici, alla presentazione e alla redazione delle sentenze (*Ruiz Torija c. Spagna*, 1994, § 29; *Hiro Balani c. Spagna*, 1994, § 27). Quanto alla questione di sapere se la Corte di cassazione non avesse esaminato un motivo di impugnazione sollevato dal ricorrente, ovvero se avesse valutato la rilevanza del motivo di impugnazione prima di deciderne il rigetto mediante breve motivazione, si veda *Tourisme d'affaires c. Francia*, 2012, §§ 28 e ss.; e altresì *Higgins e altri c. Francia*, 1998, § 43. In un caso in cui un tribunale non aveva esaminato esplicitamente la doglianza del ricorrente, la Corte ha potuto accettare che il suo silenzio riguardo a tale doglianza potesse essere interpretato ragionevolmente come un implicito rigetto, date le circostanze della causa (*Čivinskaitė c. Lituania*, 2020, §§ 142-144).

415. Tuttavia, se le osservazioni di una parte sono determinanti per l'esito del procedimento, esse esigono una replica specifica ed esplicita (*Ruiz Torija c. Spagna*, 1994, § 30; *Hiro Balani c. Spagna*, 1994, § 28; e si confronti *Petrović e altri c. Montenegro*, 2018, § 43).

416. I tribunali devono pertanto esaminare:

- i principali rilievi formulati dai litiganti (*Buzescu c. Romania*, 2005, § 67; *Donadze c. Georgia*, 2006, § 35); i punti specifici, pertinenti e importanti (*Mont Blanc Trading Ltd e Antares Titanium Trading Ltd c. Ucraina*, 2021, §§ 82 e 84).
- le eccezioni concernenti i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli: i tribunali nazionali devono esaminarle con particolare rigore e attenzione (*Fabris c. Francia* [GC], 2013, § 72 *in fine*; *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, 2007, § 96). Si tratta di una conseguenza del principio di sussidiarietà.

417. L'articolo 6 § 1 non esige che una corte suprema fornisca motivazioni più dettagliate quando essa applica semplicemente una specifica disposizione di legge per rigettare un ricorso in punto di diritto, dichiarando che esso non ha alcuna possibilità di successo, senza ulteriori spiegazioni (*Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], 2009, § 41; *Burg e altri c. France* (dec.), 2003).

418. Analogamente, in caso di richiesta di autorizzazione a proporre appello, condizione preliminare affinché il tribunale superiore esamini le pretese ed emetta eventualmente una sentenza, non si può interpretare l'articolo 6 § 1 come se esso esiga che anche il rigetto dell'autorizzazione debba essere motivato in modo dettagliato (*Bufferne c. Francia* (dec.), 2002; *Kukkonen c. Finlandia (n. 2)*, 2009, § 24). Si confronti *Gorou c. Grecia (n. 4)*, 2007, § 22.

419. Inoltre, nel rigettare un appello, il tribunale investito può, in linea di massima, semplicemente approvare le motivazioni della decisione del tribunale di grado inferiore (*García Ruiz c. Spagna* [GC], 1999, § 26; *a contrario*, *Tatishvili c. Russia*, 2007, § 62). La nozione di procedura equa esige tuttavia che un tribunale nazionale che abbia motivato le sue decisioni in modo scarso, recependo le motivazioni di un tribunale di grado inferiore o in altro modo, abbia effettivamente affrontato le questioni essenziali sottoposte alla sua giurisdizione e non si sia semplicemente limitato ad approvare, senza ulteriore indugio, le conclusioni cui è pervenuto il tribunale di grado inferiore (*Helle c. Finlandia*, 1997, § 60). Tale requisito è ancora più importante se un litigante non ha potuto presentare la sua causa oralmente nel procedimento interno (*ibid.*).

420. A ogni modo, le corti di appello (di secondo grado) responsabili del filtro degli appelli infondati, e competenti a trattare questioni di fatto e di diritto nei procedimenti civili, devono motivare il loro rifiuto di ammettere un appello al giudizio (*Hansen c. Norvegia*, 2014, §§ 77-83). Nella causa citata la corte da appello aveva rifiutato di esaminare l'appello del ricorrente avverso una decisione pronunciata dal tribunale di primo grado in un procedimento civile, ritenendo che fosse "chiaro che l'appello non aveva possibilità di successo" e limitandosi, nel fare ciò, a riprodurre il testo del codice di procedura civile.

421. La Corte, inoltre, non ha riscontrato alcuna violazione in un caso in cui non era stata fornita una risposta specifica a un rilievo riguardante un aspetto irrilevante della causa, ovvero l'assenza di una firma e di un timbro, vizio di natura formale e non già sostanziale, che era stato prontamente sanato (*Mugoša c. Montenegro*, 2016, § 63). La Corte ha tuttavia sottolineato l'importanza delle motivazioni sufficienti da parte del tribunale, per esempio in un procedimento in materia di responsabilità civile concernente un atto illecito (si veda *Carmel Saliba c. Malta*, 2016, § 78, e il nesso con le garanzie in materia "penale"). Infine, è stato ritenuto che una carenza nelle motivazioni possa comportare un "diniego di giustizia" (*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, 2021, § 77, si veda altresì la Sezione relativa alla "Quarta istanza" *supra*)<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Si veda la Sezione relativa alla "Quarta istanza".

## B. Pubblicità dell'udienza

### Articolo 6 § 1 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente (...), da un tribunale (...) costituito per legge il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...). La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.”

## 8. Udienda

422. *Principi generali*: in linea di massima i litiganti hanno diritto a una pubblica udienza perché ciò li tutela dall'amministrazione della giustizia in segreto senza alcun controllo pubblico. Rendendo trasparente l'amministrazione della giustizia, l'udienza pubblica contribuisce al conseguimento del fine dell'articolo 6 § 1, ovvero un equo processo (*Malhous c. Repubblica ceca* [GC], 2001, §§ 55-56). Benché la pubblicità dell'udienza costituisca un principio fondamentale sancito dall'articolo 6 § 1, l'obbligo di svolgere un'udienza pubblica non è assoluto (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, § 163). Il diritto a un'udienza orale non è connesso soltanto all'eventualità che il procedimento comporti l'escussione di testimoni che depongono oralmente (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 187). Per stabilire se un processo soddisfi il requisito di pubblicità è necessario esaminare il procedimento complessivamente (*Axen c. Germania*, 1983, § 28).

423. Nel procedimento dinanzi a un tribunale di prima e unica istanza il diritto a una “pubblica udienza” di cui all'articolo 6 § 1 comporta il diritto a una “udienza orale” (*Göç c. Turchia* [GC], 2002, § 47; *Fredin c. Svezia (n. 2)*, 1994, §§ 21-22; *Allan Jacobsson c. Svezia (n. 2)*, 1998, § 46; *Selmani e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 2017, §§ 37-39) salvo sussistano circostanze eccezionali che giustificano la dispensa da tale udienza (*Hesse-Anger e Anger c. Germania* (dec., 2001); *Mirovni Inštitut c. Slovenia*, 2018, § 36). Il carattere eccezionale di tali circostanze deriva essenzialmente dalla natura delle questioni in esame, per esempio, nei casi in cui il procedimento riguardi esclusivamente questioni giuridiche o altamente tecniche (*Koottummel c. Austria*, 2009, § 19), e non dalla frequenza di tali questioni (*Miller c. Svezia*, 2005, § 29; *Mirovni Inštitut c. Slovenia*, 2018, § 37). Per una ricapitolazione della giurisprudenza, si veda *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 188-190.

424. L'assenza di un'udienza nella fase del secondo o del terzo grado può essere giustificata dalle particolari caratteristiche del procedimento in questione, purché sia stata svolta un'udienza in primo grado (*Helmers c. Svezia*, 1991, § 36, ma *a contrario* §§ 38-39; *Salomonsson c. Svezia*, 2002, § 36). Pertanto i procedimenti con cui si richiede l'autorizzazione all'appello e quelli che concernono soltanto questioni di diritto, piuttosto che questioni di fatto, possono soddisfare i requisiti dell'articolo 6 anche qualora il ricorrente non abbia avuto la possibilità di essere sentito personalmente dalla corte di appello o di cassazione (*Miller c. Svezia*, 2005, § 30). Occorre dunque tenere conto delle particolarità del procedimento dinanzi ai supremi organi giurisdizionali.

425. La Corte ha esaminato se sia possibile riparare l'assenza di una pubblica udienza dinanzi a un tribunale di grado inferiore svolgendo tale udienza nella fase dell'appello. In diverse cause essa ha concluso che lo svolgimento pubblico del procedimento dinanzi alla corte di appello non possa riparare l'assenza di una pubblica udienza dinanzi ai tribunali di grado inferiore, nei casi in cui la portata del procedimento di appello sia limitata, in particolare qualora la corte di appello non possa riesaminare la causa nel merito, ovvero non possa valutare i fatti o la proporzionalità della sanzione rispetto alla negligenza. Se invece la corte di appello ha giurisdizione piena, essa può porre rimedio

all'assenza di una pubblica udienza dinanzi al tribunale di grado inferiore (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 192 e i rinvii giurisprudenziali ivi citati). Conseguentemente, una doglianza concernente l'assenza di una pubblica udienza può essere strettamente connessa a una doglianza concernente l'asserita insufficiente portata del riesame svolto dall'organo di appello (*ibid.*, § 193). L'assenza di un'udienza dinanzi al tribunale di primo grado può essere riparata soltanto mediante una nuova completa pubblica udienza dinanzi all'organo di appello (*Khrabrova c. Russia*, 2012, § 52).

426. La Corte ha sottolineato l'importanza di un'udienza nel contraddittorio dinanzi all'organo che svolge il riesame giudiziario di una decisione che non ha osservato le garanzie di cui all'articolo 6, quando tale organo ha il compito di accertare se il fondamento fattuale della decisione fosse sufficiente a giustificarla (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 211). In tale particolare causa l'assenza di un'udienza sia nella fase della decisione disciplinare che in quella del riesame giudiziario, congiunta all'insufficienza di tale riesame, hanno dato luogo a una violazione dell'articolo 6 § 1 (§ 214).

427. Conseguentemente, salvo se non sussistono circostanze eccezionali che giustifichino la dispensa dall'udienza (si veda la sintesi della giurisprudenza nella causa *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 190), il diritto a una pubblica udienza ai sensi dell'articolo 6 § 1 implica il diritto a un'udienza orale in almeno un grado di giudizio (*Fischer c. Austria*, 1995, § 44; *Salomonsson c. Svezia*, 2002, § 36).

428. Nella causa *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, § 74, la Corte ha concluso per la non violazione dell'articolo 6 § 1 a causa dell'assenza di un'udienza. Essa ha attribuito importanza al fatto che i ricorrenti avessero potuto chiedere un'udienza, sebbene spettasse ai tribunali decidere se tale misura fosse necessaria, che i tribunali avessero motivato il rifiuto di svolgere un'udienza, e che i ricorrenti avessero avuto ampie possibilità di esporre la loro causa per iscritto e di commentare le osservazioni della parte avversaria (*ibid.*). Per una causa in cui sono stati adottati provvedimenti provvisori senza lo svolgimento di un'udienza, si veda *Helmut Blum c. Austria*, 2016, §§ 70-74).

429. In alcuni casi le autorità nazionali possono legittimamente tenere conto delle esigenze di efficienza e di economia (*Eker c. Turchia*, 2017, § 29). Nella causa citata, la Corte non ha negato che il procedimento nei due gradi di giudizio si fosse svolto senza alcuna udienza. Essa ha sottolineato che le questioni giuridiche non erano particolarmente complesse e che era necessario svolgere il procedimento celermente (§ 31). La controversia riguardava questioni testuali e tecniche che potevano essere risolte adeguatamente sulla base del fascicolo processuale. Inoltre, il procedimento riguardava una procedura d'urgenza eccezionale (la richiesta di un'ordinanza di pubblicazione di una replica su un giornale) che la Corte ha giudicato necessaria e giustificabile nell'interesse del corretto funzionamento della stampa.

430. Si deve osservare che nell'ambito dei procedimenti disciplinari, in considerazione della posta in gioco – ovvero l'impatto di eventuali sanzioni sulla vita e la carriera delle persone interessate e le loro ripercussioni economiche – la Corte ha ritenuto che la dispensa dall'udienza orale dovrebbe essere una misura eccezionale debitamente giustificata alla luce della sua giurisprudenza (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, §§ 208-211). Tale causa riveste importanza anche in materia di sanzioni disciplinari inflitte a un giudice. La Corte ha sottolineato la specificità dei procedimenti disciplinari nei confronti di giudici (§§ 196, 211 e 214).

431. In ordine ai procedimenti concernenti *detenuti*, la detenzione non può di per sé giustificare che a essi non sia concessa un'udienza dinanzi a un tribunale civile (*Igranov e altri c. Russia*, 2018, §§ 34-35). Si può tenere conto di ragioni pratiche, ma i principi del diritto a un equo processo devono essere rispettati e il detenuto deve avere la possibilità di chiedere di essere presente all'udienza (*Altay c. Turchia (n. 2)*, 2019, § 77). Il fatto che il detenuto non abbia formulato tale richiesta, qualora il diritto interno non preveda tale possibilità, non significa che egli abbia rinunciato al suo diritto di comparire in tribunale (§ 78).

In tale contesto, deve essere determinato in primo luogo se la natura della controversia imponga la comparizione personale del detenuto. In caso affermativo, le autorità interne devono adottare

misure pratiche di carattere procedurale per garantire l'effettiva partecipazione del detenuto all'udienza della sua causa civile (*Yevdokimov e altri c. Russia*, 2016, §§ 33-47; con riferimento a *Marcello Viola c. Italia*, 2006, riguardo alla partecipazione all'udienza mediante video-collegamento e altri tipi di misure pratiche; si vedano i rinvii giurisprudenziali citati – e § 52). Nella causa citata i tribunali interni avevano rifiutato di consentire ai detenuti di partecipare alle udienze dei procedimenti civili di cui erano parti per l'assenza di disposizioni giuridiche interne in materia di traduzione dei detenuti in tribunale. Ritenendo che i ricorrenti fossero stati privati della possibilità di presentare le loro cause effettivamente, la Corte ha ritenuto che le autorità interne non avessero adempiuto al loro obbligo di garantire il rispetto del principio dell'equo processo (§ 52 – si veda altresì *Altay c. Turchia (n. 2)*, 2019, §§ 78-81).

Inoltre, il problema di ordine pratico derivante dal fatto che il ricorrente espia una pena detentiva in un altro Paese non impedisce di prevedere opzioni procedurali alternative, quali il ricorso alle moderne tecnologie di comunicazione, al fine del rispetto del diritto del ricorrente di essere sentito (*Pönkä c. Estonia*, 2016, § 39).

432. Nella causa *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, la Grande Camera ha riassunto alcuni esempi di situazioni nelle quali era, o non era, necessaria un'udienza (§§ 190-191).

433. *Applicazioni specifiche:*

- Non può essere richiesta un'udienza qualora non sussistano questioni di credibilità o fatti contestati che necessitano di un'udienza e i tribunali possano decidere la causa equamente e ragionevolmente sulla base delle osservazioni delle parti e di altro materiale scritto (*Döry c. Svezia*, 2002, § 37; *Saccoccia c. Austria*, 2008, § 73; *Mirovni Inštitut c. Slovenia*, 2018, § 37).
- La Corte ha inoltre ammesso che la rinuncia all'udienza può essere giustificata in casi che sollevano meramente questioni giuridiche di natura limitata (*Allan Jacobsson c. Svezia (n. 2)*, 1998, § 49; *Valová, Slezák e Slezák c. Slovacchia*, 2004, §§ 65-68) o questioni di fatto (*Ali Riza c. Svizzera*, 2021, § 117) o di diritto che non presentano particolare complessità (*Varela Assalino c. Portogallo* (dec.), 2002; *Speil c. Austria* (dec.), 2002). Lo stesso vale per le questioni altamente tecniche (per esempio, *Ali Riza c. Svizzera*, 2021, § 119). La Corte ha tenuto conto del carattere tecnico delle controversie concernenti prestazioni previdenziali, che è preferibile trattare per iscritto piuttosto che mediante rilievi orali. Essa ha ripetutamente ritenuto che in questo campo le autorità nazionali, in considerazione delle esigenze di efficienza e di economia, potessero astenersi dallo svolgere un'udienza in quanto il sistematico svolgimento di udienze avrebbe potuto ostacolare la particolare diligenza richiesta nei procedimenti di carattere previdenziale (*Schuler-Zgraggen c. Svizzera*, 1993, § 58; *Döry c. Svezia*, 2002, § 41; e, *a contrario*, *Salomonsson c. Svezia*, 2002, §§ 39-40). La sentenza relativa alla causa *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, ha precisato che, malgrado il carattere tecnico di alcuni dibattimenti e a seconda della posta in gioco nel procedimento, un esame pubblico può essere ritenuto una condizione necessaria sia per la trasparenza che per la tutela dei diritti dei litiganti (§§ 208 e 210).
- Per contro, lo svolgimento di un'udienza orale è ritenuto necessario quando devono essere esaminate questioni di diritto e importanti questioni di fatto (*Fischer c. Austria*, 1995, § 44) o se si deve valutare se le autorità abbiano accertato i fatti correttamente ((*Malhous c. Repubblica ceca* [GC], 2001, § 60), e assicurare un esame più approfondito dei fatti oggetto della controversia (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], 2018, § 211), e, qualora le circostanze richiedano che i tribunali acquisiscano un'impressione personale del ricorrente, deve essere consentito al ricorrente di spiegare la sua situazione personale, personalmente o mediante il suo rappresentante (*Miller c. Svezia*, 2005, § 34 *in fine*; *Andersson c. Svezia*, 2010, § 57) – per esempio qualora il tribunale debba sentire il ricorrente circa la sua sofferenza personale, al fine di determinare l'entità del risarcimento da accordargli (*Göç c. Turchia* [GC], 2002, § 51; *Lorenzetti c. Italia*, 2012, § 33), o ottenere

informazioni sulla personalità, la condotta, e la pericolosità del ricorrente (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, § 167; *Evers c. Germania*, 2020, § 98) – o qualora il tribunale debba ottenere chiarimenti su alcuni punti, *inter alia* mediante tale mezzo (*Fredin c. Svezia (n. 2)*, 1994, § 22; *Lundevall c. Svezia*, 2002, § 39).

434. La causa *Põnkä c. Estonia*, del 2016, riguardava il ricorso a una procedura semplificata (riservata alle controversie di modesta entità) e il rifiuto del tribunale di svolgere un'udienza, senza indicare i motivi dell'applicazione della procedura scritta (§§ 37-40). La causa *Mirovni Inštitut c. Slovenia*, del 2018, riguardava l'impugnazione di una decisione di rigetto di un'offerta in una procedura di gara. Il tribunale interno non aveva fornito alcuna spiegazione del rifiuto di svolgere un'udienza, impedendo in tal modo alla Corte di determinare se il tribunale interno avesse semplicemente ommesso di trattare la richiesta di udienza presentata dall'istituto ricorrente o se avesse deciso di rigettarla e, in tal caso, per quali motivi (§ 44). In entrambe le cause la Corte aveva concluso che il rifiuto di svolgere un'udienza aveva comportato la violazione dell'articolo 6 § 1 (*Põnkä c. Estonia*, 2016, § 40; *Mirovni Inštitut c. Slovenia*, 2018, § 45). Quanto alla portata dei motivi che devono essere forniti, nella causa *Cimperšek c. Slovenia* la Corte ha sottolineato l'importanza di giustificare il rifiuto di svolgere un'udienza sulla base delle circostanze fattuali della causa (§ 45).

435. In una causa relativa alle udienze dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), la Corte ha ritenuto che gli argomenti relativi alla questione di sapere se la sanzione per doping inflitta alla ricorrente fosse giustificata avrebbero dovuto essere discussi in un'udienza soggetta a pubblico controllo. Essa ha osservato che i fatti erano stati contestati e che le sanzioni che la ricorrente aveva rischiato di ricevere erano connotate da un forte stigma e potevano danneggiare la sua onorabilità professionale. Ha pertanto concluso che vi era stata violazione dell'articolo 6 § 1 a causa del mancato svolgimento di un'udienza pubblica dinanzi al TAS (*Mutu e Pechstein c. Svizzera*, 2018, §§ 182-183).

436. Se deve essere svolta un'udienza orale le parti hanno il diritto di comparirvi (per lo svolgimento di un'udienza precedentemente alla data fissata nell'ambito di un ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero, che ha privato la ricorrente del suo diritto di comparire in tribunale, si veda *Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009, §§ 99-101), di formulare osservazioni orali, di scegliere un'altra modalità di partecipazione al procedimento (per esempio, nominando un rappresentante) o di chiedere un rinvio. Al fine di un effettivo esercizio di tali diritti, le parti devono essere informate della data e del luogo dell'udienza con sufficiente anticipo, per potersi preparare. La Corte ha dichiarato che i tribunali nazionali devono controllare la validità della notificazione prima di entrare nel merito della causa. L'analisi contenuta nelle decisioni interne non può limitarsi a un semplice riferimento all'invio di una citazione in giudizio e deve utilizzare nel miglior modo possibile le prove disponibili, al fine di accertare se la parte assente sia stata effettivamente informata dell'udienza con sufficiente anticipo. Il fatto che un tribunale interno non abbia accertato se la parte assente avesse ricevuto la citazione in tempo utile e, in caso negativo, se l'udienza dovesse essere rinviata, è di per sé incompatibile con l'autentico rispetto del principio di un equo processo e ciò può condurre la Corte a riscontrare la violazione dell'articolo 6 § 1 (si veda *Gankin e altri c. Russia*, 2016, §§ 39 e 42, e la sintesi dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in ordine alla notificazione delle udienze, alla comunicazione di informazioni alle parti e alla questione della rinuncia del diritto a un'udienza, §§ 34-38).

437. In alcune situazioni, comparire di persona può essere problematico, e la Corte ha ritenuto che la partecipazione di un litigante a un procedimento civile mediante video-collegamento (Skype), con il suo difensore presente in aula, fosse compatibile con il diritto a un equo processo, nelle circostanze del particolare caso (*Jallow c. Norvegia*, 2021, relativa a un procedimento di responsabilità genitoriale concernente un ricorrente straniero che non era stato autorizzato a entrare nel paese).

438. *Presenza della stampa e del pubblico*: La pubblicità del procedimento dinanzi agli organi giudiziari tutela i litiganti dall'amministrazione della giustizia in segreto senza alcun controllo pubblico e, contribuendo al conseguimento del fine di un equo processo, costituisce uno dei mezzi grazie al quale può essere preservata la fiducia nei tribunali (*Diennet c. Francia*, 1995, § 33; *Martinie c. Francia* [GC], 2006, § 39; *Gautrin e altri c. Francia*, 1998, § 42; *Hurter c. Svizzera*, 2005, § 26; *Lorenzetti c. Italia*, 2012, § 30). L'articolo 6 § 1 non proibisce tuttavia ai tribunali di decidere, alla luce delle particolari

caratteristiche della causa, di derogare da questo principio (*Martinie c. Francia* [GC], 2006, §§ 40-44). Il parziale o integrale svolgimento di un procedimento a porte chiuse deve essere strettamente necessario alla luce delle circostanze della causa (*Lorenzetti c. Italia*, 2012, § 30). Il testo dell'articolo 6 § 1 prevede diverse eccezioni.

439. Il testo dell'articolo 6 § 1 recita "l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo":

- "quando lo esigono gli interessi della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica" (*B. e P. c. Regno Unito*, 2001, § 39; *Zagorodnikov c. Russia*, 2007, § 26);
- "quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa": gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa sono in questione, per esempio, nei procedimenti concernenti l'affidamento di minori a seguito della separazione dei genitori, o di controversie tra membri della medesima famiglia (*ibid.*, § 38); nelle cause concernenti il trasferimento di un minore in un istituto pubblico è tuttavia necessario esaminare attentamente i motivi per sottrarre la causa al controllo del pubblico (*Moser c. Austria*, 2006, § 97). Quanto a un procedimento disciplinare nei confronti di un medico, benché la necessità di tutelare il segreto professionale e le vite private dei pazienti possa giustificare lo svolgimento del procedimento a porte chiuse, tale evento deve essere strettamente richiesto dalle circostanze (*Diennet c. Francia*, 1995, § 34; e per un esempio di un procedimento nei confronti di un avvocato: *Hurter c. Svizzera*, 2005, §§ 30-32);
- "o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia": è possibile derogare al principio della pubblicità dei dibattimenti al fine di proteggere la sicurezza e la privacy dei testimoni, o di promuovere il libero scambio di informazioni e opinioni, nel perseguimento della giustizia (*B. e P. c. Regno Unito*, 2001, § 38; *Osinger c. Austria*, 2005, § 45).

440. La Corte ha aggiunto che la giurisprudenza relativa allo svolgimento dell'udienza in quanto tale, concernente soprattutto il diritto di rivolgersi a un tribunale, sancito dall'articolo 6 § 1 (si veda *supra*) è applicabile per analogia allo svolgimento di udienze aperte al pubblico. Pertanto, qualora un'udienza abbia luogo in conformità al diritto interno, essa deve, in linea di massima, essere pubblica. L'obbligo di svolgere un'udienza pubblica non è assoluto in quanto le circostanze che possono giustificare la dispensa da tale udienza dipendono essenzialmente dalla natura delle questioni che devono essere determinate dai tribunali interni (*De Tommaso c. Italia* [GC], 2017, §§ 163-67). "Circostanze eccezionali, in particolare il carattere altamente tecnico delle questioni da determinare, possono giustificare l'assenza di un'udienza pubblica, purché la materia specifica non esiga un esame pubblico" (*Lorenzetti c. Italia*, 2012, § 32).

441. La semplice presenza nel fascicolo processuale di informazioni segretate non comporta automaticamente la necessità di escludere il pubblico da un processo. Conseguentemente, prima di escludere il pubblico da un particolare procedimento, i giudici devono valutare specificamente se tale esclusione sia necessaria per la tutela di un interesse pubblico e devono limitarla a quanto strettamente necessario per conseguire il fine perseguito (*Nikolova e Vandova c. Bulgaria*, 2013, §§ 74-77, concernente un'udienza svolta a porte chiuse a causa di documenti coperti dal segreto di Stato; si veda altresì, riguardo ai principi, *Vasil Vasilev c. Bulgaria*, 2021, §§ 105-106). Un approccio analogo si applica al procedimento ritorsorio relativo all'intercettazione delle conversazioni telefoniche di un avvocato (*ibid.*, §§ 107-109).

442. Infine, l'assenza di un'udienza può, o non può, essere compensata sufficientemente in una successiva fase del procedimento (*Malhous c. Repubblica ceca* [GC], 2001, § 62; *Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, §§ 60-61; *Diennet c. Francia*, 1995, § 34).

443. *Rinuncia al diritto a una pubblica udienza/a comparire in udienza*: né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 § 1 impediscono a una persona di rinunciare, espressamente o tacitamente, di propria spontanea volontà, al suo diritto a una pubblica udienza, ma tale rinuncia deve essere effettuata in modo inequivoco e non deve contrastare con alcun importante interesse pubblico (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, § 59; *Håkansson e Sturesson c. Svezia*, 1990, § 66; *Exel c. Repubblica ceca*, 2005, § 46). Anche la citazione a comparire deve essere ricevuta in tempo utile (*Yakovlev c. Russia*, 2005, §§ 20-22; *Dilipak e Karakaya c. Turchia*, 2014, §§ 79-87).

444. Condizioni che disciplinano la rinuncia a tali diritti: la persona interessata deve acconsentire (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, § 59), di propria spontanea volontà (*Albert e Le Compte c. Belgio*, § 35). Si può rinunciare al diritto espressamente o tacitamente (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, § 59). La rinuncia deve tuttavia essere espressa in modo inequivoco (*Albert e Le Compte c. Belgio*, 1983, § 35; *Håkansson e Sturesson c. Svezia*, 1990, § 67) – come ha sottolineato la Corte più recentemente nella causa *Vasil Vasilev c. Bulgaria*, 2021, § 111 – e non deve essere in contrasto con alcun importante interesse pubblico (*Håkansson e Sturesson c. Svezia*, § 66).

445. La mancata richiesta di un'udienza pubblica non significa necessariamente che la persona interessata abbia rinunciato al diritto al suo svolgimento; si deve tenere conto della pertinente legislazione nazionale (*Göç c. Turchia* [GC], 2002, § 48 *in fine*; *Exel c. Repubblica ceca*, 2005, § 47; si veda altresì *Vasil Vasilev c. Bulgaria*, 2021, § 111). Il fatto che il ricorrente abbia richiesto o meno una pubblica udienza è irrilevante qualora la pertinente legislazione nazionale applicabile escluda espressamente tale possibilità (*Eisenstecken c. Austria*, 2000, § 33).

446. Esempi: rinuncia al diritto a una pubblica udienza nell'ambito di un procedimento disciplinare: *Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 1981, § 59; *H. c. Belgio*, 1987, § 54. Rinuncia inequivoca al diritto a una pubblica udienza: *Schuler-Zraggen c. Svizzera*, 1993, § 58; e, *a contrario*, *Exel c. Repubblica ceca*, 2005, §§ 48-53; e *Vasil Vasilev c. Bulgaria*, 2021, § 111.

## 9. Pronuncia

447. La pubblicità del procedimento dinanzi agli organi giudiziari tutela i litiganti dall'amministrazione della giustizia in segreto senza alcun controllo pubblico e costituisce una fondamentale garanzia dalle arbitrarie (*Fazliyski c. Bulgaria*, 2013, § 69, relativa a una causa secretata – violazione). È anche un mezzo per mantenere la fiducia nei tribunali (*Pretto e altri c. Italia*, 1983, § 21). Anche nei casi che rivestono incontestabilmente un carattere di sicurezza nazionale, per esempio i casi relativi ad attività terroristiche, alcuni Stati hanno scelto di secretare unicamente le parti delle decisioni giudiziarie la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale o la sicurezza altrui, dimostrando quindi che esistono tecniche che permettono di tenere conto delle legittime preoccupazioni in materia di sicurezza, senza negare totalmente le fondamentali garanzie procedurali, come la pubblicità delle decisioni giudiziarie (*Fazliyski c. Bulgaria*, 2013, § 69).

448. L'articolo 6 § 1 recita "la sentenza deve essere resa pubblicamente", parole che sembrerebbero suggerire che è richiesta la pubblica lettura da parte del tribunale. La Corte ha tuttavia ritenuto che anche "altri mezzi per rendere la sentenza pubblica" possano essere compatibili con l'articolo 6 § 1 (*Moser c. Austria*, 2006, § 101).

449. Per determinare se le forme di pubblicità previste dal diritto interno siano compatibili con il requisito che esige che le sentenze debbano essere pronunciate pubblicamente di cui all'articolo 6 § 1, "in ciascuna causa la forma di pubblicità da dare alla sentenza ai sensi del diritto interno (...) deve essere valutata alla luce delle particolari caratteristiche del procedimento in questione e con riferimento all'oggetto e alla finalità dell'articolo 6 § 1" (*Pretto e altri c. Italia*, 1983, § 26; *Axen c. Germania*, 1983, § 31). La finalità perseguita dall'articolo 6 § 1 in tale contesto – ovvero garantire il controllo del potere giudiziario da parte del pubblico al fine di salvaguardare il diritto a un equo

processo – deve essere conseguita nel corso del procedimento, che deve essere considerato nel suo complesso (*ibid.*, § 32).

450. Qualora la sentenza non sia pronunciata pubblicamente, deve essere accertato se sia stata assicurata una sufficiente pubblicità con altri mezzi.

451. Nei seguenti esempi è stata assicurata una sufficiente pubblicità mediante mezzi diversi dalla pronuncia pubblica:

- Giurisdizioni superiori che non avevano pronunciato pubblicamente decisioni di rigetto di ricorsi per cassazione: per determinare se le modalità con cui la Corte di cassazione aveva pronunciato una sentenza soddisfacessero le condizioni previste dall'articolo 6 § 1, si deve tenere conto dell'intero procedimento svolto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che vi aveva svolto tale Corte (*Pretto e altri c. Italia*, 1983, § 27).

Nel concludere per la non violazione dell'articolo 6 § 1 la Corte ha prestato particolare attenzione alla fase della procedura e al controllo effettuato da tali giurisdizioni – limitato a questioni di diritto – e alle sentenze pronunciate da esse, che avevano confermato le decisioni dei tribunali di grado inferiore senza alcuna modifica delle conseguenze per i ricorrenti. Alla luce di tali considerazioni, essa ha ritenuto che il requisito della pubblica pronuncia fosse stato osservato se il testo integrale della sentenza era accessibile a tutti, essendo stato depositato in cancelleria (*ibid.*, §§ 27-28), o se una sentenza che aveva confermato la pronuncia di un tribunale di grado inferiore, che era stata pronunciata pubblicamente, fosse stata emessa in assenza di udienza (*Axen c. Germania*, 1983, § 32).

- Tribunale del merito: la Corte non ha riscontrato alcuna violazione in una causa in cui una corte di appello aveva pronunciato pubblicamente una sentenza che riassumeva e confermava la decisione di un tribunale di primo grado, che aveva svolto un'udienza ma non aveva pronunciato la sentenza pubblicamente (*Lamanna c. Austria*, 2001, §§ 33-34).
- Cause relative all'affidamento di minori: benché sia giustificato che le autorità interne svolgano tali procedimenti a porte chiuse al fine di tutelare la privacy dei minori e delle parti ed evitare di recare pregiudizio agli interessi della giustizia, e la pubblica pronuncia della sentenza frustrerebbe sostanzialmente tali finalità, il requisito previsto dall'articolo 6 § 1 relativo alla pubblica pronuncia delle sentenze è soddisfatto se chiunque possa fare valere un interesse può consultare il testo integrale delle decisioni o ottenerne una copia, mentre quelle particolarmente interessanti sono pubblicate regolarmente, consentendo in tal modo al pubblico di studiare il modo in cui i tribunali trattano generalmente tali cause e i principi applicati nel deciderle (*B. e P. c. Regno Unito*, 2001, § 47).

452. Nelle seguenti cause, la mancata pronuncia della sentenza pubblicamente ha dato luogo alla constatazione di violazione:

- In una causa tra un genitore e un istituto pubblico relativa all'affidamento di un minore: la possibilità di accedere al fascicolo concessa alle persone che avevano dimostrato un interesse giuridico per la causa in questione e la pubblicazione delle decisioni particolarmente interessanti (pronunciate per lo più dalle corti di appello o dalla Corte suprema) non erano sufficienti a soddisfare i requisiti dell'articolo 6 § 1 in materia di pubblicità (*Moser c. Austria*, 2006, §§ 102-03).
- Quando i tribunali di primo e secondo grado avevano esaminato a porte chiuse una domanda di risarcimento per detenzione e le loro decisioni non erano state pronunciate pubblicamente o non era stata assicurata una sufficiente pubblicità con altri mezzi (*Werner c. Austria*, 1997, §§ 56-60).
- Se una domanda di risarcimento era stata esaminata escludendo il pubblico e le sentenze erano state rese accessibili al pubblico in qualche forma dopo un certo periodo di tempo –

non essendo sufficiente la notifica soltanto alle parti del procedimento (*Vasil Vasilev c. Bulgaria*, 2021, §§ 116-117).

453. Se la pubblica lettura è limitata soltanto al dispositivo della sentenza: deve essere accertato che il pubblico abbia avuto accesso mediante altri mezzi alla sentenza motivata della quale non è stata data lettura e, in caso affermativo, devono essere esaminate le forme di pubblicità utilizzate al fine di sottoporre la sentenza al pubblico controllo (*Ryakib Biryukov c. Russia*, 2008, §§ 38-46 e i rinvii giurisprudenziali citati nei §§ 33-36). Dato che i motivi che avrebbero permesso di comprendere perché le domande del ricorrente fossero state rigettate erano inaccessibili al pubblico, la finalità dell'articolo 6 § 1 non era stata conseguita (*ibid.*, § 45).

## B. Durata del procedimento

### Articolo 6 § 1 della Convenzione

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi entro un termine ragionevole sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)”

454. Esigendo che le cause debbano essere determinate entro un “termine ragionevole”, la Convenzione sottolinea l'importanza dell'amministrazione della giustizia senza ritardi che possano comprometterne l'effettività e la credibilità (*H. c. Francia*, 1989, § 58; *Katte Klitsche de la Grange c. Italia*, 1994, § 61). L'articolo 6 § 1 obbliga gli Stati contraenti a organizzare i loro ordinamenti giuridici in modo da consentire ai tribunali di rispettare i suoi vari requisiti.

455. La Corte ha ripetutamente sottolineato l'importanza dell'amministrazione della giustizia senza ritardi che possano comprometterne l'effettività e la credibilità (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 224). L'esistenza riscontrata dalla Corte in un particolare Stato di una prassi incompatibile con la Convenzione, derivante da un cumulo di violazioni del requisito del “termine ragionevole”, costituisce una “circostanza aggravante della violazione dell'articolo 6 § 1” (*Bottazzi c. Italia* [GC], 1999, § 22; *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 225). Per la durata del procedimento di esecuzione, si veda la Sezione relativa all'“Esecuzione delle sentenze”.

### 1. Determinazione della durata del procedimento

456. Riguardo al *dies a quo* del periodo pertinente, il termine inizia normalmente a decorrere dalla data di instaurazione dell'azione dinanzi al tribunale competente (*Poiss c. Austria*, 1987, § 50; *Bock c. Germania*, 1989, § 35), salvo qualora il requisito preliminare per l'instaurazione di un procedimento sia il ricorso a un'autorità amministrativa, caso in cui il termine può comprendere il preliminare procedimento amministrativo obbligatorio (*Kress c. Francia* [GC], 2001, § 90; *König c. Germania*, 1978, § 98; *X c. Francia*, 1992, § 31; *Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi*, 1994, § 62).

457. Quindi, in alcune circostanze, il termine ragionevole può iniziare a decorrere anche precedentemente al deposito dell'atto che dà inizio al procedimento dinanzi al tribunale che il ricorrente investe della controversia (*Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], 2007, § 65; *Golder c. Regno Unito*, 1975, § 32 *in fine*; *Erkner e Hofauer c. Austria*, 1987, § 64). Ciò è tuttavia eccezionale ed è stato accettato in casi in cui, per esempio, alcuni atti preliminari erano un necessario preambolo del procedimento (*Blake c. Regno Unito*, 2006, § 40). Per il caso di una domanda di costituzione di parte civile, si vedano *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, §§ 207-208; *Arnoldi c. Italia*, 2017, §§ 25-40; e *Koziy c. Ucraina*, 2009, § 25).

458. L'articolo 6 § 1 può applicarsi anche a procedimenti che, pur non essendo di carattere interamente giudiziario, sono ciononostante strettamente connessi a un controllo da parte di un

organo giudiziario. Tale era il caso, per esempio, di una procedura finalizzata alla ripartizione di un patrimonio, svolta dinanzi a due notai su base non contenziosa, ma disposta e omologata da un tribunale (*Siegel c. Francia*, 2000, §§ 33-38). Nel calcolare il termine ragionevole si è pertanto tenuto conto della durata della procedura dinanzi ai notai.

459. Riguardo allo spirare del termine, esso contempla normalmente l'intero procedimento in questione, compreso il procedimento di appello (*König c. Germania*, 1978, § 98 *in fine*) e si estende fino alla decisione che determina la controversia (*Poiss c. Austria*, 1987, § 50). Pertanto, il requisito del termine ragionevole si applica a qualsiasi fase del procedimento giudiziario finalizzato alla determinazione della controversia e non esclude le fasi successive alla sentenza di merito (*Robins c. Regno Unito*, 1997, §§ 28-29), il che significa che la determinazione finale delle spese può essere compresa nel periodo in esame (*Čičmanec c. Slovacchia*, 2016, § 50).

460. L'esecuzione di una sentenza, pronunciata da un tribunale, deve essere pertanto considerata parte integrante del procedimento al fine del calcolo del termine pertinente (*Martins Moreira c. Portogallo*, 1988, § 44; *Silva Pontes c. Portogallo*, 1994, § 33; *Di Pede c. Italia*, 1996, § 24). Il decorso del termine si interrompe quando il diritto esercitato nel procedimento diventa realmente effettivo (*Estima Jorge c. Portogallo*, 1998, §§ 36-38).

461. Si tiene conto del procedimento dinanzi a una Corte costituzionale qualora, benché tale corte non sia competente a pronunciarsi nel merito, la sua decisione possa influenzare l'esito della controversia dinanzi ai tribunali ordinari (*Deumeland c. Germania*, 1986, § 77; *Pammel c. Germania*, 1997, §§ 51-57; *Süßmann c. Germania*, 1996, § 39). Ciononostante, l'obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole non può essere interpretato allo stesso modo in cui lo si interpreta per un tribunale ordinario (*ibid.*, § 56; *Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010, § 109).

462. Infine, in ordine all'intervento di terzi in un procedimento civile, si deve effettuare la seguente distinzione: se il ricorrente è intervenuto nel procedimento interno soltanto per sé stesso, il periodo di cui si deve tenere conto inizia a decorrere da tale data, mentre se il ricorrente ha dichiarato l'intenzione di proseguire il procedimento in qualità di erede egli può lamentare l'intera durata del procedimento (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2016, § 220).

## 2. Valutazione del requisito del termine ragionevole

### a. Principi

463. Obbligo spettante agli Stati membri: essi devono organizzare i loro ordinamenti giuridici in modo che i tribunali possano assicurare il diritto di ogni persona di ottenere, entro un termine ragionevole, una decisione definitiva sulle controversie concernenti i suoi diritti e doveri di carattere civile (*Comingersoll S.A. c. Portogallo* [GC], 2000, § 24; *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 142).

464. Valutazione nel caso specifico caso: la ragionevolezza della durata del procedimento compreso nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 deve essere valutata in ciascuna causa sulla base delle sue particolari circostanze (*Frydlender c. Francia* [GC], 2000, § 43), che possono richiedere una valutazione globale (; *Comingersoll S.A. c. Portogallo* [GC], 2000, § 23; *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 214; *Obermeier c. Austria*, 1990, § 72).

465. Si deve tenere conto dell'intero procedimento (*König c. Germania*, 1978, § 98 *in fine*).

- Benché diversi ritardi non possano dare di per sé luogo ad alcuna questione, se considerati insieme e cumulativamente, essi possono comportare il superamento del termine ragionevole (*Deumeland c. Germania*, 1986, § 90). Pertanto, sebbene la durata di ciascuna fase del procedimento (circa un anno e mezzo) non possa essere considerata in quanto tale irragionevole, la durata complessiva può tuttavia essere eccessiva (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], 2017, §§ 210-11).

- Può essere consentito un ritardo in una particolare fase del procedimento, purché la durata totale del procedimento non sia eccessiva (*Pretto e altri c. Italia*, 1983, § 37).
- È possibile che le autorità nazionali siano rimaste attive per tutta la durata del procedimento e che i ritardi siano dovuti a vizi procedurali (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 213).
- “Protratti periodi di stagnazione del procedimento (...)” senza che sia fornita alcuna spiegazione non sono accettabili (*Beaumartin c. Francia*, 1994, § 33).

466. La valutazione della ragionevolezza del termine può tenere conto anche delle particolari caratteristiche del procedimento in questione (si veda *Omdahl c. Norvegia*, 2021, §§ 47 e 54-55, concernente la divisione del patrimonio di un defunto tra gli eredi, durata oltre ventidue anni).

467. L'applicabilità dell'articolo 6 § 1 al procedimento preliminare o alle misure provvisorie, tra le quali i provvedimenti cautelari, dipende dal soddisfacimento di determinate condizioni (*Micallef c. Malta* [GC], 2009, §§ 83-86).<sup>33</sup>

468. Nella valutazione della durata imputabile alle autorità nazionali non si tiene conto del procedimento teso a ottenere una pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], 2017, § 208; *Pafitis e altri c. Grecia*, 1998, § 95).

469. Il fatto che lo Stato abbia introdotto un rimedio risarcitorio per le violazioni del principio del termine ragionevole e il rimedio, esaminato complessivamente, non ha privato il ricorrente della qualità di “vittima” ai fini dell'articolo 34 della Convenzione, costituisce una “circostanza aggravante” nel contesto di una violazione dell'articolo 6 § 1, dovuta al superamento del termine ragionevole (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, § 225).

## b. Criteri

470. La ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa e in conformità ai seguenti criteri: complessità della causa, condotta del ricorrente e delle autorità competenti, e posta in gioco per il ricorrente nella controversia (*Comingersoll S.A. c. Portogallo* [GC], 2000; *Frydlender c. Francia* [GC], 2000, § 43; *Sürmeli c. Germania* [GC], 2006, § 128; *Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 143; *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 209).

### i. Complessità della causa

471. La complessità di una causa può riguardare sia i fatti che il diritto (*Papachelas c. Grecia* [GC], 1999, § 39; *Katte Klitsche de la Grange c. Italia*, 1994, § 55). Essa può concernere, per esempio, il coinvolgimento di più parti nella causa (*H. c. Regno Unito*, 1987, § 72) o i vari elementi di prova che devono essere acquisiti (*Humen c. Polonia* [GC], 1999, § 63). Una causa può essere giuridicamente complessa a causa della scarsità di precedenti a livello nazionale, o della necessità di chiedere una pronuncia della CGUE su questioni concernenti l'interpretazione del diritto europeo (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], 2017, § 212). Nella causa *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, il procedimento riguardante una domanda di costituzione di parte civile era di “notevole complessità fattuale”, accresciuta a causa delle numerose perizie richieste (§ 210).

472. La complessità del procedimento nazionale può spiegare la sua durata (*Tierce c. San Marino*, 2003, § 31). Tuttavia, pur riconoscendo la complessità della procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Corte ha ritenuto che una durata pari a circa venticinque anni e sei mesi non soddisfacesse il requisito del “termine ragionevole” (*Cipolletta c. Italia*, 2018, § 44).

---

33. Si veda la Sezione relativa al “Campo di applicazione”.

473. Anche se la causa non è di per sé particolarmente complessa, la mancanza di chiarezza e l'imprevedibilità del diritto interno possono rendere il suo esame difficoltoso e contribuire in modo determinante a protrarre la durata del procedimento (*Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 150).

## ii. Condotta del ricorrente

474. L'articolo 6 § 1 non esige che i ricorrenti collaborino attivamente con le autorità giudiziarie ed essi non possono essere biasimati per avere utilizzato pienamente i rimedi a loro disposizione ai sensi del diritto interno (*Erkner e Hofauer c. Austria*, 1987, § 68) o per le conseguenze connesse alle loro condizioni di salute (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 211). Ciononostante, le autorità nazionali non possono essere ritenute responsabili del protrarsi della durata del procedimento che ne può derivare (*ibid.*).

475. All'interessato è richiesto soltanto di dimostrare diligenza nel compimento degli atti procedurali che lo riguardano, di astenersi dall'utilizzo di tattiche dilatorie e di avvalersi delle possibilità offerte dal diritto interno per abbreviare il procedimento (*Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Spagna*, 1989, § 35).

476. Il comportamento dei ricorrenti costituisce un fatto oggettivo che non può essere attribuito allo Stato convenuto e del quale si deve tenere conto al fine di determinare se sia stato superato il termine ragionevole di cui all'articolo 6 § 1 (*Poiss c. Austria*, § 57; *Wiesinger c. Austria*, 1991, § 57; *Humen c. Polonia* [GC], 1999, § 66). La condotta del ricorrente non può, da sola, essere utilizzata per giustificare periodi di inattività.

477. Alcuni esempi concernenti la condotta del ricorrente:

- la mancanza di alacrità delle parti nel presentare le loro osservazioni può contribuire in modo determinante al rallentamento del procedimento (*Vernillo c. Francia*, 1991, § 34);
- frequenti/ripetuti cambiamenti di difensore (*König c. Germania*, 1978, § 103);
- richieste o omissioni che hanno effetti sulla conduzione del procedimento (*Acquaviva c. Francia*, 1995, § 61), o mancanza di diligenza nel compimento di atti procedurali (*Keaney c. Irlanda*, 2020, § 95); si veda altresì *Sürmeli c. Germania* [GC], 2006, § 131;
- il tentativo di pervenire a una composizione amichevole (*Pizzetti c. Italia*, 1993, § 18; *Laino c. Italia* [GC], 1999, § 22);
- l'erronea instaurazione di un procedimento dinanzi a un tribunale incompetente (*Beaumartin c. Francia*, 1994, § 33);
- il comportamento litigioso dimostrato da numerosi ricorsi e altre pretese (*Pereira da Silva c. Portogallo*, 2016, §§ 76-79).

478. Benché le autorità nazionali non possano essere ritenute responsabili della condotta di un convenuto, le tattiche dilatorie utilizzate da una delle parti non esimono le autorità dal dovere di assicurare che il procedimento sia svolto entro un termine ragionevole (*Mincheva c. Bulgaria*, 2010, § 68).

## iii. Condotta delle autorità competenti

479. Lo Stato è responsabile di tutte le sue autorità: non soltanto degli organi giudiziari, bensì di qualsiasi istituzione pubblica (*Martins Moreira c. Portogallo*, 1988, § 60). Soltanto i ritardi attribuibili allo Stato possono giustificare la constatazione di inosservanza del requisito del "termine ragionevole" (*Humen c. Polonia* [GC], 1999, § 66; *Buchholz c. Germania*, 1981, § 49; *Papageorgiou c. Grecia*, 1997, § 40). La Corte esamina il procedimento nella sua interezza, il che significa che benché le autorità nazionali possano essere ritenute responsabili di alcuni vizi procedurali che hanno causato ritardi nel

procedimento, esse possono tuttavia avere adempiuto il loro obbligo di cui all'articolo 6 di esaminare la causa sollecitamente (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 211).

480. Anche negli ordinamenti giuridici che applicano il principio secondo il quale l'instaurazione del procedimento spetta alle parti, l'atteggiamento di queste ultime non dispensa i tribunali dall'obbligo di assicurare il processo sollecito previsto dall'articolo 6 § 1 (*Sürmeli c. Germania* [GC], 2006, § 129; *Pafitis e altri c. Grecia*, 1998, § 93; *Tierce c. San Marino*, 2003, § 31).

481. Lo stesso può dirsi se nel corso del procedimento è necessaria la collaborazione di un perito: la responsabilità dell'istruzione della causa e del rapido svolgimento del processo spetta al giudice (*Sürmeli c. Germania* [GC], 2006, § 129; *Capuano c. Italia*, 1987, §§ 30-31; *Versini c. Francia*, 2001, § 29).

482. Benché l'obbligo di pronunciarsi entro un "termine ragionevole" si applichi anche a una Corte costituzionale, non lo si può interpretare nello stesso modo in cui è interpretato per un tribunale ordinario. Il suo ruolo di custode della costituzione rende particolarmente necessario che la Corte costituzionale tenga a volte conto di considerazioni differenti dal mero ordine cronologico in cui le cause sono iscritte a ruolo, quali la natura di una causa e la sua importanza in termini politici e sociali (si raffrontino *Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010, § 109; *Süßmann c. Germania*, 1996, §§ 56-58; *Voggenreiter c. Germania*, 2004, §§ 51-52). Inoltre, benché l'articolo 6 esiga che i procedimenti giusiziarzi siano rapidi, esso sottolinea anche il principio più generale della corretta amministrazione della giustizia (*Von Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], 2005, § 132). Ciononostante, un cronico sovraccarico non può giustificare l'eccessiva durata dei procedimenti (*Probstmeier c. Germania*, 1997, § 64). Per un esempio di irragionevole durata di un procedimento dinanzi a una Corte costituzionale, si veda *Project-Trade d.o.o. c. Croazia*, 2020, §§ 101-102.

483. Poiché spetta agli Stati membri di organizzare i loro ordinamenti giuridici in modo da garantire il diritto di ottenere una decisione giudiziaria entro un termine ragionevole, non si può tenere conto di un eccessivo carico di lavoro (*Vocaturò c. Italia*, 1991, § 17; *Cappello c. Italia*, 1992, § 17). Ciononostante, un temporaneo arretrato di lavoro non comporta responsabilità da parte dello Stato, purché quest'ultimo abbia adottato, con ragionevole sollecitudine, misure correttive finalizzate a trattare una simile situazione eccezionale (*Buchholz c. Germania*, 1981, § 51). Tra i metodi provvisori che possono essere adottati figura la scelta di trattare le cause in un particolare ordine, basato non soltanto sulla data di iscrizione a ruolo, bensì sul loro grado di urgenza e di importanza e, in particolare, su ciò che è in gioco per le persone interessate. Tuttavia, se una situazione di questo tipo si protrae e diventa una questione di organizzazione strutturale, tali metodi non sono più sufficienti e lo Stato deve assicurare l'adozione di misure efficaci (*Zimmermann e Steiner c. Svizzera*, 1983, § 29; *Guincho c. Portogallo*, 1984, § 40). Il fatto che tali situazioni di arretrato siano diventate un luogo comune non giustifica l'eccessiva durata dei procedimenti (*Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Spagna*, 1989, § 40).

484. Peraltro, l'introduzione di una riforma finalizzata a velocizzare l'esame delle cause non può giustificare ritardi, in quanto gli Stati hanno il dovere di organizzare l'entrata in vigore e l'attuazione di tali misure in modo da evitare il prolungamento dell'esame delle cause pendenti (*Fisanotti c. Italia*, 1998, § 22). A tale riguardo, l'adeguatezza dei ricorsi nazionali introdotti da uno Stato membro al fine di prevenire e porre rimedio al problema dell'eccessiva durata dei procedimenti deve essere valutata alla luce dei principi stabiliti dalla Corte (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], 2006, §§ 178 e ss. e 223). Una riforma di vasta portata dell'ordinamento giudiziario nazionale, che interessa la capacità operativa di un particolare tribunale, non esonera lo Stato dal suo obbligo ai sensi della Convenzione di agire diligentemente (*Bara e Kola c. Albania*, 2021, § 68-71).

485. Lo Stato è stato anche ritenuto responsabile dell'inosservanza del requisito del termine ragionevole in un caso in cui l'attività giudiziaria si era concentrata eccessivamente sullo stato mentale del ricorrente. I giudici nazionali avevano continuato a nutrire dubbi al riguardo, nonostante l'esistenza di cinque relazioni attestanti il buono stato di salute mentale del ricorrente e il rigetto di

due istanze tese a ottenere la concessione della tutela; la causa era inoltre durata nove anni (*Bock c. Germania*, 1989, § 47).

486. Uno sciopero degli avvocati non può comportare di per sé la responsabilità di uno Stato contraente in ordine al requisito del “termine ragionevole”; al fine della determinazione del rispetto del requisito si deve, tuttavia, tenere conto degli sforzi compiuti dallo Stato per ridurre i ritardi che ne possono derivare (*Papageorgiou c. Grecia*, 1997, § 47).

487. I ripetuti cambiamenti dei giudici rallentano il procedimento, in quanto ogni giudice deve iniziare a familiarizzare con la causa, e ciò non può esonerare lo Stato dai suoi obblighi in ordine al requisito del termine ragionevole, in quanto è compito dello Stato assicurare che l'amministrazione della giustizia sia organizzata correttamente (*Lechner e Hess c. Austria*, 1987, § 58).

488. Benché la Corte non abbia la funzione di analizzare il modo in cui i giudici nazionali hanno interpretato e applicato il diritto interno, essa ritiene tuttavia che le cassazioni con rinvio siano generalmente dovute a errori commessi da tribunali di grado inferiore e che il ripetersi di tali cassazioni possa indicare una carenza del sistema giudiziario (*Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania* [GC], 2016, § 147).

#### iv. Posta in gioco nella controversia

489. Esempi di cause le quali, per la loro natura, esigono particolare sollecitudine:

- Le cause concernenti lo stato civile e la capacità personale esigono particolare diligenza (*Bock c. Germania*, 1989, § 49; *Laino c. Italia* [GC], 1999, § 18; *Mikulić c. Croazia*, 2002, § 44).
- Le cause concernenti l'affidamento di minori devono essere trattate sollecitamente (*Hokkanen c. Finlandia*, 1994, § 72; *Niederböster c. Germania*, 2003, § 39), tanto più quando il decorso del tempo può avere conseguenze irreversibili per il rapporto tra il genitore e il figlio (*Tsikakis c. Germania*, 2011, §§ 64 e 68) – allo stesso modo, le cause concernenti la potestà genitoriale e i diritti di visita devono essere trattate con particolare celerità (*Laino c. Italia* [GC], 1999, § 22; *Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia*, 1998, § 39).
- Le controversie di lavoro esigono per loro natura una decisione rapida (*Frydlander c. Francia* [GC], 2000, § 45; *Vocaturò c. Italia*, 1991, § 17; e *Ruotolo c. Italia*, 1992, § 17; si vedano altresì i rinvii nella sentenza *Bara e Kola c. Albania*, 2021, § 72) – se la questione in gioco è l'accesso a una professione liberale (*Thlimmenos c. Grecia* [GC], 2000, §§ 60 e 62), l'intera esistenza professionale del ricorrente (*König c. Germania*, 1978, § 111), il proseguimento della sua attività professionale (*Garcia c. Francia*, 2000, § 14), un ricorso avverso il licenziamento (*Frydlander c. Francia* [GC], 2000, § 45; *Buchholz c. Germania*, 1981, § 52), la sua sospensione (*Obermeier c. Austria*, 1990, § 72), il suo trasferimento (*Sartory c. Francia*, 2009, § 34) o il suo reintegro (*Ruotolo c. Italia*, 1992, § 117), o se la somma richiesta è di vitale importanza per il ricorrente (*Doustaly c. Francia*, 1998, § 48). Questa categoria comprende il contenzioso pensionistico (*Borgese c. Italia*, 1992, § 18). Per una controversia relativa a una promozione, si veda *Bara e Kola c. Albania*, 2021, § 72.
- Alle autorità è richiesta eccezionale diligenza se il ricorrente è affetto da “malattia incurabile” e ha una “ridotta aspettativa di vita” (*X c. Francia*, 1992, § 47; *A. e altri c. Danimarca*, 1996, §§ 78-81; *Pailot c. Francia*, 1998, § 68).

490. Altri precedenti:

- Era stata richiesta alle competenti autorità giudiziarie particolare diligenza nello svolgimento di indagini in ordine a una denuncia presentata da un individuo che aveva affermato di avere subito violenze da parte da agenti di polizia (*Caloc c. Francia*, 2000, § 120).
- In una causa in cui la parte più cospicua delle risorse del ricorrente era costituita dalla pensione di invalidità, il procedimento mediante il quale egli aveva tentato di ottenere un

aumento pensionistico, in considerazione del deterioramento del suo stato di salute, rivestiva per lo stesso particolare importanza, che giustificava una particolare diligenza da parte delle autorità nazionali (*Mocié c. Francia*, 2003, § 22).

- In una causa concernente un'azione risarcitoria instaurata da una ricorrente che aveva subito lesioni personali e aveva 65 anni all'epoca in cui aveva chiesto di potersi costituire parte civile, la questione in gioco richiedeva particolare diligenza da parte delle autorità nazionali (*Codarcea c. Romania*, 2009, § 89).
- La questione in gioco per il ricorrente può essere anche il diritto all'istruzione (*Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010, § 109).

491. Per contro, non è richiesta una particolare diligenza, per esempio, in ordine a una domanda di risarcimento concernente il danno subito in un incidente stradale (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], 2019, § 213) o la divisione del patrimonio di una persona defunta tra gli eredi, come precisato nella sentenza *Omdahl c. Norvegia*, 2021, §§ 63-64.

## Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni e ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (\*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza della Grande Camera, e non quella della Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di molte importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali in internet prodotte da terzi.

### —A—

- [A. c. Regno Unito](#), n. 35373/97, CEDU 2002-X
- [A.K. c. Liechtenstein](#), n. 38191/12, 9 luglio 2015
- [A. e altri c. Danimarca](#), 8 febbraio 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-I
- [Acar e altri c. Turchia](#) (dec.), nn. 26878/07 e 32446/07, 12 dicembre 2017
- [Aćimović c. Croazia](#), n. 61237/00, CEDU 2003-XI
- [Acquaviva c. Francia](#), 21 novembre 1995, Serie A n. 333-A
- [Adorisio e altri c. Paesi Bassi](#) (dec.), n. 47315/13 e 2 altri, 17 marzo 2015
- [Aerts c. Belgio](#), 30 luglio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-V
- [Agrokompleks c. Ucraina](#), n. 23465/03, 6 ottobre 2011
- [Air Canada c. Regno Unito](#), 5 maggio 1995, Serie A n. 316-A
- [Airey c. Irlanda](#), 9 ottobre 1979, Serie A n. 32
- [Aït-Mouhoub c. Francia](#), 28 ottobre 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII
- [Akashev c. Russia](#), n. 30616/05, 12 giugno 2008
- [Aksoy c. Turchia](#), 18 dicembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI
- [Alaverdyan c. Armenia](#) (dec.), n. 4523/04, 24 agosto 2010
- [Al-Adsani c. Regno Unito](#) [GC], n. 35763/97, CEDU 2001-XI

*Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], n. 5809/08, CEDU 2016  
*Alatulkkila e altri c. Finlandia*, n. 33538/96, 28 luglio 2005  
*Albert e Le Compte c. Belgio*, 10 febbraio 1983, Serie A n. 58  
*Albu e altri c. Romania*, nn. 34796/09 e 63 altri, 10 maggio 2012  
*Aleksandar Sabev c. Bulgaria*, n. 43503/08, 19 luglio 2018  
*Alexandre c. Portogallo*, n. 33197/09, 20 novembre 2012  
*Alexandrescu e altri c. Romania*, nn. 56842/08 e 7 altri, 24 novembre 2015  
*Ali Rıza e altri c. Turchia*, nn. 30226/10 e 4 altri, 28 gennaio 2020  
*Ali Rıza c. Svizzera*, n. 74989/11, 13 luglio 2021  
*Allan Jacobsson c. Svezia (n. 2)*, 19 febbraio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I  
*Alminovich c. Russia* (dec.), n. 24192/05, 20 ottobre 2019  
*Altay c. Turchia (n. 2)*, n. 11236/09, 9 aprile 2019  
*Amat-G Ltd and Mebaghishvili c. Georgia*, n. 2507/03, CEDU 2005-VIII  
*Anagnostopoulos e altri c. Grecia*, n. 39374/98, CEDU 2000-XI  
*Anđelković c. Serbia*, n. 1401/08, 9 aprile 2013  
*Andersson c. Svezia*, n. 17202/04, 7 dicembre 2010  
*Andrejeva c. Lettonia* [GC], n. 55707/00, CEDU 2009  
*Andret e altri c. Francia* (dec.), n. 1956/02, 25 maggio 2004  
*Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 9 ottobre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI  
*Andronikashvili c. Georgia* (dec.), n. 9297/08, 22 giugno 2010  
*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], n. 73049/01, CEDU 2007-I  
*Ankarcrona c. Svezia* (dec.), n. 35178/97, CEDU 2000-VI  
*Ankerl c. Svizzera*, 23 ottobre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V  
*Annoni di Gussola e altri c. Francia*, nn. 31819/96 e 33293/96, CEDU 2000-XI  
*Apay c. Turchia*, n. 3964/05, 11 dicembre 2007  
*APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri c. Ungheria*, n. 32367/96, CEDU 2000-X  
*Apostol c. Georgia*, n. 40765/02, CEDU 2006-XIV  
*Argyrou e altri c. Grecia*, n. 10468/04, 15 gennaio 2009  
*Arléwin c. Svezia*, n. 22302/10, 1 marzo 2016  
*Arnoldi c. Italia*, n. 35637/04, 7 dicembre 2017  
*Arribas Antón c. Spagna*, n. 16563/11, 20 gennaio 2015  
*Arrozpide Sarasola e altri c. Spagna*, nn. 65101/16 e 2 altri, 23 ottobre 2018  
*Arvanitakis c. Francia* (dec.), n. 46275/99, CEDU 2000-XII  
*Arvanitakis e altri c. Grecia* (dec.), n. 21898/10, 26 agosto 2014  
*Ashingdane c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, Serie A n. 93  
*Asnar c. Francia (n. 2)*, n. 12316/04, 18 ottobre 2007  
*Association Burestop 55 e altri c. Francia*, nn. 56176/18 e 5 altri, 1 luglio 2021  
*Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon e Karagiorgos c. Grecia* (dec.),  
nn. 29382/16 e 489/17, 9 maggio 2017  
*Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis c. Grecia* (dec.), n. 37806/02, 20 gennaio  
2005  
*Atanasova c. Bulgaria*, n. 72001/01, 2 ottobre 2008  
*Atanasovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 36815/03, 14 gennaio 2010  
*Ateş Mimarlık Mühendislik A.Ş. c. Turchia*, n. 33275/05, 25 settembre 2012  
*Athanassoglou e altri c. Svizzera* [GC], n. 27644/95, CEDU 2000-IV  
*Augusto c. Francia*, n. 71665/01, 11 gennaio 2007  
*Aviakompaniya A.T.I., ZAT c. Ucraina*, n. 1006/07, 5 ottobre 2017  
*Avotiņš c. Lettonia* [GC], n. 17502/07, 23 maggio 2016  
*Axen c. Germania*, 8 dicembre 1983, Serie A n. 72  
*Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, nn. 48357/07 e 3 altri, 24 giugno 2014  
*Azzopardi e altri c. Malta* (dec.), nn. 16467/17 e 24115/17, 12 marzo 2019

## —B—

- B. e P. c. Regno Unito*, nn. 36337/97 e 35974/97, CEDU 2001-III  
*Bacaksız c. Turchia*, n. 24245/09, 10 dicembre 2019  
*Baka c. Ungheria* [GC], n. 20261/12, CEDU 2016  
*Bakan c. Turchia*, n. 50939/99, 12 giugno 2007  
*Baljak e altri c. Croazia*, n. 41295/19, 25 novembre 2021  
*Bara e Kola c. Albania*, nn. 43391/18 e 17766/19, 12 ottobre 2021  
*Bąkowska c. Polonia*, n. 33539/02, 12 gennaio 2010  
*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, n. 76730/12, 22 giugno 2021  
*Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera*, 26 agosto 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV  
*Barač e altri c. Montenegro*, n. 47974/06, 13 dicembre 2011  
*Barik Edidi c. Spagna* (dec.), n. 21780/13, 26 aprile 2016  
*Baydar c. Paesi Bassi*, n. 55385/14, 24 aprile 2018  
*Bayer c. Germania*, n. 8453/04, 16 luglio 2009  
*Beaumartin c. Francia*, 24 novembre 1994, Serie A n. 296-B  
*Beer c. Austria*, n. 30428/96, 6 febbraio 2001  
*Beg S.p.a. c. Italia*, n. 5312/11, 20 maggio 2021  
*Beian c. Romania (n. 1)*, n. 30658/05, CEDU 2007-V (estratti)  
*Běleš e altri c. Repubblica ceca*, n. 47273/99, CEDU 2002-IX  
*Bellet c. Francia*, 4 dicembre 1995, Serie A n. 333-B  
*Bellizzi c. Malta*, n. 46575/09, 21 giugno 2011  
*Beneficio Cappella Paolini c. San Marino*, n. 40786/98, CEDU 2004-VIII (estratti)  
*Bentham c. Paesi Bassi*, 23 ottobre 1985, Serie A n. 97  
*Berger c. Francia*, n. 48221/99, CEDU 2002-X (estratti)  
*Bertuzzi c. Francia*, n. 36378/97, CEDU 2003-III  
*Beshiri e altri c. Albania* (dec.), n. 29026/06, 17 marzo 2020  
*Beuze c. Belgio* [GC], n. 71409/10, 9 novembre 2018  
*Biagioli c. San Marino* (dec.), n. 8162/13, 8 luglio 2014  
*Bilan c. Croazia* (dec.), n. 57860/14, 20 ottobre 2020  
*Bilgen c. Turchia*, n. 1571/07, 9 marzo 2021  
*Blake c. Regno Unito*, n. 68890/01, 26 settembre 2006  
*Blücher c. Repubblica ceca*, n. 58580/00, 11 gennaio 2005  
*Bochan c. Ucraina*, n. 7577/02, 3 maggio 2007  
*Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], n. 22251/08, CEDU 2015  
*Bock c. Germania*, 29 marzo 1989, Serie A n. 150  
*Borgese c. Italia*, 26 febbraio 1992, Serie A n. 228-B  
*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, CEDU 2005-VI  
*Bottazzi c. Italia* [GC], n. 34884/97, CEDU 1999-V  
*Bouilloc c. Francia* (dec.), n. 34489/03, 28 novembre 2006  
*Boulois c. Lussemburgo* [GC], n. 37575/04, CEDU 2012  
*British-American Tobacco Company Ltd c. Paesi Bassi*, 20 novembre 1995, Serie A n. 331  
*Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, 19 dicembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII  
*Brudnicka e altri c. Polonia*, n. 54723/00, CEDU 2005-II  
*Brumărescu c. Romania* [GC], n. 28342/95, CEDU 1999-VII  
*Bryan c. Regno Unito*, 22 novembre 1995, Serie A n. 335-A  
*Buchholz c. Germania*, 6 maggio 1981, Serie A n. 42  
*Bufferne c. Francia* (dec.), n. 54367/00, CEDU 2002-III (estratti)  
*Buj c. Croazia*, n. 24661/02, 1 giugno 2006  
*Burdov c. Russia*, n. 59498/00, CEDU 2002-III  
*Burdov c. Russia (n. 2)*, n. 33509/04, CEDU 2009

*Burg e altri c. Francia* (dec.), n. 34763/02, CEDU 2003-II  
*Bursa Barosu Başkanlığı e altri c. Turchia*, n. 25680/05, 19 giugno 2018  
*Buscemi c. Italia*, n. 29569/95, CEDU 1999-VI  
*Buzescu c. Romania*, n. 61302/00, 24 maggio 2005

—C—

*C.G.I.L. e Cofferati c. Italia (n. 2)*, n. 2/08, 6 aprile 2010  
*C.N. c. Lussemburgo*, n. 59649/18, 12 ottobre 2021  
*Caloc c. Francia*, n. 33951/96, CEDU 2000-IX  
*Camelia Bogdan c. Romania*, n. 36889/18, 20 ottobre 2020  
*Canela Santiago c. Spagna* (dec.), n. 60350/00, 4 ottobre 2001  
*Cañete de Goñi c. Spagna*, n. 55782/00, CEDU 2002-VIII  
*Cappello c. Italia*, 27 febbraio 1992, Serie A n. 230-F  
*Capital Bank AD c. Bulgaria*, n. 49429/99, CEDU 2005-XII (estratti)  
*Capuano c. Italia*, 25 giugno 1987, Serie A n. 119  
*Carmel Saliba c. Malta*, n. 24221/13, 29 novembre 2016  
*Cătăniciu c. Romania* (dec.), n. 22717/17, 6 dicembre 2018  
*Cavajda c. Repubblica ceca* (dec.), n. 17696/07, 29 marzo 2011  
*Central Mediterranean Development Corporation Limited c. Malta (n. 2)*, n. 18544/08, 22 novembre 2011  
*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], n. 38433/09, CEDU 2012  
*Černius e Rinkevičius c. Lituania*, nn. 73579/17 e 14620/18, 18 febbraio 2020  
*Chapman c. Belgio* (dec.), n. 39619/06, 5 marzo 2013  
*Chaudet c. Francia*, n. 49037/06, 29 ottobre 2009  
*Chevol c. Francia*, n. 49636/99, CEDU 2003-III  
*Čičmanec c. Slovacchia*, n. 65302/11, 28 giugno 2016  
*Cimperšek c. Slovenia*, n. 58512/16, 30 giugno 2020  
*Cindrić e Bešlić c. Croazia*, n. 72152/13, 6 settembre 2016  
*Cingilli Holding A.Ş. ed Cingilloğlu c. Turchia*, nn. 31833/06 e 37538/06, 21 luglio 2015  
*Cipolletta c. Italia*, n. 38259/09, 11 gennaio 2018  
*Ciprová c. Repubblica ceca* (dec.), n. 33273/03, 22 marzo 2005  
*Čivinskaitė c. Lituania*, n. 21218/12, 15 settembre 2020  
*Clarke c. Regno Unito* (dec.), n. 23695/02, CEDU 2005-X (estratti)  
*Clavien c. Svizzera* (dec.), n. 16730/15, 12 settembre 2017  
*Clinique des Acacias e altri c. Francia*, nn. 65399/01 e 3 altri, 13 ottobre 2005  
*Cocchiarella c. Italia* [GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V  
*Codarcea c. Romania*, n. 31675/04, 2 giugno 2009  
*Čolić c. Croazia*, n. 49083/18, 18 novembre 2021  
*Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox – Collectif Stop Melox and Mox c. Francia* (dec.), n. 75218/01, 28 marzo 2006  
*Colloredo Mannsfeld c. Repubblica ceca*, nn. 15275/11 e 76058/12, 15 dicembre 2016  
*Comingersoll S.A. c. Portogallo* [GC], n. 35382/97, CEDU 2000-IV  
*Cooper c. Regno Unito* [GC], n. 48843/99, CEDU 2003-XII  
*Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi* (dec.), n. 13645/05, CEDU 2009  
*Cordova c. Italia (n. 1)*, n. 40877/98, CEDU 2003-I  
*Cordova c. Italia (n. 2)*, n. 45649/99, CEDU 2003-I (estratti)  
*Cosmos Maritime Trading e Shipping Agency c. Ucraina*, n. 53427/09, 27 giugno 2019  
*Croatian Golf Federation c. Croazia*, n. 66994/14, 17 dicembre 2020  
*Crompton c. Regno Unito*, n. 42509/05, 27 ottobre 2009

*Cubanit c. Romania* (dec.), n. 31510/02, 4 gennaio 2007  
*Cudak c. Lituania* [GC], n. 15869/02, CEDU 2010  
*Cyprus c. Turchia* [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV

—D—

*Dağtekin e altri c. Turchia*, n. 70516/01, 13 dicembre 2007  
*Dalea c. Francia* (dec.), n. 964/07, 2 febbraio 2010  
*Debled c. Belgio*, 22 settembre 1994, Serie A n. 292-B  
*De Bruin c. Paesi Bassi* (dec.), n. 9765/09, 17 settembre 2013  
*De Geouffre de la Pradelle c. Francia*, 16 dicembre 1992, Serie A n. 253-B  
*De Haan c. Paesi Bassi*, 26 agosto 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV  
*De Haes e Gijssels c. Belgio*, 24 febbraio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I  
*De Moor c. Belgio*, 23 giugno 1994, Serie A n. 292-A  
*De Tommaso c. Italia*, n. 43395/09, CEDU 2017 (estratti)  
*Del Sol c. Francia*, n. 46800/99, CEDU 2002-II  
*Denisov c. Ucraina* [GC], n. 76639/11, 25 settembre 2018  
*Deumeland c. Germania*, 29 maggio 1986, Serie A n. 100  
*Devinar c. Slovenia*, n. 28621/15, 22 maggio 2018  
*Deweer c. Belgio*, 27 febbraio 1980, Serie A n. 35  
*Dhahbi c. Italia*, n. 17120/09, 8 aprile 2014  
*Di Pede c. Italia*, 26 settembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV  
*Diennet c. Francia*, 26 settembre 1995, Serie A n. 325-A  
*Dilipak e Karakaya c. Turchia*, nn. 7942/05 e 24838/05, 4 marzo 2014  
*Dimopoulos c. Turchia*, n. 37766/05, 2 aprile 2019  
*Dolca e altri c. Romania* (dec.), nn. 59282/11 e 2 altri, 4 settembre 2012  
*Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, nn. 49868/19 e 57511/19, 8 novembre 2021  
*Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, 27 ottobre 1993, Serie A n. 274  
*Donadze c. Georgia*, n. 74644/01, 7 marzo 2006  
*Döry c. Svezia*, n. 28394/95, 12 novembre 2002  
*Dos Santos Calado e altri c. Portogallo*, nn. 55997/14 e 3 altri, 31 marzo 2020  
*Dotta c. Italia* (dec.), n. 38399/97, 7 settembre 1999  
*Doustaly c. Francia*, 23 aprile 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-II  
*Driza c. Albania*, n. 33771/02, CEDU 2007-V (estratti)  
*Ducret c. Francia*, n. 40191/02, 12 giugno 2007  
*Dulaurans c. Francia*, n. 34553/97, 21 marzo 2000  
*Durisotto c. Italia* (dec.), n. 62804/13, 6 maggio 2014  
*Dzhidzheva-Trendafilova c. Bulgaria* (dec.), n. 12628/09, 9 ottobre 2012

—E—

*EEG-Slachthuis Verbist Izegem c. Belgio* (dec.), n. 60559/00, CEDU 2005-XII  
*Efstratiou e altri c. Grecia*, n. 53221/14, 19 novembre 2020  
*Eiffage S.A. e altri c. Svizzera* (dec.), n. 1742/05, 15 settembre 2009  
*Eisenstecken c. Austria*, n. 29477/95, CEDU 2000-X  
*Eker c. Turchia*, n. 24016/05, 24 ottobre 2017  
*Elcomp sp. z o.o. c. Polonia*, n. 37492/05, 19 aprile 2011  
*Elsholz c. Germania* [GC], n. 25735/94, CEDU 2000-VIII  
*Ellès e altri c. Svizzera*, n. 12573/06, 16 dicembre 2010  
*Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi* (dec.), n. 62023/00, 13 gennaio 2005  
*Eminağaoğlu c. Turchia*, n. 76521/12, 9 marzo 2021

*Emine Araç c. Turchia*, n. 9907/02, CEDU 2008  
*Enea c. Italia* [GC], n. 74912/01, CEDU 2009  
*Erkner e Hofauer c. Austria*, 23 aprile 1987, Serie A n. 117  
*Ernst e altri c. Belgio*, n. 33400/96, 15 luglio 2003  
*Essaadi c. Francia*, n. 49384/99, 26 febbraio 2002  
*Estima Jorge c. Portogallo*, 21 aprile 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-II  
*Eternit c. Francia* (dec.), n. 20041/10, 27 marzo 2012  
*Evers c. Germania*, n. 17895/14, 28 maggio 2020  
*Exel c. Repubblica ceca*, n. 48962/99, 5 luglio 2005  
*Ezgeta c. Croazia*, n. 40562/12, 7 settembre 2017

—F—

*Fabris c. Francia* [GC], n. 16574/08, CEDU 2013 (estratti)  
*Farange S.A. c. Francia* (dec.), n. 77575/01, 14 settembre 2004  
*Fayed c. Regno Unito*, 21 settembre 1994, Serie A n. 294-B  
*Fazia Ali c. Regno Unito*, n. 40378/10, 20 ottobre 2015  
*Fazlı Aslaner c. Turchia*, n. 36073/04, 4 marzo 2014  
*Fazliyski c. Bulgaria*, n. 40908/05, 16 aprile 2013  
*Feilazoo c. Malta*, n. 6865/19, 11 marzo 2021  
*Feldbrugge c. Paesi Bassi*, 29 maggio 1986, Serie A n. 99  
*Fernandes de Oliveira c. Portogallo* [GC], n. 78103/14, 31 gennaio 2019  
*Ferrazzini c. Italia* [GC], n. 44759/98, CEDU 2001-VII  
*Ferreira Alves c. Portogallo (n. 3)*, n. 25053/05, 21 giugno 2007  
*Fisanotti c. Italia*, 23 aprile 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-II  
*Fischer c. Austria*, 26 aprile 1995, Serie A n. 312  
*Fiume c. Italia*, n. 20774/05, 30 giugno 2009  
*Flux c. Moldavia (n. 2)*, n. 31001/03, 3 luglio 2007  
*Fociac c. Romania*, n. 2577/02, 3 febbraio 2005  
*Fodor c. Germania* (dec.), n. 25553/02, 11 dicembre 2006  
*Fogarty c. Regno Unito* [GC], n. 37112/97, CEDU 2001-XI (estratti)  
*Fomenko e altri c. Russia* (dec.), nn. 42140/05 e 4 altri, 24 settembre 2019  
*Forrer-Niedenthal c. Germania*, n. 47316/99, 20 febbraio 2003  
*Fraile Iturralde c. Spagna* (dec.), n. 66498/17, 7 maggio 2019  
*Frantzeskaki c. Grecia* (dec.), nn. 57275/17 e 2 altri, 12 febbraio 2019  
*Fredin c. Svezia (n. 2)*, 23 febbraio 1994, Serie A n. 283-A  
*Fretté c. Francia*, n. 36515/97, CEDU 2002-I  
*Frezadou c. Grecia*, n. 2683/12, 8 novembre 2018  
*Frydlender c. Francia* [GC], n. 30979/96, CEDU 2000-VII  
*Fuklev c. Ucraina*, n. 71186/01, 7 giugno 2005

—G—

*G.L. e S.L. c. Francia* (dec.), n. 58811/00, CEDU 2003-III (estratti)  
*Gajtani c. Svizzera*, n. 43730/07, 9 settembre 2014  
*Ganci c. Italia*, n. 41576/98, CEDU 2003-XI  
*Gankin e altri c. Russia*, nn. 2430/06 e 3 altri, 31 maggio 2016  
*Garcia c. Francia*, n. 41001/98, 26 settembre 2000  
*García Manibardo c. Spagna*, n. 38695/97, CEDU 2000-II  
*García Ruiz c. Spagna* [GC], n. 30544/96, CEDU 1999-I  
*Gaspari c. Slovenia*, n. 21055/03, 21 luglio 2009

*Gautrin e altri c. Francia*, 20 maggio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-III  
*Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania*, n. 9718/03, 26 luglio 2011  
*Georgiadis c. Grecia*, 29 maggio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III  
*Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb c. Armenia* (dec.), n. 11721/04, 14 aprile 2009  
*Gerasimov e altri c. Russia*, nn. 29920/05 e 10 altri, 1 luglio 2014  
*Ghrenassia c. Lussemburgo*, n. 27160/19, 7 dicembre 2021  
*Gnahoré c. Francia*, n. 40031/98, CEDU 2000-IX  
*Gil Sanjuan c. Spagna*, n. 48297/15, 26 maggio 2020  
*Göç c. Turchia* [GC], n. 36590/97, CEDU-2002-V  
*Gogić c. Croazia*, n. 1605/14, 8 ottobre 2020  
*Golder c. Regno Unito*, 21 febbraio 1975, Serie A n. 18  
*Golubović c. Croazia*, n. 43947/10, 27 novembre 2012  
*Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], n. 12686/03, 20 marzo 2009  
*Gorou c. Grecia (n. 4)*, n. 9747/04, 11 gennaio 2007  
*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, n. 62543/00, CEDU 2004-III  
*Grace Gatt c. Malta*, n. 46466/16, 8 ottobre 2019  
*Gracia Gonzalez c. Spagna*, n. 65107/16, 6 ottobre 2020  
*Granos Organicos Nacionales S.A. c. Germania*, n. 19508/07, 22 marzo 2012  
*Gražulevičiūtė c. Lituania*, n. 53176/17, 14 dicembre 2021  
*Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* [GC], n. 26374/18, 1 dicembre 2020  
*Guigue eSGEN-CFDT.c. Francia* (dec.), n. 59821/00, CEDU 2004-I  
*Guincho c. Portogallo*, 10 luglio 1984, Serie A n. 81  
*Gülmez c. Turchia*, n. 16330/02, 20 maggio 2008  
*Gutfreund c. Francia*, n. 45681/99, CEDU 2003-VII

## —H—

*H. c. Belgio*, 30 novembre 1987, Serie A n. 127-B  
*H. c. Francia*, 24 ottobre 1989, Serie A n. 162-A  
*H. c. Regno Unito*, 8 luglio 1987, Serie A n. 120  
*Håkansson e Stuesson c. Svezia*, 21 febbraio 1990, Serie A n. 171-A  
*Hamzagić c. Croazia*, n. 68437/13, 9 dicembre 2021  
*Hansen c. Norvegia*, n. 15319/09, 2 ottobre 2014  
*Harabin c. Slovacchia*, n. 58688/11, 20 novembre 2012  
*Harisch c. Germania*, n. 50053/16, 11 aprile 2019  
*Hasan Tunç e altri c. Turchia*, n. 19074/05, 31 gennaio 2017  
*Hayati Çelebi e altri c. Turchia*, n. 582/05, 9 gennaio 2016  
*Helle c. Finlandia*, 19 dicembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII  
*Helmers c. Svezia*, 29 ottobre 1991, Serie A n. 212-A  
*Helmut Blum c. Austria*, n. 33060/10, 5 aprile 2016  
*Hentrich c. Francia*, 22 settembre 1994, Serie A n. 296-A  
*Herma c. Germania* (dec.), n. 54193/07, 8 dicembre 2009  
*Hesse-Anger e Anger c. Germania* (dec.), n. 45835/99, CEDU 2001-VI  
*Higgins e altri c. Francia*, 19 febbraio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I  
*Hiro Balani c. Spagna*, 9 dicembre 1994, Serie A n. 303-B  
*Hirvisaari c. Finlandia*, n. 49684/99, 27 settembre 2001  
*Hokkanen c. Finlandia*, 23 settembre 1994, Serie A n. 299-A  
*Holding e Barnes PLC c. Regno Unito* (dec.), n. 2352/02, CEDU 2002-IV  
*Holub c. Repubblica ceca*, n. 24880/05, 14 dicembre 2010  
*Hôpital local Saint-Pierre d'Oléron e altri c. Francia*, nn. 18096/12 e 20 altri, 8 novembre 2018  
*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-II

*Hotter c. Austria* (dec.), n. 18206/06, 7 ottobre 2010  
*Howald Moor e altri c. Svizzera*, nn. 52067/10 e 41072/11, 11 marzo 2014  
*Hudáková e altri c. Slovacchia*, n. 23083/05, 27 aprile 2010  
*Humen c. Polonia* [GC], n. 26614/95, 15 ottobre 1999  
*Hurter c. Svizzera*, n. 53146/99, 15 dicembre 2005  
*Hussein e altri c. Belgio*, n. 45187/12, 16 marzo 2021

— I —

*I.T.C. Ltd c. Malta* (dec.), n. 2629/06, 11 dicembre 2007  
*Igranov e altri c. Russia*, n. 63246/10, 9 gennaio 2018  
*Ilmseher c. Germania* [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, 4 dicembre 2018  
*Immeubles Groupe Kosser c. Francia*, n. 38748/97, 21 marzo 2002  
*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], n. 22774/93, CEDU 1999-V  
*Indra c. Slovacchia*, n. 46845/99, 1 febbraio 2005  
*Işyar c. Bulgaria*, n. 391/03, 20 novembre 2008  
*Ivan Atanasov c. Bulgaria*, n. 12853/03, 2 dicembre 2010

— J —

*J.C. e altri c. Belgio*, n. 11625/17, 12 ottobre 2021  
*Jahnke e Lenoble c. Francia* (dec.), n. 40490/98, CEDU 2000-IX  
*Jallow c. Norvegia*, n. 36516/19, 2 dicembre 2021  
*James e altri c. Regno Unito*, 21 febbraio 1986, Serie A n. 98  
*Jenița Mocanu c. Romania*, n. 11770/08, 17 dicembre 2013  
*John c. Germania* (dec.), n. 15073/03, 13 febbraio 2007  
*Jones e altri c. Regno Unito*, nn. 34356/06 e 40528/06, CEDU 2014  
*Jovanović c. Serbia*, n. 32299/08, 2 ottobre 2012  
*Juričić c. Croazia*, n. 58222/09, 26 luglio 2011  
*Juriscic e Collegium Mehrerau c. Austria*, n. 62539/00, 27 luglio 2006

— K —

*K.D.B. c. Paesi Bassi*, 27 marzo 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-II  
*K.S. c. Finlandia*, n. 29346/95, 31 maggio 2001  
*Kakamoukas e altri c. Grecia* [GC], n. 38311/02, 15 febbraio 2008  
*Kalogeropoulou e altri c. Grecia e Germania* (dec.), n. 59021/00, CEDU 2002-X  
*Kamenos c. Cipro*, n. 147/07, 31 ottobre 2017  
*Kamenova c. Bulgaria*, n. 62784/09, 12 luglio 2018  
*Karahasanoğlu c. Turchia*, nn. 21392/08 e 2 altri, 16 marzo 2021  
*Károly Nagy c. Ungheria* [GC], n. 56665/09, CEDU 2017  
*Karrar c. Belgio*, n. 61344/16, 31 agosto 2021  
*Katte Klitsche de la Grange c. Italia*, 27 ottobre 1994, Serie A n. 293-B  
*Keaney c. Irlanda*, n. 72060/17, 30 aprile 2020  
*Kemmache c. Francia (n. 3)*, 24 novembre 1994, Serie A n. 296-C  
*Kenedi c. Ungheria*, n. 31475/05, 26 maggio 2009  
*Kerojärvi c. Finlandia*, 19 luglio 1995, Serie A n. 322  
*Khamidov c. Russia*, n. 72118/01, 15 novembre 2007  
*Khrabrova c. Russia*, n. 18498/04, 2 ottobre 2012  
*Kılıç e altri c. Turchia*, n. 33162/10, 3 dicembre 2013

*Kingsley c. Regno Unito* [GC], n. 35605/97, CEDU 2002-IV  
*Kinsky c. Repubblica ceca*, n. 42856/06, 9 febbraio 2012  
*Klausecker c. Germania*, n. 415/07, 6 gennaio 2015  
*Klauz c. Croazia*, n. 42856/06, 9 febbraio 2012  
*Kleyn e altri c. Paesi Bassi* [GC], nn. 39343/98 e 3 altri, CEDU 2003-VI  
*Kök c. Turchia*, n. 1855/02, 19 ottobre 2006  
*Köksoy c. Turchia*, n. 31885/10, 13 gennaio 2021  
*König c. Germania*, 28 giugno 1978, Serie A n. 27  
*Konkurrenten.no AS c. Norvegia* (dec.), n. 47341/15, 5 novembre 2019  
*Kontalexis c. Grecia*, n. 59000/08, §§ 42-44, 31 maggio 2011  
*Koottummel c. Austria*, n. 49616/06, 10 dicembre 2009  
*Kosmidis e Kosmidou c. Grecia*, n. 32141/04, 8 novembre 2007  
*Koulias c. Cipro*, n. 48781/12, 26 maggio 2020  
*Kövesi c. Romania*, n. 3594/19, 5 maggio 2020  
*Kožemiakina c. Lituania*, n. 231/15, 2 ottobre 2018  
*Koziy c. Ucraina*, n. 10426/02, 18 giugno 2009  
*Kraska c. Svizzera*, 19 aprile 1993, Serie A n. 254-B  
*Krčmář e altri c. Repubblica ceca*, n. 35376/97, 3 marzo 2000  
*Kress c. Francia* [GC], n. 39594/98, CEDU 2001-VI  
*Kreuz c. Polonia*, n. 28249/95, CEDU 2001-VI  
*Krikorian c. Francia* (dec.), n. 6459/07, 26 novembre 2013  
*Kristiansen e Tyvik AS c. Norvegia*, n. 25498/08, 2 maggio 2013  
*Krunoslava Zovko c. Croazia*, n. 56935/13, 23 maggio 2017  
*Kübler c. Germania*, n. 32715/06, 13 gennaio 2011  
*Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, CEDU 2000-XI  
*Kukkonen c. Finlandia (n. 2)*, n. 47628/06, 13 gennaio 2009  
*Kunert c. Polonia*, n. 8981/14, 4 aprile 2019  
*Kurşun c. Turchia*, n. 22677/10, 30 ottobre 2018  
*Kushoglu c. Bulgaria*, n. 48191/99, 10 maggio 2007  
*Kutić c. Croazia*, n. 48778/99, CEDU 2002-II  
*Kuzhelev e altri c. Russia*, nn. 64098/09 e 6 altri, 15 ottobre 2019  
*Kyprianou c. Cipro* [GC], n. 73797/01, CEDU 2005-XIII  
*Kyrtatos c. Grecia*, n. 41666/98, CEDU 2003-VI (estratti)



*L. c. Regno Unito* (dec.), n. 34222/96, CEDU 1999-VI  
*L'Érablière A.S.B.L. c. Belgio*, n. 49230/07, CEDU 2009  
*Laçi c. Albania*, n. 28142/17, 19 ottobre 2021  
*Lady S.R.L. c. Repubblica di Moldavia*, n. 39804/06, 23 ottobre 2018  
*Laidin c. Francia (n. 2)*, n. 39282/98, 7 gennaio 2003  
*Laino c. Italia* [GC], n. 33158/96, CEDU 1999-I  
*Lamanna c. Austria*, n. 28923/95, 10 LUGLIO 2001  
*Langborger c. Svezia*, 22 giugno 1989, Serie A n. 155  
*Laskowska c. Polonia*, n. 77765/01, 13 marzo 2007  
*Lavents c. Lettonia*, n. 58442/00, 28 novembre 2002  
*Le Calvez c. Francia*, 29 luglio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-V  
*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 23 giugno 1981, Serie A n. 43  
*Lechner e Hess c. Austria*, 23 aprile 1987, Serie A n. 118  
*Letinčić c. Croazia*, n. 7183/11, 3 maggio 2016  
*Levages Prestations Services c. Francia*, 23 ottobre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V

*Libert c. Belgio* (dec.), n. 44734/98, 8 luglio 2004  
*Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portogallo* (dec.), n. 49639/09, 3 aprile 2012  
*Lithgow e altri c. Regno Unito*, 8 luglio 1986, Serie A n. 102  
*Lobo Machado c. Portogallo*, 20 febbraio 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-I  
*Loiseau c. Francia* (dec.), n. 46809/99, CEDU 2003-XII  
*López Ribalda e altri c. Spagna*, [GC], nn. 1874/13 e 8567/13, 17 ottobre 2019  
*Loquifer c. Belgio*, nn. 79089/13 e 2 altri, 20 luglio 2021  
*Lorenzetti c. Italia*, n. 32075/09, 10 aprile 2012  
*Lovrić c. Croazia*, n. 38458/15, 4 aprile 2017  
*Luka c. Romania*, n. 34197/02, 21 luglio 2009  
*Lunari c. Italia*, n. 21463/93, 11 gennaio 2001  
*Lundevall c. Svezia*, n. 38629/97, 12 novembre 2002  
*Luordo c. Italia*, n. 32190/96, CEDU 2003-IX  
*Lupaş e altri c. Romania*, nn. 1434/02 e 2 altri, CEDU 2006-XV (estratti)  
*Lupeni, Parrocchia greco-cattolica di e altri c. Romania* [GC], n. 76943/11, CEDU 2016 (estratti)

## —M—

*M.L. c. Slovacchia*, n. 34159/17, 14 ottobre 2021  
*Maaouia c. Francia* [GC], n. 39652/98, CEDU 2000-X  
*Mackay e BBC Scotland c. Regno Unito*, n. 10734/05, 7 dicembre 2010  
*Magnin c. Francia* (dec.), n. 26219/08, 10 maggio 2012  
*Magomedov e altri c. Russia*, nn. 33636/09 e 9 altri, 28 marzo 2017  
*Majorana c. Italia* (dec.), n. 75117/01, 26 maggio 2005  
*Malhous c. Repubblica ceca* [GC], n. 33071/96, 12 luglio 2001  
*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, CEDU 2005-I  
*Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia* (dec.), n. 60861/00, CEDU 2005 VI  
*Mantovanelli c. Francia*, 18 marzo 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-II  
*Manzano Diaz c. Belgio*, n. 26402/17, 18 maggio 2021  
*Marc-Antoine c. Francia* (dec.), n. 54984/09, 4 giugno 2013  
*Marcello Viola c. Italia*, n. 45106/04, CEDU 2006-XI (estratti)  
*Marić c. Croazia* (dec), n. 37333/17, 10 novembre 2020  
*Marini c. Albania*, n. 3738/02, 18 dicembre 2007  
*Markovic e altri c. Italia* [GC], n. 1398/03, CEDU 2006-XIV  
*Martinie c. Francia* [GC], n. 58675/00, CEDU 2006-VI  
*Martins Moreira c. Portogallo*, 26 ottobre 1988, Serie A n. 143,  
*Marušić c. Croazia* (dec.), n. 79821/12, 23 maggio 2017  
*Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, 28 settembre 1995, Serie A n. 327-A  
*Matheus c. Francia*, n. 62740/00, 31 marzo 2005  
*Mats Jacobsson c. Svezia*, 28 giugno 1990, Serie A n. 180-A  
*McElhinney c. Irlanda* [GC], n. 31253/96, CEDU 2001-XI (estratti)  
*McGinley ed Egan c. Regno Unito*, 9 giugno 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-III  
*McGonnell c. Regno Unito*, n. 28488/95, CEDU 2000-II  
*McMichael c. Regno Unito*, 24 febbraio 1995, Serie A n. 307-B  
*McVicar c. Regno Unito*, n. 46311/99, CEDU 2002-III  
*Melnyk c. Ucraina*, n. 23436/03, 28 marzo 2006  
*Menchinskaya c. Russia*, n. 42454/02, 15 gennaio 2009  
*Mercieca e altri c. Malta*, n. 21974/07, 14 giugno 2011  
*Mérigaud c. Francia*, n. 32976/04, 24 settembre 2009  
*Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, 27 maggio 2004  
*Mežnarić c. Croazia*, n. 71615/01, 15 luglio 2005

*Micallef c. Malta* [GC], n. 17056/06, CEDU 2009  
*Miessen c. Belgio*, n. 31517/12, 18 ottobre 2016  
*Mihalache c. Romania* [GC], n. 54012/10, 8 luglio 2019  
*Mihova c. Italia* (dec.), n. 25000/07, 30 marzo 2010  
*Mihail Mihăilescu c. Romania*, n. 3795/15, 12 gennaio 2021  
*Mikhail Mironov c. Russia*, n. 58138/09, 6 ottobre 2020  
*Mikhno c. Ucraina*, n. 32514/12, 1 settembre 2016  
*Mikulić c. Croazia*, n. 53176/99, CEDU 2002-I  
*Milatová e altri c. Repubblica ceca*, n. 61811/00, CEDU 2005-V  
*Miller c. Svezia*, n. 55853/00, 8 febbraio 2005  
*Mincheva c. Bulgaria*, n. 21558/03, 2 settembre 2010  
*Miracle Europe Kft c. Ungheria*, n. 57774/13, 12 gennaio 2016  
*Miragall Escolano e altri c. Spagna*, nn. 38366/97 e 9 altri, CEDU 2000-I  
*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, n. 798/05, 15 settembre 2009  
*Mirovni Inštitut c. Slovenia*, n. 32303/13, 13 marzo 2018  
*Miryana Petrova c. Bulgaria*, n. 57148/08, 21 luglio 2016  
*Mocié c. Francia*, n. 46096/99, 8 aprile 2003  
*Molla Sali c. Grecia* [GC], n. 20452/14, 19 dicembre 2018  
*Momčilović c. Croazia*, n. 11239/11, 26 marzo 2015  
*Momčilović c. Serbia*, n. 23103/07, 2 aprile 2013  
*Monnell e Morris c. Regno Unito*, 2 marzo 1987, Serie A n. 115  
*Mont Blanc Trading Ltd e Antares Titanium Trading Ltd c. Ucraina*, n. 11161/08, 14 gennaio 2021  
*Montcornet de Caumont c. Francia* (dec.), n. 59290/00, CEDU 2003-VII  
*Morawskav c. Polonia* (dec.), n. 3508/12, 7 gennaio 2020  
*Moreira de Azevedo c. Portogallo*, 23 ottobre 1990, Serie A n. 189  
*Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], n. 19867/12, CEDU 2017 (estratti)  
*Morel c. Francia*, n. 34130/96, CEDU 2000-VI  
*Morice c. Francia* [GC], n. 29369/10, CEDU 2015  
*Moroko c. Russia*, n. 20937/07, 12 giugno 2008  
*Moser c. Austria*, n. 12643/02, 21 settembre 2006  
*Mosteanu e altri c. Romania*, n. 33176/96, 26 novembre 2002  
*Mugoša c. Montenegro*, n. 76522/12, 21 giugno 2016  
*Munteanu c. Romania* (dec.), n. 54640/13, 11 febbraio 2020  
*Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], n. 24014/05, 14 aprile 2015  
*Musumeci c. Italia*, n. 33695/96, 11 gennaio 2005  
*Mutu e Pechstein c. Svizzera*, nn. 40575/10 e 67474/10, 2 ottobre 2018

## —N—

*Naït-Liman c. Svizzera* [GC], n. 51357/07, 15 marzo 2018  
*Naki e AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği c. Turchia*, n. 48924/16, 18 maggio 2021  
*Naku c. Lituania e Svezia*, n. 26126/07, 8 novembre 2016  
*Nataliya Mikhaylenko c. Ucraina*, n. 49069/11, 30 maggio 2013  
*National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 23 ottobre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VII  
*Nazsız c. Turchia* (dec.), n. 22412/05, 26 maggio 2009  
*Ndayegamiye-Mporamazina c. Svizzera*, n. 16874/12, 5 febbraio 2019  
*Nedelcho Popov c. Bulgaria*, n. 61360/00, 22 novembre 2007  
*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], n. 13279/05, 20 ottobre 2011  
*Neshev c. Bulgaria* (dec.), n. 40897/98, 13 marzo 2003  
*Nicholas c. Cipro*, n. 63246/10, 9 gennaio 2018

*Nicholas c. Cipro* (dec.), n. 37371/97, 14 marzo 2000  
*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], n. 41720/13, 25 giugno 2019  
*Nideröst-Huber c. Svizzera*, 18 febbraio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I  
*Niederböster c. Germania*, n. 39547/98, CEDU 2003-IV (estratti)  
*Nikolyan c. Armenia*, n. 74438/14, 3 ottobre 2019  
*Nikoloudakis c. Grecia*, n. 35322/12, 26 marzo 2020  
*Nikolova e Vandova c. Bulgaria*, n. 20688/04, 17 dicembre 2013  
*Nunes Dias c. Portogallo* (dec.), nn. 2672/03 e 69829/01, CEDU 2003-IV

—O—

*Obermeier c. Austria*, 28 giugno 1990, Serie A n. 179  
*Oerlemans c. Paesi Bassi*, 27 novembre 1991, Serie A n. 219  
*Ogieriakhi c. Irlanda* (dec.), n. 57551/17, 30 aprile 2019  
*OGIS-Institut Stanislas, OGEc Saint-Pie X and Blanche de Castille e altri c. Francia*, nn. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004  
*Ohneberg c. Austria*, n. 10781/08, 18 settembre 2012  
*Okyay e altri c. Turchia*, n. 36220/97, CEDU 2005-VII  
*Oleksandr Volkov c. Ucraina*, n. 21722/11, CEDU 2013  
*Oleynikov c. Russia*, n. 36703/04, 14 marzo 2013  
*Olsson c. Svezia (n. 1)*, 24 marzo 1988, Serie A n. 130  
*Olujčić c. Croazia*, n. 22330/05, 5 febbraio 2009  
*Omdahl c. Norvegia*, n. 46371/18, 22 aprile 2021  
*OOO Link Oil SPB c. Russia* (dec.), n. 42600/05, 25 giugno 2009  
*Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (ONSIL) c. Francia* (dec.), n. 39971/98, CEDU 2000-IX  
*Oršuš e altri c. Croazia* [GC], n. 15766/03, CEDU 2010  
*Ortenberg c. Austria*, 25 novembre 1994, Serie A n. 295-B  
*Osinger c. Austria*, n. 54645/00, 24 marzo 2005  
*Osman c. Regno Unito* 28 ottobre 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII  
*Oorzhak c. Russia*, n. 4830/18, 30 marzo 2021  
*Ouzounis e altri c. Grecia*, n. 49144/99, 18 aprile 2002

—P—

*P., C. e S. c. Regno Unito*, n. 56547/00, CEDU 2002-VI  
*Pabla Ky c. Finlandia*, n. 47221/99, CEDU 2004-V  
*Pafitis e altri c. Grecia*, 26 febbraio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I  
*Pailot c. Francia*, 22 aprile 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-II  
*Paksas c. Lituania* [GC], n. 34932/04, CEDU 2011  
*Pammel c. Germania*, 1 luglio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV  
*Panjeheighalehei c. Danimarca* (dec.), n. 11230/07, 13 ottobre 2009  
*Papachelas c. Grecia* [GC], n. 31423/96, CEDU 1999-II  
*Papaioannou c. Grecia*, n. 18880/15, 2 giugno 2016  
*Papageorgiou c. Grecia*, 22 ottobre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI  
*Papon c. Francia* (dec.), n. 344/04, CEDU 2005-XI  
*Parlov-Tkalčić c. Croazia*, n. 24810/06, 22 dicembre 2009  
*Parol c. Polonia*, n. 65379/13, 11 ottobre 2018  
*Pasquini c. San Marino*, n. 50956/16, 2 maggio 2019  
*Pastore c. Italia* (dec.), n. 46483/99, 25 maggio 1999

*Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia*, 19 febbraio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I  
*Pedro Ramos c. Svizzera*, n. 10111/06, 14 ottobre 2010  
*Peleki c. Grecia*, n. 69291/12, 5 marzo 2020  
*Pellegrin c. Francia* [GC], n. 28541/95, CEDU 1999-VIII  
*Pellegrini c. Italia*, n. 30882/96, CEDU 2001-VIII  
*Peñafigel Salgado c. Spagna* (dec.), n. 65964/01, 16 aprile 2002  
*Pereira da Silva c. Portogallo*, n. 77050/11, 22 marzo 2016  
*Perez c. Francia* [GC], n. 47287/99, CEDU 2004-I  
*Pérez de Rada Cavanilles c. Spagna*, 28 ottobre 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII  
*Peruš c. Slovenia*, n. 35016/05, 27 settembre 2012  
*Pescador Valero c. Spagna*, n. 62435/00, CEDU 2003-VII  
*Petko Petkov c. Bulgaria*, n. 2834/06, 19 febbraio 2013  
*Petrella c. Italia*, n. 24340/07, 18 marzo 2021  
*Petrović e altri c. Montenegro*, n. 18116/15, 17 luglio 2018  
*Pétur Thór Sigurðsson c. Islanda*, n. 39731/98, CEDU 2003-IV  
*Philis c. Grecia (n. 1)*, 27 agosto 1991, Serie A n. 209  
*Philis c. Grecia (n. 2)*, 27 giugno 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV  
*Pierre-Bloch c. Francia*, 21 ottobre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI  
*Pini e altri c. Romania*, nn. 78028/01 e 78030/01, CEDU 2004-V (estratti)  
*Pişkin c. Turchia*, n. 33399/18, 15 dicembre 2020  
*Pizzetti c. Italia*, 26 febbraio 1993, Serie A n. 257-C  
*Platakou c. Grecia*, n. 38460/97, CEDU 2001-I  
*Pocius c. Lituania*, n. 35601/04, 6 luglio 2010  
*Podbielski e PPU Polpure c. Polonia*, n. 39199/98, 26 luglio 2005  
*Poiss c. Austria*, 23 aprile 1987, Serie A n. 117  
*Polyakh e altri c. Ucraina*, nn. 58812/15 e 4 altri, 17 ottobre 2019  
*Pönkä c. Estonia*, n. 64160/11, 8 novembre 2016  
*Posti e Rahko c. Finlandia*, n. 27824/95, CEDU 2002-VII  
*Potocka e altri c. Polonia*, n. 33776/96, CEDU 2001-X  
*Pravednaya c. Russia*, n. 69529/01, 18 novembre 2004  
*Preda e Dardari c. Italia* (dec.), nn. 28160/95 e 28382/95, CEDU 1999-III  
*Pretto e altri c. Italia*, 8 dicembre 1983, Serie A n. 71  
*Pridatchenko e altri c. Russia*, nn. 2191/03 e 3 altri, 21 giugno 2007  
*Principe Hans-Adam II of Liechtenstein c. Germania* [GC], n. 42527/98, CEDU 2001-VIII  
*Probstmeier c. Germania*, 1 luglio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV  
*Procola c. Lussemburgo*, 28 settembre 1995, Serie A n. 326  
*Prodan c. Moldavia*, n. 49806/99, CEDU 2004-III (estratti)  
*Project-Trade d.o.o. c. Croazia*, n. 1920/14, 19 novembre 2020  
*Pudas c. Svezia*, 27 ottobre 1987, Serie A n. 125-A  
*Puolitaival e Pirttiaho c. Finlandia*, n. 54857/00, 23 novembre 2004

## —R—

*R.P. e altri c. Regno Unito*, n. 38245/08, 9 ottobre 2012  
*R.S. c. Germania* (dec.), n. 19600/15, 28 marzo 2017  
*RTBF c. Belgio*, n. 50084/06, CEDU 2011  
*Radomilja e altri c. Croazia* [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018  
*Ramljak c. Croazia*, n. 5856/13, 27 giugno 2017  
*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], nn. 55391/13 e 2 altri, 6 novembre 2018  
*Raylyan c. Russia*, n. 22000/03, 15 febbraio 2007  
*Reczkowicz c. Polonia*, n. 43447/19, 22 luglio 2021

*Refah Partisi (The Welfare Party) e altri c. Turchia* (dec.), nn. 41340/98 e 3 altri, 3 ottobre 2000  
*Regner c. Repubblica ceca* [GC], n. 35289/11, 19 settembre 2017  
*Repcevirág Szövetkezet c. Ungheria*, n. 70750/14, 30 aprile 2019  
*Reuther c. Germania* (dec.), n. 74789/01, CEDU 2003-IX  
*Ringeisen c. Austria*, 16 luglio 1971, Serie A n. 13  
*Robins c. Regno Unito*, 23 settembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-V  
*Roche c. Regno Unito* [GC], 32555/96, CEDU 2005-X  
*Rolf Gustafson c. Svezia*, 1 luglio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV  
*Romańczyk c. Francia*, n. 7618/05, 18 novembre 2010  
*Ronald Vermeulen c. Belgio*, n. 5475/06, 17 luglio 2018  
*Rotaru c. Romania* [GC], n. 28341/95, CEDU 2000-V  
*Rozalia Avram c. Romania*, n. 19037/07, 16 settembre 2014  
*Ruianu c. Romania*, n. 34647/97, 17 giugno 2003  
*Ruiz-Mateos c. Spagna*, 23 giugno 1993, Serie A n. 262  
*Ruiz Torija c. Spagna*, 9 dicembre 1994, Serie A n. 303-A  
*Ruotolo c. Italia*, 27 febbraio 1992, Serie A n. 230-D  
*Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia*, n. 16812/17, 18 luglio 2019  
*Ryabykh c. Russia*, n. 52854/99, CEDU 2003-IX  
*Ryakib Biryukov c. Russia*, n. 14810/02, CEDU 2008

—S—

*S., v. e A. c. Danimarca* [GC], nn. 35553/12 e 2 altri, 22 ottobre 2018  
*Sabeh El Leil c. Francia* [GC], n. 34869/05, 29 giugno 2011  
*Sabin Popescu c. Romania*, n. 48102/99, 2 marzo 2004  
*Sablon c. Belgio*, n. 36445/97, 10 aprile 2001  
*Saccoccia c. Austria* (dec.), n. 69917/01, 5 luglio 2007  
*Saccoccia c. Austria*, n. 69917/01, 18 dicembre 2008  
*Sace Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. c. Turchia*, n. 20577/05, 22 ottobre 2013  
*Sacilor Lormines c. Francia*, n. 65411/01, CEDU 2006-XIII  
*Sailing Club of Chalkidiki "I Kelyfos" c. Grecia*, nn. 6978/18 e 8547/18, 21 novembre 2019  
*Sakellaropoulos c. Grecia* (dec.), n. 38110/08, 6 gennaio 2011  
*Salesi c. Italia*, n. 26 febbraio 1993, Serie A n. 257-E  
*Salomonsson c. Svezia*, n. 38978/97, 12 novembre 2002  
*Şamat c. Turchia*, n. 29115/07, 21 gennaio 2020  
*San Leonard Band Club c. Malta*, n. 77562/01, CEDU 2004-IX  
*Sanglier c. Francia*, n. 50342/99, 27 maggio 2003  
*Sanofi Pasteur c. Francia*, n. 25137/16, 13 febbraio 2020  
*Santambrogio c. Italia*, n. 61945/00, 21 settembre 2004  
*Santos Pinto c. Portogallo*, n. 39005/04, 20 maggio 2008  
*Saoud c. Francia*, n. 9375/02, 9 ottobre 2007  
*Sara Lind Eggertsdóttir c. Islanda*, n. 31930/04, 5 luglio 2007  
*Sartory c. Francia*, n. 40589/07, 24 settembre 2009  
*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], n. 931/13, CEDU 2017 (estratti)  
*Savino e altri c. Italia*, nn. 17214/05 e 2 altri, 28 aprile 2009  
*Savitskyy c. Ucraina*, n. 38773/05, 26 luglio 2012  
*Scerri c. Malta*, n. 36318/18, 7 luglio 2020  
*Schipani e altri c. Italia*, n. 38369/09, 21 luglio 2015  
*Schmidt c. Lettonia*, n. 22493/05, 27 aprile 2017  
*Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi*, 9 dicembre 1994, Serie A n. 304  
*Schuler-Zraggen c. Svizzera*, 24 giugno 1993, Serie A n. 263

*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], n. 36813/97, CEDU 2006-V  
*Sdružení Jihočeské Matky c. Repubblica ceca* (dec.), n. 19101/03, 10 luglio 2006  
*Sedat Doğan c. Turchia*, n. 48909/14, 18 maggio 2021  
*Sekul c. Croazia* (dec.), n. 43569/13, 30 giugno 2015  
*Selin Aslı Öztürk c. Turchia*, n. 39523/03, 13 ottobre 2009  
*Selmani e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 67259/14, 9 febbraio 2017  
*Sharxhi e altri c. Albania*, n. 10613/16, 11 gennaio 2018  
*Siatkowska c. Polonia*, n. 8932/05, 22 marzo 2007  
*Siegel c. Francia*, n. 36350/97, CEDU 2000-XII  
*Siegle c. Romania*, n. 23456/04, 16 aprile 2013  
*Sigalas c. Grecia*, n. 19754/02, 22 settembre 2005  
*Sigma Radio Television Ltd c. Cipro*, nn. 32181/04 e 35122/05, 21 luglio 2011  
*Šikić c. Croazia*, n. 9143/08, 15 luglio 2010  
*Silva Pontes c. Portogallo*, 23 marzo 1994, Serie A n. 286-A  
*Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grecia*, n. 17257/13, 23 maggio 2019  
*Skorobogatykh c. Russia* (dec.), n. 37966/02, 8 giugno 2006  
*Słomka c. Polonia*, n. 68924/12, 6 dicembre 2018  
*Smirnov c. Russia* (dec.), n. 14085/04, 6 luglio 2006  
*Société anonyme d'habitations à loyers modérés Terre et Famille c. Francia* (dec.), n. 62033/00, 17 febbraio 2004  
*Société de gestion du port de Campoloro and Société fermière de Campoloro c. Francia*, n. 57516/00, 26 settembre 2006  
*Sokurenko e Strygun c. Ucraina*, nn. 29458/04 e 29465/04, 20 luglio 2006  
*Sommerfeld c. Germania* [GC], n. 31871/96, CEDU 2003-VIII (estratti)  
*Somorjai c. Ungheria*, n. 60934/13, 28 agosto 2018  
*Sotiris e Nikos Koutras ATTEE c. Grecia*, n. 39442/98, CEDU 2000-XII  
*Sovtransavto Holding c. Ucraina*, n. 48553/99, CEDU 2002-VII  
*Speil c. Austria* (dec.), n. 42057/98, 5 settembre 2002  
*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 23 settembre 1982, Serie A n. 52  
*Spūlis e Vaškevičs c. Lettonia* (dec.), nn. 2631/10 e 12253/10, 18 novembre 2014  
*Sramek c. Austria*, 22 ottobre 1984, Serie A n. 84  
*Stanev c. Bulgaria* [GC], n. 36760/06, CEDU 2012  
*Stankiewicz c. Polonia*, n. 46917/99, CEDU 2006-VI  
*Stankov c. Bulgaria*, n. 68490/01, 12 luglio 2007  
*Star Cate Epilekta Gevmata e altri c. Grecia* (dec.), n. 54111/07, 6 luglio 2010  
*Staroszczyk c. Polonia*, n. 59519/00, 22 marzo 2007  
*Stavroulakis c. Grecia* (dec.), n. 22326/10, 28 gennaio 2014  
*Steck-Risch e altri c. Liechtenstein*, n. 63151/00, 19 maggio 2005  
*Steel e Morris c. Regno Unito*, n. 68416/01, CEDU 2005-II  
*Stegarescu e Bahrin c. Portogallo*, n. 46194/06, 6 aprile 2010  
*Stepinska c. Francia*, n. 1814/02, 15 giugno 2004  
*Stichting Landgoed Steenbergen e altri c. Paesi Bassi*, n. 19732/17, 16 febbraio 2021  
*Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi* (dec.), n. 65542/12, CEDU 2013 (estratti)  
*Stoimenovikj e Miloshevikj c. Macedonia del Nord*, n. 59842/14, 25 marzo 2021  
*Storck c. Germania*, n. 61603/00, CEDU 2005-V  
*Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, 9 dicembre 1994, Serie A n. 301-B  
*Stubbings e altri c. Regno Unito*, 22 ottobre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV  
*Succi e altri c. Italia*, nn. 55064/11 e 2 altri, 28 ottobre 2021  
*Suda c. Repubblica ceca*, n. 1643/06, 28 ottobre 2010  
*Suküt c. Turchia* (dec.), n. 59773/00, 11 settembre 2007  
*Suominen c. Finlandia*, n. 37801/97, 1 luglio 2003

*Sürmeli c. Germania* [GC], n. 75529/01, CEDU 2006-VII  
*Süßmann c. Germania*, 16 settembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV  
*Švarc e Kavnik c. Slovenia*, n. 75617/01, 8 febbraio 2007  
*Svilengačanin e altri c. Serbia*, nn. 50104/10 e 9 altri, 12 gennaio 2021  
*Syngelidis c. Grecia*, n. 24895/07, 11 febbraio 2010  
*Szücs c. Austria*, 24 novembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VII

—T—

*Tabbane c. Svizzera* (dec.), n. 41069/12, 1 marzo 2016  
*Tabor c. Polonia*, n. 12825/02, 27 giugno 2006  
*Taratukhin c. Russia*, n. 74778/14, 15 settembre 2020  
*Taşkın e altri c. Turchia*, n. 46117/99, CEDU 2004-X  
*Tatishvili c. Russia*, n. 1509/02, CEDU 2007-I  
*Tel c. Turchia*, n. 36785/03, 17 ottobre 2017  
*Tence c. Slovenia*, n. 37242/14, 31 maggio 2016  
*Ternovskis c. Lettonia*, n. 33637/02, 29 aprile 2014  
*Terra Woningen B.V. c. Paesi Bassi*, 17 dicembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI  
*Teteriny c. Russia*, n. 11931/03, 30 giugno 2005  
*The Holy Monasteries c. Grecia*, 9 dicembre 1994, Serie A n. 301-A  
*Thiam c. Francia*, n. 80018/12, 18 ottobre 2018  
*Thlimmenos c. Grecia* [GC], n. 34369/97, CEDU 2000-IV  
*Tiemann c. Francia e Germania* (dec.), nn. 47457/99 e 47458/99, CEDU 2000-IV  
*Tierce c. San Marino*, n. 69700/01, CEDU 2003-VII  
*Tığrak c. Turchia*, n. 70306/10, 6 luglio 2021  
*Timofeyev e Postupkin c. Russia*, nn. 45431/14 e 22769/15, 19 gennaio 2021  
*Tinnelly & Sons Ltd e altri e McElduff e altri c. Regno Unito*, 10 luglio 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV  
*Titan Total Group S.R.L. c. Repubblica di Moldavia*, n. 61458/08, 6 luglio 2021  
*Tocono e Profesorii Prometeiști c. Moldavia*, n. 32263/03, 26 giugno 2007  
*Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, 13 luglio 1995, Serie A n. 316-B  
*Torri c. Italia*, 1 luglio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV  
*Tourisme d'affaires c. Francia*, n. 17814/10, 16 febbraio 2012  
*Toziczka c. Polonia*, n. 29995/08, 24 luglio 2012  
*Transado - Transportes Fluviais Do Sado, S.A. c. Portogallo* (dec.), n. 35943/02, CEDU 2003-XII  
*Trapeznikov e altri c. Russia*, nn. 5623/09 e 3 altri, 5 aprile 2016  
*Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia*, 7 luglio 1989, Serie A n. 159  
*Tregubenko c. Ucraina*, n. 61333/00, 2 novembre 2004  
*Treska c. Albania e Italia* (dec.), n. 26937/04, CEDU 2006-XI (estratti)  
*Trevisanato c. Italia*, n. 32610/07, 15 settembre 2016  
*Tsanova-Gecheva c. Bulgaria*, n. 43800/12, 15 settembre 2015  
*Tsfayo c. Regno Unito*, n. 60860/00, 14 novembre 2006  
*Tsikakis c. Germania*, n. 1521/06, 10 febbraio 2011  
*Turczanik c. Polonia*, n. 38064/97, CEDU 2005-VI  
*Tuziński c. Polonia* (dec), n. 40140/98, 30 marzo 1999

—U—

*Uçar c. Turchia* (dec.), n. 12960/05, 29 settembre 2009  
*Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio*, nn. 3989/07 e 38353/07, 20 settembre 2011

*Ulyanov c. Ucraina* (dec.), n. 16472/04, 5 ottobre 2010  
*Unédic c. Francia*, n. 20153/04, 18 dicembre 2008  
*Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Spagna*, 7 luglio 1989, Serie A n. 157  
*Urechean e Pavlicenco c. Repubblica di Moldavia*, nn. 27756/05 e 41219/07, 2 dicembre 2014  
*Užukauskas c. Lituania*, n. 16965/04, 6 luglio 2010

—V—

*Valová, Slezák e Slezák c. Slovacchia*, n. 44925/98, 1 giugno 2004  
*Van de Hurk c. Paesi Bassi*, 19 aprile 1994, Serie A n. 288  
*Van Marle e altri c. Paesi Bassi*, 26 giugno 1986, Serie A n. 101  
*Van Orshoven c. Belgio*, 25 giugno 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III  
*Vardanyan eNanushyan c. Armenia*, n. 8001/07, 27 ottobre 2016  
*Varela Assalino c. Portogallo* (dec.), n. 64336/01, 25 aprile 2002  
*Vasil Vasilev c. Bulgaria*, n. 7610/15, 16 novembre 2021  
*Vasilchenko c. Russia*, n. 34784/02, 23 settembre 2010  
*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)*, n. 32772/02, 4 ottobre 2007  
*Verlagsgruppe News GmbH c. Austria* (dec.), n. 62763/00, 16 gennaio 2003  
*Vermeulen c. Belgio*, 20 febbraio 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-I  
*Vernillo c. Francia*, 20 febbraio 1991, Serie A n. 198  
*Versini c. Francia*, n. 40096/98, 10 luglio 2001  
*Victor Laurențiu Marin c. Romania*, n. 75614/14, 12 gennaio 2021  
*Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], n. 63235/00, CEDU 2007-II  
*Vocaturu c. Italia*, 24 maggio 1991, Serie A n. 206-C  
*Voggenreiter c. Germania*, n. 47169/99, CEDU 2004-I (estratti)  
*Von Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], nn. 71916/01 e 2 altri, CEDU 2005-V

—W—

*Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, n. 76240/01, 28 giugno 2007  
*Waite e Kennedy c. Germania* [GC], n. 26083/94, CEDU 1999-I  
*Wallishauser c. Austria*, n. 156/04, 17 luglio 2012  
*Warsicka c. Polonia*, n. 2065/03, 16 gennaio 2007  
*Weissman e altri c. Romania*, n. 63945/00, CEDU 2006-VII (estratti)  
*Werner c. Austria*, 24 novembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VII  
*Wettstein c. Svizzera*, n. 33958/96, CEDU 2000-XII  
*Wierzbicki c. Polonia*, n. 24541/94, 18 giugno 2002  
*Wiesinger c. Austria*, 30 ottobre 1991, Serie A n. 213  
*Woś c. Polonia*, n. 22860/02, CEDU 2006-VII  
*Wynen and Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell c. Belgio*, n. 32576/96, CEDU 2002-VIII

—X—

*X c. Francia*, 31 marzo 1992, Serie A n. 234-C  
*X e altri c. Russia*, nn. 78042/16 e 66158/14, 14 gennaio 2020  
*Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, n. 4907/18, 7 maggio 2021  
*Xhoxhaj c. Albania*, n. 15227/19, 9 febbraio 2021

—Y—

*Yagtzilar e altri c. Grecia*, n. 41727/98, CEDU 2001-XII  
*Yakovlev c. Russia*, n. 72701/01, 15 marzo 2005  
*Yankov c. Bulgaria* (dec.), n. 44768/10, 18 giugno 2019  
*Yavorivskaya c. Russia*, n. 34687/02, 21 luglio 2005  
*Yevdokimov e altri c. Russia*, nn. 27236/05 e 10 altri, 16 febbraio 2016  
*Yvon c. Francia*, n. 44962/98, CEDU 2003-V

—Z—

*Z e altri c. Regno Unito* [GC], n. 29392/95, CEDU 2001-V  
*Zagorodnikov c. Russia*, n. 66941/01, 7 giugno 2007  
*Zalli c. Albania* (dec.), n. 52531/07, 8 febbraio 2011  
*Zander c. Svezia*, 25 novembre 1993, Serie A n. 279-B  
*Zapletal c. Repubblica ceca* (dec.), n. 12720/06, 30 novembre 2010  
*Zappia c. Italia*, 26 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV  
*Zavodnik c. Slovenia*, n. 53723/13, 21 maggio 2015  
*Ziegler c. Svizzera*, n. 33499/96, 21 febbraio 2002  
*Zielinski, Pradal, Gonzalez e altri c. Francia* [GC], nn. 24846/94 e 9 altri, CEDU 1999-VII  
*Zimmermann e Steiner c. Svizzera*, 13 luglio 1983, Serie A n. 66  
*Zollmann c. Regno Unito* (dec.), n. 62902/00, CEDU 2003-XII  
*Zolotas c. Grecia*, n. 38240/02, 2 giugno 2005  
*Zubac c. Croazia* [GC], n. 40160/12, 5 aprile 2018  
*Zumtobel c. Austria*, 21 settembre 1993, Serie A n. 268-A  
*Zustović c. Croazia*, n. 27903/15, 22 aprile 2021  
*Zvolský e Zvolská c. Repubblica ceca*, n. 46129/99, CEDU 2002-IX